

**CAMERA DEI DEPUTATI**

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

IX LEGISLATURA

**Doc. XXIII**  
**n. 2-quater/6/XV**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**SULLA LOGGIA MASSONICA P2**

**ALLEGATI ALLA RELAZIONE**

**SERIE II: DOCUMENTAZIONE RACCOLTA DALLA COMMISSIONE**

**VOLUME VI**

**Loggia P2 e Massoneria**

**TOMO XV**

ROMA 1987









**T O M O X V**

**DOCUMENTI TRASMESSI O CONSEGNATI  
ALLA COMMISSIONE**

**VARIE**



**I N D I C E**

DOCUMENTI TRASMESSI O CONSEGNATI ALLA COMMISSIONE . . .	Pag.	3
Documenti consegnati o trasmessi alla commissione P2 da Armando Corona (*) . . . . .	»	3
Vedi in particolare:		
Cosiddetto « libro bianco » sulla loggia P2 . . . . .	»	155
Atti relativi alla tavola d'accusa contro Lino Salvini elevata da alcuni fratelli dell'oriente di Torino il 30 settembre 1982 . . . . .	»	194
VARIE . . . . .	»	271
Esito degli accertamenti disposti dalla commissione in relazione all'assegno bancario della « Banca del Ci- mino » (del valore di lire 200 milioni), tratto dalla « Sofint SpA », all'ordine di Armando Corona . . . . .	»	273
Documenti spediti da un anonimo alla commissione, relativi al gruppo ligure di iscritti alla loggia P2 (capogruppo William Rosati) . . . . .	»	277

---

(\*) La pubblicazione dei documenti segue dal tomo XIV.

Selezione di documenti spediti da un anonimo « massone democratico » alla commissione P2 . . . . .	Pag. 301
Parere peritale disposto dalla commissione sulla fotocopia della minuta della lettera di Lino Salvini a Licio Gelli, datata 9 maggio 1975 (nomina di Gelli a maestro venerabile), pervenuta alla commissione da fonte anonima (vedi pag. 306) . . . . .	» 307
Documenti trasmessi dal Comando generale dell'arma dei carabinieri . . . . .	» 315
Relazione di perizia tecnica disposta dalla commissione sull'elenco degli iscritti alla loggia P2 (reperto 4/C della documentazione sequestrata il 17 marzo 1981 a Castiglion Fibocchi) . . . . .	» 347
Relazione, con allegati, del comitato per i riscontri sull'anagrafe degli iscritti al G.O.I. istituito in seno alla commissione:	» 485
Relazione in data 26 maggio 1983 . . . . .	» 487
Allegato 1: schede nominative selezionate tra quelle indicate dal G.O.I. come relative ad appartenenti a logge straniere (sequestrate dalla commissione nel settembre 1982), recanti annotazioni sulla loggia P2	» 489
Allegato 2: schede nominative selezionate tra quelle intestate ad iscritti attivi al G.O.I. (sequestrate dalla commissione nel settembre 1982), recanti annotazioni sulla loggia P2 . . . . .	» 571
Istanza presentata il 4 ottobre 1982 dal G.O.I. al tribunale di Roma avente per oggetto la richiesta di riesame del decreto di sequestro adottato dalla commissione P2 il 23 settembre 1982 . . . . .	» 681
Provvedimento adottato dalla commissione P2 il 6 ottobre 1982 . . . . .	» 699
Ricorso del G.O.I. alla Corte di cassazione dell'11 ottobre 1982 . . . . .	» 701
Sentenza della Corte di cassazione del 12 marzo 1983 . .	» 716

**T O M O X V**

**DOCUMENTI TRASMESSI O CONSEGNATI  
ALLA COMMISSIONE**

**VARIE**



**DOCUMENTI TRASMESSI O CONSEGNATI  
ALLA COMMISSIONE**

Documenti consegnati o trasmessi alla commissione P2 da Armando Corona (tra questi il cosiddetto « libro bianco » sulla loggia P2) (\*).

---

(\*) La pubblicazione dei documenti segue dal tomo XIV.







CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE  
D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2

Roma, 25 ottobre 1983

Prot. n. 1898/CP2

Egregio Dottor Corona,

secondo le intese stabilite con la Commissione in occasione della Sua audizione del 20 ottobre, Le riassumo di seguito i punti sui quali Le si chiede di far pervenire risposte alla Commissione ad integrazione dell'audizione stessa:

- 1) nell'audizione Lei, parlando dei Suoi sforzi per una bonifica della situazione della massoneria dopo il Suo avvento alla gran maestranza, ha fatto la seguente affermazione: "Debbo anche dire che si intrecciano, a questo punto, alcune situazioni locali molto difficili, come, ad esempio, regioni dove più facilmente si era creato questo rapporto tra la massoneria e il potere pubblico, nel senso cioè che ci sono regioni dove ci sono molti uomini pubblici iscritti alla massoneria e questo perchè, al tempo della gran maestranza di Salvini, si era instaurata quella prassi dell'iniziazione all'orecchio per cui spesso uomini pubblici, che non avevano fatto richiesta di essere iscritti alla massoneria, venivano iscritti dal Gran Maestro all'orecchio". Vuole chiarire a quale contesto regionale si riferiva e chi sono questi fratelli inseriti in massoneria a loro insaputa?
- 2) Gli unici iscritti alla P2 (con riferimento ai 48 del piedilista ufficiale) da Lei regolarizzati in massoneria dopo lo scandalo avrebbero 5. Quali sono i nomi e con quale motivazione?
- 3) Lei ci mandò un esemplare del modello di domanda di adesione al "comitato esecutivo massonico" di Montecarlo, corredato di una lettera di Giunchiglia a un certo "Giuseppe"; manca invece la lettera autografa di chi Le ha spedito il documento. Desideriamo anche le generalità del "Giuseppe", di cui ha detto di ricordare che è un medico.
- 4) A proposito dei documenti raccolti con la circolare da Lei diramata alla periferia sulla questione P2, ha citato un "quaderno numero 1, una specie di programmino di lavoro". Ce lo può inviare?



CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE  
D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2

- 5) In generale, la documentazione significativa per la Commissione che ha avuto in risposta alla circolare.
- 6) Il documento presentato alla Grna loggia di Montecatini dalle logge piemontesi e le circostanze del ~~su~~<sup>su</sup> successivo ritiro.
- 7) ~~---~~ <sup>Elementi</sup> dei fratelli espulsi, e modalità, e dei fratelli dimissionari in seguito alla vicenda P2.
- 8) Documenti ("disposizioni impartite dal gran maestro Salvini in data 15 aprile 1977 e decreto n. 397/LS del 12 maggio 1975") citati in allegato alla lettera di Gelli alla giunta esecutiva del G.O. 1° ottobre 1981 letta e discussa nella tornata di giunta 30 ottobre 1981.
- 9) Il verbale dell'~~annata~~<sup>tornata</sup> di giunta 30 ottobre 1981 reca anche un intervento di Mennini che parla di una convocazione a Palazzo Giustiniani di molti affiliati alla P2 da parte del "Collegio" (quale collegio?) dopo il decreto del luglio 1981 di revoca della sospensione della P2. Quale seguito ebbe l'iniziativa?
- 10) Nel medesimo verbale si dice dell'emanazione di "minuziose disposizioni per consentire ai fratelli iscritti alla P2 l'affiliazione, previo giuramento, in logge regolari prescindendo da qualsiasi forma di accertamento in sede di giustizia massonica e profana". Ebbero applicazione e per quali iscritti?
- 11) Documentazione sulla loggia "Zamboni-De Rolandi" di Bologna e sulla sua demolizione.
- 12) Documentazione sulla loggia "Bellerofonte", alcuni iscritti della quale inviarono nel 1970 una "lettera aperta ai fratelli massoni onesti d'Italia" contenente una denuncia contro Gamberini e Salvini. Aveva uno status di particolare riservatezza, o altre anomalie? Esiste ancora? Chi ne sono (e ne erano nel 1970) i membri?



CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA


COMMISSIONE PARLAMENTARE  
D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2

- 13) Iter massonico di Di Giovanni Giuseppe, comparso nell'elenco di Castiglioni Fibocchi e la cui scheda anagrafica sequestrata dalla magistratura al G.O. reca solo tracce dell'affiliazione ad una loggia regolare del G.O. nel 1979.
- 14) Nomi dei gran maestri aggiunti e del gran segretario durante le gran maestranze Salvini e Battelki.
- 15) Appunti e documenti riordinati attinenti alla preparazione del "libro bianco".
- 16) Elenco completo dei provvedimenti <sup>esistenti</sup> da Piazza del Gesù (unificazione Salvini-Bellantonio senior) non accolti in logge regolari del G.O. e che Salvini decise di inserire nella P2.
- 17) Tavola d'accusa da Lei <sup>in</sup> intestata contro Salvini a suo tempo.
- 18) Querele da Lei sporte contro i giornali a proposito dei rapporti con Carboni ecc..

Cordialmente

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE  
(Dott. Gianfranco Beretta)

P.S.: II verbale di giunta contenente le frasi di Battelli sui sentimenti del popolo massonico nei confronti di Gelli è quello del 6 settembre 1980.



IL GRAN MAESTRO

A.: G.: D.: G.: A.: D.: U.:

MASSONERIA ITALIANA  
GRANDE ORIENTE D'ITALIA

PALAZZO GIUSTINIANI

COM. M. P. 2

000651

LIBERO

24 NOV. 1983


Roma,

TEL. 65.69.453

Illustre Presidente,

rispondo alla cortese lettera del Dott. Gianfranco Beretta, Segretario della Commissione Parlamentare da Lei presieduta, e con la quale si richiedevano alcune interpretazioni, anche d'ordine documentale, relativamente alla mia audizione del 20 ottobre. Credo opportuno, anche per un riscontro più rapido, seguire l'ordine indicato nella lettera inviatami.

- 1) Nel corso dell'audizione non ho mai inteso affermare, né potevo farlo, che uomini pubblici iscritti "all'orecchio" del Gran Maestro fossero ignari della loro adesione alla Massoneria. Ho, invece, voluto ribadire il concetto, da me più volte espresso, che si era arrivati al ribaltamento della prassi e della tradizione massonica. Anziché, infatti, attendere la spontanea richiesta di affiliazione dei profani, questi venivano sollecitati e spronati dal Gran Maestro, o da chi per lui, ad aderire alla Comunione Massonica. Tale prassi, del tutto innovativa, si è soprattutto verificata in Toscana, regione d'origine del Gran Maestro Salvini, probabilmente anche per il fatto che essendo egli un medico affermato aveva una rilevante presenza sociale anche nel mondo profano.



IL GRAN MAESTRO


A.: G.: D.: G.: A.: D.: U.:

MASSONERIA ITALIANA  
GRANDE ORIENTE D'ITALIA  
PALAZZO GIUSTINIANIRoma,  
TEL. 65.69.453

- 2 -

Ribadisco, quindi, che per mia conoscenza nessun profano è stato iscritto alla Massoneria a sua insaputa, mentre non pochi hanno ricevuto in quel periodo inviti, anche pressanti, ad entrarne a far parte.

- 2) A parziale rettifica di quanto affermato, essendo il quesito più ampio di quello postomi in sede di audizione (si parlava solo della Loggia "Europa"), allego il "piedilista" della Loggia "Propaganda Massonica" (2) (All. A). Da esso potrete dedurre che dei 49 componenti il piedilista 9 fratelli sono stati trasferiti ad altre Logge, 3 espulsi ed i rimanenti 37 assennati. La motivazione concernente i 9 fratelli passati ad altre Logge (due dei quali sotto la Gran Maestranza di Battelli) risiede nella loro appartenenza ad una Loggia regolare (la "Propaganda Massonica" (2) regolarmente iscritta nella "List of regular Lodges), non morosi (per i 49 l'allora Gran Segretario del Grande Oriente d'Italia riscosse le capitazioni anche per gli anni precedenti il 1981) ed il trasferimento è avvenuto dietro loro richiesta e dopo esplicita dichiarazione di integrale accettazione del programma delle nuove Logge con lo scrupoloso rispetto delle Costituzioni e dei Regolamenti.
- 3) Per quante ricerche io abbia fatto non sono riuscito a rintracciare la lettera di accompagnamento al documento trasmessoVi e sono tuttora impegnato a cercare di fornirVi, appena in grado, sia la lettera che, ovviamente, le generalità del mittente.
- 4) Ad integrazione di quanto richiesto (All. B), Vi trasmetto ~~nel dubbio di non averlo già fatto~~ anche copia del cosiddetto programma filosofico di quella pseudo loggia massonica. (All. C)



IL GRAN MAESTRO

A.: G.: D.: G.: A.: D.: U.:


MASSONERIA ITALIANA  
GRANDE ORIENTE D'ITALIA  
PALAZZO GIUSTINIANI

Roma,

TEL. 65.69.453

- 3 -

- 5) Oltre ai documenti via via trasmessi a codesta Commissione (compresi quelli allegati alla presente) non ho ricevuto alcun riscontro documentale, significativo e non, alla mia circolare. Ma ho potuto raccogliere informazioni orali che ho provveduto, laddove trovavo conferma in altre fonti, ad inserire in quella "indagine conoscitiva" da me condotta e comunemente nota come "Libro bianco".
- 6) Provvedo ad allegarVi (All.D) sia una lettera del Dott. Giuseppe Motta, Presidente del Collegio Circo-scrizionale dei Maestri Venerabili del Piemonte e Valle d'Aosta, nella quale viene reso esplicito l'iter del documento in questione, comprese le motivazioni del suo ritiro; sia il testo integrale del documento.
- 7) La Massoneria, per sua tradizione, sceglie sempre la strada dell'"assonnamento" allorché si trova in presenza di casi forieri di dubbi ed è questa la strada seguita anche nel problema P2. Allego una lettera del Gran Segretario del Grande Oriente d'Italia (All.E), nella quale vengono specificate le cifre relative all'assonnamento nell'ultimo triennio, riservandomi di inviare i nominativi non appena mi saranno forniti dagli Uffici.
- 8) Allego i documenti richiesti (All. F e G), oltre ad una lettera personale (All. H) del Gran Maestro Salvini inviata a Licio Gelli in data 9/5/1975.
- 9) Nello stesso verbale della riunione della Giunta Esecutiva del Grande Oriente d'Italia del 30/10/1981 c'è l'indicazione, alla 13a riga, che le convocazioni degli affiliati dovevano esser fatte ad iniziativa del Collegio dei Maestri Venerabili del Lazio-Abruzzi ed in applicazione delle deliberazioni assunte dalla Gran Loggia. Tale indicazione non ha avuto alcun seguito.



IL GRAN MAESTRO

A.: G.: D.: G.: A.: D.: U.:

MASSONERIA ITALIANA  
GRANDE ORIENTE D'ITALIA

PALAZZO GIUSTINIANI


Roma,

TEL. 65.69.453

- 4 -

- 10) Tali disposizioni non furono mai emanate e quindi non potevano avere alcuna applicazione.
- 11) Debbo scusarmi con la Commissione per aver equivocato fra la Loggia Zamboni-De Rolandis -di cui accludo il piedilista degli anni '80-'81-'82-'83 (All. I)- e la Loggia "Fiorello La Guardia" (All. L). Dall'allegato potrete trovare le spiegazioni della nascita della Loggia "Fiorello La Guardia", della sua anomalia (cfr. lettera dell'1/3/83 del Segretario del Collegio dei Maestri Venerabili dell'Emilia-Romagna) e, quindi, della sua "demolizione". Mi scuso ancora per l'equivoco sorto da una mia confusione.
- 12) La Loggia "Bellerofonte" non è mai stata una Loggia aderente alla Comunione Massonica di Palazzo Giustiniani. Probabilmente la "lettera aperta" citata e della quale non conosciamo il testo, fa parte di uno dei tanti dissidi esistenti fra "fratelli separati". Non posso, quindi, esservi utile per fornire le spiegazioni richieste.
- 13) Vi è in questo caso un evidente errore dovuto ad una omonimia. Il nominativo comparso nell'elenco di Castiglione Fibocchi dovrebbe riferirsi ad un medico palermitano, mentre il Giuseppe Di Giovanni regolarmente affiliato alla nostra Comunione esercita in Firenze la professione d'avvocato. A riprova trasmetto (All. M) tutto l'iter massonico del nostro affiliato. Credo che balzerà agli occhi di tutti la omonimia.
- 14) L'elenco è compreso nell'All. N.
- 15) Allego (All. O) l'indagine conoscitiva di cui ho avuto modo di parlare in sede di audizione.

il "libro  
di tutto"



IL GRAN MAESTRO


A.: G.: D.: G.: A.: D.: U.:

MASSONERIA ITALIANA  
GRANDE ORIENTE D'ITALIA  
PALAZZO GIUSTINIANIRoma,  
TEL. 65.69.453

- 5 -

- 16) Dalle due lettere (All. P e Q) del Gran Segretario del G. O.I. si può evincere che esistono due ordini di difficoltà: la prima consiste in quanto affermato nell'allegato P; la seconda risiede nella necessità di aver a disposizione un congruo lasso di tempo per l'estrapolazione dall'Anagrafe dei fratelli provenienti dalla Comunione cosiddetta di "Piazza del Gesù". Per questo secondo aspetto il reperimento è già iniziato e sarà mia cura trasmetterlo in tempi ragionevoli.
- 17) La tavola d'accusa contro Salvini non fu da me elevata, bensì da alcuni fratelli piemontesi che provvidero ad informarmi della loro iniziativa ed ebbero a questo fine il mio consenso. L'allegato R anche se voluminoso contiene non solo la tavola d'accusa, ma anche tutti gli allegati relativi.
- 18) Allego tutte le querele da me presentate nei miei cosiddetti rapporti con Carboni ecc.. Si tratta di querela a "L'Europeo" (All. S); querela contro l'On. Mirko Tremaglia e "Il Secolo d'Italia" (All. T); querela contro "Il Giornale d'Italia" (All. U); querela a "L'Espresso" (All. V); querela contro "Panorama" (All. Z); (All. Z1) querele contro l'On. Bernardo D'Arezzo; (All. Z2) querela contro il "Corriere della Sera".





IL GRAN MAESTRO

A.: G.: D.: G.: A.: D.: U.:

MASSONERIA ITALIANA  
GRANDE ORIENTE D'ITALIA

PALAZZO GIUSTINIANI

Roma,

TEL. 65.69.453

- 6 -

Illustre Presidente, credo di aver esaudito con questa mia lettera, e relativi allegati, tutte le richieste integrative rivoltemi dalla Commissione da Lei presieduta.

Mi pare superfluo sottolineare la piena disponibilità mia personale e del Grande Oriente d'Italia a fornirVi tutte le ulteriori delucidazioni che potessero ancora esserVi utili.

Con i più cordiali saluti.

IL GRAN MAESTRO  
(Armando Corona)

(All. A)



A.. G.. D.. G.. A.. D.. U..

MASSONERIA ITALIANA  
GRANDE ORIENTE D'ITALIA


PALAZZO GIUSTINIANI

VIA GIUSTINIANI, 5  
00186 ROMA - TEL. 65.69.453

Ufficio del Gran Segretario

PIEDILISTA  
della R.L. "PROPAGANDA MASSONI" (2)  
Oriente di ROMA

- 1 - BACCI Vasco - sonno
- 2 - BAITONE Carlo - sonno
- 3 - BRUZZONE Renzo - sonno
- 4 - CACCHIONE Antonio - sonno
- 5 - CALENDA Guido - sonno
- 6 - CARDELLINI Gian Paolo - sonno
- 7 - CARDUCCI Rocco - sonno
- 8 - CARPI Pier - sonno
- + 9 - CECCHERINI Mario - passato "Europa" (901) Or.: Roma il 5/11/82
- 10 - CONSALVO Giuseppe - sonno
- 11 - CUNGI Gian Piero - sonno
- 12 - DE BELDER Hans - sonno
- 13 - DELLA FAZIA Bruno - sonno
- + 14 - DE SANTIS Luigi - passato "Europa" (901) Or.: Roma il 29/7/82
- 15 - DE STEFANIS BAIARDO Denis - sonno
- 16 - FICHERA Cirino - sonno
- 17 - GELLI Licio - espulso Corte Centrale il 10/1981
- 18 - GENOVESE ZERBI Carmelo - sonno
- 19 - GUCCIONE Ferdinando - sonno
- 20 - GUZZARDI Giuseppe - sonno
- 21 - LIPARI Vittorio - sonno
- 22 - MADIA Luigi - sonno
- 23 - MASINI Franco - sonno
- + 24 - MAYER Giacomo - passato "Europa" (901) Or.: Roma il 29/7/82
- 25 - MENGA Bruno - espulso
- 26 - MINGHELLI Gianantonio - espulso
- + 27 - MORRONI Panfilo - passato "Dio e Popolo" (786) Or.: di Roma il 13/4/83
- 28 - PAGANO Giancarlo - deceduto
- 29 - PALOMBO Pasquale - sonno
- 30 - PECO Franco - sonno



A.. G.. D.. G.. A.. D.. U..

MASSONERIA ITALIANA  
GRANDE ORIENTE D'ITALIA

VIA GIUSTINIANI, 5  
00186 ROMA - TEL. 65.69.453

PALAZZO GIUSTINIANI


Ufficio del Gran Segretario

## continuo Piedilista:

- + 31 - PERITORE Aldo -passato "Pisacane di Ponza-Hod"(160)Roma-8/11/82
- + 32 - PICCHIOTTI Franco -passato "Italia-Torrigiani"(170)-Roma-17/6/82
- 33 - PORPORA Pasquale - sonno
- 34 - RICCARDI Lucio - sonno
- + 35 - ROSELLI Andrea - passato "W.A.Mozart"(815)Or.: Roma il 30/12/81
- + 36 - ROSELLI Roberto -passato "W.A.Mozart"(815)Or.: Roma il 30/12/81
- 37 - ROSSI Giorgio - sonno
- 38 - SALA Ambrogio - sonno
- 39 - SANTORO Mario - sonno
- 40 - SARRACINO Roberto - sonno
- 41 - SCOPPIO Domenico - sonno
- 42 - SCRIBANI Alberto - sonno
- 43 - SILANOS Giuseppe - sonno
- 44 - SPINELLI Aldo - sonno
- 45 - STELLINI Marcello - sonno
- 46 - TRIPEPI Aurelio - deceduto
- 47 - VINCI Enrico - sonno
- 48 - ZIPARI Alfredo - sonno
- + 49 - ZUCCHI Antonio -passato "Europa"(901) Or.: Roma il 29/7/1982

H. Belli

(All. B)



**Dispensa N. 1**

\* \* \* **SINTESI DELLE NORME** \* \* \*

## PREMESSA

Mentre assai di rado, — per non dire mai —, l'uomo si è venuto a trovare in situazioni tali che lo abbiano indotto a pentirsi di non aver espresso i suoi pensieri, molto spesso è stato costretto a condannare se stesso per essersi lasciato sfuggire frasi o parole che, ad un esame retrospettivo, non avrebbe mai voluto aver pronunciato.

Un'esperienza più che secolare dimostra e conferma la validità e l'esattezza dell'antica massima: « Il silenzio è d'oro », massima che assurge a particolare valore se riferita ad un organismo, — a cui, sotto l'osservanza di regole essenziali ben definite, si accede liberamente e spontaneamente —, caratterizzato dalla più assoluta riservatezza.

Se nel mondo esterno ogni uomo deve attenersi a certe norme di vita che potrebbero compendiarsi nei tre punti chiave dettati dal diritto romano: « *Honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere* », — basi che rappresentano l'optimum per una pacifica ed equilibrata convivenza sociale —, in seno ad una organizzazione di élite che si prefigge, tra gli altri scopi, anche quello della solidale assistenza dei suoi componenti, l'antico trinomio non appare più soddisfacente.

Per una esatta interpretazione delle finalità istituzionali, il principio: « non fare agli altri quello che non vorresti che fosse fatto a te » non può considerarsi accettabile, a meno che la frase, — formulata sul presupposto della negazione —, non venga tramutata nel concetto assai più vasto e positivo di: « cerca di fare agli altri quello che vorresti che fosse fatto a te » e soprattutto prevedi e provvedi alle necessità dei tuoi consimili senza che essi vengano a conoscere da chi e da dove proviene la solidarietà di cui hanno beneficiato.

Solo così, da una semplice ed insignificante variazione di forma, può sgorgare una sorgente inesauribile di pace e di benessere universale.

Ovviamente, questi principi, per quanto permeati da una considerevole ed eccelsa spiritualità, rischierebbero di degradarsi a livello di sterile teoria se l'istituzione non si avvallesse

... In occasione di incontri o riunioni pubbliche, a cui siano presenti anche persone profane, è opportuno mantenersi su una linea del tutto neutrale: qualora alla riunione sia presente anche un qualificato, — con cui, anche se già fosse avvenuta la presentazione, non si sia notoriamente in rapporti di stretta amicizia o di collegialità —, sarà indispensabile adeguarsi al suo contegno, e, — allo scopo di non attrarre l'attenzione dei convenuti —, sarà necessario valutare attentamente l'opportunità di rivolgersi a lui in terza persona.

\* \* \* \* \*

... Qualora gli dovessero venire rivolte domande intese a raccogliere notizie sulla istituzione, l'iscritto, prima di rispondere, dovrà rapidamente considerare due alternative: se ritiene che la persona che ha posta la domanda sia degna di fiducia ed idonea per essere ammessa a far parte dell'organizzazione, dovrà parlarle, — pur tenendosi sulle generali —, in modo da suscitare reazioni tali da rendere possibile una sufficiente valutazione iniziale sugli orientamenti di massima del richiedente; se, invece, dovesse ritenere che l'interlocutore sia un semplice curioso o, peggio, un associato a qualche organismo avverso, dovrà limitarsi a rispondere di essere in possesso solo di notizie assai vaghe e frammentarie, ricevute di seconda mano e, perciò, scarsamente attendibili.

\* \* \* \* \*

... Può anche accadere di sentirsi dire che corrono voci sulla sua appartenenza all'istituzione: in questo caso dovrà replicare, — con la massima disinvoltura e con tutta indifferenza —, che effettivamente egli stesso era a conoscenza di queste dicerie, ma che, proprio perché le apprezzava al loro giusto valore, non si era mai preso il disturbo di smentirle, non soltanto per la loro palese infondatezza, ma, soprattutto, perché erano da considerarsi puri e semplici pettegolezzi impregnati della più crassa assurdità.

\* \* \* \* \*

... Per una maggiore e più assoluta sicurezza non sarà mai indicato il numero degli iscritti che prestino servizio nello stesso ente, organismo o amministrazione, e questo per ragioni

di ogni risorsa per estrarne i significati più pratici e concreti della loro essenza: si tenga presente che tra i compiti principali dell'ente vi sono sia quello di adoperarsi per far acquisire agli amici un grado sempre maggiore di autorevolezza e di potere, perché quanta più forza ognuno di essi potrà avere, tanta maggior potenza ne verrà all'organizzazione stessa intesa nella sua interezza, sia quello di elargire ai componenti la massima assistenza possibile per evitare o sanare eventuali atti ingiustamente commessi, — in netto contrasto o in dispregio delle norme sancite dalla Legge comune —, contro di loro e le loro legittime aspirazioni.

Infatti, lo spirito che informa l'attività e l'esistenza medesima dell'organizzazione è quello di cercare di migliorare l'umanità intera e di rendersi utile, con ogni mezzo lecito e possibile, per eliminare tutto quanto pregiudichi i diritti umani.

\* \* \* \* \*

Da qui la necessità che tutti gli iscritti, — sia anziani che neofiti —, si attengano a ben determinate norme di comportamento, — applicabili alle varie situazioni che possono presentarsi nell'attività sociale —, la cui inosservanza potrebbe creare seri ostacoli all'attività istituzionale.

Il modo di comportarsi e di militare nell'ente dovrebbe essere, dopo l'iniziazione, assai facile: spesso, tuttavia, può diventare estremamente difficile perché si rende necessario il superamento ed il soffocamento di certe tentazioni acute dal trovarsi coinvolti in avvenimenti ed in circostanze del tutto particolari che possono spingere ad infrangere, — anche se involontariamente —, la dura regola del silenzio quando, invece, sarebbe necessario porre la massima attenzione.

Risulterà evidente, quindi, che gli iscritti dovranno sempre contenersi, in ogni circostanza, con la massima naturalezza: tuttavia, nessuno di essi dovrà accennare o far comprendere ad altri, — anche se dovesse avere la più assoluta certezza della loro appartenenza all'istituzione —, di farne parte egli stesso, a meno che non sia già avvenuta la necessaria presentazione.

\* \* \* \* \*

così evidenti che non hanno necessità di commento: tutt'al più l'elemento preposto a quel determinato ente potrà venire a conoscere i nominativi di circa un cinque per cento degli iscritti a lui sottoposti; al contrario, gli inferiori non dovranno mai conoscere l'identità del loro superiore, a meno che questi, — infrangendo le regole di sicurezza a suo rischio e pericolo e rendendosi in tal modo passibile di ogni eventuale conseguenza —, non si manifesti spontaneamente.

\* \* \* \* \*

... Nella sfera delle rispettive attività professionali, tutti quegli elementi che rivestano cariche e funzioni con facoltà decisionali sono tenuti a prestare aiuto ed appoggio ai loro subordinati, — meritevoli di assistenza —, per la soddisfazione, in quanto possibile e nell'ambito del diritto comune, delle loro legittime aspirazioni.

Ovviamente, — in ossequio ai principi basilari dell'organizzazione —, quando un superiore intervenga in favore di un suo subordinato, cercherà di agire in modo da rimanere nell'ombra affinché l'assistito non sappia da dove e da chi gli sia derivato il beneficio ricevuto; tuttavia, può sempre accadere che un subalterno venga a conoscere l'identità del superiore che lo ha sostenuto ed assistito nella realizzazione delle sue aspirazioni: in questo caso è più che evidente, oltre che logico, che il beneficiario dovrà astenersi scrupolosamente dal rivelare il fatto a terze persone, salvo che il suo superiore, — eventualmente assai remota ed improbabile —, non lo abbia espressamente autorizzato a farlo.

\* \* \* \* \*

... A qualsiasi richiesta, da chiunque formulata, intesa ad ottenere informazioni sulla appartenenza all'istituzione di una o più persone, — anche se di queste si conosca l'esatta posizione —, si potrà rispondere, — al fine di non varcare i limiti della necessaria sicurezza —, nel rispetto della semplice regola fondamentale per cui « ognuno, anche se non dovrebbe, può dire di sé, ma non deve mai parlare di altri ».

\* \* \* \* \*

... Qualora un iscritto venga a conoscenza dell'identità di persone che svolgano attività per conto di pseudo-organizzazioni, dovrà darne notizia immediata alla Sede Centrale.

\* \* \* \* \*

... Per evitare che, — come già si è verificato in passato —, certi elementi, anche estranei, — presentatisi a nome e per conto della istituzione per sollecitare azioni di solidarietà che camuffavano, invece, atti del tutto speculativi —, possano trarre indebito vantaggio personale dalle loro illecite iniziative, è opportuno che gli iscritti avvicinati, — prima di prendere qualsiasi provvedimento —, sentano il parere della Sede Centrale comunicando, contemporaneamente, l'identità dei richiedenti e l'oggetto delle loro richieste.

\* \* \* \* \*

... E' indispensabile che ogni appartenente all'organizzazione nei suoi rapporti sociali, nella formulazione di giudizi e nella adozione di determinati provvedimenti di sua competenza, si astenga dal tener conto di ideologie politiche o di convinzioni religiose da cui possa dissentire, ricordandosi che egli, per sua libera scelta, deve considerarsene al di fuori ed al di sopra.

Solo così potrà svolgere serenamente il suo lavoro e prendere con freddezza imparzialità le sue decisioni, a tutto vantaggio della equità, della giustizia e degli scopi fondamentali dell'istituzione.

\* \* \* \* \*

... Al fine di poter conservare la continuità della copertura dei punti di interesse previsti dall'organigramma per i vari settori delle attività pubbliche e private, è necessario che ogni iscritto, — prima di un suo eventuale avvicendamento, da qualsiasi causa determinato, nella sfera delle sue competenze —, segnali « la persona » che ritenga più idonea e capace a sostituirlo.

8 —

Da questo atto discende, sia pure in modo ancora informale, l'acquisizione di nuovi elementi da parte dell'organizzazione, — o proselitismo —, che formalmente, invece, ha inizio da una deliberazione del Consiglio Direttivo, — composto da un numero ristrettissimo di Membri —, il quale solo, — sulla scorta delle informazioni in suo possesso —, ha facoltà di indicare la o le persone con cui dovranno esser presi contatti per accertarne l'idoneità morale e la predisposizione ideologica indispensabili per entrare a far parte dell'istituzione.

In ossequio alla decisione consiliare, ciascuno dei prescelti verrà avvicinato da uno o più elementi suoi amici, — già iscritti all'ente —, espressamente designati dal Consiglio Direttivo, i quali, accertatone il possesso di tutti i requisiti richiesti, lo inviteranno, se convinti della sua leale ed incondizionata disponibilità, a presentare domanda di ammissione.

A ricevimento della domanda, il Consiglio darà incarico a cinque iscritti di fornire sul candidato ampie e dettagliate informazioni sia sotto il profilo morale, politico e sociale che sotto l'aspetto professionale e personale.

Non appena in possesso delle informazioni, — che dovranno essergli fatte pervenire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data della richiesta —, il Consiglio provvederà ad eseguire un approfondito esame sulla personalità del candidato che, se ritenuto idoneo, verrà ammesso a far parte dell'istituzione.

\* \* \* \* \*

Si ricorda infine, dato che motivi di carattere logistico e professionale non sempre permettono il rispetto di contatti programmati, che saranno sempre graditi incontri o visite propiziati da circostanze favorevoli.

\* \* \* \* \*



La presente pubblicazione è stata tradotta dall'originale in lingua francese.

Eventuali traduzioni in altre lingue o richiesta di ulteriori copie dovranno essere autorizzate dall'Ufficio Studi del Governo Operativo del Comitato Esecutivo Massonico avente sede in Monte Carlo/Principauté de Monaco.

All. c

LE

COMITE' EXECUTIF MAÇONIQUE

1000

Il rinnovamento massonico  
per un necessario equili-  
brio internazionale.

X001 L'esigenza di ri movimento dell'organizzazione massonica così come è nel lo spirito di questo scritto, deriva dalla si tuazione di crisi del contesto delle relazioni inter-partes, tra l'essenza del pensiero masso nico e la verifica di siffatta essenza, nell'am bito della realtà operativa dei Membri.

X002 La necessità di valutare in modo chiaro ed evidente, affinché la cortezza della verifica possa esprimersi nella giusti zia della verità pragmatica delle istanze pre viste dal pensiero massonico, ha fatto sì che questo Governo Operativo di Monte-Carlo pren desse atto dell'esigenza di creare per mezzo del Comitato Esecutivo Massonico una struttu ra capace di riorganizzare lo stesso princi pio vivificatore dell'Istituzione Massonica, e renderlo conforme alla contemporaneità sto rico-sociale.

X003 Scopo di questa iniziativa è quello di analizzare la figura del Massone per svelarne la motivazione intrinseca che spinge alla "partecipazione comunitaria", secondo i dogmi dell'Istituzione Massonica, e quindi svelare il movimento sinottico che unisce i cardini della massoneria, ovvero l'Istituzione costituita e il singolo Mas sone. Desideriamo, dunque, analizzare la precipuità che distingue la figura stessa del Massone e vedere in che modo questi

possa effettivamente rendere servizio alla realizzazione armonica delle fonti di vita, così come lo ha eretto a proprio principio comportamentistico. Per contro, intendiamo proporre alcune considerazioni sulle motivazioni ideologiche contemporanee: si cercherà cioè di esprimere un nuovo rapporto tra l'ipotesi speculativa e la ricerca pratica, tale da rendere realisticamente la potenzialità operativa che l'Istituto Massonico ha nella contemporaneità storica.

X004

L'evoluzione culturale ha reso inattuali gli antichi riti massonici attraverso i quali l'adepto rigenerava in comunione dei simili la sua natura creatrice. I ritmi evolutivi e i grandi spazi operativi, rendono impraticabile questo strumento; è certo che se non sapremo sostituirli nella loro funzione rigeneratrice, la massoneria perderà il suo più alto valore etico, la "creatività" e, con essa, si svuoterà della sua essenza e della sua sostanza. L'esigenza di strumenti espressivi (tra i primi il linguaggio), indispensabile per giungere ad intese operative comuni diviene necessità "operante": l'uso analitico dell'espressione linguistica è lo stimolo per giungere alla acquisizione dell'immenso patrimonio delle esperienze pragmatiche, che la comu

nione delle personalità creatrici può esprimere. Nessun progetto sociale può essere considerato come definitivo nessuna posizione personale, derivante da questo o da quell'altro progetto, può arrogarsi il diritto della totale rappresentanza dell'Istituzione.

2005                      Il Massone deve prima di ogni altra cosa essere "uomo", e per questa coscienza, costantemente deve tendere alla ricerca di strumenti per esprimersi. Principale obiettivo della ricerca è l'attuazione del principio della creatività armonica: l'esprit du sens dal quale la comunione massonica farà sorgere il programma operativo, sarà l'espressione creativa del massone, e tanto più egli è pienezza e incisività, tanto più è coscienza e potenzialità nel reale, quanto più semplice e chiara sarà la conoscenza che ricaverà dal contesto nel quale intende operare. Questa coscienza e questa conoscenza gli possono venire solo da un rapporto dialettico con il mondo che lo circonda; è qui che il dramma dell'uomo-massone compare nella più "impudente" realtà, poichè fin d'ora a detta di molti non esiste alcunchè che possa definirsi Massone e quindi uomo o entrambe le cose insieme, poichè troppo spesso ci si è chiusi nella angosciata paura di dovere

essere quello che veramente si era scelto all'inizio di essere, un uomo sotto ogni aspetto e sotto ogni responsabilità vitale.

X006 A questo punto è necessario porci la domanda: come attuare la dialettica interpersonale, senza per questo essere travolti dalla nientificazione dell'essere, che ha a sua difesa il giudizio della comunità, l'ipso dixit del volgo, della totalità anonima delle masse? Si può operare in questo senso senza ricorrere a schematismi e preconcetti limitanti? È urgente chiederci se il principio di creatività armonica nella sua più ampia estensione sia o no valido strumento per operare pienamente nella dinamica sociale, conservando l'integrità e l'ampiezza del porci iniziale.

X007 La conoscenza della storia della massoneria è dunque il principio di questa analisi, ovvero è la "certezza" della sua storia che ha generato simile esigenza. Dopo attento esame ci si è resi consapevoli che, oggi più che mai, occorre dimostrare come tutto ciò che è avvenuto nell'ambito della fenomenologia massonica deve essere interpretato e riconosciuto come qualcosa che appartiene e può essere descritta solo attraverso un'inter-

pretazione mitologica, così come quanto è avvenuto negli ultimi decenni deve intendersi come un movimento di fatti che nulla hanno a che fare con lo spirito massonico in sé.

X008 L'assunto aprioristico e presuntuoso della presente ricerca, di concepire criticamente e negativamente i passaggi evolutivi della Istituzione Massonica, deriva dalla constatazione che fino ad ora l'impulso ideologico è stato il risultato e non il presupposto fondante del pensiero e del fine proposto dalla Istituzione Massonica, tale da generare vicende irregolari e quanto meno non rispondenti alla Costituzione Massonica.

X009 Ciò che attualmente esprime il Massone sono rituali e demagogie mistificate dalla Idea originaria, ovvero le formulazioni esteriori, poichè il suo valore è stato obliato a causa dei contrasti interni, generati dalla arroganza autoritaria dei plenipotenziari, investiti del diritto del privilegio della rappresentanza assoluta.

X010 Oggi l'esigenza è quella di reinterpretare le motivazioni massoniche nel loro assunto primitivo, ovvero di tornare alla fonte originaria, poichè in quelle premesse organizzative c'è la verità e la



giustizia di quanto la massoneria desidera essere. Al di là di queste premesse la massoneria non ha ragione di esistere tant'è che sarebbe meglio per i suoi adepti sciogliere i legami che li tengono ancora uniti alla rappresentazione idealistica, poichè questa ha perduto la efficacia dello gnosticismo formativo, e tenere chiuso nel ricordo questa esperienza, che li farà sorridere malinconicamente ogniqualvolta tornerà ad apparire sull'orizzonte cosciente.

X011                    La pretesa della massoneria contemporanea è quella di rinnovarsi alla luce di una analisi critica, poichè solo nel rinnovamento attuale può darsi il ritorno o la rinascita dello spirito massonico.

X012                    Rinnovamento è il concetto che rimanda a quello di riorganizzazione istituzionale: ampliare e rinnovare i principi fondamentali nella certezza di evolvere e perfezionare il compito del movimento di simpatica cooperazione.

X013                    La potenza del potere istituzionale, così come la massoneria da troppo tempo ha voluto intenderla, denigra il suo significato di libertà associativa, poichè nell'interesse di mantenersi e di solidificarsi ha traagredito al principio che lo ha dato essenza. La saggezza di co

lui il quale intende operare in un contesto di rispetto e di magnanimità non deve essere opposto alla realtà della stessa Istituzione; essa deve far sì che questa ne tragga il significato e dunque il fine, il quale a sua volta, dialetticamente, determina la necessità della costituzione organizzativa.

X014                    La massoneria in quanto Istituzione non esiste in sé; essa da sola genererebbe un potere autoritario contrario alla intenzionalità dei suoi Membri. La massoneria è una Istituzione che si fonda su quella forza coesistiva e vivificatrice che è la volontà compatta della libera organizzazione e della credenza dei singoli aderenti.

X015                    Ciò significa che l'autorità non deriva dalla massoneria in quanto potere sovrano, né può questa circoscrivere in un ruolo politico dove l'interesse egoista e accentratore diviene il simbolo del valore morale e del principio vitale; al contrario è da intendersi che la realtà istituzionale è essenziale al buon fine dell'associazione solo in quanto essa si riveste del diritto giuridico di riunire e rappresentare la comunione delle volontà.

X016                    Il costituirsi dei singoli è l'atto fondamentale affinché la masso

neria possa darsi come una realtà. E' rigoroso tenere presente che la volontà dell'individuo, il quale sente in sé il piacere tonificante dell'azione, che crea l'atto e quindi la crescente identificazione del sé con la creatività del momento vitale, è essenziale per il compito coesivo e quindi per la definizione istituzionale della formula massonica.

X017                      Come è ricordato nei documenti storici i liberi massoni hanno abiurato finalismi lucrosi e di competitivismo assoluto; se così non fosse stato, l'organizzazione sarebbe venuta meno fin dal suo primo momento di vita, al principio ispiratore e quindi avrebbe rimogato la necessità della unione e della cooperazione dei liberi muratori nella segreta operosità.

X018                      Il prodotto economico è il fine estrinseco che a sua volta diventa strumento del vero atto massonico, cioè la decisione spontanea di realizzare creativamente sorgenti di vita, là dove la vita è rappresentata nel suo significato più aperto e poliedrico di esperienza vissuta.

X019                      Colui che ha interesse di essere un libero massone è essenzialmente una presenza essente, che dove all'unico incontrarsi con altre essenze, si fa emergere quella volontà cooperativa affinché

il proprio ruolo non sia un semplice agire per, ma l'attimo da cui scaturiscono successivi attini, e ognuno per sé evolventesi nella omogenea ricerca di alternative esistenziali. In questo poliedrico e spontaneo intreccio di volontà deve potersi dire che nulla di ciò che la esperienza produce appartiene alla tradizione storica, poiché se così fosse la massoneria non potrebbe godere del privilegio di espressione liberatrice, che le ha dato origine, e cadrebbe nella contraddizione ideologica del fatalismo e del fideismo atemporale.

X020 La decisione che dirige l'agire e motiva l'adepto è l'etica dell'individuo che vive in lui; in quanto tale egli sa, e da questa sapienza trae la forza di non lasciarsi ingannare dai miti della cultura del potere organizzato, che l'astuzia della politica mentecatta propina come una droga; che l'incanto della visione democratica e liberale eleva demagogicamente per volare l'intento autoritario e paralizzante, proprio del movimento che ha fatto della vita umana un complesso di nozioni culturali e di esperienze tecniche.

X021 L'organizzazione comunitaria massonica è, dunque, il vero organo esecutivo della Istituzione massonica, poiché è da questa che la volontà ed il potere de-

cisionale scaturiscono armonicamente. Così come nelle antiche tavole si osserva il lavoro costante e preciso nelle fucine di artigiani, dove l'ispirazione trova forma nella perfezione dell'opera d'arte, l'abilità del Massone si interpone e tende a completare il mosaico della ricerca del valore organizzativo per evolverlo verso la sintetica sussunzione dell'idea che diviene realtà nella verifica dell'operato costante.

X022 In una parola l'organizzazione massonica è tale solo in quanto tende a distaccarsi dalla volgarità del potere politico per disvelarne gli irrealismi istituzionali; essa deve potersi elevare al di là del pregiudizio del pensiero storicista, per comporsi nella forma armonica del realismo pragmatico, rigettando qualsivoglia atteggiamento che il senso comune indica con il termine di cultura e civiltà.

X023 A ben guardare fin d'ora ogni membro massonico ha vissuto chiuso in una routine etica, poichè a questi stessi indirettamente è impedito di esprimere la propria funzione esistenziale; ciò è vero se ad esempio si riflette su quanto avviene nel momento in cui si celebra l'atto della investitura ufficiale. Il neo fratello giura esplicitamente di professare una leale obbedienza al credo massonico. Costui accet

ta in nome dell'idea massonica di abiurare qualsivoglia intenzionalità che non sia quella prevista dall'idea massonica; accetta di legarsi alla massoneria in modo totale e completo, all'ombra della libera e segreta cooperazione. La libertà che il neo massone ha voluto esprimere in codesto giuramento è sì un atteggiamento che rientra nell'ambito della scelta e della decisione ma non è ancora un atto ascrivibile al significato di libertà motivazionale, poichè il risultato a cui si tende non spinge alla interiorizzazione del processo etico, cioè alla scelta temporale da seguire nello spazio esistenziale.

X024                      Abbiamo dunque che l'adepto s'investe del ruolo massonico in modo anonimo e pantomimico, abbandonando definitivamente quello assai più pericoloso e responsabile di individuo con capacità singolari di libera creatività, legandosi parimenti, ad una mistica ed una fede in cui si ripropone la disparità fra il pensiero e l'azione. Egli agisce in funzione dell'etica massonica ma non partecipa alla vita ideale della massoneria, poichè il proprio agire genera un materialismo economico a sé stante, e come tale la soddisfazione del piacere "ritenitivo" fa sì che la ricerca cooperativa respinga da sé il princi

pio dell'incontro e dell'intervento relazionale, tale che alla luce della verifica temporale e spaziale possa realisticamente indicare nell'atto particolare la potenzialità della certezza efficace idealizzata.

X025                      Compito della massoneria è un saper agire anticipando e scegliendo nell'ambito della finalità organizzata, gli interventi opportuni per riabilitare l'equilibrio relazionale tra l'uomo e la natura, tra l'individuo e la società. Solo in questo senso è possibile intendere il motto massonico di libera associazione, dove la libertà si identifica con la scelta interiore in ogni singolo membro e non nella vacuità delle figure istituzionali.

X026                      Il Massone vuole essere effettivamente tale, anzitutto aprirsi all'evento interiore liberandosi dal concettualismo gnoseologico del vero e del falso; nel qual caso egli può fare cadere l'ultimo baluardo che nepera il valore mitico della conoscenza tradizionale della essenza delle cose. Non può egli agire realmente e con continuità cosciente se non opera liberamente; non può egli concepire e maturare l'idea di un interesse superiore quale è appunto la finalità organizzativa, se non è capace di agire liberamente; al di là del formalismo simbolico del dovere essere preconstituito, esiste

il dovere che gli deriva dalla sua stessa spiritualità di essere senziente.

X027                    Il dovere del Massone è la sua stessa presenza attiva che completa e trasforma la prassi egoista e individuale in pragmatica comunitaria. E' nella volontà pratica espressa dalla ricerca di sé stessi che ogni individuo accetta di riconoscersi come Massone, poichè solo nella certezza dell'operare associato, che non lo contraddica come individuo, può essere possibile il principio della libera scelta ovvero che il fine della massoneria si realizzi e si concretizzi nella temporalità e nello spazio.

X028                    La falsità e la menzogna di chi al contrario intende operare all'ombra dell'ideale poichè è solo questo che conta e lo spinge a compiere azioni di dovere, rappresenta la volontà di fuggire nell'altro oltre il sé, alienandosi da quella interiorità che lo rende libero e certo della propria essenza qualificante. Questo comportamento non è pensabile né deve ascrivarsi al Massone; se così fosse i Massoni formerebbero un esercito di eroi pronti a darsi in nome di un'idea; ma gli eroi appartengono alla leggenda, sono personaggi di antiche storie, il cui volto non ha forma umana; sono figure simboliche che vivono



nella temerarietà semi divina propria dei racconti mitici.

X029                    Il futuro del Massone in tal guisa sarebbe l'avventura del ridicolo, sarebbe l'eco del riso nichilistico del sogno faustiano, vissuto attraverso le esperienze della potenza illusoria del piacere idealizzato ed elevato a universalità mistica. Questa ipotesi, sebbene abbia talvolta dato anch'essa dei frutti, non è comunque del Massone; egli è infatti colui che deve conoscersi e che deve realizzarsi e quindi è soprattutto colui che sente intensamente di essere un uomo e intende completarsi attraverso lo svelamento dell'umanità che è in lui e quindi saper acquisire i segreti che si celano nel proprio essere essente.

X030                    Egli al di là delle credenze o delle convinzioni deve affermare il coraggioso confronto con il proprio sé e con l'altro da sé e raggiungere così la giustizia nell'agire con la costante verifica costruttiva di quella stessa umanità dell'essere che lo spinge ad unirsi nell'organizzazione istituzionale.

X031                    La verifica di questo atteggiamento il Massone può provarla nel superamento interiore delle sue contraddizioni che devono conseguentemente renderlo libero dalle congetture convenzionali che gli fanno

Provare il piacere del risultato pratico ed effimero, e dall'altro aprirlo verso quella esperienza interiore che non può continuare a sentirsi reclusa nella inattività del falso Io, che la coscienza della conoscenza storica ha sempre tramandato nella interpretazione semantica contraddittoria di un non-Io sconosciuto al sé presente. La instabilità del progresso secondo il dettame della pratica sociale è la prima contraddizione che egli deve allontanare da sé, poiché solo nella certezza che questa contraddizione è simbolo d'irrequietezza, egli potrà avvertire tale inquietudine come motivazione per la scelta nella temporalità del proprio essere dall'essenza. Così l'incapacità e l'angoscia che la conoscenza del suo Io generano nell'intimo, potrà essere disvelata e riconosciuta come esigenza interiore di aprirsi, di darsi al comportamento pragmatico dal quale e non per il quale la volontà genera originariamente la verifica morale e politica del suo operato.

X032                      Il Massone dunque con il suo contributo organizzativo ha il diritto, il dovere di elevare il dialogo intorno alla libertà a discorso politico. Egli potrà solo in questo modo far sì che la "politica" del diritto dell'esercizio si esprima come simbolo di un'operatività, di un progetto, di .

Un orizzonte che nulla ha della retorica del convincimento demagogico.

X033 La politica in questo modo, attraverso l'esperienza pragmatica di cui il Massone si fa artefice, diviene il simbolo di quel movimento verso la libertà, verso l'apertura, verso la creatività della società dell'uomo.

X034 Il Massone ha dunque il compito di realizzarsi nella simbiosi tra il sociale e il politico e l'azione interiore-morale. Politica e morale, e viceversa, sono i due cardini affinché la diaspora tra l'uomo e l'individuo si armonizzi in una sintetica visione del mondo, in cui la presenza del sé come essenza non debba negarsi in una rappresentazione quotidiana di anonime esperienze concettuali nella contrapposizione semantica tra natura e società. È dunque, nella libera scelta del Massone che si ristabilisce l'ordine corrispondente tra la necessità politica e motivazione del sé morale, ovvero il singolare si fa sociale e viceversa: il diritto si permea della morale e la politica interiorizzata nel sé diviene lo strumento espressivo nella armonica pragmaticità dell'azione temporale.

X035 Il Massone, dunque, non è colui che intende sovvertire lo Stato di diritto, ma è colui che opera per il bene di

questa società, di questa autorità di origine morale e politica, affinché non si disperda nella notte della menzogna, così come si osserva al contrario, nelle volontà distruttive di elementi che hanno avocato a sé l'oggettività del potere istituzionale e a causa dei quali si hanno fenomeni di atteggiamenti di melanconiche frustrazioni come nell'esempio successivamente illustrato della vita quotidiana del Signor X.

X036                      Il Massone non è colui che opera all'ombra di legami diplomatici al fine di arrogarsi il titolo di fazione politica; egli opera per libera scelta non per la conquista del potere ma per la realizzazione della potenzialità organizzatrice, che è contraria alla rappresentazione decadente della istituzione pseudostatale, il cui unico fine è di continuare il potere assoluto del simbolismo mistico.

X037                      Il potere in sé come la dottrina dello Stato di diritto contemporaneo vuole affermare, non esiste, poiché risulterebbe una forza atipica contraria alla comunione organizzata o contraria alle leggi che regolano il determinismo spirituale dell'uomo umano. La sopravvivenza stessa della Istituzione Massonica è legata alla capacità degli aderenti di operare pragmaticamente; al di là di questa volontà creativa che esula da qualsiv-

glia intenzione speculativa di egoismo partitario, nulla esiste.

X038                    La liberalità dello spirito massonico sorge dalla comunione che l'organizzazione deve saper istituire dall'incontro del diritto e della morale, poichè solo nella permeazione di questi principi che rappresentano da una parte lo spirito e la coscienza umana e dall'altra l'apertura e la spontaneità della vita naturale, essa potrà trovare la propria giustificazione verificabile nel tempo e nello spazio.

X039                    La organizzazione massonica non è un ufficio gestito da un potere autorevole di individui eletti e certi del proprio saper operare, ma una figura emblematica della speranza volontaristica umana.

X040                    Il ruolo che ogni individuo in quanto Massone deve assumersi è un compito che pretendo dalla ricerca la qualità assicurando che la quantità degli effetti reali concorrano a perfezionare ed a completare il no-saico della riorganizzazione del potere in funzione delle esigenze etico-sociali della vita.

X041                    Al Massone è riservato un ruolo di discrezione e segretezza poichè egli deve poter operare affinchè nulla della realtà politica ed economica, della vita contemporanea, possa distoglierlo dal fine.

X042                    Nella segretezza e nella

interiorizzazione il singolo ha modo di adoperarsi sia nell'uso dei mezzi che nella scelta delle tecniche, sfuggendo alla prepotenza artificiosa dell'autoritarismo pseudolegalitario.

X043 Non è dunque il Massone un eroe, ma un singolo individuo che fa della propria solitudine il principio titanico capace di comunicare la essenza della comunione e dell'intervento, depositando nella organizzazione massonica quanto di meglio egli può offrire. All'uopo è da sottolineare che la ricchezza delle forme è da superarsi nella modestia della conoscenza e solo a questa egli deve rivolgere il proprio operato.

X044 Pragmaticità contro l'attivismo fascioso, intenzionalità critica contro una forma tradizionale di per sé decaduta e decadente; questo è ciò che la Massoneria impersona in quanto depositaria del diritto degli aderenti a vivere e trasmettere il messaggio di rinnovamento creativo.

X045 Nello spirito di questa iniziativa di questa organizzazione l'adesione dei liberi Massoni deve aprirsi compostamente verso tutte le forme di vita sociale; deve studiarne le qualità e le carenze costitutive; deve saper criticare acutamente ciò che intende modificare o creare.

X046 Non un finalismo costituito da soluzioni o raggiungimenti spaziali, al

quale bene si applica il principio del possesso economico, ma una scelta che verifichi attraverso l'uso tecnico del conseguimento o del successo materiale la positività delle strutture analitiche attraverso cui il finalismo creativo deve svilupparsi. Attraverso l'inserimento progressivo nell'ambito delle configurazioni sociali il Massone può riuscire a recuperare la positività stessa dello stato di diritto morale, contrariamente al ruolo di rappresentazione passiva e nominale che il diritto dell'autoritarismo culturale nella fattispecie ha originato, dando luogo alle scienze teoretiche del diritto politico di governare in funzione e per conto di una istituzione legale.

X047                    Lo stato di diritto morale è una istituzione che ha origine dalla consuetudine delle regole di vita morale associativa; il diritto da solo trasformato in politica è il pedissequo svolgimento di opinioni al fine di convincere all'obbedienza. Da questa rappresentazione formale il diritto governa in modo stabile nella presunzione di dover essere da guida, non maturando quella comunione di interessi intensionali propri dell'iniziativa apirituale.

X048                    Per questi motivi il Massone non è un individuo che fa della politica ma un soggetto di diritto morale o come tale deve operare o creare quelle ambiose esistenziali

fra le espressioni di vita che solo sono le premesse funzionali affinché venga recuperato il senso positivo dell'organizzazione istituzionale dello Stato, in una società che al momento pur dichiarando di avere superato da tempo la cultura mistica delle credenze assolute, vive per testimoniare falsi principi e ideologie secondo un principio di vita che si contraddistingue nell'autoritarismo e nella fenomenologia negativa dell'umanità.

X049 Il rinnovamento massonico sorge al contrario per testimoniare la volontà di rinascita obiettiva della ricerca coerente delle forme e degli atteggiamenti di libera scelta in funzione delle esigenze reali, che nel dialogo e nella comunione realizzano e perseguono la speranza nel futuro.

X050 La coerenza di quanto fino ad ora sostenuto a garanzia del rinnovamento che deve attuarsi nella massoneria è in certo qual modo verificabile nella stessa esigenza chiarificatrice che domina la speculazione e la riflessione "contemporanea", in filosofia e nell'indagine strettamente scientifica.

X051 Ecco che l'attributo del Massone diviene la capacità di vivere nella società, di esprimere nella comunione naturale del quotidiano il prodotto della propria creatività. Al di là del sé creativo è indispensabile coinvolgere e armonizzare l'indi-



viduo nell'univoco rispetto delle altre individualità che insieme rappresentano il "socialismo massonico".

X052                    Ogni costruttore deve trovare dello spazio espressivo nella Istituzione Massonica, praticare il rispetto attraverso lo sforzo che ogni singolo produce nel dinamismo per conoscere sé e gli altri, sia in quanto "selecti" sia in quanto uomini. La comunione operativa è il primo passo verso la costruzione della forza realizzatrice del principio massonico; questa comunione unilaterale, potrà realizzarsi solo attraverso l'uso dell'espressione, ovvero nel linguaggio per il quale si perverrà alla "generalizzazione" dei risultati ottenuti dall'attività dell'individuo "artefice".

X053                    In questa certezza e per questo principio crediamo necessario iniziare la costruzione; possa questa prima raccolta di idee, per quanto caute sia, gettare la prima pietra del rinnovamento. Tuttavia, queste riflessioni filosofiche non sono che vane parole se non trovano un effettivo confronto con la realtà.

X054                    La situazione attuale implica un incessante movimento di ricerca e d'informazione, tendente ad attuare nel gran numero di "individui" la fortificazione delle convinzioni. Ma quale sia veramente e come tale possa definirsi "l'idea", verso cui estendero

la propria angoscia esistenziale, se al di là del verbalismo linguistico l'individuo resta chiuso nel solipsismo e nell'egoismo immorale, ancora non è afferrabile. Quale situazione di possibilità è offerta all'individuo se da destra e da sinistra non si fa altro che fornirgli messaggi di "verità"? E questo voler forzare le menti non è forse un suicidio di "massa" che la cosiddetta coscienza del pensatore offre e dà come via d'uscita al terrore della propria coscienza responsabile?

X055                      Se la verifica è il primo passo verso la verità delle cose, qual'è la verità in sé, se essa stessa è invece continuamente offerta come alternativa da tendenze opposte? Qual'è dunque l'armonico e realizzabile giudizio che deve guidare la sanità delle "menti"? Ogni giorno nasce una proposta, un movimento che vuole creare la verità, o meglio denudarla dalle falsità in atto, ma questa non è forse l'utopia dello sciocco che dal nulla pretende di far nascere una chimera in quanto ideale? La confusione e la disparità degli incontri muovono proprio al suicidio della gente, così che ognuno abbandona se stesso al destino della forza delle "tante verità" mentre si preoccupa esclusivamente di offrire sacrifici "sull'ara" del conformismo.

X056                      E così la coscienza placa

nel suo intimo, si appaga nel sentirsi molto più di una semplice nudità pensante, poichè si ricopre di onori e di piaceri, sfamando e mascherando ciò che in effetti non è altro che la sua incapacità di essere, con lo suoceroso compiacimento del "giacere fare" secondo la giustizia della verità in atto. E' la violenza del caos, è la violenza delle parole che da tempo governano sulle menti e che ormai hanno frustrato il pensiero riducendolo all'immoralismo, al lassismo dell'interpretazione, abbandonando per sempre la possibilità di essere veramente dei liberi pensatori del sé. Forse la ragione di questa confusione non è poi così nascosta e terribile. Forse la causa di questa impossibilità e di questo non senso è in noi stessi, anche in noi che cerchiamo talvolta di denunciare e sobillare: poichè siffatta specie di protesta in fondo esiste per una verità inmutabile, ovvero la necessità di compatire, di offrire conforto là dove noi stessi siamo carenti; è la consolazione dell'impossibile, la crudeltà del pietismo e della insofferenza di noi stessi che ci porta ad essere così crudi con la realtà e così commiserevoli con i nostri simili.

X057                    Noi tutti che, con la presunzione di Prometeo, abbiamo voluto scavarci fin nelle viscere dei più nascosti pensieri, dei più reconditi desideri; noi che ci siamo

immaginati e guardati nudi di fronte a noi stessi e che ora non sappiamo più veramente chi siamo e che cosa potremmo essere al di là di questa visione; noi che con la sola presunzione di voler conoscere la verità abbiamo costruito un edificio scientifico e che al momento non sappiamo più dove abbiamo posto le fondamenta; proprio con questa assurda e quasi demoniaca credenza nella forza della ragione abbiamo dimenticato che la scienza è essa stessa una "funzione" della verità (del reale) e che nella scienza non abbiamo fatto altro che raggruppare delle "note" o "leggi", esse stesse non ineluttabili e pronte a dovere essere ampliate, modificate, annullate dalla ulteriore verifica "scientifica" del nostro pensiero.

X058. Anche se si può parlare di un certo ampliamento dei quadri delle soluzioni-insoluzioni, nel senso che esiste già una presa di coscienza, che non si arresta al semplicismo della formulazione e dimostra quanto accade intorno a noi, dobbiamo altresì riconoscere che nulla può veramente attuarsi sia a livello operativo che a livello teorico se prima non vengono messi in luce i "nostri" difetti di solutori e di critici, ovvero se non esiste la volontà di riunire in un unico "filone" programmatico quanto deve e può farci ai fini della "alternativa"

alla non verità dei tempi correnti.

Y000

Considerazioni sulla natura  
dell'essere nell'era contem  
poranea.

Y001 Il Lassone è un individuo, è un uomo ed allora prima ancora che della Istituzione di questa associazione di fratelli, cercheremo di sapere di più su questo uomo che egli rappresenta.

Y002 In situazione culturale contemporanea nostra delle incongruenze che la "scienza", in quanto progresso sociale dovrebbe evitare e che non dissolve; tali incongruenze risiedono nella incapacità della ricerca filosofica, morale ed estetica di rivolgersi all'io come alla scienza dell'essere evidente e certo, piuttosto che chiudersi al livello del puro intellettualismo, poichè non esiste gnosi che non abbia sede nell'essere cosciente.

Y003 Il travaglio esistenziale che incombe sull'individuo lo rende atono e la insoddisfazione che ne deriva lo conduce all'assenteismo coscienziale, all'abbruttimento percettivo. La crisi tuttavia non è altro che un complesso di inferiorità che l'individuo nella interezza psichica non riesce a superare, rispetto sia al divenire dell'esistenza, sia alla formazione personale, la quale presuppone l'aderenza con la responsabilità costruttiva dell'essere.

Y004 Lo slancio e la spontaneità originario sono abbandonate nel momento in cui l'individuo è posto di fronte alla alternativa o meglio al primo ostacolo della propria indi-

vidualità. Egli, conscio della finitessa dell'operato, in senso materiale, e quindi anche perfettamente consapevole della unità che il suo esistere comporta, declina il solipsismo angosciato nella autorevolenza "dell'altro" da lui.

Y005 L'errore, è dunque, in termini nicciani, nel non avere detto di sì alla vita, di avere preferito alla unità dell'essere, alla propria sconvolgente multiformità, lo squallore del giudizio collettivo, della forza "drammatica" della vita umana nel suo insieme, di aver voluto anzichè la mente umana a proprio arbitrio, l'autorità assoluta dell'Ente astratto. L'assenteismo, d'altra parte, è la testimonianza più chiara di questa difficile posizione del soggetto; esso rappresenta la proclamazione della neutralità, mentre inneggia l'appiattimento fatalistico del divenire, e coloro che ancor più peccano di presunzione e di vigliaccheria sono proprio quelli che "nella saggezza" del giudizio "scientifico" si chiudono nel banalissimo intellettuale.

Y006 La problematica della parola detta e non comunicata, la ricerca incessante della soluzione, la volontà di giungere alla rivoluzione pura, cioè al senso che ci dà in quanto tale, la cui estensività dipende dalla comunicazione e dalla concomitanza delle



azioni, tutto ciò rimane il motivo, il dramma interiore che difficilmente potrà farsi realtà.

Y007                    Il desiderio di pervenire ad un quid realiter umano, per percorrere ed avviarci verso la linea dell'orizzonte che ci allontana dal senso delle cose, ci spinge proprio all'analisi e allo svelamento di quel tanto poco di umano che nella vita di oggi può essere recuperato; proprio questo ci impone un'analisi semantica e psicologica di ciò che l'osservazione adduce.

Y008                    Un attento esame dell'individuo è di per sé un'analisi critica della sensibilità sociale che ne scaturisce; il problema maggiore è quello di chiarire cosa si celi dietro il comportamento esteriore del dialogo individuale per arrivare alla soluzione del labirinto culturale che lo tiene prigioniero, e che fa proprio del sociale l'autorità dell'ipse dixit, post-socratico.

Y009                    Il problema di una nuova educazione intellettuale ha portato alla rivalutazione del problema del pensiero filosofico in generale: in esso si configura la ricerca esigente della metodologia sia come speculazione pura che come attività libera della libera scelta: fin dove esiste l'essere esiste un linguaggio capace di comprenderlo nel gioco delle parole. In senso lato lobbiamo

riconoscere che proprio in quanto esiste la volontà di dipendere dalla autorevolezza della scienza "collettiva", molte sono le spiegazioni che si danno sia della cultura che delle relazioni comportamentistiche che da questa dipendono; la spiegazione interessa sempre e comunque, il sistema sociale, la nozione politica, la giustificazione morale.

Y010                      Ogni spiegazione è tuttavia una intuizione e non una definizione tendente a circoscrivere la rappresentazione nella sua attualità; così la circostanza dipende da una intuizione in sé amorfa, poiché la naturalità della giustificazione è lasciata al caso, al corso ineluttabile della natura, non riconoscendo, proprio in questa stessa istintività, la ragione profonda delle modificazioni interessanti. Per contro, la definizione logica che a questa intuizione non si accompagna, viene repressa dal concettualismo culturale di una élite di intellettuali, burocrati del libro, al quale l'unico ringraziamento va per la grande capacità di riuscire utili all'industria cartiera.

Y011                      Cercando di schematizzare questa intuizione risulta evidente che la necessità della analisi si riferisce e si riporta costantemente alla precipuità in cui si evolve la vita in quanto, attraverso la modificazione del quid realiter, il quadro

sinottico della realtà psicotivertiera emerge e trae in inganno l'osservazione del probabile interlocutore.

Y012 Osserviamo ad esempio "la regolarità" della esistenza in un individuo anonimo, prototipo della vita contemporanea, nel suo sviluppo quotidiano.

Y013 Una giornata qualunque del Signor X inizia alle ore sette del mattino, quando uscendo dalla porta di casa si avvia verso il posto di lavoro. I suoi passi sono meccanici, tutti uguali, coprono la strada: è un tic-tac monotono; solito angolo, identici volti di gente che come il Signor X alle ore sette del mattino inizia a vivere il quotidiano; questo è quanto accade al Signor X, Y, Z e a tutti coloro che rappresentano la molteplicità individuale della nostra società. Riflessione:

- Cosa pensa il Signor X quando è nella strada?
- Cosa pensa il Signor X di quanti come lui incontra sul suo cammino alle ore sette?
- Chi è il Signor X?
- Chi sono le persone che gli passano vicino?

Continuiamo nella nostra osservazione del quotidiano.

Il Signor X giunge sul luogo di lavoro, parla con i colleghi, svolge i compiti del suo

ufficio.

Pausa.

Il Signor X torna a casa;

Il Signor X esce per il passeggio con i suoi familiari;

Il Signor X torna a casa con i suoi cari;

Il Signor X va a dormire, per essere ben sveglio l'indomani alle ore sette.

Questa sommaria elencazione indica i tratti fondamentali della giornata quotidiana di un Signor X come ne esistono tanti, che abbiamo modo d'incontrare, anzi di vedere ad ogni angolo di strada, sui marciapiedi, avvolti nei loro indumenti anonimi, o chiusi nel "mistero" del loro andare "verso", con i quali viaggiamo braccio a braccio, appesi ai sostegni degli autobus, con i quali ci scontriamo involontariamente nell'andare anche noi "verso".

Y014

Il Signor X siamo noi stes-

si? Cosa significa tutto ciò? Il Signor X è l'individuo, è il prototipo, è l'eroe della vita contemporanea, che popola la terra e prolifica altrettanti individui X, in nome di una certezza incertezza che di vero ha solo la forma della presunzione e della viltà egoistica individuale. Se analizziamo brevemente questi momenti quotidiani non sarà difficile scoprire che l'automatismo di cui siamo oggetto nelle nostre azioni non è semplicemente un meccanismo volontario, esso è prin-

principalmente un esercizio imposto che abitua a non pensare, a non agire, ai di là di determinati schemi. Certamente non vogliamo cadere nel ridicolo dicendo che queste abitudini quotidiane dovrebbero essere rincalzate da manifestazioni estroverse ed estrose.

Y015 E' chiaro che nell'ambito di determinate situazioni non si può che comportarsi secondo un certo schema.

Y016 Ciò che occorre e che vogliamo sostenere è che l'abitudine così enunciata nel quotidiano porta necessariamente ad abitudini terribili, ovvero a quelle cosiddette non curanse creative per cui ogni minima iniziativa innovistica è riguardata come pericolosa.

Y017 Il qualunquismo delle forme di decisione o di convenzione è ciò che prelude alla meccanizzazione razionale e all'atrofia mentale della viltà contemporanea. Non a caso oggi viviamo un'epoca in cui la moda e l'essere alla stregua dei tempi significano semplicemente la compostezza del comportamento, il livellamento costante, la monotonia delle relazioni interpersonali.

Y018 Questa drastica schematizzazione della volontà, della forza di decisione e di attuazione è l'oggetto di quella incapacità creativa, derivante dalla "cattiva" abitudine di meccanizzare anche ciò che deve essere espressione spontanea, in quanto

tale è in natura e così si rivela nella sostanza dell'essere. Naturalmente questa mancanza di interesse e di decisione coincide con la cosiddetta apaticità motivazionale.

Y019 Sappiamo bene quanta parte abbiamo le motivazioni e gli impulsi nello sviluppo psichico dell'uomo, ma non è questo il luogo per analizzarlo in modo più approfondito.

Y020 La motivazione nel nostro caso interessa in quanto essendo una spontaneità coerente alla natura dell'essere individuo e quindi appartiene alla natura dell'uomo nel suo evolversi, è da essa che scaturisce la volontà del fare esperienza. Contrariamente, questi impulsi intrinseci vengono racchiusi nel banale, così che sono trasformati in quelle manifestazioni fideistiche, in quelle idee che fanno della tradizione storica il bagaglio irrazionale di cui l'uomo fino ad ora ha saputo nutrire la propria cultura: irrazionale è dunque l'automatismo contemporaneo).

Y021 Appare chiaro che tutto quello che interviene nella situazione d'esperienza del comportamento rientra nell'osservabile e quindi viene ad essere compreso attraverso il paradigma dei mezzi espressivi e di comunicazione.

Y022 In primo luogo, è da sotto-

lineare che il "senso" originario, che trovia  
mo nell'automatismo, non indica un qualsive-  
glia meccanismo, ma racchiude l'esperienza  
del vissuto dell'essere, così come è stato  
recepito dall'individuo; è chiaro allora che,  
alla radice dell'osservazione e delle tecni-  
che di spiegazione oggettiva, dovrebbero es-  
sere intesi gli atteggiamenti della coscienza  
esterna, che a sua volta viene da questa  
compresa ed interiorizzata come "proprio",  
perciò vero.

Y023 Il significato di questa  
nostra osservazione non è così astratto co-  
me potrebbe sembrare, poichè ha in sé l'eg-  
genza stessa di quanto abbiamo avanzato  
poc'anzi, ovvero si ricollega alla critica  
dell'automatismo irrazionale. In effetti,  
se ci domandiamo il perchè di quanto osser-  
vato, dobbiamo concludere che ogni esperi-  
mento, ogni diagnosi comportamentistica de-  
riva dall'analisi e dagli interrogativi che  
ci siamo posti all'inizio, ovvero dalla ca-  
pacità dell'individuo di sensibilizzare e  
sensibilizzarsi, al problema della propria  
attuabilità, nell'ambito del quotidiano.

Y024 Dal punto di vista della  
semantica del linguaggio intendiamo affer-  
mare che non esiste una possibilità dialo-  
gica nell'ambito dell'asserzione proporzio-  
nale, poichè il simbolismo letterale è di-

venuto un'espressione cruda e priva di "senso"; proprio in quanto manifestazione parlata, rientra nel ristretto ambito del senso che la tradizione ha ad essa assegnato, privandola così della possibilità evolutiva o d'interpretazione erudita, di cui al contrario l'uso soggettivo avrebbe potuto arricchirla.

Y025 In definitiva, siamo propensi a ritenere che il discorso non ha efficacia più di quanto l'abbia ogni singola lettera dell'alfabeto, poichè manca della sollecitazione che solo il corretto uso potrebbe far sorgere: la comunicazione dialogata ricalca gli schemi di un autismo psicologico.

Y026 Cosa significa tutto ciò? Nell'ambito della comunicazione del linguaggio esiste la di là della semplice forma simbolica, contenuta nel segno letterale, un'espressione personale in cui il singolo si attua, poichè attraverso la relazione grammaticale e sintattica trova la verifica oggettiva del senso comune, che il segno rappresenta nell'unità formale; inoltre la verifica del significato permette che questo ultimo trovi una corrispondenza nel soggetto che lo esprime, in modo che ad ogni forma sintattica si unifor<sup>m</sup>a un senso semantica, proiezione della decisione ontologica dell'essere in quanto individuo che estrin



seca nel dialogo, dopo aver provato interiormente l'emozione sensibile.

Y027                    Il linguaggio diviene per ciò un mezzo di comunicazione di ciò che il soggetto ha potuto percepire nell'ambito del momento esistenziale e, quindi, dà spiegazione del sé, attraverso la comunicazione dialogata. Così possiamo dire che, in via teoretica, tutto ciò che viene ad essere espresso è una manifestazione di quanto il sé originario permette di attuare alla coscienza.

Y028                    Questo sé originario non si identifica con il piano reale e quindi con l'effettiva compresenza dell'individuo, in quanto semplice espressione teoretica; il sé in questo modo è procluso all'intervento della coscienza, in quanto ciò che viene ad essere il piano della coscienza, nell'ambito del linguaggio, è la completezza dell'espressione teoretica e la sostanza del significato simbolico.

Y029                    Per onore di chiarezza diremo, in questa prima analisi, che il sé originario è ciò che effettivamente il soggetto è; la coscienza è ciò che l'individuo vuole essere. Questo dualismo tra essenza e volontà è assai antico e racchiude gran parte delle cause della disattenzione nichilistica e regressiva che l'ontologia fidei-

stica ha cercato di definire, nella descrizione fenomenologica dello spirito umano. Già nella comunicazione avviamo una discrepanza tra ciò che l'individuo pone e ciò che (l'io) vorrebbe esprimere: è questo il problema del linguaggio.

Y030 Un dualismo tra il vero e la verità, un'aporìa semantica di origine ontologica. Nel precedente schema, abbiamo visto come il Signor X combini le azioni veramente meccaniche con quelle della percezione quotidiana, di modo che "tutto diviene abitudine dell'oggi" e non occorre dare ulteriore spiegazione del particolare, della variabile, poiché non avrebbe senso modificare la giustificazione razionale e ciò che l'accadimento straordinario fa apparire sul piano della osservazione è rigettato nel fatalismo inconsciente. In questo modo possiamo allora congetturare che non esiste la possibilità per il Signor X di provare la comunicazione dialogata, secondo la ricerca semantica del significato interpretativo.

Y031 La congettura naturalmente diviene l'unica possibilità "scientifica", ovvero accettata dall'osservazione sensibile, e quindi oggettivamente spiegabile all'ombra della giustificazione.

Y032 Nel Signor X non esiste altra possibilità di comunicazione se non

quella delincata dalla prassi quotidiana dell'abitudine "raziocinante". Nel Signor X, Y, Z, non abbiamo possibilità di scoprire "l'esigenza di modellare l'esperienza", di formare un piano di soggettivismo, di decidere per il sé originario. Al contrario esiste un'apparenza che è divenuta realtà e quindi coscienza del reale, al quale tutto viene riferito e per mezzo del quale si continua a vivere in nome del formalismo. Il sogno letterale si giustifica nella propria forma simbolica e il significato è determinato dall'essenza della struttura grammaticale e sintattica del rigor logico.

Y033

Venendo a mancare l'aspetto semantico vero e proprio abbiamo il formarsi di un concettualismo dialogico privo di possibilità estensive ed intensive. L'estensività si identifica con il valore obiettivo ed intenzionale dell'uso corretto del termine; l'intensività si fa corrispondere al piano soggettivo "della motivazione psicologica". E' perciò evidente che in questo porsi viene meno l'ontologia dell'essere del dialogo ovvero l'essenza della comunicazione, mentre ha una giustificazione "coerente" quello che potremmo definire il "giudizio della storia". Il piano reale non è quello della "necessità" essenziale,

ma quello della "convenienza" efficace.  
Concludendo il segno-simbolo dell'esperienza espressiva si antepone al significato personale, alla interpretazione motivazionale che la sollecitudine percettiva reclama.

Y034

Due piani dell'essere?

No; non possiamo assolutamente parlare di essere come essenza ontologica né nel primo né nel secondo caso, fino al momento in cui restiamo chiusi nel concetto tradizionale di coscienza del senso comune. Possiamo semplicemente dire che nel primo esempio non esiste possibilità di maturazione responsabile da parte dell'individuo, quindi non ha luogo alcun momento di comunicazione dialogata, perché esiste un uso strumentale del linguaggio in quanto forma culturale; nel secondo caso possiamo parlare di comunicazione, poiché ci sono le premesse per l'interpretazione dialogata. Non è però ancora esperienza della parola, poiché il sé originario è obliato dalla giustificazione efficace della coscienza del senso comune.

Y035

Quello che interessa rilevare in tutto ciò è che nella misura della funzione espressiva il linguaggio non trascenda, né anticipi alcunché, né possa dirsi che produca un effetto sensitivo perce-

pito dalla mente. Questa considerazione è proprio la spiegazione del significato del linguaggio. Bisogna non lasciarsi trasportare dalla "voluttà" interpretativa poichè la "interpretazione" tende a conciliare la necessità oggettiva con la possibilità oggettiva; laddove esista l'incontro tra l'io e la realtà interviene l'interesse "del regolamento" cioè la impressione delle espressioni e reazioni individuali.

Y036 E' assurdo e fuori luogo voler forzare il linguaggio nella interpretazione, quando questo non è altro che un quid, un evento che dal senso interno della sensibilità si tramuta in percezione spaziale, ovvero diventa un fatto di comunicazione interiore voluto dall'io. E' naturale allora che la interpretazione devii il senso originario del linguaggio, poichè essa si interpone tra l'esperienza del momento e quella della sua trasmissione in atto.

Y037 Finora si è parlato molto di questa distinzione fra il sé originario e la coscienza reale. Cercheremo ora di evidenziarne le aporie, se aporie ve ne sono; fermo restando il principio per cui la convinzione che non esiste una distinzione essenziale fra le due espressioni, quanto una rappresentazione prospettica, per

cui il primo appartiene al senso di ciò che effettivamente dovremo comprendere, ed il secondo a ciò che comprendiamo dietro l'immagine convessa delle forme culturali, di cui purtroppo la soggettività contemporanea dell'individuo non può fare a meno, al fine di realizzarsi in un'esistenza che gli garantisca un minimo di chiarezza cosciente.

Y038 Riassumendo perciò si ha che la ricerca storica della conoscenza ha ormai istituito un piano ontico della verità, che sia allontana dalla realtà, fissando il concetto di verità nella corrispondenza ontica tra il pensiero e la cosa. A ben pensare la conoscenza indica nell'idea ciò che corrisponde allo "é" dell'esistenza reale.

Y039 La coscienza vile del pensiero ha costruito intorno a questa tautologia la realtà della verità delle cose. All'inizio, la conoscenza era stata assunta come quella motivazione interiore che dilaga nel tempo e tende alla rivelazione della spazialità esteriore. La presunzione delle originarie conoscenze, le quali dimostrano una corrispondenza tra l'impressione interiore e la certezza del reale, fece sì che questa variabile divenisse un principio di credenza gnostica.

Y040 L'idea, che è un'emozione

del sentimento del sé soggettivo, è divenuta l'Idea che indica la via della conoscenza, quindi della verità. Ma un simile atteggiamento proprio per la pretesa di assurgere a condizione di fissità obiettiva è destinata, come in effetti si osserva, a divenire l'unico principio motivazionale. La verità della realtà e la conoscenza della realtà si identificano in questa stabilità dell'Io, che estraniatosi dal sé è divenuto simbolo di purezza e di sincerità.

Y041                      L'Io è l'Idea e l'Idea è il principio, è il dato, è la necessità stessa di quel sé originario che ora dall'originarietà primitiva si è trasformato in manifestazione dell'alterità dell'Io ideale. La sussunzione contraddittoria del sé nell'Io è l'espressione della coscienza dello stesso sé, che dopo la prima esperienza conoscitiva, ha abbandonato le difficoltà di penetrare nell'intimo della realtà contingente, sospendendo la sua esistenza nella atemporalità delle certezze simboliche, da lui stesso elevate a oggetto di conoscenza.

Y042                      Il mondo, così come i sensi lo manifestano non può essere costretto in schematismi, sebbene questi derivino da esigenze di comunicazione interiore, poichè se così fosse, il sé individuale non avrebbe ragione di ricorrersi nelle cose, e darsi al

la certezza della conoscenza, che altro non è che lo spirito dell'Io oggettivo.

Y043                      Il motto della sapienza so-  
cratica è dichiarare la propria incertezza, nella speranza di poter comprendere, evoluti-  
vamente, la successione temporale delle moti-  
vazioni che spingono l'essere a completarsi nel "ci" della esistenza e, dunque, a compren-  
dere se la conoscenza delle cose reali partecipa a queste modificazioni del "ci", o le si-  
tuazioni contingenti della rappresentazione spaziale debbono riconoscersi come una realtà diversa dall'essere insito nel sé. La soluzio-  
ne speculativa, nell'arco della tradizione, è stata quella di accettare la diversità dell'Io dall'esperienza del tu, così che l'espressio-  
ne per cui si afferma l'esistenza della corre-  
lazione tra motivazione interna ed esterna non è altro che una soluzione verbale di parafrasi che non hanno né tempo né luogo, poichè esula-  
no dall'essenza del sé, cioè dell'Io-Me.

Y044                      E questo è appunto la morte, è il disfacimento della menzogna del Signor X. Egli nel suo senso comune di uomo qualsiasi che non ha coraggio di vivere, non può che raf-  
figurarsi come una figura diafana, il cui sguar-  
do vaga nel vuoto, il cui sorriso è il pallido desiderio di morire veramente. Non ha il corag-  
gio di vivere ma gli manca anche il coraggio di morire veramente, e la sua unica forza che



lo costringe a vivere è il movimento lento del tempo che fa di ieri l'oggi il domani, in una progressione continua.

Y045                   Abbiamo sostenuto che esiste un mondo che non appartiene all'uomo, poichè questi non si interessa al mondo se non nella misura capace di confermare la propria potenza inattiva, la nullità e la reiezione del proprio esistere.

Y046                   Cosa significa tutto ciò? Tornando al nostro personaggio, il Signor X, dobbiamo concludere che questi rappresenta la volontà del nulla, ma un nulla "vuoto", perchè se avesse una sua ragione non cercherebbe giustificazioni; al contrario il Signor X vive nel quotidiano confortato dall'autogiustificazione.

Y047                   Questa situazione del nulla è un passaggio sostanziale immediato che egli ha compiuto nel momento in cui si è presentato e posto a confronto con il mondo. La passività di questo volere il "nulla" è simbolo di un continuo andare che non ha il coraggio di aprirsi e di evolvere, neppure verso la affermazione totale della negazione, poichè la sua volontà è irrazionale ed autistica.

Y048                   Paradossalmente l'andare, che indica la ricerca verso un orizzonte, è un moto di reazione verso un tramonto che

non ha orizzonte, poichè presupporre questo limite significherebbe avere visto la demarcazione fra il fine e il limite stesso del fine. Nel dirigersi verso questo tramonto la linearità della visione viene oscurata dai colori e dalle sfumature delle ultime luci. Nasce così una ricerca che ha raggiunto il suo limite, nasce un ideale che ha ormai esaurito le sue motivazioni.

Y049 Nella esposizione del fare quotidiano abbiamo visto che questo Signor X non ha un momento di ripensamento e le sue azioni sono "trazioni" convulse di un'abitudine impensata.

Y050 La speranza che un simile individuo può dare non può neppure pensarsi; è un individuo che agisce e costruisce un non atto, riflettendo condizionatamente una abitudine alla quale egli si è semplicemente adattato, conformandosi alla ideologia sociale e morale del tempo.

Y051 Esiste dunque una carenza riflessiva la quale è essa stessa una manifestazione alienante del non-volere nel nulla. Cosa è che trovi dinanzi a sé quest'uomo tale da retrocedere anche nella volontà del pensiero? La risposta più semplice sarebbe quella della certezza e della necessità che un simile "mondo" già formato gli ha mostrato, convincendolo

della possibilità del suo adagiarsi verso queste stesse formulazioni realistiche.

Y052                      Questa risposta è troppo superficiale per un problema che investe la stessa storia dell'essere uomo, lasciando aperto l'interrogativo intorno a quelle manifestazioni "non conformi", che talvolta riescono a fuggire dalla non-volontà del nulla. Occorre riconoscere che l'adattamento è l'effetto della funzione psichica di darsi un automatismo, diverso dalla passiva andatura verso il non sentire. Diciamo che essenzialmente questa abitudine comporta una volontà non apparente, ma su cui si fonda, in quanto indica l'esplicito dirigersi dell'individuo verso forme di adesione o reazione che ha già sperimentato o da quella prima volta ne ha provato la propria necessità. Quindi descrivendo questo atteggiamento abitudinario dell'uomo che si adegua e accoglie istanze di vita comune, viene di per sé pensare che ciò non abbia avuto un iter probandi naturale, e che al contrario egli l'abbia accettato, per quello che non l'esperienza, ma il giudizio del vivere comune indica come realizzante e quindi come ciò che dà alla volontà dell'individuo una spinta di decisione autorevole al di là di quella situazione di prova e

di riflessione che precede ogni volontà decisionale.

Y053                    La volontà non è un atto ma un pensiero provato che si fa volere, si fa coscienza di essere per cui l'individuo che viene ad esprimerlo diviene artefice, un mago, ed accoglie nel suo momento di volontà la vitalità dell'apertura esistenziale che altri non è che quel farsi vita attraverso il vivere sostanziale.

Y054                    La volontà indica dunque un momento ben preciso, poiché essa non si risolve in un atteggiamento; questo è invece il primo incedere del pensiero che si realizza e come riflessione e come esperienza.

Y055                    Volontà e pensiero sono dunque il procedere della coscienza di fronte al mondo, di fronte all'oggettività del sapere, di fronte agli altri sé conscienziali. Il pensiero non è ancora un giudizio, esso è un dialogo in cui la proposizione che si afferma non è l'unica possibilità comprensiva, ma viene ad essere compresa tra la serie continua delle altre proposizioni dalle quali appunto scaturisce il pensiero. Nel dialogo il pensiero è piuttosto l'unità che spinge il soggetto ad esplicitare le caratterizzazioni di quanto percepisce; dunque il pensiero della scienza del sapere non si organizza nella forma della semplice conoscenza obbiettiva, che implica

sempre per la sua stessa essenza pensante un'affermazione o una negazione. Se così fosse verrebbe a darsi come visione non ulteriormente traducibile in un atto di esperienza, poichè esso è già in sé tutto.

Y056 Il dialogo che il pensiero propone nella volontà della coscienza è tipico della riflessione dell'io, l'unica forma possibile che la conoscenza può darsi riferendosi alla realtà della coscienza. Nel corso delle diverse speculazioni questa riflessione è stata formulata come l'esplicarsi dell'io in sé, come il pensiero che pensa e conosce, dando origine alla teoria della conoscenza, mediante il ricorso ad asserzioni empiriche o razionali.

Y057 Senza dubbio la riflessione è una caratteristica propria dell'io. Essa indica quel particolare pensare che è interiore, nella quale il soggetto diviene certo di quel flusso indistinto di emozioni e sensazioni percepite nell'incontro col mondo.

Y058 La componente semantica del discorso esistenziale contemporaneo investe non tanto la prospettiva ideologica quanto una necessità di osservazione radicale.

Y059 Non a caso il nostro campo culturale informativo o linguistico tende a generalizzare il concetto di motivazione o di necessità esistenziale, astruendo da quelle che potrebbero essere le possibili analisi esegetiche, connaturate allo status sociale odierno.

Y060 Ciò significa che l'espressione esistenziale si contrappone, anzi si divarica dal sostantivo "esistenza", esprimendo una ragione giustificatrice chiusa dalle cosiddette soluzioni comportamentali. Semplificando l'annotazione iniziale si potrebbe dire che la problematica sociale non può distinguersi dal problema dell'esistere e quindi dalla necessità di spiegare la funzione dell'esistere in rapporto alla determinazione storica e politica. Testimonianze ideologiche speculative hanno dato una dimensione di questo esistere, sia dal punto di vista di espressività manifesta che di modificazione interiore. Considerazioni socio-antropologiche hanno poi cercato di spiegare questa stessa esistenza in funzione degli atteggiamenti comportamentistici, come variabile del complesso culturale proprio dell'epoca storica. Una prima osservazione del problema ci consente tuttavia di tener fermo come punto di riferimento che qualsiasi spiegazione o meglio qualsiasi interpretazione non può darsi se non in rapporto al

riferimento circostanziato dell'osservazione diretta e della riflessione.

Y061 La nostra vuole essere una proposta riflessiva. In primo luogo esiste una omogeneità problematica a livello mondiale, per cui proprio in quanto esiste una comunione cosciente della necessità, possiamo parlare di una relazione strutturale e contestuale delle espressioni.

Y062 L'esistenza in quanto attributo dell'individualità e della collettività non appartiene ad una particolare situazione ma è insita nella esperienza del vissuto, sia come dato biologico, sia come effetto socio-economico, sia come indirizzo morale. Questa complessità e questa multiformità dell'esistere propone di per sé una domanda: può oggi intendersi l'esistenza come logos, come principio motivazionale?

Y063 L'atteggiamento del senso comune è quella di intendere il problema come un termine che assume a seconda del luogo e della situazione un aspetto specifico, ma in nessun caso viene data ad esso una intenzione conoscitiva globale.

Y064 Esistere dall'assunzione biologica viene interpretato come una "connotazione" del momento scientifico; esistenza è un modo di affermare la presenza fisica, un modo di indicare la realtà di ciò che si

manifesta agli occhi dello scienziato.

Y065 Dal punto di visto socio-economico l'esistere si trasforma nella necessità finalizzatrice della progressione storica.

Y066 In ultimo, l'esistere morale viene ad identificarsi con l'obiettività religiosa, per cui essa diventa l'attributo della fede e di un umanesimo ecumenico, tale da essere ridotto al dogma del credere, del credente, e come tale, a realizzazione materiale di tutto ciò che non è se non nella rappresentazione idealizzata.

Y067 Queste tre interpretazioni sono la testimonianza del modo con cui ognuna di esse differenzialmente e talvolta in contrasto con le altre visioni, appartiene alla conoscenza specifica; sono cioè i modi di esistere idealizzati dell'esistenza che l'individuo riceve dalla tradizione gnostica, nelle quali l'individuo deve scegliere un modello a cui conformarsi. La scelta dell'interpretazione, o meglio dell'indirizzo che il significato dell'esistenza, nei modi esaminati assume, manifesta di per sé un'incoerenza tendenziosa.

Y068 La presunzione dell'interpretazione è dunque un fatto originario del modo di intendere la necessità stessa della spiegazione del fatto in sé. Non a caso l'u



no del termine esistenza si trasforma all'uopo nel concetto dell'assoluto reale, solo in quanto rappresentazione particolare che questo esistere accoglie in sé. In conseguenza di ciò l'assurdità semantica di spiegare l'esistenza e quindi di modificarla in altrettante espressioni concettuali è la condizione ridicola e fallace della conoscenza irrazionale della ricerca semantica. Tuttavia, a chiarire la denuncia in cui incorre la situazione tendenziosa del momento, interviene la natura stessa delle scelte interpretative che l'esistere assume nell'individuo nel momento in cui decide di andare verso l'azione.

Y069 Affrontando il problema della verità come corrispondenza tra la motivazione interna e l'esperienza del mondo, non possiamo dimenticare la condizione in cui vive la coscienza del credente, la quale vive oggi in una dimensione scientifica, poiché ha perduto gran parte del senso del misterioso e del sacro, proprio della fede nel divino.

Y070 E' da tenere presente che la condizione del credente non ha uno status qualitativo con la onnipresenza del senso del misterioso o dell'onniscienza. Il credente invece è una singolarità che ha fede una coscienza religiosa, ovvero si quantifica nel

credo attraverso l'obbedienza allo alter divi-  
nis, così che ogni propria richiesta concien-  
ziale diviene una risposta verso una entità  
teologica, definita ma di cui nulla sa se non  
quanto egli stesso può reperire nella confes-  
sione fideistica.

Y071                      Il senso del sacro non ha  
nulla a che vedere e quindi non ha necessità  
di coincidere con la possibilità trascendente  
della religiosità. A maggiore ragione possia-  
mo sostenere che la fede è un atteggiamento  
teorico della individualità la quale riflet-  
tendo sul sé non può non riconoscere in que-  
sto suo movimento interiore di essere qualco-  
s'altro oltre la propria esistenza; essa pro-  
ietta in una individualità indefinita questa  
stessa possibilità esistenziale, materializ-  
zandola nei momenti ascensionali della pre-  
ghiera e del culto religioso.

Y072                      Così la coscienza diventa  
testimonianza temporale di una coscienza es-  
sente, che non ha luogo né tempo, poichè coin-  
cide con l'essenza delle coscienze temporali  
e materiali delle individualità esistenti.  
In questo rapporto di dipendenza, l'essenza  
della coscienza perde gran parte della pro-  
pria realtà, per cui accade che l'esistere  
diviene simbolo di un propendersi del sog-  
getto lontano da sé, e quindi testimonianza  
del senso di disperazione e di mitizzazione

che la storia del genere umano ci descrive.

Y073                   La coscienza, come fattua-  
lità, come attività pratica, come pensiero,  
si allontana dalla necessità unificatrice  
del vivere, abbandonandosi al senso di dipen-  
denza che l'alterità essente gli indica  
nei dogmi del credo.

Y074                   La possibilità esistenzia-  
le diventa perciò una notazione della realtà  
ultramondana, verso cui tendere, perchè la  
propria essenza si magnifichi della presenza  
divina del religioso.

Y075                   L'immagine del mondo, diven-  
ta una percezione sensibile, strumento della  
conoscenza e dell'esperienza, per l'ulteriore  
salvaguardia del proprio sé, in quanto solo  
attraverso la chiarezza e la certezza del mon-  
do attuale l'uomo si sente responsabile delle  
proprie relazioni; può "scegliere" e categoriz-  
zare le possibilità esistenziali secondo lo  
schema etico del buono e del cattivo, ovvero  
può osservare quanto è conveniente per la  
propria salvezza futura e quanto può invece,  
spingerlo verso un grado di non certezza e  
quindi di vaghezza terrena.

Y075                   Il religioso rappresenta  
quello stesso simbolo di vanità e di oblio  
che l'individuo accoglie in sé in quanto il  
fine esistenziale non è altro che una creden-  
za o meglio un mitizzare forme teoretiche, o

perciò un andare al di là dell'esprit du son  
ce.

Y077                   La magnificazione della men-  
te in quanto idea, la melanconica speranza  
dell'uomo che vuole da titano erigersi alla  
saggezza della conoscenza assoluta, sono le  
esaltazioni della coscienza che piuttosto che  
pensarsi, pensa il reale osservabile circostan-  
za, distogliendo così dal proprio ambito poten-  
ziale, la categoria dell'esistere in quanto ta-  
le, ovvero origina una spaccatura nella vita at-  
traverso la definizione di ciò che è vero e  
ciò che è falso, fra ciò che è bene e ciò che  
è male, quando la vita in sé è un tutto presen-  
te che non va mai al di là della coscienza, in-  
tesa in senso metafisico, poichè se così fosse  
essa stessa sarebbe una notazione teoretica e  
mancherebbe di quella spontaneità e di quella  
omogeneità di forma e di materia che le sono  
proprie. In una parola significherebbe che la  
vita rappresenta un alcunchè di scientifico  
proprio prima ancora di darsi.

Y078                   Eliminando quanto di metafisico  
interviene nella condizione religiosa,  
abbiamo che questa esigenza fideistica si ri-  
solva nel sentimento, nell'emozione del vissu-  
to, per cui il credo diviene simbolo di un og-  
ggetto presente il quale a sua volta riflette  
l'interesse del pensiero, sia in quanto cate-  
goria intelleggibile, sia in quanto esperien-

za interiore della realtà.

Y079 La coscienza del credente non si misura quantitativamente con l'alterità metafisica, ma raggiunge una certezza qualitativa della propria esistenza e ciò che viene a vivere come sentimento religioso è l'essenza stessa della vita, ovvero il sacro.

Y080 Il senso del mistero e della non conoscenza scompare nel momento stesso in cui il soggetto realizza il pensiero dell'alterità non solo come idea, ma come idea che si fa materia, e quindi come atto del pensare presente alla coscienza in quanto essa si conosce e tende a risalire il senso di disperazione e di solitudine della singolarità dell'esistenza.

Y081 Il sacro diventa allora l'intuizione dell'individuo il quale riesce ad elevarsi in sé e quindi a comprendere il senso del proprio esistere. La dimensione metafisica diviene perciò una esperienza dell'essere che si eleva a maggior perfezione proprio per il fatto che l'essente e l'essenza si compongono nella unità della coscienza attuale.

Y082 L'estasi del pensiero religioso diviene allora non il simbolo esaltante della fede, ma la certezza che la propria intuizione riesce a comprendere la vita come un tutto, un flusso di momenti essenziali l'uno dall'altro, dove la visione dell'intuizione

diviene pensiero attivo, ovvero il misterioso, il sacro ci rappresenta quale esso è la vita nel suo succedersi esistenziale. Dopo aver analizzato questi due aspetti del senso religioso, dobbiamo affermare che la storia delle religioni, così come la storia del genere umano hanno dimostrato, sebbene attraverso risultati e testimonianze diverse, la necessità per l'uomo di ritrovare nel sé la causalità del proprio sé, annullando lo stesso pensiero che si è distaccato dalla realtà e dalla dimensione originaria e che ha proliferato una serie di immagini formali che nulla avevano di vero.

Y083                      Al contrario, possiamo affermare che così come si presenta nelle implicazioni fideistiche, sono un insieme di asserzioni etico-sociali. Etiche poiché rappresentano la sensibilità gnoseologica del periodo storico, in rapporto allo stesso progresso scientifico raggiunto dall'uomo nell'acquisizione delle forze naturali; sociali proprio perché in quanto la necessità della certezza e della difesa esistenziale ha fatto sì che venissero a costituirsi forme di organizzazione collettiva tendenti a dare ragione a quelle manifestazioni ideologico-politiche capaci di dare sicurezza alle forme della potenza conservatrice, che permettessero la sopravvivenza e quindi la ri-

nuncia della sicurezza a favore di coloro che detenevano il potere.

Y084                      Questo parallelismo fra assenza religiosa e successione storica ci dà ragione del concetto di alienazione, in quanto esso esprime la condizione dell'individualità, che ha vissuto finora nel mitico e nell'alterità coscienziale. Tutto ciò che è stato definito come intuizione, come percezione, come sensibilità, è un prodotto mentale, un principio idealizzante delle forme che l'uomo ha voluto elevare a proprio *modus agendi*, identificando il pensiero astratto con la vita.

Y085                      In questo modo il procedere della conoscenza è un divenire astratto fondato sul principio del logicismo razionale. L'errore è dunque quello di avere voluto comunque riferire il sentimento del sé a qualcosa che è razionale, solo in quanto generalizzazione pensata.

Y086                      Il pensiero è un momento del vivere, il vivere nel, ma non è il solo vivere. Secondo il pensiero fenomenologico una epoca, un'ontologia dell'essere che è puro pensarsi della coscienza, la quale sperimenta se stessa nel suo pensiero facente. Questa ontologia è essenzialmente il sentimento del sacro, il quanto la coscienza fa esperienza dell'essere, ovvero si rende sicura della pro-

pria realtà onnipresente senza doverci riferire all'esperienza del metafisico in quanto alteralità pensata.

Y087                    Nell'espressione ontologica la soggettività interviene nella sua omogeneità e unità esistenziale componendosi nell'espressione del naturale e del pensato. Il bio-fisico interviene nel rapporto emotivo della psiche creando un diagramma comportamentistico che rende conto delle possibilità realizzatrici del sé. Intuire il sacro è dunque fare esperienza del proprio Io come essenza. Naturalmente questa affermazione deve potersi dare anche in rapporto alla situazione storica.

Y088                    Esiste attualmente un'esperienza del sacro e in quale forma si afferma? Poichè è impegabile che oggi viviamo in un momento tecnologico e di ricerca, altrettanto bene possiamo dire che la rappresentazione del sacro viene ad essere avvertita come una possibilità atta a renderci ragione della sua possibilità scientifica. Questa naturalmente accanto alla effettiva intransigenza del progresso e dell'automazione viene a rappresentare un momento in cui la teoresi è stata posta in luogo della pratica demistificante, creando una situazione di credenza razionale al di là delle implicazioni metafisiche.

Y089                    Giustamente, l'assunto scien



tifico asserisce che nell'ambito del possibile e dell'esprimibile, tutto viene conosciuto dalla coscienza. Questo significa che non esiste un possibile non misurabile e non esprimibile. Naturalmente ne consegue la perdita dell'istintività del misterioso e dell'inconoscibile così come la coscienza viene a non darsi come un sé univoco ma come un essente che si quantitativizza nel misurabile scientifico. Allora abbiamo un risultato uguale e contrario al periodo precedente, ovvero là si dava certezza e verità soltanto a quello che poteva ricondursi all'infinito per cui il sé dell'Io era una dimensione dell'esistenza, un possibile nell'ambito dell'accertabile; oggi la certezza della presenza reale e quindi del proprio riconoscersi è determinata dalla positività che la stessa certezza crea nell'ambito della risoluzione esprimibile.

Y090                      Questo non significa che la coscienza si prova come essenza e diviene conoscenza dell'essere che rappresenta. Al contrario essa ipotizza i movimenti osservabili e sensibili del darsi reale senza collegarli a questa omnipresenza fattuale che il misterioso e l'indefinito del non conosciuto sé, racchiudono.

Y091                      Il sacro in quanto e-

spressione del divenire spontaneo e della presenza della coscienza nella temporalità spaziale, della successione causale di queste nel suo venire alla luce, e nel suo esprimersi dialogico rimane chiuso ancora nel non senso del mistero, senza riuscire a creare almeno un nuovo ambito metafisico, per cui la demistificazione è ancora più crudele poichè al di là di questa non resta che la disillusione e la disperazione colpevole della nullità; questa situazione opera come negazione del fare ed ogni praxi diviene un movimento circolare perpetuo del senso di nientificazione passiva dell'essere, che non ha possibilità di stabilire una propria dimensione, né può esprimere e comunicare quanto gli necessita.

Y092                      Questo atteggiamento credente è tipico del nostro presentarci al mondo nel suo porsi come vita. Tuttavia il "ci" del presentare non è una realtà intrinseca, è un'alteralità distinta e contingente che non ha nulla della sensibilità dell'io. In altre parole la stessa volontà che si presenta non indica alcunchè di creativo, ma connota l'intima natura dello schematismo nientificante in quanto non è la semplice presenzialità a dare efficacia alla possibilità esistenziale, quanto una presenza che essa stessa è un porre e un fare in cui

l'andare della situazione in quanto presenza e in quanto modificazione del fare, indicano una crescente tensione in nome di una esplicazione qualitativa del mondo vivente, per mezzo e volontà dello stesso io che desidera e quindi ricerca e pensa la condizione.

Y093

Per tornare al "ci", possiamo dire che proprio il presentarci in quanto tali dà forma al cosiddetto atteggiamento di fuga, poichè nel movimento dello stare come presenza definita, l'essere o la coscienza "evade" dalla responsabilità del movimento in quanto dinamismo, in quanto forza propulsiva della coscienza stessa. In questo caso abbiamo allora che nello stare presenti al mondo, l'uomo si pone come "ciò che è" di fronte e al di là del mondo, per cui l'emozione intuitiva del sacro viene a ridursi a rappresentazione pensata come reale e quindi esistente, al quale rimandare i movimenti estrinsecanti che dovrebbero attuare la vita in sé.

Y094

Quando si ascoltano espressioni come "Dio è", "Dio si è fatto uomo", "La natura è un creato opera del divino", non facciamo altro che assistere ad atti di fede che esulano dalla vera intenzionalità del sacro. Infatti in queste espressioni esiste una volontà dichiarativa che tende a mitizzare la presenza umana nel divino o meglio a trasferire la natura umana in una natura di

versa, piuttosto che sentire il rapporto di attuazione che l'individuo sperimenta e crea nel sentirsi come un essere pieno della sua contingenza, della sua intrinsecità la quale si completa nell'immagine della possibilità in cui il divino è appunto il sentimento di magnificazione di questa emozione creatrice.

Y095                      Nell'intuizione emotiva del sentirsi l'essere diviene effettivamente uomo, avendo chiara l'immagine del sé in quanto tale, poichè riesce a cogliere il senso del divino come il suo e non come un codice morale di cui il termine Dio diviene l'unico riferimento possibile, indice di ciò che l'uomo non potrà mai essere e verso cui neppure il pensiero può dargli soddisfazione, poichè non può più farlo su di una realtà priva "d'essenza", in quanto appartenente alla mera fantasia.

Y096                      Così come la mente estrosa del padre crea le fiabe per i bambini ai fini della loro educazione al bene e al male, così l'uomo in quanto dotato di pensiero, fantastica su ciò che non esiste per educarsi ad una perfezione verso il bene. Contrariamente a quanto accade nel mondo delle fiabe, nel racconto religioso non esiste un vero termine di relazione, ciò che determina effettivamente la nozione del divino è un'astrazione del-

l'essenza per cui questa diviene qualcosa di non essente e quindi trascendente.

Y097 All'espressione non deve perciò darsi una rappresentazione religiosa che trasmuti il senso del sacro, del misterioso, senso che la vita in quanto non conoscenza fa provare.

Y093 La sacralità è forse la specificazione di questo immaginare la religione, ma il sacro è qualcosa di diverso; esso è l'emozione che spinge il pensiero ad elevarsi a contemplazione del sé, in quanto vita e ci dà la dimensione della esistenza come è. Provare questo sentimento completo è assai diverso dall'atteggiamento che ne segue, ovvero il pensiero distaccandosi dal sentirsi diviene speculazione, diviene digressione linguistica, su ciò che non può comunque esprimersi attraverso la rigidità del codice morale.

Y099 Possiamo allora considerare che il vero momento del sacro è quello che l'essere prova come presenza e che può comunicare nel porsi in quanto azione facente. Ciò che egli codifica e tende a spiegare attraverso l'interpretazione etica è frutto di quella nientificazione astratta che lo distoglie dall'essenza percettiva per trasportarlo nella dimensione dell'essente morale mentale.

Y100 Il pensiero che interviene nel sacro non ha la caratteristica del pensiero, esso è il pensare che si fa pensiero e quindi permette all'uomo di comprendere per un momento ciò che, altrimenti, non potrebbe essere chiarito come emozione.

Y101 La coscienza in quanto certezza dell'essere è un'espressione che ricalca il modello dialogico della speculazione storica. La domanda "cosa è la coscienza" è un'istanza che crea una molteplicità di risposte, ognuna delle quali, esprime un "modo dell'essere" cioè l'illusione che l'essere dà a sé nel momento in cui affronta il problema. Questa domanda e la risposta "successiva" che l'essere intende disvolare per conoscere, è una domanda puramente formale poichè in sé non investe una ricerca e quindi non ha una motivazione in quanto novità: essa è una tendenziosa esperienza che l'essere ricerca in sé e che pone diverso da sé,

Y102 La coscienza che dal sé formula istanze e sempre dal sé ne ricerca la soluzione è un termine quanto mai vago sotto la cui evanescente definizione sono racchiusi i "complessi" irragionevoli della propria realtà essente e che non è altro che l'essenza oggettiva della risoluzione speculativa.

Y103 Se la natura tendenziosa

delle formulazioni dell'essere della coscienza sono un'ambiguità speculativa, la cui origine è da ravvedersi nella "maestosità" dia-logica e storica della conoscenza umana, ne-cessita che questo essere si dia nella propria essenzialità, ovvero si ponga come *ens mentis*, che non richieda al reale la propria obbiettività coscienziale attraverso la circoscrizione dell'essere in figure paradigmatiche di tanti ne complementari.

Y104 L'essere, dunque, già da questo primo approccio si è dimostrato complesso e completo di attribuzioni speculative che gli danno l'ampliamento di ciò che al contrario rischierebbe di delimitarsi alla motivazione sentita. Ciò che a ben dire potremmo dapprima distinguere nell'essere è l'estrosità di un voler essere sempre qualcosa che è distinto e distinguibile nel momento espressivo.

Y105 L'essere in sé non è esprimibile, poichè nel momento in cui esso si dà come me è già un essere diverso che fugge al la propria essenzialità.

Y106 L'inesprimibilità dell'in sé non è una carenza dell'essere, ma la possibilità delimitante del proprio sé, ovvero del me. L'essere è identico all'io, alla mente che si dichiara, in quanto se fosse altro non potrebbe porsi come coscienza esistente.

Il bisogno dell'io di attuarsi nella identità dell'io con la coscienza del reale è la necessità stessa della coscienza come mente e quindi come presenza fattibile.

Y108 In questo modo abbiamo che l'espressione in quanto estrinsecazione dell'essere diviene il principio motivazionale e creativo della esperienza dialogata che l'essere stabilisce affinché possa soddisfare il bisogno di rendersi altro dal sé per poi riconoscersi come sé nell'altro. L'analisi di questi momenti espressivi racchiude la contraddizione dell'esperienza dell'essere e come tale induca a riflettere sulla natura di questo essere.

Y109 Espressioni come essere, Io, conoscenza, sono ciò di cui la speculazione si è servita per spiegare la verità della realtà, sia nei confronti del soggetto che pensa che in quello delle oggettività-soggettive,

Y110 La domanda è che cosa possiamo effettivamente ascrivere al soggetto e se questi possa in un unico modo riconoscersi come essere, come Io, come coscienza, come individuo.

Y111 La risposta a questo interrogativo è la soluzione del problema dell'esistenza contemporanea. Non esiste una sincera identificazione tra questi concetti, poiché



in sé stessi sono delle espressioni dialogi che di questo "essere uomo".

Y112                   Dopo questa illustrazione abbiamo che l'unica proposta contemporanea che valga ai fini della soluzione comprensiva della dimensione uomo-individuo è la soluzione che si attua nella ricerca analitica del verbalismo speculativo.

Y113                   L'aporia tra l'esperienza e il pensiero riescono ad unificarsi nella "realtà" operativa e pragmatica dell'individuo sociale. Ovvero occorre ridurre sinteticamente le dimensioni filosofiche e scientifiche della speculazione affinché questo essere uomo possa riconoscersi in pieno come uomo e come individuo sociale per mostrarsi come alcunchè che opera sul piano della realizzazione esistenziale e quindi formulare la relazione di identità fra filosofia e scienza, distinguibili solo per la necessità formativa dell'essere, capace di apprendere gradatamente la propria dimensione reale.

2000

Politica e Struttura  
del  
Comitato Esecutivo Massonico

Z001                    Il senso del politico che oggi accomuna la maggioranza delle associazioni sociali, incontra nel pubblico il consenso solidale, poichè assume in sé il significato di giudizio positivo. Questa positività della "fede politica" tuttavia non indica che una adesione effimera.

Z002                    A nostro avviso infatti l'adesione politica è solo l'indice sociale di quell'assurdo complesso in cui si rappresenta la molteplicità delle masse non avendo il coraggio di elevarsi a forza a ethos, cioè ad espressione politica. Se fosse vero il contrario necessariamente l'adesione al politico si configurerebbe come l'applicazione dell'etica alla forma di stato attuando la continuità dialogica dell'esperienza pensata dell'essere. Così se per un istante paragoniamo l'esigenza associativa con la esperienza del simbolo autoritario dell'individuo, scopriamo che in quest'ultimo la realizzazione del significato del simbolo autoritario secondo lo schema del transfert evolutivo agisce in funzione del momento decisionale verso il mondo, mentre nel primo caso abbiamo una reiezione, un rifiuto sostanziale della deduzione simbolica, tanto che la naturalistica espressione del senso del politico, in quanto autorità, diviene un segno-simbolo assai complesso, rappresentativo dell'incubo organicistico dell'Istituzione

Sociale.

2003. È stato detto che il senso pedagogico del politico non è la caccia delle vittime, offrendo una facile opportunità al singolo affinché nel suo sistema difensivo contro le alterazioni effettive offese all'io, una l'esasperazione di questo programma di schematizzazione di anche in parte creando proprio delle raffigurazio ni totalmente negative o distruttive di cui il terrorismo e le varie forme di rivoluzione violenta ne sono la più valida testimonianza. La condanna di qualsiasi forma di autorità è una forma di revisione del lassismo statale, del potere del politico in senso deleterio, tuttavia è anche vero che là dove nasce la forza del terrorismo nasce la violenza fino a sé stessa, come forza prospettica del valore dichiarata dalla volontà di ristabilire l'ordine delle cose per una loro conoscenza e una determinazione costruttiva della potenzialità verificativa.

2004. Analizzando la forma linguistica, in cui si sviluppa il discorso della violenza, si osserva che esiste una contraddizione di fondo, poichè là dove questa necessità diruente si manifesta come incitamento alla rivolta contro il non senso, è pure vero che il discorso politico assume le vesti costrette della lotta nevrotica. Là dove il Signor X ha rappresentato il punto chiave per esprimere

l'abbandono morale dell'uomo in sé e per sé, il terrorista esprime la rivolta distruttiva dell'io che non ha più forza vitalizzante e non possiede più neppure l'impotenza del quotidiano.

2005 La valorizzazione del politico attuabile nell'ambito della Associazione Massonica non ha nulla a che vedere con queste rappresentazioni purgative dell'autorità costituita.

2006 Noi anzitutto desideriamo costituire una Assemblea di persone coscienti del proprio valore, e quindi pensiero fattibile, che sappiano nella propria singolarità additare direttive non alienanti e distruttive. Non un uomo che faccia della politica il proprio punto di riferimento ma un individuo che dia al proprio io il punto di avvio per lo sviluppo coerente delle premesse umane ed esistenziali dell'esperienza collettiva.

2007 La cooperazione individualistica massonica diverrà perciò una forma di politica in quanto strumento linguistico attraverso il quale poter esprimere la rivalutazione del processo di ampliamento e di perfezionamento così come è nello spirito della dialettica evolutiva internazionale ed umana della mente costruttiva.

2008 Il problema forse più arduo per il Massone sarà invece quello di rappresen

tarsi univocamente sia come Massone che come individuo facente parte della società quotidiana, perchè è questa la difficoltà per il suo inserimento proficuo, sia nel contesto del Comitato Esecutivo Massonico, che in quello del dovere-diritto reale della società di cui fa parte per nascita, ed in un certo senso è la discrepanza volitiva fra l'essere Io e l'essere un qualsivoglia Signor X.

2009 L'inserimento del Massone è il problema dell'ambito politico in cui far coincidere il proprio assunto programmatico secondo la dialettica dell'effettiva realtà storica, poichè la politica è il campo dal quale non si può prescindere senza alterare l'azione stessa dell'uomo; tuttavia riteniamo che essa sia uno dei tanti orizzonti se non una tecnica esterna per rilevare l'apprendimento di tutto ciò che concerne l'esercizio del potere in quanto guida formativa; separata dalla morale l'azione politica coincide con l'economia, ed allora non è più scienza dell'uomo, ma tecnica del vivere accomodante.

2010 Gli organismi politici oggigiorno costituiscono il baluardo del potere costituzionale e per questo la crisi internazionale in atto coinvolge tanto la ideologia portante di siffatte istituzioni quanto la carenza tecnica che la ideologia stessa tende ad escludere dall'ambito applicativo origina-

rio. Diremo allora che la vera ragione del Comitato Esecutivo Massonico è nel fare coincidere la forza trainante dell'ideologia con la pratica competitiva interiorizzata di colui che interpreta l'ideologia di cui si fa fede e che tende a comunicare ai simili come effetto spirituale della costituzione culturale del momento storico vissuto.

2011 Simile interpretazione dell'azione pratica della vita evolutiva nell'ambito dell'istituzione porta di conseguenza alla necessità di farsi portavoce e quindi agente in prima persona delle norme espressive dell'agire interiorizzato. Così diremo che l'azione del singolo non deve considerarsi a livello di partecipazione singola e particolare, ma come effetto generale dell'unità del singolo nel contesto omogeneo del Comitato Esecutivo Massonico.

2012 In una parola l'azione del singolo proprio perchè ispirata alle ragioni obiettive dell'ideale istituzionale diventa il baluardo dell'individuo stesso, e tale azione ha la capacità di elevarsi a universale istituto pur nella pragmaticità dell'evento verificato.

2013 Nulla valgono le contestazioni di partecipazione collettiva di fronte alla forza trainante del singolo che attua il proprio programma e la propria ideologia

istituzionale nelle singolarità del momento programmatico e pragmatico. Infatti la forza universale dell'azione è nella capacità di produrre effetti nell'ambito della organizzazione di cui si sente parte pur operando nella unità del proprio Io ovvero l'idea partecipativa si fa idea volitiva del singolo che coscientemente agisce ed opera in nome e per divulgazione rivitalizzata dell'Istituzione Massonica.

2014 A nulla valgono le contestazioni democratiche là dove la democrazia viene espressa come unica forma organizzativa pratica e pragmatica, secondo gli schemi dell'idealismo collettivo e demagogico. A ragione di ciò dobbiamo riconoscere che l'unica forma possibile ed attuabile nell'ambito della massoneria è la forma di azione in funzione della qualificazione pragmatica dettata dall'organizzazione in sé.

2015 Ciò che il singolo Membro ha da portare avanti è la sua dialettica, il credo, la realtà effettiva in cui intende operare per creare e attraverso la quale realizzare dei risultati che si prolunghino nel tempo.

2016 Concludendo, dando alcuni chiarimenti su ciò che è effettivamente questa organizzazione del Comitato Esecutivo Massonico diremo che è un Istituto nella Massoneria che opera la scelta selettiva del Massone sia



per capacità attitudinale che per spirito creativo.

2017                   Esso è dunque una associa-  
zione libera e autonoma di Massoni provenian-  
ti dalle diverse comunioni massoniche (o da  
corpi rituali riconosciuti dai vari grandi  
orienti), i quali indipendentemente dalla  
comunione di origine hanno ritenuto di asso-  
ciarsi in una organizzazione che, coordinan-  
do la loro opera con e in detta associazione  
consenta loro una migliore efficienza nel con-  
seguimento delle finalità proprie della Istituzione Massonica. E' bene precisare che l'as-  
sociazione non ha scopo di lucro, è apolitica  
ed apartitica.

2018                   Il Massone che opera infatti  
nel Comitato Esecutivo Massonico è colui che  
si vale del contatto con i Membri e le Segre-  
terie direzionali dei Dipartimenti Internazio-  
nali Permanenti solo in quanto a questi centri  
intende dare e ricevere validi criteri di valu-  
tazione e di conferma per quanto egli stesso  
ha intenzione di "praticare".

2019                   Il principale obiettivo del-  
la ricerca del Massone è il principio della  
creatività, cioè la svolta dalla quale fare  
scaturire l'ulteriore programma operativo.  
Nella creatività si rappresenta il momento  
della decisione che l'individuo attua. Solo  
in questo senso possiamo parlare di programma

zione operativa nell'Istituzione Massonica.  
2020 Nella decisione (pragmatica) l'individuo inizia e continua il ciclo evolutivo formandosi alla ricerca realizzatrice. L'errore in cui potrebbe incorrere colui che troppo affrettosamente si uniforma al pensiero massonico è "l'impossibilità di commisurare univocamente" il momento decisionale del singolo con quello programmato dall'intero organismo massonico. Ma questo è un errore banale o quanto mai superficiale, poichè l'organismo massonico non è altro che la comunione volontaristica e quindi pragmatica degli individui che si riconoscono Massoni e dunque non si formalizza in una alteralità come ad assurgere ad Ente Universalis.

2021 La forma idealizzata che l'Istituto unifica in sé non è altro che l'espressione spirituale e morale delle volontà materiali individuali; né, d'altra parte, il Massone è qualcos'altro se non il medesimo singolo, comune e reale. Quindi il problema della "volontà", del momento decisionale non è un quid ristretto al soggetto in quanto Massone, ma è di colui che è Massone in quanto vuole essere un individuo attivo e riconoscersi pienamente nell'essenza di essere cosciente.

2022 Inoltre, il Massone non ope

ra le proprie scelte soltanto in funzione di un fine per il quale ha scelto di unirsi in un organismo istituzionale quale è il Comitato Esecutivo Massonico. Egli è soprattutto colui che agisce poichè pur nella prospettiva idealizzata ha scienza della potenzialità reale. Ciò significa che egli possiede degli strumenti e dei mezzi capaci di interpretare e comunicare e quindi selezionare le situazioni e le soggettività proprie del momento. In una parola il Massone viene a perfezionarsi attraverso la conoscenza dialogata, attraverso l'uso analitico del "verbo" linguistico, poichè solo nella conoscenza di siffatta psicologia del senso dialogato egli potrà giungere alla interpretazione motivazionale della realtà esterna.

2023                      In generale diciamo che l'individualità del Massone gode delle stesse prerogative proprie dell'individuo "artefice" cioè della solitudine e della unicità del proprio operato, sebbene ogni suo atteggiamento rispecchi l'espressione del pensiero Istituito. Questa solitudine è poi quella capacità riflessiva dell'individuo nel quale l'idea è espressione della realtà essente capace di riflettere sul sé esistenziale: ovvero nella riflessione codesto soggetto comunica la propria condizione di esistente attraverso la presenza partecipativa al mondo, così da of-

frire la visione del così detto realismo del  
l'esserci.

2024 E' chiaro che tra la solitu-  
dine del Massone in questo individuo e la om-  
ogeneità del Comitato Esecutivo Massonico in  
quanto tale non esiste alcunchè di non common-  
surabile, poichè l'uno riveste l'altro di real-  
tà e il secondo dà al primo consistenza e coo-  
renza alla problematica della singolarità del  
"sei" e lo organizza secondo una interpretazio-  
ne dialogica dei contenuti verbali dell'inte-  
ro discorso idealizzato, secondo gli schemati-  
oni del pragmatismo esistenziale.

2025. La solitudine in cui il Mag-  
sone esprime questa sua posizione creativa e  
da cui scaturisce il momento decisionale, di-  
vina l'essenza stessa dell'individuo che si  
è liberato da ogni residuo "della realtà del  
quotidiano", ovvero è riuscito a discernere  
l'elemento attivo che ha chiarito a sé stes-  
so quanto e in quale modo realizzare la spon-  
taneità evolutiva: l'azione libera attraverso  
il Comitato Esecutivo Massonico.

2026 La solitudine è un modo di  
essere presente sempre al compimento della  
creatività futura ed un modo di sottrarsi  
alle esigenze della libertà creativa negativa;  
ci si isola per sottrarsi alla libertà negati-  
va; ci si isola per interiorizzare al massimo  
il nostro pensiero di azione propulsiva prag-

matica; una volontà che diviene reale nella interiorità riflessa del Massone che sa e conosce i limiti del "ci" personale ed è proprio perciò in grado di valutare e verificare l'atto che segue al momento della decisione.

2027 Pur nella ricchezza delle immagini e delle possibilità che si hanno nella partecipazione attiva del Massone alla vita stessa del Comitato Esecutivo Massonico, questa partecipazione può dare i suoi frutti solo in funzione delle possibilità stesse che l'individuo intende partecipare alla realtà dell'Organizzazione in sé.

2028 La comunione del Massone Membro non è nella ricchezza delle conversazioni e degli incontri comunitari ma nella capacità di saper comunicare l'entusiasmo e la forza positiva propria della sua interiorità riflessa.

2029 La natura stessa del compito del Massone, cioè quella di dare vita a possibilità di scelta libera, e quella di operare per la creazione di esistenze in nome della necessità contemporanea di dissolvere il buio che la non-volontà ha instaurato, coincide con la massima interiorizzazione del principio vivificatore, che non è il solisismo demagogico, ma sviluppo della comunicazione operativa come risultato dell'azione pragmatica, che si svi-

luppa attraverso la verifica costante dei punti di riferimento dati dalla comunione nel Comitato Esecutivo Massonico.

2030 La solitudine del Massone diviene perciò la condizione essenziale perchè si abbia la comunicazione inter-relazione tra l'individuo e la Istituzione giustificando la esistenza della Istituzione in funzione dell'individuo in quanto Massone.

2031 La partecipazione nel Comitato Esecutivo Massonico va vissuta con pienezza e con costanza di volontà, con il sacrificio psicologico di essere solo pur nella comunione della organizzazione a cui partecipa.

2032 Il confronto pluritario allarga l'orizzonte: noi siamo distolti dalla composizione sintetica del piano di lavoro a cui attendiamo e che intendiamo realizzare per cui se è vero che da un lato il confronto diretto potrebbe giovare dal punto di vista della obiettività del nostro operato, è pur vero che il confronto non ci permetterebbe quella interiorizzazione creativa completa che fa del Massone il vero artefice dell'atto operativo in sé. In questo modo si pongono in secondo piano la funzione del soggetto e quelle che potrebbero essere le sue deviazioni narcisistiche (visto che il successo personale talvolta altera le motivazioni soggettive, creando uno stato di superiorità egocentrica).

Nella solitudine, al contrario, il soggetto ha modo di verificare costantemente le proprie possibilità esistenziali e di realizzazione pratica, curando la verifica oggettiva nell'atto creativo.

2033 La solitudine in quanto riflessione è dunque la virtù che distingue il Massone da qualsivoglia individuo e questa virtù massonica diviene anche quel rigore morale di comportamento che coincide con il rispetto per la "solitudine degli altri Membri associati nel Comitato Esecutivo Massonico".

2034 In sintesi esso si prefigge di tradurre in azioni concrete e organicamente coordinate l'impegno della solidarietà massonica, per il miglioramento morale e materiale dei singoli fratelli, delle singole iniziative, inquadrandole in un armonium agendi, per il miglioramento della società.

2035 Esso pertanto opera secondo le seguenti principali direttive:

- Attuare in generale, utilizzando le possibilità poste comunque a sua disposizione dai suoi Membri, ogni iniziativa ritenuta opportuna ai fini suddetti o all'ampliamento dell'ambito della propria azione.
- Ricercare, per ogni esigenza dei suoi Membri, da questi prospettata, se esiste la possibilità di un intervento di solidarietà, attuabile o comunque ottenibile da altro suo

In conformità alle  
costituzioni dei Liberi  
Mondatori, e avendo pre-  
sentato i regolamenti  
delle varie Comunità  
massoniche

componente, all'interno o anche all'esterno del Comitato Esecutivo Massonico.

- Porre in opera ogni intervento al fine di ottenere per ogni singola esigenza, il suo corrispondente soddisfacimento.
- Ricevere dai propri componenti nel tronco della vedova, i contributi che essi gli affidano, gestirli al fine di sostenere la propria attività; con essi soccorrere quei fratelli che ne abbiano bisogno, concorrere al supporto delle opere massoniche, attuare in generale ogni intervento ritenuto opportuno per il miglioramento morale o materiale dei singoli fratelli, della comunione massonica e dunque della società e per sostenere la propria rappresentazione nel mondo profano.

7036

~~le~~  
2043

- Nella convinzione che ogni Massone è artefice e giudice del proprio operato, la coordinazione della finalità del Comitato Esecutivo Massonico esige la costituzione di un ordinamento interno, così che, necessariamente alcuni Membri saranno preposti a compiti e ad incarichi di "coordinatori".

7036 Il Comitato Esecutivo Massonico, opera in conformità alle costituzioni dei Liberi Muratori e avendo presenti i regolamenti delle varie comunioni massoniche, esso è retto da un organismo centrale denominato "Governo Operativo" avente sede in Monte



Carlo, Principato di Monaco, composto di cinque Membri.

2037 Il Governo Operativo estrinseca la sua azione attraverso tre organi intermedi denominati "Giunte Esecutive":

- a) Giunta Esecutiva per il miglioramento dei Massoni e della umanità, con sede in Parigi.
- b) Giunta Esecutiva per il supporto economico e finanziario con sede in Nuova York.
- c) Giunta Esecutiva per lo snellimento della comunicazione internazionale, con sede in Ginevra.

2038 Le Giunte assicurano il collegamento tra il Governo Operativo e gli organi più periferici ad esso facenti capo, denominati Dipartimenti Internazionali Permanenti.

2039 Ad ogni Giunta Esecutiva fanno giurisdizione undici Dipartimenti dove si riuniscono un numero non vincolato di fratelli Membri del Comitato Esecutivo Massonico.

2040 Il Governo Operativo ha l'alta direzione e responsabilità del buon funzionamento del Comitato Esecutivo Massonico; svolge opera di sorveglianza avvalendosi di un Ispettore Generale.

2041 Le tre Giunte Esecutive non svolgono attività diversa l'una dall'altra; esse si differenziano solo in quanto i fratelli facenti capo ai vari Dipartimenti Internazionali da esse coordinati, svolgono nel mon-

da profano, prevalentemente, attività che li rendono particolarmente qualificati a prestare il proprio contributo nei settori sopra indicati.

2042 I Dipartimenti Internazionali sono gli organi periferici che ascoltano direttamente dai singoli Membri del Comitato Esecutivo Massonico le proposte, le richieste, le iniziative per la realizzazione della opera massonica, onde stabilire le necessità attuabili nell'ambito delle Giunte Esecutive e coordinare l'attività complessiva dell'intero Comitato Esecutivo Massonico.

2043 Ogni Dipartimento Internazionale ha come proprio coordinatore un Segretario di Dipartimento.

2044 I Segretari dei Dipartimenti Internazionali sentiti i Membri del Dipartimento, attraverso le rispettive Giunte Esecutive, secondo la gradazione prevista, hanno il dovere d'informare il Governo Operativo di tutto ciò che a loro meditato giudizio necessita di essere detto sia nei riguardi della massoneria in generale, sia del Comitato Esecutivo Massonico, sia dei singoli fratelli, perchè è soprattutto nel dialogo esplicito che ha origine e si perfeziona la comunione solidale.

2045 I singoli Dipartimenti Internazionali Permanenti fanno capo, in linea ascendente alla rispettiva Giunta Esecutiva e questa

al Governo Operativo.

2046 Le suddette attività di inserimento e di coordinamento si realizzano, con rigorosa esclusività, attraverso dette linee ascendenti, e, in senso inverso in quelle discendenti. Anche i contatti in linea orizzontale tra i fratelli membri di uno stesso Dipartimento, i Segretari di una stessa Giunta, i Presidenti delle Giunte Esecutive sono esclusi. Qualora in via eccezionale, per la loro attuazione di un particolare intervento fosse indispensabile uno di detti contatti, coloro che lo procureranno faranno sì che nessuna delle persone poste a contatto abbia la certezza dell'appartenenza degli altri al Comitato Esecutivo Massonico.

2047 Possono essere invitati ad aderire al Comitato Esecutivo Massonico, per insindacabile giudizio del rispettivo Presidente di Giunta e/o del Segretario di Dipartimento, tutti coloro che pur non essendo Massoni diano particolari garanzie di perfezione massonica e di riservatezza, aventi titolo di Membri Onorari.

2048 I fratelli "invitati" che abbiano accettato e sottoscritto il regolamento interno (emanato dalla rispettiva Giunta Esecutiva e/o Dipartimento Internazionale ed approvato dal Governo Operativo), vengono accolti nel Comitato Esecutivo Massonico, tesserati con atto autonomo e a giudizio insindacabile del

Governo Operativo su proposta del Presidente di una delle tre Giunte, assegnati a quel Dipartimento Internazionale ove le sue possibilità ed esigenze profane trovino migliore collocazione.

2049 Il fratello prescelto a far parte del Comitato Esecutivo Massonico deve presentare la relativa domanda di accettazione ad uno dei Segretari di Dipartimento Internazionale, corredandola di tutte le possibili informazioni sulla sua provenienza ed esperienza massonica, delle sue attitudini di partecipazione solidale. Contestualmente alla domanda, egli si obbliga ad estendere il segreto muratorio della sua appartenenza ed attività nel Comitato Esecutivo Massonico; detta domanda, integrata dagli elementi eventualmente noti al Segretario, unitamente al parere non vincolante di questi, viene vagliata dalla Giunta Esecutiva; il Presidente ha potestà di decisione e, in caso di accettazione della stessa, il medesimo la inoltrerà al Governo Operativo per la definitiva accettazione.

2050 Il Governo Operativo sulla base di detta proposta, rilascia attraverso le linee precedentemente stabilite, dopo che siano state espletate le formalità di rito, la tessera al nuovo adepti. L'appartenenza al Comitato Esecutivo Massonico ha durata annuale, più volte rinnovabile. Al 31 Dicembre di ogni

X  
anno, essa può, a giudizio insindacabile del Governo Operativo, essere confermata o meno. L'appartenenza all'Associazione, anche se successivamente <sup>non</sup> rinnovata, non conferisce al fratello alcun diritto se non quello di richiedere, ma non necessariamente di ottenere, leciti interventi a favore delle proprie necessità, nel corso della sua permanenza all'Associazione.

2051 Gli appartenenti al Comitato Esecutivo Massonico sono contraddistinti, all'interno dell'organizzazione da un numero di codice e da un numero di riferimento che vengono riportati su detta tessera, ed ai quali viene fatto esclusivo riferimento su ogni documentazione e/o corrispondenza.

2052 I nomi degli appartenenti al Comitato Esecutivo Massonico sono rigorosamente riservati.

2053 I Segretari dei Dipartimenti Internazionali Permanenti sono nominati dal Governo Operativo su proposta avanzata, scelti i Membri della Giunta e del Presidente cui fanno capo; il loro mandato può essere al massimo triennale e più volte rinnovabile.

2054 Le Giunte Esecutive sono formate da tre Membri per Giunta. Questi, primi collaboratori del Presidente, sono nominati a giudizio insindacabile dello stesso (scelti non necessariamente fra i Segretari dei Dipar

timenti), il loro incarico è annuale e più volte rinnovabile.

2055 I Presidenti delle Giunte Esecutive sono nominati a giudizio insindacabile dal Governo Operativo, sentiti i Segretari dei Dipartimenti Internazionali, il loro mandato è quinquennale e più volte rinnovabile.

2056 In prossimità della scadenza del mandato del Presidente di Giunta, i Segretari dei Dipartimenti Internazionali inoltrano al Governo Operativo, tramite via gerarchica, in busta sigillata, un loro eventuale parere in merito al rinnovo dell'incarico del rispettivo Presidente di Giunta, unitamente ad altri elementi che ritengano, in merito, di utile valutazione per il Governo Operativo.

2057 Le Giunte Esecutive si riuniscono in seduta ordinaria almeno una volta al mese; in seduta straordinaria quando richiesto dal Governo Operativo, o da un Segretario di Dipartimento Internazionale.

2058 I Membri di Giunta, quando lo reputino necessario, hanno facoltà di convocare la seduta straordinaria e se occorre, in attesa della riunione, potranno sottoporre con procedura d'urgenza l'argomento alla attenzione del Governo Operativo tramite il Presidente della Giunta Esecutiva.

2059 I Segretari dei Dipartimenti

Internazionali Permanenti raccolgono le proposte d'iniziativa e le richieste dei fratelli del proprio Dipartimento; ove possibile provvedono in proprio, e propongono alla rispettiva Giunta Esecutiva quegli argomenti che per particolare rilevanza richiedono l'interessamento della Giunta Esecutiva e quindi del Governo Operativo.

2060 Il Segretario del Dipartimento Internazionale ha il dovere di vigilare sulla rigorosa riservatezza dei fratelli, controlla che il loro comportamento sia sempre conforme ai principi che regolano la libera muratoria; controlla il regolare adempimento dei loro doveri verso il tesoro; raccoglie le varie esigenze nei rispettivi rami profani e riferisce le possibilità atte a soddisfarlo se possibile, nell'area del proprio Dipartimento, oppure, ove necessario, presenta alla Giunta Esecutiva le relative difficoltà.

2061 Prima delle riunioni mensili della Giunta Esecutiva i Segretari dei Dipartimenti Internazionali relazionano per iscritto l'attività e le proposte avanzate, incluse le necessità del proprio Dipartimento, così da consentire alla Giunta di esercitare la propria opera di sorveglianza, di coordinamento e intervento e, a sua volta, di riferire al Governo Operativo. Le Giunte Ese

cutive sottopongono annualmente al Governo Operativo la relazione consuntiva sull'attività svolta propria e dei propri Dipartimenti, onde consentirgli di svolgere la sua opera di superiore sorveglianza e/o indirizzo, fornendo nel contesto gli elementi per le decisioni in merito all'eventuale rinnovo del mandato ai Presidenti delle Giunte e ai Segretari dei Dipartimenti.

2062 Il vincolo di fraterna solidarietà che lega fra loro tutti gli appartenenti alla comunione massonica, organicamente attuato e sintetizzato nel Comitato Esecutivo Massonico, conferirà ai suoi singoli Membri, effettive possibilità che influiranno certamente, in misura determinante, sulla loro affermazione nel mondo profano. Al fine di evitare ogni ostilità, causa di invidia o di gelosia, è necessario osservare la più rigorosa riservatezza sulla opera compiuta, sugli strumenti adottati, sui nomi dei fratelli intervenuti. Di qui l'inderogabile esigenza, sia d'imporsi particolari vincoli nella organizzazione adottata, sia di estendere l'opera intrapresa solo con circospetta progressione e solo agli adepti, sulla cui riservatezza si possa fare sicuro affidamento.

2063 Il Codice generale del Comitato Esecutivo Massonico con l'indicazione della corrispondenza dei nomi di tutti i sin

imporre  
2058 e  
10/20/57



goli Membri e dei relativi codici e numeri di riferimento, sono conservati solo dal Governo Operativo. Dette corrispondenze sono note ai singoli Segretari per i membri del proprio Dipartimento Internazionale, e ai Presidenti delle Giunte Esecutive per i relativi Segretari dei Dipartimenti di propria giurisdizione.

Z064 Verrà considerato motivo di decadenza di appartenenza al Comitato Esecutivo Massonico:

- Ogni non indispensabile indiscrezione sulla organizzazione o sulla sua attività.
- Ogni comunicazione ad altri della propria e/o dell'altrui appartenenza all'organizzazione.
- Ogni contatto comunque attuato al di fuori delle linee stabilite.
- Lo smarrimento della tessera.

Z065 Il Membro che desideri rassegnare le proprie dimissioni, dovrà presentarle al proprio Segretario di Dipartimento Internazionale.

Z066 Per consentire all'organizzazione del Comitato Esecutivo Massonico, di conseguire i fini istitutivi, e mantenere in generale la propria presenza nel mondo profano, i singoli Membri verseranno contributi nella misura delle loro possibilità, all'atto della prima accettazione nel Comitato Esecutivo Massonico, ~~annualmente~~ tenendo conto delle difficoltà incontrate dall'organizzazione ai suoi

*è, inoltre, per ogni contributo all'atto  
o vero fatto,*

vari livelli ~~per ogni intervento attuato a lo-~~  
~~ro favore.~~

Z067

Responsabili della utilizza-  
zione di detti fondi sono, nei rispettivi li-  
velli, il Segretario del Dipartimento Interna-  
zionale, il Presidente della Giunta Esecutiva  
ed il Governo Operativo. Essi provvederanno,  
con tali risorse:

- a realizzare, nella massima possibile misura  
quelle iniziative di solidarietà che sono il  
fine istituzionale della associazione ed inol-  
tre ad attuare quegli interventi anonimi e  
discreti di solidarietà, assistenza e soccor-  
so anche a non appartenenti al Comitato Ese-  
cutivo Massonico o ad altre istituzioni mas-  
soniche, che sono sempre state attività pe-  
culiare della Massoneria.
- A sopperire alle spese incontrate per l'atti-  
vità propria, ivi compreso il pagamento dei  
compensi vari, gratifiche, rimborsi etc...,  
a Membri del Comitato Esecutivo Massonico  
o anche estranei, per dette attività.
- Alle spese di gestione, mezzi, attrezzatura  
e, in generale, tutto quanto sarà ritenuto  
opportuno per il conseguimento dei fini del-  
l'associazione. I Segretari dei Dipartimen-  
ti Internazionali e I Presidenti delle Giun-  
te Esecutive sottopongono annualmente all'or-  
gano superiore, nella relazione annuale di  
attività del proprio Dipartimento o Giunta,

il rispettivo bilancio consuntivo finanziario.

2068 L'amministrazione della giustizia per le attività svolte nel Comitato Esecutivo Massonico è affidata unicamente ai Membri del Governo Operativo. Essi possono disporre per una composizione delle vertenze, o, qualora ciò risulti impossibile, proporre la sospensione o la decadenza del Membro, (qualunque sia il ruolo da questo rivestito) del Comitato Esecutivo Massonico.

2069 Il Governo Operativo, le Giunte Esecutive ed i Dipartimenti Internazionali Permanenti formano insieme il Comitato Esecutivo Massonico; essi non possono arrogarsi diritti di autorità, poichè la loro funzione è la giusta realizzazione della finalità del Comitato Esecutivo Massonico e la coordinazione dell'attività pragmatica, affinchè nulla vada perduto. Così nessuna differenza sostanziale esiste per il Membro che opera nel Dipartimento Internazionale Permanente o colui che è investito di incarichi di coordinazione generale.

2070 I regolamenti interni delle Giunte Esecutive e dei Dipartimenti Internazionali Permanenti, sebbene lasciati alla direzione dei rispettivi Membri responsabili, dovranno essere trasmessi in copia al Governo Operativo per la loro conservazione e verifica.

2071 Concludendo possiamo riassu-

mere che come si sono determinati gli anacronismi costitutivi dell'Associazione Massonica, allo stesso modo si sono voluti ristabilire i limiti interpretativi e la visione prospettica delle motivazioni essenziali da cui muove lo spunto massonico in sé.

2072 Questa intenzione revisionistica ha un significato essenziale poichè naturalmente ci avvia verso la ristrutturazione stessa della Organizzazione Massonica ed il Comitato Esecutivo Massonico diviene espressione di questo processo realizzante.

2073 Il Massone, così come lo abbiamo descritto, è la figura chiave di questa iniziativa in quanto egli dovrà in primo luogo sapersi capace delle proprie responsabilità, e questa stessa, che gli appartiene per convinzione, si determina in funzione della conoscenza scientifica di cui egli è portavoce e depositario per propria scelta.

2074 Al di là di qualsiasi visione e indirizzo politico, il Massone nel Comitato Esecutivo Massonico è un individuo che attua attraverso il proprio io la rigenerazione del potere, un potere assolutamente scevro da "miscugli" ideologici.

2075 Dalla visione storica abbiamo avuto più volte testimonianza che se le rivoluzioni sociali sono opera del popolo militante è anche vero che esse alla base hanno

avuto la spinta catalizzante ed escatologica dell'esperienza innovatrice vissuta dal singolo pensiero.

1970  
Z076 Vogliamo dunque in questa opera di rigenerazione esprimere la convinzione che è indispensabile una linea programmatica che faccia della esperienza storica il proprio momento di stato riflessivo, e della esperienza scientifica il proprio campo di applicazione perfezionistica ed escatologica insieme.

Z077 Né il popolo né qualsivoglia manifestazione di massa dovrà essere chiamata in causa, poichè non è la lotta della moltitudine che dà all'idea la forza per divenire reale, ma la capacità costruttiva e volitiva, che da essa emana attraverso l'azione individuale, che dirige l'operato dialettico.

Z078 Il rinnovamento futuro è una rigenerazione di forze mentali, poichè solo attraverso la idonea applicazione alla "naturalità" del pensiero delle tecniche scientifiche ed economiche si può dare vita alla simbiosi del potere sociale, affinchè né la sperequazione né l'alternarsi delle vicende contingenti possano alterare la situazione pragmatica.

Z079 Le teorie che accompagnano e spiegano gli "accadimenti" non devono discostarsi dalla verifica della realtà e poichè è molto difficile stabilire una univoca verifica nella molteplicità delle menti agendi, è neces

sario che ogni singolo intenda di operare metodologicamente ed eticamente per convinzione e faccia di questo atto uno strumento tale che in qualsiasi momento esso possa ricondursi nel quid generale programmato e pragmatico secondo le esigenze assolutamente vere della realizzazione dell'umano.

2080                      Abbiamo detto più volte di questo individuo-Massone, più volte abbiamo espresso il nostro pensiero sulla sua qualificazione nell'ambito del Comitato Esecutivo Massonico, tuttavia questo è solo un profilo, una caratterologia, un indirizzo schematico per delineare sia l'aspetto umano che tecnico che si conviene per la perfetta realizzazione del fine, per la predisposizione delle menti ad accogliere il pensiero che ci guida per un più simpatico incontro programmatico.

2081                      Non desideriamo né vogliamo essere portavoci di rivoluzioni o contro rivoluzioni e tanto meno auspichiamo la rivolta contro l'autorità costituita; il riformismo proposto è il rinnovamento che dalla osservazione storica trae quel tanto che basta a far emergere lo stato di precarietà e di indefinito intorno al quale ci stiamo muovendo, senza via di uscita, proprio perchè dalla considerazione negativa del presente è possibile dedurre intenzioni progressiste "capaci di elevarsi all'interesse generale, nel contesto sia della

Organizzazione Massonica sia in quello più ampio dell'umanità tutta.

2082 Il Massone diviene in sé espressione del movimento storico di rinnovamento, tuttavia l'osservazione più importante da rilevare è che questo rinnovamento non si applica al Massone come se si trattasse di una posizione qualunque acquisita abitualmente, così come accade nel Signor X.

2083 Nella ricerca espressiva delle possibilità e delle intenzioni di sviluppo ogni individuo ha da compiere il proprio operato in quanto egli è necessario alla verità pragmatica, perchè in lui esistono quelle specie operative (che poi non sono altro che le stesse componenti evolutive naturali), così che la volontà dell'essere unita alla capacità dell'operato possono realizzare affermativamente la presenza della mente pragmatica: la creazione delle strutture affinché la verità divenga tale e si compia la verifica etico-scientifica.

2084 Così se sommiamo quelle che sono e che riteniamo essere, le essenzialità del Massone, possiamo a maggior ragione credere che attorno al Comitato Esecutivo Massonico è necessario che si raccolgano le "menti", le volontà operative che fanno dell'impulso vitale e della conoscenza tecnica la pietra di paragone per una migliore comprensione del

mondo e dell'uomo.

2085 La funzione specialistica del Massone nel Comitato Esecutivo Massonico si collega alla funzione conoscitiva dello stesso Massone così come opera nella naturalezza del quotidiano; la scienza della realtà che possiede farà sì che nulla vada perduto nel caos del presente, ma tutto si organizzi nella funzionalità armonica del futuro.

2086 Questi sono i motivi che fanno del Massone ed in particolare del Comitato Esecutivo Massonico il primo luogo in cui attuare specificamente la ricerca, e per questi stessi motivi si pretenderà dal Massone la più schietta e quanto mai naturale sincerità e cooperazione, ed ogni individuo che verrà essere tale dovrà misurare la propria abilità e la propria fonte di conoscenza obiettiva, fermo restando che in qualsiasi momento egli lo riterrà opportuno, o meglio intenderà la propria incapacità o volontà di continuare nel compito affidatogli, dovrà sentirsi da sé esonerato, evitando così di arrecare danni morali all'intera organizzazione.

2087 Inoltre, e questo vale soprattutto per i benpensanti, si precisa la volontà del Comitato Esecutivo Massonico di essere un organo operativo, qualificativo in tutti i campi che comunque interessano l'uomo e la vita nei suoi molteplici aspetti sociali, politici



ed economici. Non il guadagno ma l'esigenza di realizzare forme di progresso sociale, economico e umanitario dovranno fare sì che ognuno operi relegando il "provento" materiale a giusta ricompensa dello sforzo e dell'abilità di riuscita, nella lotta contro la distorsione dei principi naturali di vita.

2088 . . . . . Così al di là del messaggio di rinnovamento, al di là di quanto questo messaggio stesso vuole lasciare intendere, non esiste alcuna ideologia se non la intransigenza volitiva di sottoporre l'attività del pensiero alla scienza della certezza verificabile. La storia come documento è testimonianza vivente, sarà la unica ideologia o meglio farà sì che mai questa comunione di menti trascenda gli obblighi costitutivi in malformazioni caratteriologiche e formali, poichè ancora una volta avrebbe ragione la forza alienante del verbalismo linguistico in-operante, nel quale la forza del sistema concettuale si magnifica al di là dello stesso assunto di voler essere la vera interpretazione delle modalità del discorso.

2090 . . . . . E' soprattutto questo che il Comitato Esecutivo Massonico non dovrà essere mai e tanto meno auspicare, cioè una ideologia una credenza così troppo spesso praticata da ricordare un rituale antico e primitivo senza tuttavia goderne della spontaneità e della na

cessità storica.

2091 L'azione del Comitato Esecutivo Massonico e quindi del Massone che vi entra a far parte, è un atto che esula dalla genericità dei luoghi comuni delle varie teorie filosofiche, sociali, antropologiche e via dicendo, per affermarsi come messaggio, come riflessione partecipativa dell'esistenza in genere, e che si varrà del discorso politico sociale ed economico, solo in quanto strumenti alla portata dell'uomo, solo in quanto attraverso il giusto atteggiamento di osservazione sarà possibile rilevare progressivamente la funzione reversibile dell'uomo nel mondo e del mondo sull'uomo.



LIBERTÀ  
UGUAGLIANZA  
FRATELLANZA

A.:G.:D.:G.:A.:D.:U.: (All. D)

MASSONERIA UNIVERSALE - COMUNIONE ITALIANA

**GRANDE ORIENTE D'ITALIA**

PALAZZO GIUSTINIANI - ROMA

COLLEGIO CIRCOSCRIZIONALE DEI MM.: VV.: DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

TEL. TORINO - Tel. 878462-878463  
Piazza Vittorio Veneto, 19  
10124 TORINO - Tel. 878462 - 877867

TORINO 28.10.1983 e.v.

IL PRESIDENTE

All'U.no e Ven.no  
Gran Maestro  
Fr. Armando Corona

come da Vostra richiesta invio copia del testo del documento che, a nome dei Maestri Venerabili del Piemonte, avrei dovuto leggere durante la Gran Loggia di Montecatini.

Ricorderete certamente che in quella occasione non si registrò alcun mio intervento e ciò a seguito della pubblicazione quasi dell'intero testo (qualcosa non era esatta, altra mal riportata) apparso preventivamente su un quotidiano nazionale.

Il documento, come ebbi modo di riferirVi personalmente, non voleva dichiarare alcuna sfiducia nei confronti Vostrì e della Giunta, anzi voleva dimostrare come in Piemonte si segue con attenzione l'attività della Giunta intera e come con la stessa si abbia voglia di collaborare per migliorare il nostro Lavoro.

Allorchè il "documento" apparve sul quotidiano, falsandone la vera essenza e intenzione, comprendemmo che qualcuno tendeva ad agitare le acque e di comune accordo con gli altri MM.VV. presenti a Montecatini, si decise di non farne neanche cenno e di riferirVi direttamente, come feci, i desiderata della Circostrizione.

Dalla richiesta ora fattami, mi sembra di poter ricavare che i nostri quai non sono ancora passati; consentitemi allora di dirVi di tenere duro, di continuare a credere che la verità prima o dopo viene a galla e che la Provvidenza non può continuare a tartassare chi non ha colpe.

Permettetemi di RingraziarVi per quanto avete dato e continuate a dare alla nostra Iniziatica Famiglia e sappiate che con Voi è tutto il nostro più fraterno sentimento.

Con il rituale abbraccio.

Fr. Giuseppe Totta



LIBERTÀ  
UGUAGLIANZA  
FRATELLIANZA

A. G. D. G. A. D. U.

MASSONERIA ITALIANA  
GRANDE ORIENTE D'ITALIA  
PALAZZO GIUSTINIANI - ROMA

**COLLEGIO CIRCOSCRIZIONALE DEI MM.: VV.: DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA**

10124 TORINO - Tel. 011/2646-87.65.30  
Piazza Vittorio Veneto, 17-19

TORINO 21 marzo 1983  
PROTOCOLLO N. \_\_\_\_\_

All'Ill.mo e Ven.mo  
Gran Maestro  
Agli Ill.mi  
Memברי della Giunta

I Maestri Venerabili del Piemonte e Valle d'Aosta partecipano alla vita dell'Istituzione con notevole senso di servizio, con attenzione, con convincimento e anche con quel tanto di spirito critico che ha, comunque e sempre, come unico obiettivo, quello di contribuire a una migliore e più solida costruzione.

Certo i Maestri Venerabili non dimenticano le pesanti eredità da Voi raccolte, nè i momenti difficili che la Gran Maestranza ha vissuto e sta vivendo ancora a seguito dei fatti a tutti ormai noti; ma è altrettanto vero che a oggi moltissimo resta da compiere, tanto lavoro ancora da cominciare e che si realizzino le promesse formulate durante il periodo precedente le elezioni.

Qui di seguito si riportano osservazioni e suggerimenti che all'unanime parere dei Maestri Venerabili della Circostrizione, dovrebbero essere tenuti nel debito conto dalla Giunta, durante la sua prossima attività.

Si fa notare pertanto che:

1. ai Collegi e quindi alle Logge, a oggi, non si è provveduto a far pervenire gli estratti delle deliberazioni assunte dalla Giunta e non si è incrementato il contatto con i Presidenti dei Collegi, convocati due sole volte durante i dodici mesi, di cui una unitamente ai Consiglieri dell'Ordine.  
Le notizie le abbiamo potute apprendere solo durante le visite dell'Ill.mo e Ven.mo Gran Maestro nei vari Orienti;
2. non si è data, se non sporadicamente, notizia dei contatti tenuti con le Comunioni Estere, né dei contenuti degli incontri;
3. la rivista "Hiram" non è mutata nella sua sostanza. E' opportuno operare precise scelte per qualificarla e perchè non diventi inutile


sia all'interno che per l'esterno;

4. la Giustizia Massonica lenta più che mai o ...latitante;
5. gli uffici della Gran Segreteria presentano disfunzioni, disordine e poca puntualità nell'assolvimento dei compiti affidati.  
Sono state emanate diverse circolari spesso in dispregio alla libertà dei singoli Fratelli e delle Logge, contenenti palesi violazioni alla vigente Costituzione e alla sovranità della Gran Loggia.  
Spesso manca la correlazione fra Gran Segreteria e Gran Tesoreria;
6. i Garanti d'Amicizia a oggi non nominati e chissà per quanto tempo ancora, visto il farraginoso progetto proposto per l'individuazione. Certo era più efficace il sistema di scelta da parte del Gran Maestro;
7. la revisione della Costituzione e del Regolamento è ancora in alto mare, malgrado l'impegno profuso e i sacrifici fatti dall'apposita Commissione che pur godendo della presenza del Gran Maestro, non ha mai usufruito, durante le 17 riunioni, del supporto e del coordinamento del presidente designato;
8. l'attività dei Grandi Maestri Aggiunti e dei Grandi Sorveglianti inesistente o certo, dell'eventuale, non si hanno notizie;
9. Il Grande Oratore, dopo aver evidenziato le deviazioni e individuato i protagonisti delle stesse, non ha provveduto, come il suo ufficio imporrebbe, a mettere sotto accusa i deviazionisti. La sua "relazione morale", che sa molto di cronaca, non lascia intravedere alcun prossimo provvedimento illuminante o risolutivo.


In definitiva non si è ancora registrato l'inizio dell'auspicata crescita qualitativa e non sono stati adeguatamente affrontati i problemi esistenti.

Tutto ciò a nome dei Maestri Venerabili presenti alla riunione del Collegio Circostrizionale del 12 marzo u.s., per rappresentare il vivo desiderio di vedere esaminati e risolti gli annosi problemi e per manifestare l'intenzione di fattivamente collaborare con la Gran Maestranza e con tutti coloro che, avendo a cuore le sorti dell'Istituzione, vogliono vedere l'inizio del decollo della Massoneria italiana.

Per il bene dell'Umanità e A.G.D.G.A.D.U.

  
Frat. Giuseppe Motta

(All. E)



VIA GIUSTINIANI, 5  
00186 ROMA - TEL. 65.69.453

Ufficio del Gran Segretario

A.: G.: D.: G.: A.: D.: U.:

MASSONERIA ITALIANA  
GRANDE ORIENTE D'ITALIA  
PALAZZO GIUSTINIANI

Prot.N. 7734/AD/d

Roma, 15 Novembre 1983

Al Ven.mo Fr.: ARMANDO CORONA  
Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia  
S E D E

Ven.mo Gran Maestro,

in riferimento alla Vostra richiesta Vi pre  
ciso che gli assonnati per l'anno 1981 sono 1.010; per l'anno 1982  
sono 802 e per l'anno 1983 sono 450 (ad oggi).

Come Voi sapete i Fratelli in sonno vengono posti in or  
dine alfabetico e non per anno, quindi mi premurerò di inviarVi  
l'elenco nominativo appena sarò in grado.

Con il triplice fraterno saluto.

IL GRAN SEGRETARIO  
(Antonio De Stefano)



A. G. D. G. A. D. V.

(All. F)

MASSONERIA ITALIANA

## GRANDE ORIENTE D'ITALIA

PALAZZO GIUSTINIANI

DECRETO N. 397/LS

NOI LINO SALVINI

GRAN MAESTRO DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA

Vista la Circolare N. 107/LS;

Ricevuti dall'Ill. Fr.° Licio GELLI in perfetto ordine e puntualità gli adempimenti relativi;


ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO


- Art. 1 - La R.° L.° "PROPAGANDA MASSONICA" N. 2 riassume il suo antico titolo di "Propaganda Massonica", che conserva il medesimo N.° e il registro delle Logge della Comunione.
- Art. 2 - La Loggia "Propaganda Massonica" N. 2 riacquista da oggi la sua sovranità e pertanto elegge il Maestro Venerabile ed i Dignitari, secondo la Costituzione ed il Regolamento del Grande Oriente.
- Art. 3 - La Loggia "Propaganda Massonica" N. 2 non apparterrà, per il momento, a nessun Collegio Circo-scrizionale dei Maestri Venerabili e sarà ripresentata dal Gran Maestro o da un suo Delegato.

Da Palazzo Giustiniani, all'Oriente di Roma, nella Valle del Tevere, il 12. giorno del III Mese dell'Anno di V.° L.° 0005975, e dell'E.° V.° il giorno 12 del mese di Maggio dell'anno 1975.

IL GRAN MAESTRO

IL GRAN SEGRETARIO





A. G. D. G. A. D. U.  
 (All.G)  
 MASSONERIA ITALIANA  
 GRANDE ORIENTE D'ITALIA  
 PALAZZO GIUSTINIANI

IL GRAN MAESTRO

O g g e t t o

N O M I N A

Sono 15 aprile 1977 S.V.

Ullmo e Carano  
 FR. LUCIO GELLI ROMA

Ti delego ai rapporti con i 77r. inaffiliati, ossia a quei 77r. che non risultano iscritti ai ruoli né delle Logge come membri attivi né del Grande Oriente come membri non affiliati.

Sono dunque i 77r. nella tradizione massonica italiana chiamati Massoni e memoria quelli di cui dovrai curare i contatti, ai fini di perfezionarne la vocazione e la preparazione massonica.

Per effetto di tale delega, risponderai soltanto a me per quanto farai a tale scopo, promuovendo e sollecitando quelle realtà che Tu stesso reputerai di interesse e di utilità per la Massoneria.

Sono sicuro che Tu svolgerai questo importante ruolo con l'animo intrepido che hai rivelato di fronte ai produttori attaccati dei nemici e dei traditori della Istituzione.

Ti abbraccio

(Lino Salvini G.M.)




(ALL. H)

A. G. D. G. A. D. U.

MASSONERIA ITALIANA  
GRANDE ORIENTE D'ITALIA  
PALAZZO GIUSEPPINI

AS. N. 5/5/1975

1975



IL GRAN MAESTRO

Carissimo Uolo,

sono stato estremamente soddisfatto di clevarti  
al C. o. di Maestro Venerabile.

Ho visto che hai recepita l'importanza dell'avvenimento  
e sono convinto che svolgerai i compiti costituzionali con l'entusiasmo  
di sempre.


Il mio augurio è che questa funzione (finora completata  
dai Grandi Maestri) ti dia le soddisfazioni a cui ambisci.

Ti abbraccio.

(Lino Salvini)

000651

(All. I)



VIA GIUSTINIANI, 5  
00186 ROMA - TEL. 65.69.453

Ufficio del Gran Segretario

A.. G.. D.. G.. A.. D.. U..

MASSONERIA ITALIANA  
GRANDE ORIENTE D'ITALIA  
PALAZZO GIUSTINIANI

R.: L.: "ZAMBONI-DE ROLANDIS" (651)

PIEDILISTA ANNO 1983

ANGELINI Alessandro  
BARBARA Luigi  
BABINI Lucio  
BARNABEI Ottavio  
BOREA Giorgio  
BOSELLO Furio  
BRICOLA Franco N.  
CIUSA Walter  
DE VERGOTTINI Giuseppe  
DI BERNARDO Giuliano  
FIUME Luigi  
FRANCHINI Achille  
LA PLACA Michele  
MACCOLINI Roberto  
MAFFEI Alberto  
MANGINI Vito  
MARTELLI Aldo  
MAZZARACCHIO Sebastiano  
MONTANARI Gianni  
MORONI Paolo  
MORTARA Vittorio  
PASQUINI Emilio  
POSTELLI Teodoro  
ROMERO Egidio  
ROSA Maurizio  
ROVERSI MONACO Fabio  
TAMBURINI Gualtiero  
TESTI Franco  
TRAINA Gian Carlo  
URSO Luciano  
VAONA Guido  
ZANARDI Ettore  
ZANETTI Mario

000651



A.. G.. D.. G.. A.. D.. U.

MASSONERIA ITALIANA  
GRANDE ORIENTE D'ITALIA

PALAZZO GIUSTINIANI

VIA GIUSTINIANI, 5  
00186 ROMA - TEL. 65.69.453

Ufficio del Gran Segretario

R.L.: "ZAMBONI-DE ROLANDIS (651)  
PIEDILISTA

1980

1981

1982

BABINI Lucio  
BARBARA Luigi  
BARNABEI Ottavio  
BOREA Giorgio  
BOSELLO Furio  
BRICOLA Franco Nicola  
CIUSA Walter  
DE VERGOTTINI Giuseppe  
DI BERNARDO Giuliano  
FIUME Luigi  
FRANCHINI Antonello \*  
LA PLACA Michele  
MACCOLINI Roberto  
MAFFEI Alberto  
MANGINI Vito  
MARTELLI Aldo  
MAZZARACCHIO Sebastiano  
MONTANARI Giovanni  
MORONI Paolo  
MORTARA Vittorio  
PASQUINI Emilio  
POSTELLI Teodoro  
RANIERI Luigi \*  
ROMERO Egidio  
ROSA Maurizio  
ROVERSI MONACO Fabio  
TAMBURINI Gualtiero \*  
TESTI Franco  
TRAINA Gian Carlo  
URSO Luciano  
VAONA Guido  
ZANARDI Ettore  
ZANETTI Mario

BABINI Lucio  
BARBARA Luigi  
BARNABEI Ottavio  
BOREA Giorgio  
BOSELLO Furio  
BRICOLA Franco N.  
CIUSA Walter  
DE VERGOTTINI Giuseppe  
DI BERNARDO Giuliano  
FIUME Luigi  
LA PLACA Michele  
MACCOLINI Roberto  
MAFFEI Alberto  
MANGINI Vito  
MARTELLI Aldo  
MAZZARACCHIO Sebastiano  
MONTANARI Giovanni  
MORONI Paolo  
MORTARA Vittorio  
PASQUINI Emilio °  
POSTELLI Teodoro  
RANIERI Luigi \*  
ROMERO Egidio °  
ROSA Maurizio  
ROVERSI MONACO Fabio  
TAMBURINI Gualtiero °  
TESTI Franco  
TRAINA Gian Carlo  
URSO Luciano  
VAONA Guido  
ZANARDI Ettore  
ZANETTI Mario

ANGELINI Alessandro °  
BABINI Lucio  
BARBARA Luigi  
BARNABEI Ottavio  
BOREA Giorgio  
BOSELLO Furio  
BRICOLA Franco  
CIUSA Walter  
DE VERGOTTINI Giuseppe  
DI BERNARDO Giuliano  
FIUME Luigi  
FRANCHINI Achille °  
LA PLACA Michele  
MACCOLINI Roberto  
MAFFEI Alberto  
MANGINI Vito  
MARTELLI Aldo  
MAZZARACCHIO Sebastiano  
MONTANARI Giovanni  
MORONI Paolo  
MORTARA Vittorio  
PASQUINI Emilio  
POSTELLI Teodoro  
ROMERO Egidio  
ROSA Maurizio  
ROVERSI MONACO Fabio  
TAMBURINI Gualtiero  
TESTI Franco  
TRAINA Gian Carlo  
URSO Luciano  
VAONA Guido  
ZANARDI Ettore  
ZANETTI Mario

assonnatisi  
nel 1980.

° iniziati nel 1981

\* assonato nel 1981

° iniziati nel 1982



664  
**Grande Oriente d'Italia**  
 COLLEGIO CIRCOSCRIZIONALE DEI MMENVA  
 EMILIA - ROMAGNA

G. O. I.	
10 OTT. 1983	
Prot. N.	7013

GR. DI BOLOGNA 3 ottobre 1983

Al Gran Segretario del  
 Grande Oriente d'Italia

R o m a

Faccio seguito alla mia del 13/9 u.s. in argomento e riscontro Vs/ del 19/9 u.s. prot. N. 6657/AD/d. Ho ricontattato le Officine: Ugo Bassi (671) Cr. Mirandola, Nicola Fabrizi (106) Cr. Modena, G. Garibaldi (520) Cr. Forlì, G. Venerucci (849) Cr. Rimini che assicurano di avere affettuato l'adempimento richiesto.

Per quanto la "Fiorello La Guardia" (653) Cr. di Bologna confermo quanto già scritto due volte e confermato per filo agli uffici che la stessa non esiste più e che deve essere demolita. Al riguardo il Collegio ha espresso già due volte parere favorevole alla demolizione.

Con il triplice fraterno saluto.

Il Presidente

*D. P. S. G.*

All. 1 estratto conto Off. La Guardia

Indirizzo profano:

Grande Oriente d'Italia

SECCIO CIRCOSCRIZIONALE DEI MM. LVV.  
EMILIA - ROMAGNAGRU.  
G.O.  
Giunta  
16  
OR. DI BOLOGNA I MARZO 1983Alla SEGRETERIA DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA  
Via Giustiniani 5 R O M A

In relazione alla tavola prot. N° 2361/AD/d del 16 febbraio 1983 riguardante la Loggia Fiorello La Guardia (653) all'Oriente di Bologna si fa presente che essa quotizzava tra le sue colonne giovani fratelli americani, che trovavansi in Italia per motivi di studio. Sia per gli eventi politici che hanno mutato il clima dell'ateneo bolognese, sia perchè la sede universitaria viene non più scelta dagli studenti, ma indicata dal Ministero della P.I., sia perchè la corrente degli americani che venivano a Bologna per studi medici sembra esaurita, alcuni anni fa i fratelli di Loggia si sono allontanati da Bologna ed hanno consegnato la bolla al Consigliere dell'Ordine, cui la Officina era affidata. Tentativi sono stati fatti per dare vita alla Loggia; l'argomento è stato a suo tempo trattato oralmente con il Grande Oriente, ma quest'anno il Collegio ha votato con dispiacere per la demolizione della Loggia. Si riteneva che quanto sopra fosse a conoscenza di cotesto Grande Oriente, dati gli incontri personali avuti a suo tempo: di questo contempo ci si scusa. Purtroppo non esistono in Italia Fratelli di quelle Loggia nè si sa da chi possano essere corrisposti gli arretrati che si sono in questi anni man mano accumulati. Con il triplice fraterno saluto

Il Segretario

G. O. I.

- 7 MAR 1983

Prot. N. 3134

Prot.N. 2361/AD/d

Roma, 16 Febbraio 1983

Risp. e Car. Fr.: AUGUSTO CARLO AVONI  
Presidente del Collegio Circostrizionale  
dei Maestri Venerabili dell'EMILIA-ROMAGNA


Carissimo Fratello,

non risulta agli atti alcuna richiesta di  
demolizione per l'Officina "Fiorello La Guardia" (653), all'Or-  
iente di Bologna.

Ti prego quindi di volermi chiarire ulteriormente la  
questione.

Ti ringrazio e ti invio il triplice fraterno saluto.

IL GRAN SEGRETARIO  
(Antonio De Stefano)



**Grande Oriente d'Italia**  
COLLEGIO CIRCOSCRIZIONALE DEI MM. VV.  
EMILIA - ROMAGNA

In Firenze  
in Rotondo  
e G. U. M.

OR. DI BOLOGNA 7/1/82

Veh. e Pot. Fr.  
Ottavio Rotondo  
Gran Tesoriere Grande Oriente

R o m a

G. O.
7 FEB 1982
Proc. N. 2361

Loggia Fiorello La Guardia già all'Oriente  
di Bologna (demolita)

Ritorno accluso l'estratto conto  
relativo alla Officina di cui in pre=  
messa precisando che la stessa da tempo  
non esiste più e che questo Collegio  
ha dato parere favorevole per la demoli=  
zione.

Si tratta pertanto di credito inesi=  
gibile.

Per i versa enti delle altre Offici=  
ne mi stò interessando personalmente e  
tramite i Consiglieri dell'Ordine.

Con il triplice fraterno saluto.

Il Presidente

*A. P. S.*

Indirizzo profano:

All.n.1





(Aee.M)

GIUSEPPE DI GIOVANNI  
AVVOCATOVIA VENEZIA, 8 - TEL. 57.78.67  
50121 FIRENZEC.F. DGV GPP 36R28 D548Y  
P.I. 01077530481

Firenze, 27 ottobre 1983

Dott. Giampiero Batoni  
—

A mano

Caro Giampiero,

Ti dò qui di seguito i miei dati  
massonici.

La domanda è stata presentata alla Costantino Nigra il 27.6.1978; presentatore il Fratello Delfo Del Bino. La Loggia Costantino Nigra ha preso in considerazione la mia domanda nello stesso 27.6.78. Successivamente agli accertamenti si sono tenute le tre rituali votazioni il 5.7.1979, il 20.9.1979 e l'11.10.1979. Il risultato delle votazioni è stato sempre all'unanimità. Il certificato di Apprendista è stato rilasciato dalla Segreteria del Grand'Oriente d'Italia il 5.12.1979; quello di Compagno il 22.2.1982 e quello di Maestro il 12.5.1982.

A comprova delle affermazioni Ti  
accludo:

- fotocopia della mia domanda dalla quale risultano la data di presentazione, la data di presa in considerazione e la data delle votazioni;
- fotocopia del Nulla Osta 5.12.79 e del certificato di Apprendista n. 32766;
- fotocopia del Nulla Osta per la promozione a Compagno e del certificato n. 27920 del 22.2.82;

./.



GIUSEPPE DI GIOVANNI  
AVVOCATO

- segue lettera -

- fotocopia del Nulla Osta 12.5.82 per la promozione  
al grado di Maestro e certificato n. 28373.

Cordialità.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Di Giovanni', written in a cursive style.

(Art. 1 Reg. 19)  
(All. A/1)

A.: G.: D.: G.: A.: D.: U.:

MASSONERIA ITALIANA  
GRANDE ORIENTE D'ITALIA

ROMA - VIA GIUSTINIANI, 5

**ESTRATTO DALLE "COSTITUZIONI,"**

ART. 1

La Massoneria è universale.

Intende alla elevazione morale, materiale e spirituale dell'uomo e della umana famiglia.

Coloro che vi appartengono si chiamano Liberi Muratori e si raccolgono in Comunioni Nazionali.

ART. 2

La Comunione Italiana, uniformandosi nei principi e nelle finalità a quanto la Massoneria Universale professa e si propone, propugna il principio democratico nell'ordine politico e sociale, si ispira al trionfo

**LIBERTA' - UGUAGLIANZA - FRATELLANZA**

e si raccoglie sotto il simbolo iniziatico

A.: G.: D.: G.: A.: D.: U.:

ART. 3

La Comunione Italiana adotta Rituali in accordo con gli Antichi Doveri usi e costumi dell'Ordine; osserva il monoteismo, apre il Libro della Legge Sacra sull'Ara del Tempio e vi sovrappone la squadra e il compasso, segue l'esoterismo nell'insegnamento ed il simbolismo nell'Arte operativa; adotta la divisione della Massoneria simbolica nei tre Gradi di Apprendista, Compagno e Maestro, insegna la leggenda del Terzo Grado, inizia solamente uomini, non è settaria né politica.

ART. 11

I Liberi Muratori della Comunione Italiana si considerano e si chiamano vicendevolmente Fratelli indipendentemente da ogni differenza di origini, di credenze, di condizioni sociali; si riuniscono e lavorano nelle Logge e contraggono i propri impegni massonici sul proprio onore e sulla propria coscienza.

ART. 17

Ogni Libero Muratore ha il dovere di intervenire alle adunanze della sua Loggia, salvo che ne sia impedito da giusta causa o sia stato dispensato dal Maestro Venerabile; di compiere scrupolosamente tutte le attribuzioni del proprio Ufficio o Grado nella Comunione; di osservare fedelmente la Costituzione, i Regolamenti, secondo le tradizioni; di condursi in tutte le contingenze della vita come si conviene a uomo d'onore.

Il Fratello assume gli impegni finanziari verso la Loggia per tutto l'anno massonico.

R.: L.: "COSTANTINO NIGRA" n° 714

All'Or.: di Firenze

Il Sottoscritto GIUSEPPE DI GIOVANNI di ANTONIO  
nome e cognome paternità

nato in FERRARA prov. di FERRARA il 28.10.1936

LAUREA IN GIURISPRUDENZA di professione AVVOCATO  
titolo di studio

domiciliato in FIRENZE via VENEZIA n.8

N. tel. 577867 (n. ris. 576979)

presa cognizione degli articoli sopra riportati della Costituzione della Comunione Nazionale dei Liberi Muratori d'Italia-Grande Oriente d'Italia, a conoscenza delle finalità umanitarie e democratiche della Massoneria, dichiarandosi libero da vincoli in contrasto con tali finalità, chiede di essere ammesso alla iniziazione massonica e allega il suo *curriculum vitae* e la fotografia. Dichiaro e riconosce che l'appartenenza all'Ordine Massonico non conferisce in nessun caso agli associati alcun diritto al patrimonio, comunque costituito, dell'Ordine stesso.

Possono riferire sul suo conto le seguenti persone: (1)

1° ARCH. DELEO DEL BINO - FIRENZE

2° GEOM. COSIMO BOTTIGLIONE - FIRENZE

3°

4°

5°

Data

27 giugno 1978

FIRMA

*Giuseppe Di Giovanni*

Dichiarazione del Fr.: presentatore:

Io sottoscritto, Fr.:  
attesto di riconoscere nel profano sopra segnato le qualità intellettuali, di rettitudine ed economiche necessarie per poter entrare a far parte della Comunione Massonica.

Il Fr. PRESENTATORE

*Giuseppe Di Giovanni*

(1) Per ciascuna indicare l'indirizzo.

## CURRICULUM VITAE

Il *curriculum vitae*, di cui all'art. 2 del Regolamento alla Costituzione, deve contenere, oltre alla indicazione degli studi fatti e dei diplomi conseguiti, quelle delle residenze successive negli ultimi dieci anni, dello stato di famiglia, della eventuale appartenenza, attuale o trascorsa, ad associazioni (quali: gruppi, movimenti, partiti, chiese, circoli) di carattere religioso, politico, culturale o di altra natura, nonché ad associazioni dantesi titolo di massoniche.

Nato a Ferrara il 28 Ottobre 1936 si è trasferito a Firenze nel 1939. Ha frequentato gli studi classici presso le Scuole Pie Fiorentine fino al Ginnasio e il "Michelangelo" per le tre classi del Liceo. Iscrittosi alla Facoltà di Giurisprudenza si è laureato nel 1961 in Diritto Civile con il Prof. Salvatore Romano. Iniziata la pratica forense nello studio dell'Avv. Sergio Montelatici, ha superato l'esame di procuratore nel 1962 ed è quindi divenuto Avvocato.

Ha praticamente svolto solo attività di "civilista" con particolare riferimento al Diritto delle obbligazioni al Diritto di famiglia e al Diritto fallimentare.

Non si è mai iscritto ad alcun partito politico. Quale ex alunno delle Scuole Pie Fiorentine è componente dello "Scolopium" di cui è Presidente del Consiglio Direttivo.

Presa in considerazione la domanda il 27-6-1978  
 data comunicazione al Collegio Circostrizionale dei MM. Venerabili il .....  
 Emesse in data ..... N. .... tavole informative.


## RISULTATO DEGLI SCRUTINI

Scrutini	Data	N. Votanti	P A L L E		
			bianche	rosse	nere
1°	5-7-73	13	13	/	/
2°	20-3-79	13	13	/	/
3°	11-10-79	11	11	/	/

Giudizio definitivo .....

.....

.....



La comunicazione al presentatore (o direttamente al profano, se il presentatore manchi),  
 con l'invio al pagamento di lire ..... per tassa di iniziazione, brevetto e  
 libri, è avvenuta il giorno .....

Il pagamento delle tasse è avvenuto il .....

Richiesta del N.O. al Grande Oriente il .....

Concessione del N.O. da parte del Gr. Or. il .....

L'iniziazione ha avuto luogo il .....

IL SEGRETARIO

MASSONERIA ITALIANA  
GRANDE ORIENTE D'ITALIA  
(PALAZZO GIUSTINIANI)

Roma, ..... 5/12/1979 .....

Prot. 6563 .....

OGGETTO: **Iniziazione del profano** .....

..... DI GIOVANNI GIUSEPPE .....

*Risp.: e Car.: Venerabile*

della R.: L.: ..... C. NIGRA ..... (N. 714 ..)

Or.: di ..... FIRENZE .....

In esito alla vostra richiesta N. .... del .....  
si concede il nulla-osta per la iniziazione del profano indicato in  
oggetto e si allega:

- a) Formula di giuramento da restituire firmata;
- b) Certificato di apprendista N. .... 32766 .....
- c) Rituale del 1° grado:
- d) .....

Con fraterni saluti.



IL GRAN SEGRETARIO



A. G. D. G. A. D. U.  
LIBERTA' - UGUAGLIANZA - FRATELLANZA

MASSONERIA ITALIANA  
GRANDE ORIENTE D'ITALIA

ROMA - VIA GIUSTINIANI 8

NOI VENERABILE DELLA RISP. LOGGIA

" COSTANTINO NIGRA " N. 714

ALL'OR. DI FIRENZE

ATTESTIAMO CHE IL FR.  
DI GIOVANNI GIUSEPPE

NATO A FERRARA IL 28 Ottobre 1936

DI CONDIZIONE Avvocato E' MEMBRO DELLA  
NOSTRA OFF. E POSSIEDE IN ESSA IL GRADO DI APPRENDISTA

LO RACCOMANDIAMO CON PROMESSA DI RECIPROCITA', A TUTTI I  
FRATELLI E A TUTTE LE LOGGE DEL MONDO.

Or. di

IL VENERABILE  
IL TESORIERE *Vittorio Santurri*

IL SEGRETARIO *Silvio*



Or. d'Italia al No 32765

Ne Varietur

5 Dicembre 19

IL GRAN SEGRETARIO  
(Spartaco Mennini)



169

**MASSONERIA ITALIANA  
GRANDE ORIENTE D'ITALIA**


(PALAZZO GIUSTINIANI)

Roma, 22/2/1982Prot. 63OGGETTO: **Promozione al 2° grado dell'Apprendista****DI GIOVANNI GIUSEPPE***Car.: e Fr.: Venerabile*della R.: L.: **C. NIGRA** (N. 714...)Or.: di **FIRENZE**

In esito alla vostra richiesta N. .... del **21/12/1981**  
si concede il nulla-osta per la promozione a Compagno del Fratello indicato in oggetto e si allega:

- a) Certificato del Compagno N. **27920**;
- b) Rituale del 2° grado;
- c) .....
- d) .....

Con fraterni saluti.



IL GRAN SEGRETARIO

A.: G.: D.: G.: A.: D.: U.:  
 LIBERTÀ - UGUAGLIANZA - FRATELLANZA

MASSONERIA ITALIANA  
**GRANDE ORIENTE D'ITALIA**  
 ROMA - VIA GIUSTINIANI 8

NOI VENERABILE DELLA RISP.: LOGGIA

" COSTANTINO NIGRA " N. 714

ALL'OR.: DI FIRENZE

ATTESTIAMO CHE IL FR.:  
DI GIOVANNI GIUSEPPE

NATO A FERRARA il 28 Ottobre 1936

DI CONDIZIONE Avvocato E' MEMBRO DELLA  
NOSTRA OFF.: E POSSIEDE IN ESSA IL GRADO DI COMPAGNO

LO RACCOMANDIAMO CON PROMESSA DI RECIPROCITA', A TUTTI I  
FRATELLI E A TUTTE LE LOGGE DEL MONDO.

Or.: di

IL VENERABILE  
IL TESORIERE IL SEGRETARIO

*[Signature]*

registrato dal Gr.: Or.: d'Italia al

N. 27920

Ne Varietur

Roma, il 22 Febbraio 1982

IL GRAN SEGRETARIO

*(Sparsi)*



MASSONERIA ITALIANA  
GRANDE ORIENTE D'ITALIA  
(PALAZZO GIUSTINIANI)

Roma, 12/5/1982

Prot. 604

OGGETTO: **Promozione al 3° grado del Compagno**  
**DI GIOVANNI GIUSEPPE**

Car.: Fr.: Venerabile

della R.: L.: C. NIGRA (N. 714)

Or.: di FIRENZE

In esito alla vostra richiesta N. del 22/4/1982  
si concede il nulla-osta per la promozione a Maestro del Fratello  
indicato in oggetto e si allega:

- a) Certificato di Maestro N. 28373;
- b) Rituale del 3° grado;
- c) \_\_\_\_\_
- d) \_\_\_\_\_

Con fraterni saluti.



IL GRAN SEGRETIARIO

A.: G.: D.: G.: A.: D.: U.:  
 LIBERTA' - UGUAGLIANZA - FRATELLANZA  
 MASSONERIA ITALIANA  
**GRANDE ORIENTE D'ITALIA**

ROMA - VIA GIUSTINIANI 5

A TUTTI I LIBERI MURATORI SPAR-  
SI SULLA SUPERFICIE DEL GLOBO  
SALUTE

OMNIBUS LIBERIS STRUCTORIBUS  
PER TERRARUM ORBEM DISSITIS  
SALUTEM

NOI VENERABILE DELLA RISP.: LOGGIA  
 " COSTANTINO NIGRA " N. 714  
 ALL'OR.: DI FIRENZE

ATTESTIAMO CHE IL FR.:  
 DI GIOVANNI GIUSEPPE  
 NATO A FERRARA IL 28/10/1936  
 DI CONDIZIONE Avvocato

E' MEMBRO DELLA NOSTRA OFF.: ED E' REGOLAR-  
 MENTE INSIGNITO DEL GRADO DI MAESTRO.  
 LO RACCOMANDIAMO, CON PROMESSA DI RECI-  
 PROCITA', A TUTTI I FRATELLI ED A TUTTE LE  
 LOGGE DEL MONDO.

Or.: di .....

IL VENERABILE  
*[Signature]*  
 IL TESORIERE

IL SEGRETARIO

*[Signature]*

N.º 28373

NE VARIETUR

DIPLOMA HOC SODALI NOSTRO, QUI NOMEN  
 SUUM IN MARGINE SCRIPSIT, RITE MERITOQUE  
 DATUM ESSE TESTAMUR; IDEOQUE ILLUM BENE-  
 VOLENTIAE ATQUE FRATERNITATI OMNIUM PRO  
 SODALITATE NOSTRA UBIQUE LABORANTIVM  
 EX ANIMO COMMITTIMUS.

POLLICEMUR AUTEM VICISSIM HUIUSCEMODI DI-  
 PLOMATA FERENTES NOS QUOQUE LIBENTI ANI-  
 MO ESSE EXCEPTUROS.

Datum Romae, die XII/V/MCMLXXXII, E.V.


MAGISTER MAXIMUS

*[Signature]*  
 SUMMUS CIMELIARCHA

SUMMUS CIBIARCHA

*[Signature]*  
 SUMMUS SCRIBA

(All. N)



A.. G.. D.. G.. A.. D.. U..

MASSONERIA ITALIANA  
GRANDE ORIENTE D'ITALIA  
PALAZZO GIUSTINIANI

VIA GIUSTINIANI, 5  
00186 ROMA - TEL. 65.69.453

*Ufficio del Gran Segretario*

GRAN MAESTRANZA SALVINI (anno 70-73)

- GIUSEPPE BIANCHI - Gran Maestro Agg.
- GIOVANNI BRICCHI - Gran Maestro Agg.
- GIUSEPPE TELARO - Gran Segretario
- ALBERTO SERAVALLI - Gran Segretario Agg.

GRAN MAESTRANZA SALVINI (anno 73-76)

- GIUSEPPE BIANCHI - Gran Maestro Agg.
- GIOVANNI BRICCHI - Gran Maestro Agg.
- GIUSEPPE TELARO - Gran Segretario
- SPARTACO MENNINI - Gran Segretario Agg.

GRAN MAESTRANZA SALVINI (76-79)

- GIUSEPPE BIANCHI - Gran Maestro Agg.
- CARLO GENTILE - Gran Maestro Agg.
- SPARTACO MENNINI - Gran Segretario
- DONATELLO VIGLONGO - Gran Segretario Agg.

GRAN MAESTRANZA BATTELLI (anno 79-82)

- IVAN MOSCA - Gran Maestro Agg.
- ERALDO GHINOI - Gran Maestro Agg.
- SPARTACO MENNINI - Gran Segretario
- DONATELLO VIGLONGO - Gran Segretario Agg.

000651

All. 0

## PREMESSA

Primo vero, grande problema che ho dovuto affrontare all'atto della mia elezione a Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia è consistito nel cercare di porre ordine nella intera vicenda che ha visto coinvolta la Loggia P2 e la sua deviazione. Fondamentale esigenza, in questo contesto, risiedeva nello svolgimento di una vera e propria indagine conoscitiva sull'interezza del fenomeno nelle sue varie sfaccettature.

Non bisogna dimenticare, infatti, che l'immagine esterna della Massoneria è risultata particolarmente deteriorata per la commistione che comunemente è stata proposta fra essa ed il gruppo P2 di Licio Gelli; mentre, all'interno, non pochi interrogativi si ponevano rispetto a come, in qual misura e per opera di chi essa aveva potuto vivere all'ombra dell'Istituzione e se in qualche modo aveva potuto minare l'essenza stessa della nostra Comunione.

Il "Raggruppamento" di Licio Gelli presentava una propria ben specifica individualità anomala rispetto ad ogni concezione massonica: vuoi per la sua conduzione vuoi per la sua proliferazione. Ma, nello stesso tempo, nonostante la reale estraneità del Grande Oriente d'Italia da quei metodi e sistemi -estraneità ribadita sia dalla Relazione conclusiva dell'indagine svolta dai "Tre Saggi" sia dalla legge istitutiva della Commissione Parlamentare d'inchiesta- non vi è dubbio alcuno che la germinazione di questa pseudo Loggia massonica abbia avuto origine dal Grande Oriente, o, meglio, dalla volontà di alcuni di abbandonare la ricerca esoterica per imbarcarsi in azioni profane estranee alla cultura ed alla Tradizione massonica.

Ciò propone un qualche rilievo alle motivazioni ed alle stesse ragioni d'essere dell'onda di giudizi negativi che hanno investito la limpidezza della Massoneria Italiana. Nasce, quindi, da queste riflessioni, intuitive per ogni

"uomo libero e di buoni costumi", l'indagine su come, quando, perché ed ad opera di chi si è potuti arrivare al fenomeno P2 così negativo per la Massoneria Italiana. E' evidente che l'indagine poteva essere solo, ed esclusivamente, circoscritta all'ambito massonico ed all'accertamento di possibili colpe da noi giudicabili: solo in questi limiti era consentita l'indagine poiché spetta allo Stato, ed unicamente ad esso, la competenza di verificare e punire eventuali illeciti penali e/o amministrativi. Le mie, ripeto, sono state finalità massoniche tese a ricercare, capire ed individuare i meccanismi e gli uomini che hanno consentito e reso possibile la deviazione del "Raggruppamento Gelli": soprattutto, per evitare ogni eventualità di possibile reiterazione della deviazione. Ed a questo scopo e con questo fine ho già messo in essere alcuni strumenti atti ad impedire siffatte iatture. Primo fra tutti l'abolizione della pratica, largamente abusata nell'ultimo decennio, di iniziare Fratelli "sulla spada": pratica che consentiva al Gran Maestro di scavalcare tutte le procedure cautelative massoniche rispetto ad ingressi "facili" o che, comunque, impediva, nei fatti, che il candidato all'Iniziazione alla nostra Comunione subisse quel naturale vaglio costituito dalle regole generali che assegnano alla Loggia il ruolo di unico organo idoneo alla presa in considerazione dei profani. Non sfugge a nessuno l'importanza di tale mia decisione — peraltro presa in stretta osservanza con il programma presentato all'atto della candidatura alla Gran Maestranza — poiché rifiuta la possibilità che vi siano Fratelli che abbiano un trattamento diverso da tutti gli altri affiliati alla Comunità Massonica.

Il secondo consiste nel rigetto, anche morale, di quella "categoria speciale" di Massoni — almeno questo appariva



essere l'intendimento di chi tale "categoria" istituì e fece prosperare—che comunemente era conosciuta come Fratelli "all'orecchio" o "alla memoria" del Gran Maestro.

Il Massone è tale solo se vive la vita della propria Loggia e quella di tutta la Comunione e, al contrario, non lo è se vi rimane estraneo facendo leva su un particolarissimo, privilegiato e personale rapporto diretto con il Gran Maestro, senza alcun dovere verso l'Istituzione nella sua integrità. Per quanto oneste e prive di ogni malizia, questo tipo di Iniziazioni non potevano e non possono far ritenere anche agli osservatori più benevoli nei confronti della nostra Istituzione, che il fenomeno, di per sé, presta il fianco ad interpretazioni non onorevoli, sia per quanto riguarda possibili strumentalizzazioni sia per la sua diretta diversificazione dai fondamentali principi massonici che non confondono mai la riservatezza con la segretezza che tutti noi aborriamo.

Il terzo atto—terzo non per importanza, ma, perché dai primi due direttamente discende—risiede nella decisione di rinunciare all'immunità del Gran Maestro per atti censurabili connessi all'incarico. Il mantenimento di tale immunità avrebbe continuato a non consentire che i Gran Maestri potessero essere giudicati dalla nostra Giustizia, anche quando colpe massoniche fossero state documentate.

#### OBIETTIVI E LIMITI DELL'INDAGINE

Occorre precisare che la presente indagine è stata da me compiuta direttamente e assumendome la piena e completa responsabilità.

Sono dovuto ricorrere a questa del tutto inusitata ed irri-  
tuale procedura massonica per tre ordini di motivi che è bene siano portati alla conoscenza di tutti. Il primo, trova la sua origine nell'impossibilità pratica di un'indagine co-

noscitiva in tempi brevi rispetto ai normali meccanismi di indagine codificati dai nostri Ordinamenti; il secondo, trae consistenza dall'esigenza di una diretta individuazione di eventuali profili di colpe massoniche consentendo, ove necessario, lo svolgersi di Tavole d'Accusa (le quali presentano normalmente procedure non congrue rispetto alla necessità di tempi celeri come nel caso in questione); il terzo, promana dalla pratica impossibilità di insediare formali "Commissioni d'inchiesta" costituendo queste palese violazione dei compiti istituzionali dei nostri Organi di Giustizia provocandone una vera e propria esautorazione. Da queste considerazioni discende, appunto, la decisione di assumere in prima persona la responsabilità di questa eccezionale iniziativa, che assume il carattere dell'indispensabilità quando si verificano situazioni assolutamente straordinarie quale quella che stiamo trattando.

Sapevo e so di essermi assunto delle non irrilevanti responsabilità agendo in siffatto modo ed a lungo ho meditato prima di pervenire alle conclusioni cui sono giunto. Nelle mie meditazioni ciò che mi ha maggiormente convinto nel perseguire questo metodo risale alla considerazione che sarei venuto meno ad un preciso obbligo, non solo morale, verso tutta la Comunione Massonica se mi fossi astenuto dall'indagare, consentendo, in tal maniera, il protrarsi del convincimento, sia nell'opinione pubblica sia nell'Istituzione, di una effettiva commistione fra la Massoneria ed il Raggruppamento di Gelli.

Sapevo, inoltre, che fra i problemi che avrei incontrato in questa attività di accertamento — svoltasi sulla base di colloqui diretti e con rilievi documentali — esisteva anche la oggettività di precisi limiti tutt'affatto indifferenti. Fra questi la impossibilità, fisica e giuridica, ad interrogare

Gelli. A tali impedimenti vi è da aggiungere il tassativo divieto sancito dalle nostre Costituzioni di formulare valutazioni di qualsiasi genere su altrui colpe massoniche, eventualmente emerse, poiché ogni giudizio spetta comunque ai nostri Organi di Giustizia, il che consente di evitare pericolose quanto inammissibili interferenze fra due poteri separati, riprovevoli per noi Massoni come per ogni uomo libero.

E' alla luce di tali impedimenti e nel rispetto di tali limiti—ed ovviamente il lavoro di indagine ha richiesto non poco tempo—che queste riflessioni sono state raccolte solo dopo una lunga esplorazione dei fatti e dei rilievi documentali. Le riflessioni si articolano unicamente sulla base di dati di cronaca e di fatto evitando, per quanto possibile, di scendere sul terreno di giudizi e valutazioni dell'operato di quei Fratelli Massoni che pur dovrò menzionare in questa vicenda. Mi preme sottolineare che non vi è stata in me nessuna volontà di fornire il benché minimo anticipato giudizio rispetto a quanto, eventualmente, la Corte Centrale vorrà intraprendere delle indagini, anche se i fatti impongono sempre la correlazione dei vari atteggiamenti.

Ancora prima di entrare nel vivo del problema è indispensabile e necessaria una puntualizzazione che presumo riesca meglio a far comprendere quanto sia inesatta—volutamente o meno—la opinione che deviazioni tipo P2 siano realtà abituali ed abitualmente conviventi con il corpo massonico, se non addirittura parti integranti di esso.

Infatti, l'intera vicenda della Loggia P2 e la sua deviazione, pur se negativamente nota, fa scoprire—come frequentemente ho avuto modo di accertare nei colloqui con i Fratelli delle nostre Officine—una diffusa disinformazione

ne circa quello che era il suo modo di essere e di operare. Disinformazione che conferma il suo grado di estraneità al Lavoro Massonico e che, per altro verso, è diretta testimonianza di come il "fenomeno P2" non abbia coinvolto l'integrità e la saldezza morale e spirituale della Comunione Massonica.

#### NASCITA E STORIA DELLA LOGGIA PROPAGANDA MASSONICA

La Loggia "Propaganda Massonica" fu fondata nel 1877 dal Fratello Giuseppe Mazzoni, alla diretta dipendenza del Gran Maestro e della Giunta Esecutiva in carica. Il Maestro Venerabile era lo stesso Gran Maestro, i Dignitari e gli Ufficiali erano i medesimi della Gran Loggia e la Loggia svolgeva periodicamente regolari lavori rituali.

La Loggia "Propaganda Massonica" nacque con il preciso scopo di raccogliere tutti i Massoni non romani che si trasferivano o venivano trasferiti temporaneamente a Roma, onde consentire anche a loro la frequentazione regolare dei Lavori di Loggia non potendo quei Fratelli frequentare l'Officina di appartenenza a causa del loro momentaneo trasferimento. E', infatti, dovere primario del Massone la regolare frequenza dei Lavori della propria Loggia secondo il calendario stabilito all'inizio dell'anno massonico; le assenze numerose o ingiustificate comportano l'espulsione dall'Ordine ed era proprio l'applicazione di tale sanzione che si voleva evitare non esistendo la volontà di non frequentare le Officine di provenienza.

In virtù della delicatezza degli incarichi ricoperti da alcuni di tali Massoni fu ritenuto opportuno, sin dalla sua fondazione, consentire una maggiore riservatezza agli aderenti alla Loggia "Propaganda Massonica". In questa logica

venne deciso che l'elenco degli affiliati a quella Loggia (il cosiddetto piedilista) dovesse rimanere fuori dallo schedario generale dell'Anagrafe massonica e tenuto direttamente dal Gran Segretario che avrebbe direttamente percepito le quote annuali (le cosiddette capitazioni), gestite con contabilità distinta di cui era a conoscenza la Giunta Esecutiva del Grande Oriente. Gli appartenenti alla Loggia "Propaganda Massonica", nonostante la peculiarità della loro posizione, avevano una tessera del tutto identica a quella degli altri affiliati, firmata cioè dal Gran Segretario. Questa notazione occorrerà averla ben presente per comprendere taluni aspetti della vicenda di cui ci occupiamo. Queste regole furono rigorosamente rispettate sino al 1926 allorché la Massoneria fu sciolta dal fascismo e dall'epoca della sua ricostituzione (vale a dire 1945) sino all'elezione a Gran Maestro di Lino Salvini nel 1970. Occorre precisare che dopo l'ultima guerra mondiale anche il Grande Oriente d'Italia, come già avveniva presso le altre Comunioni Massoniche, stabilì di numerare le proprie Logge estraendo a sorte i numeri che dovevano contrassegnare ciascuna Loggia. Alla "Propaganda Massonica" capitò in sorte il n. 2, come il n. 1 era capitato alla Loggia "Santorre di Santarosa" di Alessandria ed il n. 3 alla Loggia "Staziella" di Acqui Terme. Da questo sorteggio derivò, per comodità di sintesi, la sigla Loggia "P2" per distinguere la Loggia "Propaganda Massonica" n. 2.

#### LA LOGGIA P2 SINO AL 1970

Licio Gelli fu iniziato alla Massoneria nel 1965 presso la Loggia "Romagnosi" di Roma, mostrando molto attivismo che consentiva nel presentare per l'Iniziazione all'Istituzio<sup>nte</sup>

ne candidati che riscuotevano prestigio nel mondo profano. Questo suo zelo nel proselitismo lo portò a mettersi in contatto con il Fratello Roberto Ascarelli, il quale, all'epoca, ricopriva la carica di Gran Maestro Aggiunto ed aveva la delega del Gran Maestro Giordano Gamberini a sovrintendere i Lavori della Loggia P2. Infatti, il Fratello Gamberini, soprattutto in quel periodo, profondeva tutto il suo impegno nella realizzazione dell'abbattimento dello "storico steccato" fra Massoneria e Chiesa Cattolica, partendo dalla necessità—oggi finalmente superata dal nuovo Codice di Diritto Canonico—di abolire la scomunica per i Massoni. Il contatto e la conoscenza di Gelli con il Fratello Ascarelli portò il primo a passare nella Loggia P2 nel 1967. Evidentemente, si deve ora ritenere che Gelli cominciò ad arguire quali fossero i vantaggi personali, di relazioni e di potere, che poteva trarre dal gestire il proselitismo per la Loggia P2 servendosi del prestigioso schermo fornitogli dal Fratello Ascarelli, non solo notissimo avvocato, ma anche illustre esponente di quella che allora si poteva definire la corrente "liberal". Sino al 1970, vale a dire con l'elezione del Fratello Salvini a Gran Maestro e la non rielezione del Fratello Ascarelli a Gran Maestro Aggiunto, la struttura della Loggia P2 rimase quella concepita nel 1877 dal Fratello Mazzoni. Le schede erano custodite presso l'Anagrafe del Grande Oriente d'Italia e le tessere firmate dal Gran Segretario: fino a quest'epoca si può affermare che nulla di massonicamente irregolare si può constatare. Tanto che i membri della Giunta del G.O.I. oltre ad essere affiliati alla Loggia di origine appartenevano anche alla Loggia P2.

## LA LOGGIA P2 DAL 1970 AL 1974

L'elezione di Lino Salvini a Gran Maestro mutò sostanzialmente gli scopi, l'ambito e la tradizione della Loggia P2. All'atto del passaggio delle consegne dal Gran Maestro Gamberini al Gran Maestro Salvini furono consegnati a quest'ultimo l'elenco dei Fratelli "coperti" (che comprendeva sia i nomi dei Fratelli all'orecchio del Gran Maestro sia quelli degli aderenti alla P2), nonché un libretto postale di circa 4.500.000 lire che rappresentavano la contabilità delle quote dei Fratelli coperti. Tale contabilità era, infatti, sempre stata separata dalla contabilità generale del G.O.I. e l'elenco della P2 era sempre stato custodito presso la Gran Segreteria a Palazzo Giustiniani. Il Fratello Salvini iniziò una politica ben diversa da quella che sempre aveva caratterizzato la Massoneria: anziché privilegiare le qualità dell'individuo mirava alla quantità degli adepti, immettendo coloro i quali godevano di un qualche rilievo sociale nella Loggia P2. La profonda divergenza nella concezione della politica massonica esistente con il precedente Gran Maestro era la seguente:

il Fratello Gamberini era naturalmente proteso alla riappacificazione della Massoneria con il Mondo cattolico ed alle qualità rituali iniziatiche e della vita della Comunione Massonica; il Fratello Salvini privilegiava la presenza della Massoneria nel mondo profano e, quindi, il potenziamento del numero degli iscritti, anche attraverso la riunificazione del 1973 con i Massoni di "Piazza del Gesù".

Proprio l'unificazione dell'Obbedienza cosiddetta di "Piazza del Gesù" con la nostra Comunione segnala uno degli scontri fra il Gran Maestro Salvini e Licio Gelli. Accadde, infatti, che alcuni Massoni di quell'Obbedienza non vennero

graditi dal nostro Ordine, mentre, al contrario, il protocollo d'intesa recitava che "i Massoni all'Obbedienza di Piazza del Gesù entrano in pieno diritto a Palazzo Giustini". Il Gran Maestro Salvini ritenne che i Massoni di "Piazza del Gesù" non accolti dalle singole Logge dovessero entrare a far parte della Loggia P2. Gelli, a quell'epoca già Segretario Organizzativo della Loggia P2 (carica, peraltro, non prevista dalla Costituzione e dai Regolamenti massonici), contestò tale decisione opponendo che questa non poteva non continuare ad essere una Loggia "elitaria", volendo dire con questo, in pratica, che poteva e doveva accogliere solo affiliati di suo gradimento.

Fu in questo periodo, e/ probabilmente anche per superare "l'impasse" venutasi a creare con i Fratelli di "Piazza del Gesù", che il Gran Maestro Salvini decise di dare impulso al cosiddetto metodo dell'Iniziazione "all'orecchio del Gran Maestro" oppure "alla memoria del Gran Maestro". Riconsiderata alla luce di quanto è avvenuto, quella vicenda sembra prestarsi all'ipotesi che il Fratello Salvini volesse costituirsi una sorta di contraltare alla P2 ormai saldamente in mano a Gelli. Fra le innovazioni introdotte da Salvini, e sicuramente suggerite da Gelli, vi fu quella concernente l'ambito territoriale, promuovendo l'allargamento della sfera di adesione alla Loggia P2: essa, infatti, non era più geograficamente localizzata e strettamente limitata ai Massoni costretti a Roma da ragioni di lavoro, come la Tradizione voleva, ma gli fu impresso un carattere nazionale estendendola a Fratelli residenti in ogni regione d'Italia.

Occorre, inoltre, aggiungere che il Fratello Salvini, colui che unico, nella sua qualità di Gran Maestro, era il Venerabile della Loggia P2 aveva il potere di Iniziare per



quella Loggia, ricorse—anche se altri Grandi Maestri in qualche rara occasione vi avevano fatto ricorso—in maniera inusitata ai poteri eccezionali di Iniziazione. Tale speciale procedura—conosciuta comunemente come "Iniziazione sulla spada"—consentiva di conseguire il superamento totale della fondamentale e delicata fase preliminare dell'accertamento rigoroso dell'idoneità del profano ad entrare a far parte dell'Istituzione Massonica. Cioè, in altre parole, era unicamente il Gran Maestro, e solo lui, ad accertare tale idoneità.

Ho già ricordato quali fossero le regole e le consuetudini del tesseramento della Loggia P2 sino all'elezione del Fratello Salvini alla Gran Maestranza. Occorre dire che questi provvide a mutarle radicalmente: gli schedari furono portati fuori da Palazzo Giustiniani e trasferiti in Via Clitunno n. 2; le quote, che erano sempre state versate dagli aderenti alla Gran Segreteria del Grande Oriente d'Italia, furono, da allora, direttamente versate, senza alcun controllo della Giunta Esecutiva, al Gran Maestro, il quale provvedeva alla loro gestione; ed ancora, gli schedari erano sotto il controllo di una figura non giuridicamente riconosciuta nel Grande Oriente: il Segretario particolare del Gran Maestro—il Fratello Giuseppe Maglio prima, Angelo Sambuco ed il Fratello Gaetano Tucci poi—il quale, al di là di ogni norma e tradizione, provvedeva anche al rilascio di tutti i documenti di appartenenza al Grande Oriente d'Italia.

In quel periodo, e per essere esatti nel 1973, quando cioè furono rinverditi i Fratelli "all'orecchio", il Gran Maestro Salvini fece stampare per questi delle tessere con validità annuale, valide per gli anni successivi solo se aggiornate da un "bollino" che attestava l'avvenuto paga

mento delle quote di "capitazione" per l'anno in corso. La tessera era firmata dal Gran Maestro e non più dal Gran Segretario e le quote venivano riscosse dal Fratello Salvini e non versate al Grande Oriente. Successivamente, e lo vedremo più avanti, dopo il 1975 vi furono tre tipi di tessera massonica: quella rilasciata dalla Gran Segreteria del Grande Oriente d'Italia per tutti coloro che regolarmente frequentavano le Logge; quella rilasciata ai Fratelli "all'orecchio", firmata dal solo Gran Maestro; ed, infine, l'attestato rilasciato agli aderenti alla P2, che portava in accoppiata la firma del Gran Maestro Lino Salvini e di Licio Gelli e successivamente del Gran Maestro Battelli e di Licio Gelli.

Questo dimostra quando ha inizio una strisciante deviazione della Loggia P2 dalle regole e dalle consuetudini massoniche.

GELLI, SALVINI E LA LOGGIA P2 SINO AL 1974 (Gran Loggia Festiva di Napoli)

L'elezione del Fratello Salvini portò alla liquidazione del precedente assetto tra G.O.I. e P2, il Fratello Ascarelli non fu rieletto e Gelli si trovò dunque a dover trattare direttamente con il Gran Maestro eletto senza l'intermediazione di nessuno.

Gelli intuì immediatamente che se voleva continuare ad avere peso e rilievo nella Loggia P2 doveva trovare aiuto e protezione nel nuovo Governo dell'Ordine e credeva di averne buon diritto essendosi attivamente adoperato per l'elezione del Fratello Salvini.

La manovra riuscì praticamente subito, anche se certamente fu inframezzata da parentesi di reciproche lusinghe e minac

ce: infatti, nel dicembre 1971 Gelli fu nominato dal Gran Maestro Segretario Organizzativo della Loggia P2, carica — è bene sottolinearlo — del tutto fuori da ogni norma e con suetudine massonica. Continua proprio in questo periodo il peregrinare della Loggia P2 dove sempre meno strisciante prosegue la deviazione dalle regole massoniche assumendo vari nomi di copertura quale ad esempio quello di "Centro Studi di Storia Contemporanea", spostandosi da Via Clitunno a Via Cosenza ed, infine, a Via Condotti.

Appare essere chiaro — a posteriori — che il Gran Maestro Salvini ritenne di aver raggiunto con queste iniziative il punto di compromesso con Gelli rispetto alla gestione della Loggia P2: infatti, da un lato, ritenne di averlo accontentato assicurandogli un notevole peso nella Loggia P2 e, dall'altro, credeva di avere la certezza di poter essere l'effettivo "dominus" della Loggia poiché suo era e rimaneva il potere d'Iniziare i nuovi aderenti. Ma il Fratello Salvini sottovalutava le capacità manovriere di Gelli, il quale / accelerò quella che si può definire una vera e propria campagna di reclutamento. Esempio di questo attivismo viene dimostrato dal fatto che con l'aiuto, conscio ed inconscio, del Fratello Salvini fece chiedere a non pochi Fratelli di Logge di vari Orienti, la doppia appartenenza alla Loggia d'origine e alla Loggia P2: è evidente che si trattava sempre di Fratelli che avevano un qualche "status" nella vita profana.

Altro rilievo che emerge consiste nel fatto che solo una parte di profani candidati alla Loggia P2 veniva iniziata dal Fratello Salvini, mentre, coloro che avevano posizioni di maggior prestigio nel mondo profano, venivano iniziati direttamente dallo stesso Gelli che, trasgredendo ogni proce.

dura massonica, si arroga una prerogativa che nel caso della Loggia P2 era esclusivamente propria del Gran Maestro e non trasferibile a nessuno.

Tornerò più avanti sui poteri di Iniziazione e la non trasferibilità degli stessi. Il rapporto Gran Maestro Salvini-Licio Gelli, che proseguiva fra alti e bassi, fra reciproche manifestazioni di stima e momenti di totale sfiducia ed incomprendimento, subisce una svolta determinante verso la fine del 1974, allorché il Gran Maestro Salvini comprese di non possedere più il controllo della Loggia P2, mentre, al contrario, Licio Gelli ne era divenuto l'asse portante: in questa logica il Fratello Salvini decise di imporre la sua volontà provocando la demolizione della Loggia P2, vale a dire il suo scioglimento e la conseguente trasformazione in Loggia scoperta.

Il Gran Maestro Lino Salvini in occasione della Gran Loggia Festiva—così vengono denominate le Grandi Logge non tassativamente previste dalle Costituzioni Massoniche—di Napoli del 14 dicembre 1974, pose in discussione l'eventualità della demolizione della Loggia P2. Il parere che ricevette dai partecipanti non si prestò ad alcun dubbio: quattrocento voti a favore della demolizione della Loggia P2 e sei voti contrari.

Anche questo esito pone in rilievo, come si evidenzia dal verbale della Gran Loggia, come il Corpo massonico era in sofferente nei confronti di una Loggia per molti versi misteriosa.

Le modalità della demolizione furono oggetto di discussioni in sede di Giunta Esecutiva, nella quale i Fratelli Bricchi e Elvio Sciubba si opposero con estrema vivacità alla realizzazione del deliberato della Gran Loggia di Napoli: .

al termine del dibattito la Giunta Esecutiva deliberò la demolizione. Fu pertanto redatto il provvedimento ufficiale—pubblicato come consuetudine negli Atti del Grande Oriente—e venne dato inizio all'opera di recupero di tutto il materiale inerente alla Loggia P2.

L'operazione di recupero incontrò non poche difficoltà. In un primo tempo Gelli rifiutò di consegnare gli schedari ed i fascicoli personali degli aderenti alla Loggia, ma, dopo vari colloqui con Salvini, dichiarò la sua disponibilità alla consegna, che però sarebbe avvenuta solo dopo la Gran Loggia Ordinaria prevista per la fine del marzo 1975. Il Gran Maestro Salvini, forte della duplice decisione—Gr. Loggia Festiva di Napoli e successiva delibera di Giunta—credette di poter acconsentire a tale richiesta, evidentemente pensando che una breve dilazione non avrebbe compromesso il risultato già conseguito.

#### LA GRAN LOGGIA DEL MARZO 1975

Alla luce degli avvenimenti successivi, si comprende come, al contrario, quel breve lasso di tempo servì a Gelli per organizzare una strategia di recupero, che puntualmente si realizzò in occasione della Gran Loggia del marzo 1975. In quella sede, il Fratello Martino Giuffrida presentò un documento nel quale accusava il Gran Maestro Salvini di aver ricevuto finanziamenti dall'esterno ed erogati per scopi del tutto alieni alla Massoneria.

Il documento del Fratello Giuffrida era stato ideato e voluto da Gelli, Francesco Bellantonio, Osvaldo Minghelli, Seravalli e Bricchi, tutti componenti la Loggia demolita, ed è risultato che ad una riunione preliminare per la formulazione di quel documento erano presenti anche l'Ing. Fran

cesco Siniscalchi ed il Fratello Elio Soliani divenuti in seguito strenui accusatori di Gelli. Al termine dell'intervento del Fratello Giuffrida, il Gran Maestro Salvini sospese i lavori della Gran Loggia avendo ben compreso da che parte gli provenisse l'attacco. Al termine della sospensione il documento Giuffrida fu ritirato. Il Gran Maestro Salvini fu in seguito molto palese aveva dovuto accedere alle richieste di Gelli.

L'accordo, in pratica, si rilevò essere il seguente: da un lato, Gelli/ faceva ritirare il documento, determinando così la caduta delle accuse in esso contenute; e, dall'altro, il Gran Maestro Salvini si impegnava a concedere una nuova Bolla di costituzione della Loggia P2 quale Loggia non più coperta bensì regolare ed a installare Gelli quale Maestro Venerabile della stessa.

Lo scambio funzionò, anche se da parte del Gran Maestro Salvini comportava una violazione delle Costituzioni. La violazione consisteva nella impossibilità di concedere una nuova Bolla di costituzione ad una Loggia appena demolita e senza che nulla potesse far presupporre fatti massonici innovativi e giustificativi rispetto alla precedente decisione di demolizione.

Non vi è alcun dubbio, dunque, che Gelli con quella nuova Bolla aveva ottenuto tutto quello che voleva acquisire: infatti, è questo il momento delicato in cui egli pervenne alla realizzazione del suo piano.

Da un lato, era il Maestro Venerabile di una Loggia denominata "Propaganda Massonica n. 2", ed inserita nella "List of Regular Lodges" che rappresentava la consacrazione della sua esistenza presso la Massoneria di tutto il mondo; dall'altro lato, poteva servirsi di questa copertura per proseguire nella costruzione del Raggruppamento P2 che certo

non si poteva definire una Loggia, bensì un Circolo privato. Circolo privato diretto, gestito ed amministrato da Gelli ed esclusivamente da lui, con nominativi che, in gran parte, erano coloro che erano stati iniziati "sulla spada" anteriormente alla demolizione della Loggia P2 del 1974 ed, in altra parte, nominativi del tutto sconosciuti al Grande Oriente e che conoscevano soltanto Gelli e certamente non svolgevano rituali Lavori Massonici. Cioè, in altre parole, ed era questo il vero senso dell'accordo con il Fratello Salvini, Gelli manteneva una facciata di regolarità con il Grande Oriente, e quindi con tutta la Massoneria, con la trasformazione della Loggia P2 da "coperta" a regolare e divenendone così il Maestro Venerabile, carica che non avrebbe potuto ricoprire se la Loggia P2 avesse mantenuto le consuetudini originarie (il Venerabile poteva essere solo il Gran Maestro) e, dall'altro canto, contemporaneamente gestiva un vero e proprio gruppo di potere che ingenuità, connivenze e timori—come si è visto—non consentivano venisse alla luce e, quindi, conosciuto e giudicato dalla Comunione Massonica.

So per certo che a questo punto emergono motivi di forte dubbio sulla liceità dell'operato massonico del Fratello Salvini, che consentì a Gelli con vari artifici di gestire in proprio un Circolo privato, dandogli, nel contempo, la possibilità di equivocare nel mondo profano fra la Loggia regolare P2 ed il Circolo privato di Licio Gelli.

#### POTERI DI INIZIAZIONE

A questo punto occorre chiarire chi sia il detentore del potere di Iniziazione alla Massoneria: ciò per capire quanto successivamente avvenne con le Iniziazioni irrituali effettuate all'Hotel Excelsior.

In Massoneria il potere di Iniziazione è della Loggia, cioè della collettività dei Maestri ad essa aderenti. Il tramite è il Maestro Venerabile installato. Ove il Maestro Venerabile sia impedito a procedere ad una Iniziazione, può effettuare, in via eccezionale, l'ex-Maestro Venerabile, riconoscendogli la Loggia per l'occasione i poteri che precedentemente possedeva. Per il Gran Maestro la procedura è la medesima: è la Gran Loggia che gli conferisce i poteri dopo che questi è installato. Tali poteri sono del Gran Maestro e soltanto del Gran Maestro e non sono delegabili poiché non risiedono nella carica di Gran Maestro, bensì nella volontà della Gran Loggia che li conferisce al Gran Maestro e soltanto a lui, con preclusione di deleghe ad altri.

#### SOSPENSIONE DELLA LOGGIA REGOLARE P2 (Luglio 1976)

Nel periodo aprile 1975-27 luglio 1976 la Loggia P2 (da non confondersi con il Circolo privato di Gelli) svolse i suoi regolari Lavori rituali ed era sottoposta all'ispezione del Fratello Luigi Sessa, Consigliere dell'Ordine. In quella data, e vedremo poi gli effetti e gli scopi di questa iniziativa, la Loggia P2, tramite il suo Maestro Venerabile Licio Gelli, chiese di poter sospendere i propri Lavori poiché la Loggia stessa, avendo uno dei suoi aderenti, Gian Antonio Minghelli, inquisito dalla Magistratura Ordinaria, riteneva che l'episodio avrebbe potuto gettare discredito sull'intera Loggia. A quel punto la Loggia P2 constava, secondo gli elenchi (piedilista) depositati presso la Gran Segreteria del Grande Oriente d'Italia, di 62 Fratelli.

La sospensione dei Lavori fu ratificata in data 27 luglio 1976. E' opportuno ricordare che l'istituto dell'autosospensione dei Lavori di una intera Loggia non è contemplato dai Regola



menti e dalle Costituzioni. Si trattò di un atto del tutto "stravagante" che merita certamente qualche riflessione. Due, e soltanto due, possono essere le ipotesi che spinsero Gelli a chiedere questa procedura che stravolgeva ogni regola massonica. La prima, consisteva nella sua intenzione di sottrarsi ad ogni controllo, anche minimo, da parte di Palazzo Giustiniani per poter proseguire, da un lato, a servirsi della copertura del Grande Oriente poiché l'autosospensione dei Lavori non comportava la "demolizione" della Loggia e quindi la sua esclusione dalla "List of Regular Lodges"; dall'altro, avere le mani libere per poter meglio continuare ad accreditare il suo Circolo privato come una vera e propria Loggia Massonica.

La seconda ipotesi, riguarda la certezza che doveva avere Gelli, suffragata anche dalla velocità del provvedimento, che l'autosospensione dei Lavori gli sarebbe stata comunque ratificata, nonostante che la inesistenza di tale procedura non avrebbe dovuto consentire al Gran Maestro tale concessione. Appare ovvio che i risultati conseguiti si mostrano del tutto eguali a quelli della prima ipotesi, sottraendo Gelli a controlli, anche formali, del Grande Oriente, dove la Giunta era certamente divisa nel giudizio su Gelli e dove solo la forte personalità di Salvini gli consentiva adeguata copertura, come dimostra la concessione dell'autosospensione dei Lavori e l'episodio di non poca importanza che descriverò di seguito.

In quello stesso anno—ed esattamente il 18 dicembre 1976—Licio Gelli fu condannato dalla Corte Centrale Massonica alla "censura solenne", che comporta la sospensione per tre anni da ogni e qualsiasi carica nell'Istituzione. La "censura solenne" fu comminata a seguito di una Tavola d'Accusa del

Fratello Spartaco Mennini, che nacque da un atto d'accusa del Consiglio dell'Ordine, elevata contro Gelli per aver firmato il famoso documento Giuffrida che portò Salvini a capovolgere la decisione di demolire la Loggia P2 (Gran Loggia di Roma del marzo 1975). Occorre aggiungere che nel giugno del 1977 il Gran Maestro Salvini concesse la "grazia" a Licio Gelli consentendogli di riprendere sotto una pseudonimo etichetta massonica le sue attività di Circolo privato.

#### I TRE TIPI DI TESSERA

Ho ricordato in precedenza che dopo la ricostituzione della Loggia P2 (marzo 1975) esistevano tre tipi di tessera di affiliazione; occorre anche ricordare che di queste tessere una era ignorata dalla Massoneria, trattandosi di tessere esclusivamente gestite dal Gran Maestro in carica. Il primo tipo di tessera, quella posseduta dai Massoni che frequentavano regolarmente le Logge, era ed è firmata dal Gran Segretario ed è controfirmata dal Maestro Venerabile della Loggia di appartenenza; ne esiste raffronto negli archivi della Gr. Segreteria del Grande Oriente d'Italia, sia nel fascicolo della Loggia sia nello schedario generale definito Anagrafe massonica.

Il secondo tipo, era firmato direttamente dal Gran Maestro e riguardava i Fratelli "alla memoria" o "all'orecchio" del Gr. Maestro; non esisteva raffronto negli Archivi della Grande Segreteria, né nel fascicolo di Loggia, poiché non appartenenti a nessuna Loggia, né, tantomeno, nell'Anagrafe sino a quando non mutavano per qualsiasi ragione (sonno, affiliazione ad una Loggia, decesso) il loro "status" massonico.

Il fac-simile di tale tessera fu pubblicato negli Atti del Grande Oriente d'Italia e la sua stampa avveniva presso la tipografia Giuntina, che stampava tutte le tessere del Grande Oriente.

Il terzo tipo, fu quello escogitato per dare legalità massonica, o parvenza di essa, agli aderenti alla P2. Tale tessera—fatta stampare da Gelli presso la Tipografia "Scheggi" di Arezzo—era, esteriormente, identica a quella rilasciata ai Fratelli "alla memoria", ma, oltre alla firma del Gran Maestro, vi era la controfirma di Licio Gelli sotto la dicitura "Il Maestro Venerabile".

E' opportuno anche considerare che una Loggia autosospesa dai Lavori—anche ammesso che potesse esistere—non poteva certamente avere la possibilità di alcuna Iniziazione, né in via di tradizione iniziatica né in via di Regolamenti. In sostanza, attraverso questa tessera, a dir poco "anomala", si cercava di aggirare ogni ostacolo formale; cioè si voleva dimostrare che il titolare di tale attestato era stato iniziato, ma non poteva esercitare i suoi doveri massonici (cioè la frequentazione dei Lavori della propria Loggia) poiché questa si era autosospesa dai Lavori. Così, apparentemente, si era in regola con le norme massoniche: colui il quale riceveva la tessera riteneva di essere un Massone regolare vedendo in calce all'attestato, oltre alla firma di Gelli, quella del Gran Maestro in carica (a ciò vi è da aggiungere che l'Iniziazione tramite l'ex-Gran Maestro Gamberini, doveva apparire al profano più che legittima); il Massone che avesse visto quella tessera avrebbe potuto pensare che il suo possessore era un "Fratello" regolarmente iniziato.

## L'OMPAM

Se non si tiene conto che la Loggia P2 e la Massoneria di Palazzo Giustiniani sono state due prestigiosi biglietti da visita che Gelli ha sfruttato sino in fondo e con evidenti connivenze, non può apparire chiara a nessuno la sua azione. Gelli, forte del nome del Grande Oriente d'Italia e della Loggia P2, seppe coagulare, attorno ad un simbolo fatto passare per massonico, uomini di spicco, non pochi dei quali ritenevano di affiliarsi alla Massoneria e non certamente al Raggruppamento Gelli. E' anche opportuno dire che alcuni articoli di stampa, forse accuratamente orchestrati, che facevano intravedere Gelli quale manovratore occulto di molti avvenimenti, contribuirono non poco a diffondere la sua immagine ingigantendola e quindi tutto sommato a farlo considerare un "potente". Così si contribuì a creare il mito Gelli dal 1976: ciò gli permise di avere buone entrate, e crearsi una valida rete di relazioni ad ogni livello. Ed occorre aggiungere che proprio negli anni '74-'76, prima di assumere integralmente e personalmente il controllo della P2, Gelli cercò di crearsi un organismo che desse spazio alla sua necessità di relazioni sempre più vaste consentendogli di far pesare la struttura che andava costruendo. Così escogitò addirittura una fantomatica "Organizzazione Mondiale per l'Assistenza Massonica" (OMPAM), tenuta in vita a sue spese sino a quando, divenuto il "dominus" della Loggia P2, abbandonò questo progetto alternativo: la data si può collocare appunto alla fine del 1976, inizio 1977. Questo pseudo organismo massonico aveva soprattutto ramificazioni Sud americane, come mi hanno confermato i Grandi Maestri del Brasile

e dell'Argentina, ed anzi un paio di Grandi Logge Statali del Brasile—ed una di queste era quella di Guanabara—lo, avevano anche riconosciuto come organo massonico.

#### I RAPPORTI FRA GELLI ED IL G.O.I. DOPO LA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE DEI LAVORI

Occorre aprire un punto delicato di questa trattazione poiché i coinvolgimenti personali diventano sempre più evidenti ed è buona norma evitare giudizi sommari o preventivi. Quel che vi è di certo è che se i rapporti fra il Grande Oriente d'Italia e la Loggia P2 cessano nel luglio 1976 con la concessione della sospensione dei Lavori rituali, analogamente non lo si può affermare per quanto concerne—tramite ovviamente Gelli—i rapporti di quella pseudo Loggia con i Fratelli Salvini, Gamberini e Battelli. In base a quanto è emerso, è risultato che dopo la sospensione dei Lavori della Loggia P2 fu l'ex-Gran Maestro Gamberini ad iniziare i nuovi affiliati alla Loggia P2 con l'assenso del Gran Maestro in carica. Credo di aver esaurientemente spiegato quanto questa iniziativa sia stata contraria non solo ad ogni norma e regolamento massonico, ma, soprattutto, come abbia tradito, nella lettera e nello spirito, il principio massonico della potestà di Iniziazione.

Su questi fatti sono in corso i necessari approfondimenti dell'Organo della Giustizia Massonica.

Non è fuori di luogo aggiungere che la sede dell'Iniziazione (l'Hotel Excelsior), l'irritualità della stessa, il perdurare delle Iniziazioni sono anch'esse oggetto di esame specifico da parte della Corte Centrale.

Appare degno di considerazione ritenere che il Fratello Sal

vini non trovò la forza di resistere alla pressante richiesta di Gelli di lasciargli autonomia gestionale nella Loggia P2, anche perché il Fratello Salvini aveva già sperimentato nella Gran Loggia del 1975 la capacità di Gelli di usare la "mano pesante". E/ deve, però, anche ritenersi degna di fondamento l'ipotesi che l'allora Gran Maestro fosse comunque convinto che quella poteva essere l'unica strada per non precludere affiliazioni di prestigio da convogliare successivamente, secondo canoni rituali, nel Grande Oriente.

Sta di fatto, che la gestione Gelli della Loggia P2 si svolse e si attuò fuori del Grande Oriente, fuori e contro ogni regola massonica; come, analogamente, è necessario ricordare che essa fu resa possibile solo in virtù dei ricordati, inammissibili, pur se autorevoli atti di acquiescenza e di assenso. Assenso ulteriormente estrinsecatosi nella sottoscrizione di quella sorta di "attestati di iniziazione" rilasciati a Gelli dai due Grandi Maestri dell'epoca, Salvini e Battelli.

#### LE "TESSERE" IN BIANCO

Occorre introdurre un altro degli aspetti delicati dell'intera questione poiché verte su un tema del tutto estraneo alle regole, alle norme, agli usi ed alle tradizioni della Massoneria: il rilascio a Gelli da parte dei Grandi Maestri di pseudo attestati di Iniziazione da loro firmati in bianco e del tutto anomali rispetto alla tessera massonica, anche perché la firma era precedente e non susseguente all'Iniziazione.

Mai si è potuto stabilire con esattezza quanti di questi at

testati furono rilasciati, dal Fratello Salvini prima e dal Fratello Battelli poi, a Licio Gelli. Sono in corso presso la Giustizia Massonica procedimenti atti ad accertare anche quale sia stata l'entità degli attestati, non solo per appurare la portata, ma soprattutto per valutare tutti i possibili rimedi contro siffatta macroscopica deviazione da ogni regola e tradizione massonica. Vi è poi da sottolineare che alla fine degli anni '70—cioè virtualmente quando era in scadenza il terzo triennio della Gran Maestranza Salvini che non poteva, secondo le Costituzioni Massoniche, ricandidarsi per la quarta volta consecutiva—fu specificato in calce all'attestato che la validità di questi era di cinque anni: ciò per premunirsi contro un eventuale parere contrario del nuovo Gran Maestro circa il mantenimento di tale anomalia e rendere valide le attestazioni di Iniziazione per un congruo periodo successivo alla scadenza del mandato del Fratello Salvini.

Questa precauzione, è opportuno precisarlo, si rivelò in seguito esagerata poiché non solo il Fratello Salvini, quando decadde, trasmise ufficialmente al Gran Maestro Battelli lo elenco dei Massoni che erano alla sua "memoria" o "all'orecchio", ma lo stesso Fratello Battelli firmò a Gelli gli attestati in bianco e la "validità" attribuita continuò ad essere di cinque anni.

#### L'ELEZIONE DEL FRATELLO BATTELLI A GRAN MAESTRO (NOVEMBRE 1978) ED IL SUO PRIMO SEMESTRE DI GRAN MAESTRANZA

Non è inopportuno segnalare che la candidatura del Fratello Battelli alla Gran Maestranza fu apertamente osteggiata da Licio Gelli, il quale appoggiò apertamente la candidatura

di Gamberini arrivando ad aprire un ufficio in Via Boncom-  
pagni per sostenerlo. Comunque il Fratello Battelli fu il  
prescelto dai Fratelli della Gran Loggia Straordinaria del  
novembre 1978 proprio in opposizione alla linea Gamberini-  
Salvini. Forte di questo tipo di indicazione elettorale, il  
Gran Maestro Battelli ebbe alcuni incontri con Gelli per  
cercare di sistemare in termini massonici corretti il pro-  
blema del Raggruppamento Gelli, nel tentativo di riportare  
nell'alveo del Grande Oriente i suoi aderenti.

La strategia usata dal Gran Maestro Battelli per conseguire  
questo scopo consistette nel minacciare Gelli di toglier-  
gli ogni e qualsiasi riconoscimento del Grande Oriente alla  
Loggia regolare P2, pur autosospesa, eliminando, così,  
lo scudo protettivo che consentiva allo stesso Gelli di con-  
trabbandare come Loggia Massonica anche il suo Circolo pri-  
vato. Occorre dire che Gelli non si fece affatto intimorire  
dal Fratello Battelli e dalle sue minacce, ma, anzi, passò  
all'offensiva affermando che qualora non avesse potuto pro-  
seguire nella pratica adottata sino ad allora avrebbe fon-  
dato una Loggia nel Principato di Monaco con sede a Monte-  
carlo e per la quale vantava di avere già pronti appoggi e  
riconoscimenti massonici internazionali ed in virtù dei  
quali avrebbe emanato una filiazione in Italia. Sarebbe ine-  
satto dire che Gelli non abbia messo in moto un processo per  
dare vita ad una simile iniziativa, ma è opportuno anche se-  
gnalare due fatti di non irrilevante importanza che avrebbe-  
ro dovuto immediatamente far capire l'inutilità di tale mi-  
naccia. Il primo, consiste nella impossibilità fisica di po-  
ter dar vita da una Loggia Regolare a Montecarlo poiché la  
Massoneria, di fatto, non ha cittadinanza nel Principato di



Monaco essendovi ammessa unicamente una Loggia inglese composta solo da Massoni di cittadinanza inglese; il secondo fatto, risiede nella documentazione pubblicistica che Gelli portava come prova di questo suo disegno. Questa, infatti, era, da un punto di vista massonico, assolutamente farneticante e priva di qualsiasi possibilità di essere non tanto foriera di riconoscimenti da parte di qualsiasi Gran Loggia, ma addirittura di essere, in qualche misura, presa in considerazione.

#### GLI ATTESTATI FIRMATI DAL GRAN MAESTRO BATTELLI

E' doveroso constatare che almeno in due occasioni certe (giugno 1979 e novembre dello stesso anno) il Gran Maestro Battelli firmò in bianco a Licio Gelli un imprecisato numero di "attestati d'Iniziazione" seguendo, in siffatta maniera, la prassi instaurata dal Gran Maestro precedente. Più volte è stato affermato dal Gran Maestro Battelli che tali atti erano parte integrante della strategia da lui disegnata e volta a recuperare alla regolarità massonica il Raggruppamento P2, ritenendo egli che solo non scendendo in guerra aperta con Gelli si poteva tentare di condurre in porto positivamente l'operazione.

Non è certo mio compito interpretare o giudicare tale strategia, ma è mio dovere, essendomi assunto l'onere di far chiarezza su vicende che hanno visto un Circolo privato coinvolgere negativamente l'intera Comunione Massonica, delineare i fatti e le relative conseguenze che hanno comportato. E' fuori di discussione che il proseguire nella pratica di rilasciare a Gelli attestati di Iniziazione firmati in bianco dal Gran

Maestro abbia confermato una prassi che vedeva il Gran Maestro all'obbedienza di Gelli e non viceversa, come massonicamente era naturale che avvenisse. Discutere sui perché o addentrarsi nell'esame di piani di alta strategia politica può essere interessante sul mero piano della speculazione intellettuale, ma non è questo che può e deve interessare la Comunione Massonica. Al contrario, dobbiamo aver ben chiaro che gli obiettivi di Gelli di servirsi della Massoneria per le sue mire profane riuscì pienamente con il consenso (per quanto forzato possa essere stato) degli ex-Grandi Maestri Gamberini, Salvini e Battelli. La riprova trova consistenza nel fatto che, nonostante il Gran Maestro Battelli fosse stato eletto in contrapposizione alle Gran Maestranze Gamberini-Salvini (apertamente sostenute da Gelli), egli, dopo appena otto mesi dalla sua elezione, — contrariamente a tutte le aspettative di chi lo aveva eletto — instaurò con Gelli ed il suo Circolo privato gli stessi intensi e non conflittuali rapporti che aveva il suo predecessore. E nessun segnale contrario a questa constatazione si rileva sino all'ottobre del 1980, quando Gelli rilasciò a Maurizio Costanzo la famosa intervista pubblicata da "Il Corriere della Sera".

L'INTERVISTA DI GELLI A "IL CORRIERE DELLA SERA" (4 ottobre 1980)

Indisturbato dal Gran Maestro Battelli nella sua opera di reclutamento pseudo massonico; inserito, tramite non pochi adepti al suo Circolo privato, in gangli essenziali per intervenire ed offrire le proprie intermediazioni; introdotto in

modo palese presso non pochi ambienti politici, Gelli ritenne di poter ancora più affermare la sua capacità d'intrigo rilasciando un'intervista a Maurizio Costanzo che venne pubblicata da "Il Corriere della Sera" il 4 ottobre del 1980. Quella che, a suo modo di vedere, doveva rappresentare la consacrazione quale mediatore occulto di non pochi aspetti della vita del Paese, si rilevò, al contrario, un vero e proprio infortunio di rilievo tutt'affatto indifferente. Se a quelle sue dichiarazioni, nelle quali si autodefiniva "il burattinaio" che muoveva tutti i fili necessari ai "burattini" per recitare il copione da lui stesso predisposto, si aggiungono quelle dell'ex-Gran Maestro Salvini rilasciate al settimanale "Panorama" in data 14 ottobre, nelle quali si vantavano oltre cento Parlamentari controllati dalla Massoneria, appaiono più che giuste le reazioni che le due interviste suscitarono: l'una in seno alla Comunione Massonica, l'altra fra tutte le forze democratiche.

#### CRONISTORIA DEL PROCESSO GELLI-SALVINI

In data 16 ottobre il Gran Maestro Battelli, dopo una vivace riunione della Giunta Esecutiva, con una "Balaustra" (con questo termine si definiscono le comunicazioni ufficiali del Gran Maestro a tutto il popolo massonico) annunciò di aver incaricato il Grande Oratore, Fratello Augusto De Megni, di elevare una Tavola d'Accusa nei confronti di Licio Gelli e dell'ex-Gran Maestro Salvini, colpevoli di aver reso pubbliche dichiarazioni, nelle loro qualità di Massoni, senza la preventiva esplicita autorizzazione del Gran Maestro. Questa, e solo questa, era la colpa massonica imputata dal Gran Maestro

Battelli al Fratello Salvini ed a Gelli.

La Corte Centrale per la Giustizia Massonica si riunì il 4 novembre per esaminare la Tavola d'Accusa e rilevò che essa era stata redatta a nome di tutta la Giunta Esecutiva del Grande Oriente, ma non recava le firme dei componenti la Giunta stessa ed, inoltre, mancava la lettera di trasmissione della Tavola d'Accusa firmata dal Gran Maestro, come esigono i Regolamenti. Il 10 novembre il Fratello Paolo Carleo, nella sua qualità di Segretario della Corte Centrale, trasmise i rilievi prima ricordati al Gran Maestro. Tale cautela formale adottata dalla Corte Centrale fu dettata dal timore che un eventuale vizio di forma potesse portare a bloccare l'intero procedimento rinviandolo "sine die". Il 14 gennaio il Gran Maestro Battelli sanò i vizi formali, inviando a me, nella mia qualità di Primo Presidente della Corte Centrale, sia il verbale della Giunta Esecutiva nel quale era contenuta la Tavola d'Accusa, verbale approvato da tutti i proponenti, sia la sua formale lettera di trasmissione della Tavola stessa. Contemporaneamente, il Fratello De Megni inoltrò alla Corte Centrale la proposta da lui presentata in sede di Giunta Esecutiva, nella sua veste di Grande Oratore, in cui sconsigliava, per motivi giuridici d'ordine massonico, l'inizio del procedimento.

Provvidi allora alla nomina del Collegio Giudicante di primo grado, il quale risultò composto dai Fratelli: Paolo Carleo (Presidente), Renzo Brunetti (Segretario), Demetrio Rossetti, Luigi Brambilla e Luciano Valenti. Il Fratello Carleo nel riservarsi, sin dall'insediamento del Collegio, le funzioni di Giudice Istruttore, diede inizio al procedimento i=

strutturario. Verso la metà di gennaio, il Fratello Elio So liani elevò una Tavola d'Accusa nei confronti di Licio Gel li per aver creato un Circolo privato servendosi della Mas soneria quale copertura, recando in tal maniera danno alla immagine ed all'essenza stessa della Comunione Massonica, avendogli, fra l'altro, dato il nome di una regolare Log gia "Propaganda Massonica" n. 2; accusando, nel contempo, l'ex-Gran Maestro Salvini di aver consentito tale abuso e di non essersi adoperato per stroncarlo. Il Gran Maestro Battelli trasmise in modo regolare tale Tavola al Primo Presidente della Corte Centrale ed io provvidi ad associa= re la nuova Tavola al procedimento già in corso e per il quale il Collegio presieduto dal Fratello Carleo era già al lavoro. In un colloquio informale il Gran Maestro Bat telli invitò il Presidente del Collegio Giudicante ad agi re con ponderatezza, senza farsi prendere dalla fretta di concludere. In aprile, a seguito del ritrovamento dei fa= mosi elenchi di Castiglione Filabocchi, la Magistratura di spose i sigilli per tutti gli Atti riguardanti in qualche misura la Loggia P2 e giacenti presso la Grande Segreteria del Grande Oriente d'Italia. Ciò provocò un ritardo nei tem pi dell'istruttoria, poiché non era possibile consultare le prove documentali inerenti gi rapporti fra il Grande Orien te e Loggia P2. Ai primi di giugno il Collegio Giudicante provvide ad interrogare a Livorno l'ex-Gran Maestro Salvi ni, il quale, fra l'altro, affermò di aver consegnato a Gel li circa 400 "attestati di iniziazione" firmati in bianco e giustificava il suo operato dichiarando che le cautele che portarono alla sua collaborazione con Gelli erano im= putabili solo al fatto che nel Raggruppamento Gelli vi e=

rano adepti di caratura notevole, al contrario del Grande Oriente. Il 3 luglio, il Collegio Giudicante formalizzò il rinvio a giudizio nei confronti di Gelli per: l'intervista rilasciata senza la preventiva autorizzazione del Gran Maestro, l'aver costituito un Circolo privato dotandolo di una etichetta massonica, l'aver usato la Massoneria per scopi alieni dai principi e dalle tradizioni della Comunione. Analogamente, fu rinviato a giudizio il Fratello Salvini per: aver rilasciato un'intervista senza la preventiva autorizzazione del Gran Maestro, aver consentito a Gelli di agire in maniera estranea alla consuetudine massonica senza intervenire per contrastare tale disegno.

Contemporaneamente, vale a dire appena presa conoscenza della formulazione del rinvio a giudizio, il Fratello Salvini promosse azione accusatoria per abuso di potere nei confronti del Collegio Giudicante, affermando che questi aveva iniziato un procedimento d'accusa contro un ex-Gran Maestro per atti compiuti durante la sua Gran Maestranza: il che sarebbe stato a suo avviso ed a parere del Consiglio dell'Ordine che si era già espresso, in epoca precedente, nello stesso senso vietato dalle nostre Costituzioni. In base a queste accuse l'ex-Gran Maestro Salvini chiese, "per legittima suspicione", la nomina di un diverso Collegio Giudicante.

Il Gran Maestro Battelli, ricevuta questa richiesta del Fratello Salvini, la inviò a me, sempre nella qualità di Primo Presidente della Corte Centrale, affinché prendessi "gli opportuni provvedimenti"; tale iniziativa del Fratello Battelli era sostenuta dal Grande Oratore dell'epoca, Fratello Augusto De Megni, il quale fece propria la tesi sostenuta

ta dal Fratello Salvini circa la non giudicabilità dei Grandi Maestri per atti amministrativi compiuti in connessione al loro incarico. Questo passaggio para-processuale messo in moto dal Fratello Salvini, e sostanzialmente avallato dal Gran Maestro, è molto significativo e delicato poiché, da un lato, dimostrava il tentativo di ritardare, in tutto o in parte, la conclusione del giudizio e, dall'altro, pre costituiva una linea difensiva per eventuali coinvolgimenti futuri.

Il 2 agosto la mossa di riconsuazione messa in essere dal Fratello Salvini sortisce un primo parziale, per quanto momentaneo, successo: infatti il Collegio Giudicante, riunito a Milano, rimise nelle mie mani il mandato ricevuto chiedendo che venisse esperito ogni tipo d'indagine su quanto sostenuto dal Fratello Salvini, sottolineando che la decisione era stata presa con il fine preciso di consentirmi di procedere processualmente senza vincoli di sorta. Il 4 di settembre provvidi a riunire il "plenum" della Corte Centrale e durante quella riunione nominai un Collegio Giudicante per esaminare le eventuali responsabilità a carico del Collegio presieduto dal Fratello Carleo, secondo quanto era richiesto dalla Tavola d'Accusa presentata dall'ex-Gran Maestro Salvini. Occorre subito dire che questo nuovo Collegio, da me presieduto, riscontrò la correttezza piena del modo di agire dei componenti il Collegio Giudicante e li assolse da ogni imputazione. Successivamente a questa deliberazione, e nella stessa seduta, provvedendo a confermare il mandato, invitai il Collegio Giudicante a riprendere il proprio lavoro.

## CONCLUSIONE DEL PROCESSO MASSONICO CONTRO GELLI E L'EX-GRAN MAESTRO SALVINI

Il Collegio Giudicante, nonostante la rinnovata fiducia dimostrata dall'intera Corte Centrale, e ben conscio di muoversi su un terreno pieno di insidie di ordine processuale, quale ad esempio il parere del Consiglio dell'Ordine sulla non procedibilità contro l'ex-Gran Maestro Salvini, che poteva addirittura portare alla sospensione dell'intero processo revocandone la validità, scelse la strada — con un gesto saggio ed oculato — di rimuovere tutti gli ostacoli che avrebbero potuto in qualche misura minarne le fondamenta. In quest'ottica, assunse la decisione di ritenere che l'operato del Gran Maestro Battelli nell'inviare al Primo Presidente della Corte Centrale i documenti di ricusazione del Collegio Giudicante, non poteva avere altro significato se non quello di una sua esplicita adesione alle tesi dell'ex-Gran Maestro Salvini, soprattutto perché veniva messa in rilievo l'eventualità che il Collegio stesso avesse esagerato nella sua indagine, sconfinando nell'abuso di potere. Tale decisione — concretizzata nello stralcio delle motivazioni che erano alla base della Tavola d'Accusa elevata dal Fratello Soliani nei confronti del Fratello Salvini — consentì al Collegio Giudicante di concludere il processo massonico senza il timore di eccezioni di nullità. Evidentemente con lo stralcio delle accuse mosse dal Fratello Soliani nei confronti dell'ex-Gran Maestro Salvini, l'unico oggetto di giudizio, per quest'ultimo, rimase quello contenuto nella Tavola d'Accusa formulata dalla Giunta Esecutiva del Grande Oriente, vale a dire l'aver rilasciato un'intervista senza la preventiva autorizzazione del Gran Maestro; mentre, a carico di Licio Gelli, rimasero in piedi sia



la Tavola d'Accusa della Giunta Esecutiva, sia quella promossa dal Fratello Solliani. Espletati tutti gli atti processuali previsti, il 4 novembre si celebrò il procedimento che si concluse con l'espulsione dalla Massoneria di Licio Gelli, il quale tramite il suo difensore d'ufficio, il Fratello Valè<sup>m</sup>za<sub>n</sub>no, annunciò ricorso contro tale sentenza; al Fratello Salvini fu comminata la censura solenne — che comportava la interdizione da qualsiasi carica massonica per il periodo di tre anni — e lo stesso Fratello Salvini dichiarò di accettare la sentenza rinunciando alla presentazione di un ricorso avverso ad essa.

E' storia recente che il 4 settembre del 1982 la Corte Centrale, presieduta dal Primo Presidente, Fratello Vittorio Sacerdoti, nel respingere il ricorso formalmente proposto da Gelli tramite il difensore di fiducia, Fratello Ernesto D'Ippolito, conferò<sup>m</sup> la sentenza di primo grado rendendo definitiva la sua espulsione.

#### CONSIDERAZIONI FINALI

Non desidero, al termine di questa mia indagine conoscitiva, assumere conclusioni: preferendo che queste vengano tratte dalla Comunione Massonica, da quel "corpo" cioè, che più ha sofferto e subito per un travaglio che ingiustamente lo vede coinvolto.

Non posso, d'altro canto, esimermi da alcune oggettive considerazioni:


- A) La Comunione Massonica di Palazzo Giustiniani è rimasta totalmente estranea alla deviazione della Loggia P2 ed al parallelo svilupparsi del Circolo privato di Licio Gelli. Ambedue tali fenomeni hanno potuto svilupparsi unicamente per l'acquiescenza dei massimi vertici del Grande.

- Oriente d'Italia, vale a dire dei Gran Maestri succeduti-  
si nella carica. Ciò è tanto più vero allorché si conside-  
ri—come è stato ampiamente dimostrato—che non solo il po-  
polo massonico, le Logge, ma anche la quasi totalità dei  
componenti la stessa Giunta Esecutiva del Grande Oriente  
erano del tutto all'oscuro degli effettivi rapporti e le-  
gami fra i vari Gran Maestri e Licio Gelli.
- B) Il popolo massonico, allorquando venne investito del pro-  
blema—sia pure surrettiziamente, come ampiamente dimostra-  
to in questa mia indagine—non solo decretò lo scioglimen-  
to della P2 (Gran Loggia Festiva di Napoli), ma poi costrin-  
se il Gran Maestro Salvini a concludere anticipatamente il  
proprio mandato e non ebbe a rinnovare la fiducia al Gran  
Maestro Battelli al termine del suo primo triennio di Gran  
Maestranza.
- C) La stessa "grazia" concessa dal Gran Maestro Salvini a Li-  
cio Gelli, revocando la "censura solenne" impartitagli dal-  
la Corte Centrale Massonica, dimostra che laddove un orga-  
no giurisdizionale massonico interviene contro Licio Gelli  
puntualmente arrivava la "copertura" del Gran Maestro.
- D) Avendo fondati sospetti, ma non certezze, che l'intera vi-  
cenda che ha visto il sorgere e l'estendersi della devia-  
zione della P2 avesse delle precise responsabilità indivi-  
duali, gli ex-Gran Maestri furono invitati dall'attuale Giun-  
ta ad astenersi—benché membri di diritto—dal partecipare  
alle riunioni della Giunta Esecutiva del Grande Oriente d'I-  
talia.
- E) Successivamente fu deliberata la decadenza della norma che  
prevedeva l'immunità dei Gran Maestri e furono quindi sotto-  
posti a processo massonico gli ex-Gran Maestri Gamberini e  
Battelli. Ambedue questi atti costituiscono un punto fermo

dell'azione del Grande Oriente d'Italia e dovrebbero contribuire a togliere anche il solo sospetto che da parte del Grande Oriente d'Italia vi sia mai stata la volontà non solo di avallare quanto nel passato è accaduto per decisione del massimo vertice massonico, ma anche la ferma certezza che le responsabilità sono state ben chiaramente identificate nei singoli individui.

- F) In data 5 novembre 1983 nel corso del procedimento massonico intentato contro l'ex-Gran Maestro Battelli sono emersi, anche da rilievi documentali, atti tali da rendere necessaria, secondo il Collegio Giudicante, la sospensione cautelativa dell'ex-Gran Maestro Battelli.

(All. P)



VIA GIUSTINIANI, 5  
00186 ROMA - TEL. 65.69.453

*Ufficio del Gran Segretario*

A.: G.: D.: G.: A.: D.: U.:

MASSONERIA ITALIANA  
GRANDE ORIENTE D'ITALIA  
PALAZZO GIUSTINIANI

Roma, 29 Ottobre 1983

La Gran Segreteria del Grande Oriente d'Italia non possiede l'elenco completo dei Fratelli provenienti dalla Massoneria denominata "Piazza del Gesù" e non accolti in Logge regolari del Grande Oriente d'Italia.

Il Gran Maestro Salvini decise di tenerli alla "memoria".

Tali documenti non sono stati mai depositati presso i nostri archivi.

IL GRAN SEGRETARIO  
(Antonio De Stefano)

(All. Q)



VIA GIUSTINIANI, 5  
00186 ROMA - TEL. 65.69.453

Ufficio del Gran Segretario

A.: G.: D.: G.: A.: D.: U.:

MASSONERIA ITALIANA  
GRANDE ORIENTE D'ITALIA  
PALAZZO GIUSTINIANI

Prot.N. 7735/AD/d

Roma, 15 Novembre 1983

Al Ven.mo Fr.: ARMANDO CORONA  
Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia  
S E D E


Ven.mo Gran Maestro,

come ho precisato nella precedente tavola non esiste un elenco presso il Grande Oriente d'Italia dei Fratelli provenienti da Piazza del Gesù.

Tenterò di estrapolarlo dall'elenco generale e mi premerò di aderire alla Vostra richiesta appena sarà possibile.

Con il triplice fraterno saluto.

IL GRAN SEGRETARIO  
(Antonio De Stefano)



MAURIZIO VOLKHART

Corso Giovanni Lanza 14

10131 TORINO

(All. R.)

Torino 31/X. 1983

Al Ven.:mo e Risf.:mo  
 Fr.: Arnando CORONA  
 Gran Maestro del  
 Grande Oriente d'Italia  
 Villa Medici del Vascello  
 Via San Pancrazio, 8  
 00100 ROMA

Ven.:mo e Risf.:mo Gran Maestro,

allegata  
 allo presente ti trasmetto, per il tuo archivio  
 o per gli usi di cui riterrai più opportuno  
 servitue, la tavola di accuse contro il  
 Gran M.: lino Salvini, passata all'Or.: Eternus,  
 corredata di tutti gli allegati, così come  
 l'avrei inviata alla Corte Centrale del Grande  
 Oriente d'Italia.

Come tu sai, la preparazione della tavola  
 di accuse fu laboriosa e causa delle diffi-  
 coltà nel rintracciare e vagliare i documenti  
 e, terminato il lavoro, unitamente ai Fr.:  
 - Giovanni Lapard - V.M.: della R.L.: DIALECTICA  
 - Eugenio Cassin - Cons.: dell'Ordine  
 - Giampiero Antivelli - R.L.: LIBERTY

- Riccardo Sacco: R.: L.: ACAJA di Pinuolo
- Giorgio Perardi: Cons.: dell'Ordine

avevamo convenuto di trovarci il lunedì sera successivo per rileggerla e firmarla, spedendola poi il mercoledì.

Al Fr.: Architetto dell'Univ. di dire diversamente ed il Fr.: Lino Salvini fare all'Or.: Eteno il sabato precedente.

Questo è il motivo per il quale questa tavola d'accusa ed i suoi allegati, sono ancora a mie mani.

Tu, comunque, se hai ricordo, sei stato da me personalmente informato della cosa e della nostra iniziativa, così come, tramite altri Fratelli, lo stesso Fr.: Lino Salvini ne era venuto a conoscenza.

Ti ringrazio per l'attenzione e, in attesa di rivederti e riallucciarti presto, ti saluto fraternamente.

Tuo Fr.:

Maurizio

P.S.: dopo questa spedizione, personalmente non ho più nessuna copia di questo documento e preferisco così. Spero che in tal modo, si possa chiudere definitivamente un vostro brutto periodo.

A G D G A D U

MASSONERIA ITALIANA — GRANDE ORIENTE D'ITALIA

Al R.mo e V.mo GRAN MAESTRO

del GRANDE ORIENTE D'ITALIA

Fr. Armando Corona

VILLA MEDICI DEL VASCELLO

Via San Pancrazio, 8

00152 ROMA

DENUNZIA DI COLPA MASSONICA A CARICO DEL Fr. LINO SALVINI

( a norma dell'art. 179/R )

oooooooo

Noi sottoscritti

- consapevoli di aver bussato alla porta del Tempio perchè attratti da ideali che affondano le loro radici nella più antica Tradizione della storia dell'uomo;

- che liberamente e spontaneamente abbiamo voluto sedere e lavorare tra le Colonne e sotto la Volta Stellata, non per altri interessi se non quello di apprendere il linguaggio universale dei simboli e di educarci a rafforzarci nelle virtù della Tolleranza e della Fratellanza;

- non d'altro preoccupati se non di lavorare sulla pietra grezza per ricavarne pietre squadrate con le quali attendere alla eterna costruzione del Tempio, i cui lavori altro scopo non hanno, nè possono avere, se non quello di contribuire al bene ed al progresso dell'Umana Famiglia;

da troppo tempo, ormai, abbiamo preso coscienza di una intollerabile invasione dei mercanti nel Tempio, i quali vi hanno introdotto i metalli, utilizzandolo e servendosi per fini diversi da quelli per i quali i Fratelli



2  
attendono alla sua costruzione; e per far questo si sono fregiati del nome, ed hanno millantato il prestigio della Libera Muratoria insenguendo fini profani, spesso anche immorali, e comunque del tutto estranei alla Tradizione, se non addirittura anche di loro personale vantaggio economico;

con la conseguenza di aver anche costretto i fratelli ad assistere, per la stragrande maggioranza ignari, a faide, manovre, ripicche, intrighi, complotti ed altre manifestazioni di insensibilità morale, con le quali, dopo aver inquinato la vita sociale italiana, hanno sicuramente e gravemente turbato i Lavori nel Tempio, così che anche coloro che a tale inquinamento hanno trovato la forza di resistere e di opporsi si son visti coinvolti in dispute e questioni, in maldicenze e calunnie, e fatti oggetto di sospetti infamanti, benchè rei non d'altro, se non della loro appartenenza alla Massoneria Italiana;

così che il GRANDE ORIENTE D'ITALIA e la MASSONERIA in generale si trovano oggi ad esser ghettizzati in Italia, presso la pubblica opinione ma non più per i motivi storici e per i quali furono oggetto di tanti anatemi della Chiesa Cattolica quanti mai ne ebbe alcun'altra associazione, bensì per aver concesso l'iniziazione ed aver consentito l'ingresso nei propri Templi ad uomini che non erano di buoni costumi e che non agirono come si conviene ad uomini "moralì e saggi" secondo i dettami degli ANTICHI DOVERI;

non per malanimo, quindi, ma perchè siamo convinti che un fratello della comunione abbia agito in tal modo, e convinti soprattutto che per aver egli retto il Supremo Maglietto per quasi un novennio, sia responsabile, in ragione delle sue azioni, per il discredito che l'Istituzione ha subito e continua a subire, e responsabile inoltre del decadimento di molti fratelli, poichè indubbiamente su di essi non ha sorvegliato;

che egualmente ogni conseguenza sopra descritta deve perciò esser posta a suo debito, vuoi per aver tradito il suo Ufficio di Custode dei Supremi Valori della Massoneria, vuoi per aver diffuso, con l'esempio e col consenso, principi che non si conciliano con quelli della Libera Muratoria, e vuoi, infine, per aver arrecato alla Massoneria Italiana, come uomo e come Gran Maestro, di fronte alle Comunioni estere e di fronte alla società civile, tanto discredito e tante sofferenze quante mai altri ebbero ad infliggergliene.

Per tutto questo, noi sottoscritti, proponiamo

"TAVOLA D'ACCUSA"

contro il fr. LINO SALVINI

e lo denunciemo di aver commesso gravissime colpe Massoniche.

E Vi chiediamo, Ven.mo Gran Maestro, di voler senza indugio trasmettere la presente Tavola alla Corte Centrale del Grande Oriente d'Italia affinchè giudichi il fratello accusato delle colpe anzidette, e lo dichiari colpevole e meritevole della pena massima dell'Espulsione dall'Ordine.

4

Quali mezzi di prova si indicano e si allegano in copia le sentenze della Corte Centrale del Gran Oriente d'Italia pronunciate il 31 Ottobre 1981 ( All. n°1 ) ed il 5 Settembre 1982 ( All. n°2 ) nel processo massonico a carico di Gelli Licio, le quali hanno accertato, oramai con l'autorità di giudicato, che il Fr. Lino Salvini, in virtù della sua carica, consentì e favorì le attività tutte per le quali il Gelli Licio fu ritenuto colpevole e condannato all'espulsione dall'Ordine, ed anzi - per sua stessa ammissione - rilasciò allo stesso Gelli, una sorta di delega in bianco consegnandogli N° 400 tessere del Grande Oriente d'Italia, munite della firma del Gran Maestro, affinché potesse completarle con nomi di persone da lui scelte, e consentire così ad esse l'ingresso a pieno titolo nella comunione massonica del Grande Oriente d'Italia, - All. n° 4 - 0

La Corte vorrà acquisire, inoltre, per quanto riterrà rilevante, gli atti tutti dell'anzidetto processo massonico a carico di Gelli Licio.

La Corte Centrale è richiesta inoltre di acquisire agli atti la relazione della Commissione FROSSEL cui era stata affidata una inchiesta sulla Massoneria Italiana, relazione che il Fr. FROSSEL ebbe ad illustrare alla Gran Loggia di NEW YORK e da questa trasmessa agli uffici della annuale riunione del Convento dei Grandi Maestri delle Grandi Logge americane, come fu divulgato dal "MONITOR MASONIC JOURNAL" del Febbraio 1978 ( All. n°3 ) ed il rapporto del "Correspondence and Relations Committee" alla Gran Loggia

dello Stato di New York del 3 Maggio 1978 ( All. n°3 bis ).

La Corte, infine, è richiesta di giudicare, in forza della presente Tavola, oltre che delle colpe anzidette, anche dei seguenti ulteriori fatti, che appresso vengono indicati, dei quali egualmente al Fr. Lino Salvini si muove addebito, apprezzandoli e valutandoli con quei sentimenti di equità, di fraternità, di umanità, ma anche di giustizia, secondo lo spirito della Costituzione, e giudichi quindi se non costituiscano Colpa Massonica:

1) - L'aver, il Fr. Lino Salvini il 15/6/1970, a neppur tre mesi dalla sua prima elezione alla carica di Gran Maestro, rilasciato al Gelli una delega per rappresentarlo presso gli aderenti alla Loggia "Propaganda 2", con facoltà di iniziare i profani, benchè la detta Loggia risultasse all'epoca esser regolare e all'obbedienza del Grande Oriente d'Italia, e benchè il Gelli non ne fosse mai stato eletto Maestro Venerabile, così da poterne esercitare le prerogative a norma delle Costituzioni e dei Regolamenti. ( All.n°5 ).

( Arti 57/C N° 2 )

2) - L'aver consentito, in Roma, le riunioni della Loggia "P2" il 5 Marzo 1971 ed il 24/5/1971, mettendo all'ordine del giorno, rispettivamente, nella prima:

- a) situazione politica ed economica dell'Italia;
- b) minaccia del Partito Comunista Italiano, in accordo col clericalismo, volta alla conquista del potere;
- c) carenza di potere delle forze dell'ordine; d) mancanza di una classe dirigente ed assoluta incapacità del governo nel procedere alle riforme necessarie per lo sviluppo civile ~

sociale del paese; e) dilagare del malcostume, della sregolatezza e di tutti i più deteriori aspetti della moralità e del civismo; f) nostra posizione in caso di ascesa al potere dei clerico-comunisti; g) rapporti con lo Stato italiano, ( vedasi il mai smentito libro di R.Fabiani "I MASSONI IN ITALIA" pag. 112 - All. n°6 - ).

Argomenti tutti dei quali venne compilato un verbale, ormai noto perchè riportato dalla stampa, che rivelava un misto di presunzione e superficialità, qualunquismo ed approssimazione, confusione e stupidità, e che si concludeva con la votazione di una mozione che poneva l'alternativa, se, nel caso di ascesa al potere dei clerico-comunisti, si dovesse assumere un atteggiamento di passiva acquiescenza, ovvero agire in base a piani di emergenza da vedersi al momento.

E nella seconda (del 24/5/71) con l'unico argomento: "Copertura", ( vedasi il già citato libro di R.Fabiani "I MASSONI IN ITALIA" a pag. 117 - All. n°6 - ).

Per non aver quindi denunciato e proceduto contro tale Loggia, per la sua demolizione di cui era palesemente meritevole, per aver violato, con tali lavori, tutti i principi della Libera Muratoria delle Costituzioni e dei Rituali del Grande Oriente d'Italia.

3) - Per avere, quindi nello stesso periodo conferito l'incarico di Segretario Organizzativo della Loggia P2 a Licio Gelli, secondo quanto ammesso dal Fr. Salvini nel suo interrogatorio alla Corte Centrale in data 13/6/1981 (All.n°4).

4) - L'aver sollecitato, ed ottenuto, spendendo il nome del Grande Oriente d'Italia e della Massoneria, cospicui finanziamenti, com'egli stesso ebbe ad ammettere pubblicamente

nella tornata di Gran Loggia del 22 Marzo 1975 - per fini del tutto estranei a quelli dell'Istituzione. 7

L'aver sollecitato e consentito l'incasso di detti finanziamenti mediante il fr. Piero Cerchiai di Firenze, avendo cura che non ne avvenisse alcuna registrazione nella contabilità del Grande Oriente e, peggio ancora, senza mai averne informato la Giunta Esecutiva del Grande Oriente d'Italia; l'aver quindi svuotato tale conto, col concorso o non del fr. Cerchiai, senza renderne conto agli altri Organi del Grande Oriente. Per tale fatto è in corso un procedimento giudiziario per il reato di appropriazione indebita aggravata dinanzi alle Procure della Repubblica di Firenze e di Torino.

( Art. 57/C n.ri 1, 2, 3 ) .

5) A - L'aver richiesto grosse "tangenti" al fr. Osvaldo Pazzagli da Montevarchi, iscritto alla Loggia "Setteponti", promettendogli l'appoggio in certe gare d'appalto, gare che il Pazzagli sembra non sia riuscito neppure a vincere a causa della fortissima tangente dal fr. Salvini impostagli come il fr. Pazzagli ebbe a scrivere in una lettera, ( All. n° 6 bis ) indirizzata al Gran Maestro Salvini.

5) B - L'aver richiesto ed ottenuto dal fr. Pazzagli una somma di L. 10.000.000 (dieci milioni) quale tangente per avergli fatto ottenere una licenza di costruzione per un fabbricato nel comune di Siena.

( Art. 57/C n.1 )

( All. 6 bis e suo allegato )

6) - L'aver egli sottoscritto una dichiarazione (All. n° 7)

in data 1/9/73, controfirmata dall'allora Presidente del Collegio Circostrizionale dei MM.VV. del Piemonte, fr. Corrado Benvenuto, con la quale, fra l'altro, dichiarava: "mi impegno ed assicuro che il sig. Donatello Viglengo non è entrato, non entra e non entrerà mai a far parte delle forze attive del Grande Oriente d'Italia, neppure a titolo onorario", mentre, in realtà, dopo averlo affiliato ad una Loggia coperta senza informare il Collegio Circostrizionale dei MM.VV. del Piemonte, nè il suo Presidente, ebbe succesivamente a rilasciare il nulla osta affinchè fosse iscritto, in una Loggia di Torino. E, subito dopo, per avergli conferito l'alto incarico di "Gran Segretario Aggiunto", ammettendolo addirittura nel Governo del Grande Oriente d'Italia; e venendo meno così ad ogni più elementare principio dell'Onore e della Dignità dell'Uomo, e violando ogni più elementare dovere verso l'Organo dell'Istituzione nei cui confronti aveva assunto l'impegno.

( Art. 57/C n. 1, 2, 3 ).

7) - L'aver egli mentito, alla Gran Loggia tenutasi a Napoli il 14/12/1974, quando richiese ai MM.VV. di votare lo scioglimento della Loggia "P2", e l'ottenne con consensi quasi unanimi, motivando, come si legge nella sua circolare del 30 Dicembre successivo "che le specifiche ragioni che hanno consigliato fino ad oggi il mantenimento della R.L. Propaganda 2 alla diretta obbedienza del Gran Maestro si sono modificate nel tempo" lasciando così intendere una sua mentita volontà di venir incontro ad un desiderio che,

quasi tutti i MM.VV. ormai da molto tempo avevano manifestato, anche nelle precedenti Grandi Loggie.

In realtà egli sapeva che la Loggia "P2" non era mai stata di fatto alla sua obbedienza in qualità di Gran Maestro, ma che era amministrata e diretta solo da Licio Gelli, che si rifiutava di rendergliene conto e che neppur lo poneva a conoscenza degli elenchi degli iscritti, così che, egli, Gran Maestro, non riusciva in alcun modo ad aver ragione di un così disobbediente "segretario amministrativo".

Poichè nella situazione di fatto, o meglio, nel pensiero del Gran Maestro, Gelli continuava ad esser il capo dei Massoni "più importanti", mentre egli, alla testa dell'Ordine restava a capo solo dei "meno importanti", gli occorreva un provvedimento drastico per aver ragione del suo antagonista. E così, continua nella sua circolare del 30/12/74, "la posizione dei singoli fratelli del Piedilista della P2 sarà riesaminata allo scopo di stabilire quali di essi resteranno coperti e passeranno alla memoria del Gran Maestro, quali, di essi resteranno nella P2 che conserverà la sua tradizionale denominazione, ma dal Giugno 1975 funzionerà come ogni altra Loggia, regolare della Comunione, e quali di essi saranno invece trasferiti in altre Logge tenendo conto delle loro preferenze". Benchè detta circolare si chiudesse con un ringraziamento del Gran Maestro al fratello Licio Gelli che lasciava la carica di segretario organizzativo, riconoscendogli di averla ricoperta "con dedizione e abnegazione", tuttavia con una lettera priva-



ta, il Salvini, spiritosamente, scrisse al Gelli: "mi sei simpatico, ma ti congedo".

Di fatto, poi il Gran Segretario che era stato incaricato di farsi consegnare da Gelli gli elenchi degli iscritti alla P2, tali elenchi non riuscì mai ad ottenerli, così che la menzogna del Gran Maestro non servì a nulla ed anzi, come si rivelò a posteriori, segnò solo il momento di una "dichiarazione di guerra" che Salvini fece a Gelli per un proprio interesse privato a strappargli il predominio su una formazione che egli giudicava un centro di potere.

Così, ancora una volta, il fr. Salvini riuscì a strumentalizzare l'Istituzione ed il suo massimo consesso, per fini propri che nulla avevano a che fare con i fini Istituzionali. A riprova di ciò sta il fatto che con il punto 3 del Decreto n°397 (All. n°8 ) il fr. Salvini sottrasse tale Loggia al controllo di alcun Collegio Circostrizionale, riservando le ispezioni di Loggia, anzichè ad un consigliere dell'Ordine del Lazio, al Gran Maestro (cioè sè stesso ) o ad un suo Dèlegato.

E per aver, inoltre, omesso di procedere attraverso gli Organi della Giustizia Massonica, contro Licio Gelli che in tali circostanze si era palesemente reso colpevole di molte colpe massoniche, non ultima la disobbedienza alla deliberazione di una Gran Loggia ed all'autorità del Gran Maestro. ( Art. 57/C n. 1 - 2 - 3 ).

8) - Per non aver tutelato la propria dignità ed il proprio onore, allorchè venne sottoposto nella tornata di Gran Loggia del 22 Marzo 1975 a gravissime accuse da parte del MV. Marti-

no Giuffrida che risultò esser il mandatario, per tale azione, di Licio Gelli ed altri ( vedasi dichiarazioni del fr. Salvini e di cui All. n° 4 ), lasciando invece ai MM.VV. che udirono tali accuse il dubbio se fossero vere o non, e quindi l'incertezza sulla figura morale del loro Gran Maestro.

9) - Per aver, subito dopo la detta Gran Loggia, stipulato un "compromesso", ( secondo l'espressione da lui stesso usata nell'interrogatorio reso alla Corte Centrale del G.O.I. il 13/6/81, ( di cui all'All. n° 4 ), con Licio Gelli, pur avendolo ritenuto l'arteficie delle gravi accuse mosse dal M.V. Martino Giuffrida, calpestando così ancora una volta la propria dignità di Uomo e di Gran Maestro.

10)A- Per aver, col Decreto 12/5/1975 n° 397 LS ( All. n° 8 ), stabilito che la Loggia P2 non dovesse appartenere a nessun Collegio Circostrizionale, e per aver egli, il 9 Maggio dello stesso anno, effettuato la nomina di Licio Gelli a M.V. della stessa Loggia, violando così la Costituzione ed il Regolamento, atteso che nessun Maestro può essere nominato ed installato nella carica di Venerabile Maestro se non mediante l'elezione come previsto dalla Costituzione e dai Regolamenti ( e nei termini previsti con regolare Decreto annuale ) i quali, d'altronde, non attribuiscono tale potere al Gran Maestro, e atteso che la detta Loggia, in seguito alla deliberazione adottata dalla Gran Loggia tenuta a Napoli il 14/12/74, ed anche secondo quanto ribadito dallo stesso Gran Maestro alla Giunta Esecutiva nella riunione del 3/5/75, non poteva esser assoggettata a norme speciali diverse da quelle dettate dalle Leggi dell'Ordine per tutte le

Logge alla Obbedienza, sia per la sua appartenenza o non 12  
al Collegio dei MM.VV. e sia per l'elezione del suo  
Maestro Venerabile.

( Per la prova dei fatti si vedano: il Decreto Citato,  
il Verbale della Giunta Esecutiva del 3/5/75, ed il ver-  
bale dell'interrogatorio reso da Lino Salvini alla Corte  
Centrale ).

( Art. 57/C n° 2 ).

10) B - Per aver consentito, senza adottare alcun provve-  
dimento, che il Licio Gelli inviasse a molte logge della  
Comunione una copia della lettera rilasciatagli dal Gran  
Maestro contenente l'attestato della sua nomina a M.V.  
della Loggia P2, pur non ignorando l'incostituzionalità  
di tale nomina e la consapevolezza del Gelli di tale  
incostituzionalità.

11) - Per aver - presumibilmente nel 1977 - consegnato a  
Licio Gelli n° 400 tessere di appartenenza al Grande Orien-  
te d'Italia - già firmate dal Gran Maestro - ma senza i  
nomi e senza le date, cedendo, in tal modo, alle "pressioni  
ricevute" ed ammettendo esplicitamente che la Famiglia Mas-  
sonica "era molto più debole della realtà di Gelli", giusta  
quanto egli ebbe a rispondere nell'interrogatorio reso alla  
Corte Centrale il 13/6/81, ( All. n°4 ), nel processo sopra  
più volte citato, consentendo così al Gelli di farne l'uso  
- o l'abuso - che egli in effetti ne ha fatto, arrecando dan-  
no e discredito al Grande Oriente d'Italia.

( Art. 57/C n° 3 ).

12) - Per aver permesso - proprio quale conseguenza dei fatti

tutti concertanti la organizzazione, la sopra vivenza, ed il rafforzamento della Loggia P2, nonché le prerogative concesse al suo capo Licio Gelli in nome della Massoneria Italiana del Grande Oriente d'Italia, (vedasi lettera 15/4/1977 con cui lo si delegava ai rapporti con i FFrr. INAFFILIATI - All. n° 10 -), - che tutta l'Istituzione venisse oltraggiata, sia con riferimenti, di vari magistrati civili, ai noti processi del "Golpe Borghese", della "Rosa dei Venti", del "Treno Italicus", dell'affare "Mighelli", dell'affare Sindona, e da ultimo della "Commissione Inquirente P2", e sia con il sospetto, ormai diffuso in tutta l'opinione pubblica, che la Massoneria Italiana del Grande Oriente d'Italia avesse dato copertura ai protagonisti di tali crimini, laddove, invece, se tale copertura può esservi stata, essa non poteva provenire dai Fratelli, ma soltanto dalle oscure manovre del fr. Salvini col Licio Gelli ed altri pochi, per un predominio di un fantomatico potere che non appartiene, e non è, nei fini istituzionali, né della Massoneria Italiana né delle sue Logge.

( Art. 57/C n° 3 ).

oooooooooooooooooooo

Vengono allegare alla presente tavola le seguenti fotocopie di documenti:

ALL. N° 1 - sentenza della Corte Centrale del Grande Oriente d'Italia, pronunciata il 31 Ottobre 1981.

ALL. N° 2 - sentenza della Corte Centrale del Grande Oriente d'Italia, pronunciata il 5 Settembre 1982.

- ALL. N° 3 - relazione della Commissione FROSSEL come pubblicata dal "MONITOR MASONIC JOURNAL" del Febbraio 1978.
- ALL. N° 3/BIS - rapporto del "Correspondence and Relations Committee" alla Gran Loggia dello Stato di New York il 3 Maggio 1978.
- ALL. N° 4 - verbale dell'interrogatorio del Fr. Lino Salvini da parte della Corte Centrale, presso l'Oriente di Livorno, in data 13 Giugno 1981.
- ALL. N° 5 - lettera del Fr. Lino Salvini a Licio Gelli, datata il 15/6/1970.
- ALL. N° 6 - libro di Roberto Fabiani: "I MASSONI IN ITALIA", della Collana: I Libri de l'Espresso.
- ALL. N° 6/BIS - copia della lettera del Fr. Osvaldo PAZZAGLI al Fr. Lino Salvini, del 10 Dicembre 1974 e suo allegato.
- ALL. N° 7 - accordo intervenuto fra il Gran Maestro Lino Salvini e il Presidente del Collegio Circo-scrizionale dei Maestri Venerabili del Piemonte, Fr. Corrado Benvenuto, l'11 Settembre 1973.
- ALL. N° 8 - decreto n° 397/LS del 12 Maggio 1975.
- ALL. N° 9 - lettera del Fr. Lino Salvini a Licio Gelli, datata 9 Maggio 1975.
- ALL. N° 10 - lettera del Fr. Lino Salvini a Licio Gelli, datata 15 Aprile 1977.

ORIENTE DI TORINO, 30 SETTEMBRE 1982

*Prof. L. Salvini. 3.:*

MAURIZIO VOLKHART

Corso Giovanni Lanza 14

10131 TORINO

Elenco degli allegati  
alle tavole di accusa  
contro il Fr.: Lino Salvini

- ALL. n.º 1: sentenza della Corte Centrale del Gr.: Dr.:  
d'Italia, pronunciata il 31/X/1981;
- ALL. n.º 2: sentenza della Corte Centrale del Fr.: Dr.:  
d'Italia, pronunciata il 5/IX/1982;
- ALL. n.º 3: relazione della Commissione FROSSEL  
come pubblicata dal "Monitor Masonic  
Journal" del Febbraio 1978;
- ALL. n.º 3/bis: rapporto del "Correspondence and  
Relations Committee" alla Gran Loggia  
dello Stato di New York, il 3/IV/1978;
- ALL. n.º 4: verbale dell'interrogatorio del Fr.:  
Lino Salvini presso la Corte Centrale il  
13/VI/1981, all'Dr.: di Livorno;
- ALL. n.º 5: lettera del Fr.: Lino Salvini a Licio  
Pelli, il 15/VII/1970
- ALL. n.º 6: libro di Roberto Fabiani: "I Massoni  
in Italia", della Collana: "Libri de  
l'Espresso";
- ALL. n.º 6/bis: fotocopia della lettera 10/XII/1974 di  
Osvaldo Pazzaglia a Lino Salvini, e  
suo allegato;
- ALL. n.º 7: accordo intervenuto fra il Fr.: M.:  
Lino Salvini e il Presidente dell'Collegio

circoscrizionale dei VV. MM. del Piemonte  
l'11/IX/1973;

ALL. n.º 8: decreto n.º 397/LS del XII/V/1975;

ALL. n.º 9: lettera del Fr. Lino Salvini a Licio  
Pelli, il 9/V/1975;

ALL. n.º 10: lettera del Fr. Lino Salvini a Licio  
Pelli, il 15/IV/1977.

*Lino Salvini*

A..G..D..G..A..D..U..

IN NOME DELLA MASSONERIA UNIVERSALE

LA CORTE CENTRALE DEL G.O.I.

COMPOSTA DAI FF..

CARLEO PAOLO -Presidente e relatore

BRAMBILLA LUIGI -Consigliere

ROSSETTI DEMETRIO -Consigliere

VALENTI LUCIANO -Consigliere

BRUNETTI RENZO - Consigliere segretario

nel procedimento massonico a carico dei FF..:

1- SALVINI LINO -ex Gran Maestro del G.O.d'Italia  
e membro di diritto della Giunta Esecutiva dello  
stesso G.O.;

2- GELLI LICIO -Garante di Amicizia e M.V. della  
Risp.L..Propaganda n.2 all'Oriente di Roma e alla  
obbedienza del G.O.d'Italia

incolpati:

entrambi: 1° per avere rilasciato rispettivamente,  
al settimanale "Panorama", il 20.10.1980, e al quo=  
tidiano "Il Corriere della Sera", il 15.10.1980, in  
terviste non autorizzate, in violazione dell'art.  
36 lett.f della Costituzione; 2° per avere, in det  
te circostanze, espresse opinioni contrarie ai prin  
cipi massonici, così da ledere l'immagine della Mas

*Luigi Brambilla*  
*Luigi Brambilla*  
*Luigi Brambilla*



e ai singoli Fratelli, nonché le note iniziative parlamentari e giudiziarie; 3) per aver costituito e gestito, sotto la denominazione "Loggia Propaganda 2", un circolo privato, facendo in modo che venisse ~~non~~ identificato con la Istituzione MASSONICA Grande Oriente d'Italia o dipendente da essa, per fini in contrasto con quelli della detta Istituzione e della tradizione muratoria, in violazione degli artt. 1-2-3-17-57 nn. 1-2-3 della Costituzione; e ciò nel territorio della Comunione Italiana, in epoche diverse successive all'anno 1975; 4) per aver rilasciato tessere di riconoscimento di detto circolo con intestazioni massoniche e consentito che delle stesse venisse fatto uso (con le violazioni e nei tempi di cui al capo 3);

il Fr. Licio Gelli: per aver promosso campagne ~~xxxx~~ di reclutamento in favore del circolo privato di cui al capo 3), con lettere circolari intestate Massoneria Italiana-Grande Oriente d'Italia-, da lui firmate, inducendo così volutamente in errore i profani e determinando discredito per la Istituzione, in violazione degli artt. 1-2-3-57 nn. 1-2-3 della Costituzione, in epoche successive al 1975- ha emesso la seguente

Inibunto di fatto

Il 12.2.1981 il Primo Presidente della Corte Centrale del G.O.d'Italia, A. Corona, trasmetteva, unitamente alla nomina dei FF. componenti il Collegio Giudicante, al Presidente del Collegio Stesso Fr. Paolo Carleo, le tavole di accusa a firma dei FF. & Ferraris Luigi, Ghilli Walter e Volpi Goito, nonché tavola di accusa del Gr. Or. Fr. A. De Megni, a carico del FF. Licio Gelli e Lino Salvini con riferimento ai fatti di cui in rubrica.

Il 16.2.1981 il G.M. Ennio Battelli trasmetteva ulteriore tavola di accusa a carico dei FF. Gelli e Salvini, redatta dal Fr. Elio Soliani, anche essa per i fatti rubricati.

Il Presidente del Collegio riuniva il Collegio Giudicante in Roma il 21.2.1981; il quale affermava la propria competenza, attesa la qualità di Gran Rappresentante del Fr. Gelli e di ex Gran Maestro del Fr. Salvini; e, rilevato che sussisteva ipotesi di connessione, riuniva i procedimenti.

Il Presidente riservava a sé l'istruttoria, in unione con altro componente del Collegio, attesa la specialità del caso.

Fra il marzo e l'aprile del 1981 venivano esperite le indagini istruttorie. e assunto a verbale in-

*Espresso*

*Donnal. March*

*Luigi Guarantella*

*1/10*

interrogatorio del Gran Segretario Fr., Spartaco Menni  
ni. Si aveva, così, modo di accertare, sia dal l'esame  
del fascicolo della R., L., Propaganda 2 che dagli <sup>c. n. 1</sup> del  
la Giunta Esecutiva che, a seguito di votazione della  
Gran Loggia di Napoli <sup>(1984)</sup>, la storica Loggia P2, alla di=  
retta obbedienza del Gran Maestro, era stata sospesa  
e che i fratelli della stessa erano stati invitati:  
o a mettersi in sonno o ad aderire ad altra Loggia  
regolare o a rimanere, in casi particolari, noti "al=  
l'orecchio del Gran Maestro".

Risultava ancora che un gruppo di FF. della Loggia  
sospesa avevano chiesto e ottenuto di poter costi=  
tuire, sotto il segno distintivo di Loggia Propaganda  
2, una Loggia regolare all'obbedienza di Palazzo Giu=  
stiniana somiglianza di tutte le altre Logge  
che compongono la Comunione Massonica Italiana. Il  
che di fatto avveniva <sup>ve</sup> veniva eletto Maestro Vene=  
rabile il Fr. Licio Gelli.

Successivamente, però, la Loggia Propaganda 2 chie=  
deva e otteneva dalla Giunta Esecutiva di essere eso=  
nerata dai lavori ordinari.

Il 6.6.1981 il Collegio cautelativamente sospendeva  
i due fratelli incolpati da ogni attività massonica  
con la motivazione agli atti.

Convocati, con raccomandata e successivo telegramma

gli incolpati, si presentava solo il fr. Salvini, il quale ammetteva di aver rilasciato la nota intervista senza preventiva autorizzazione e si rimetteva al giudizio della Corte.

Circa invece gli altri fatti, ammetteva di aver nominato il fr. Gelli segretario amministrativo della predetta

L. P2, la quale veniva poi demolita nel dicembre 1974 sulla sua proposta. Metteva in evidenza che l'attacco cui fu sottoposto durante la Gr. L. del 1975 dal Fr. Giuffrida, fu promosso ed organizzato dal Fr. Gelli.

Per far cessare questo attacco, tramite il fr. Gamberini, raggiunse una intesa con il fr. Gelli. L'accordo fu il seguente: la P2 sarebbe rimasta una L. normale

all'Or. di Roma; il fr. Gelli poteva essere presentatore di persone da iniziare da parte del G.M. "a memoria"

A domanda "chi conserva memoria scritta di questa affiliazione", il fr. Salvini rispondeva "nessuno dovrebbe averne prova... se non si è attenuto a questa direttiva, si è comportato male". Aggiungeva infine che nel 1977, per sostituire i vecchi tesseri, consegnò al Fr. Gelli circa 400 tessere da lui firmate in bianco, senza nominativo e senza data.

A corredo dell'interrogatorio, inviava lettera con la quale precisava di non essere perseguibile dalla

*P. Giuffrida*  
*L. P2*  
*Impr. P. Giuffrida*  
*1/10*

giustizia massonica per quanto aveva fatto nel periodo in cui aveva retto la carica di Gran Maestro, giusta l'interpretazione del C. dell'O. agli atti.

Nel giugno 1981 venivano acquisiti al processo i volumi pubblicati dalla Commissione parlamentare Sindona.

Il 17/7/81 il Collegio, ascoltata la relazione del Presidente, formulava in capi di incolpazione e fissava la data del dibattimento per il giorno 12/9/81.

Il 24/7/81 il fr. Salvini elevava tavola di accusa al Collegio giudicante per abuso di potere.

Il Grande Oratore De Megni, a nome della Giunta esecutiva, presieduta dal Gran Maestro, nel prendere atto della tavola di accusa di cui sopra, invitava il Primo Presidente della Corte Centrale agli adempimenti del caso, ritenendo che il Collegio avesse deciso in aperto contrasto con l'interpretazione data dal C. dell'O., per cui il G.M. non era giudicabile, e

che "ricorreva, nella fattispecie, la ipotesi di cui all'art. 185 del Regolamento" (sostituzione del collegio giudicante). Il Presidente del Collegio riuniva in Milano il Collegio stesso il 6/8/81. Preso atto della comunicazione, all'unanimità, il Collegio disponeva la sospensione del processo e la rimessione degli atti al Primo Presidente.

got

Con decisioni 5/9/81, altro Collegio giudicante della Corte Centrale, presieduto dal Primo Presidente, con due separate sentenze, disponeva:

a) Il proscioglimento, in fase istruttoria, dei fratelli componenti il collegio giudicante già investito del processo Gelli-Salvini dalla accusa di abuso di potere;

b) di non doversi accogliere la eccezione del Grande Oratore di legittima suspicione, in quanto la stessa può essere invocata in ogni momento della istruttoria, mentre nella fattispecie in esame detta fase era già conclusa, con la formulazione del capo di incolpazione, il rinvio a giudizio e la fissazione del dibattimento.

Il Primo Presidente, quindi, riconfermava il precedente collegio giudicante. Questo, riunitosi il 24/9/81, riconfermava i capi di incolpazione, fissava il dibattimento

per il 31 ott. 1981 e (mentre il fr. Salvini aveva nominato difensore di fiducia) il Presidente nominava difensore officioso del fr. Gelli che non ne aveva nominato alcuno di fiducia, il fr. Osvaldo Valzano dell'Or. di Torino.

Il 31/10/81 alle ore 10 la Corte si riuniva nel tempio

sito nel Palazzo Giustiniani in Roma. Erano presenti

l'incolpato fr. Salvini, assistito, quali difensori, dai

fr. Ferruccio Miniucchi (Or. di Terni) ed Ernesto

D'Ippolito (Or. di Cosenza), nonché il difensore uffici-

cioso del fr. Gelli, fr. Osvaldo Valezano, che veniva

*Primo Presidente*  
*Salvini*  
*Osvaldo Valzano*

*31/10*

confermato nell'incarico; non si presentava invece il fr. Gelli.

Fatti allontanare i Fr. chiamati quali testimoni, in via preliminare il Fr. Valezno chiedeva il rinvio dell'udienza assumendo che il Fr. Gelli era impedito a comparire e che il difensore non aveva potuto prendere contatti con lui, e dava altresì lettura di un telegramma a firma dell'avv. Giorgetti, asserito legale profano del Fr. Gelli, con il quale veniva richiesto il rinvio del dibattimento.

Prendevano la parola i difensori del fr. Salvini, i quali concludevano per il rigetto della istanza di rinvio, salvo che venisse disposta la separazione dei due processi.

Il difensore del fr. Gelli insisteva nell'istanza, sostenendo che il suo difeso si trovava assente dall'Italia ed il suo rientro era da escludere in quanto ricercato dalla giustizia profana.

La Corte, in camera di consiglio, respingeva le istanze ed eccezioni perchè infondate in fatto e diritto.

Infatti, della fissazione del dibattimento era stata data comunicazione nel pieno rispetto degli artt.

182 e 197 del Regolamento, unitamente all'invio della tavola di incolpazione; la necessità di garantire

la giustizia sostanziale era stata dal Collegio

salvaguardata, nominando al fr. Gelli un difensore d'ufficio prima ancora del dibattimento (quando, tale nomina è prevista, in difetto di difensore di fiducia), cosìchè egli potesse prendere visione, — come in realtà è avvenuto — di tutti gli atti, in tempo utile, prima dell'udienza.

Il Collegio osserva anche che la condizione profana del fr. Gelli nei confronti della giustizia profana, non aveva alcuna rilevanza ai fini del procedimento massonico.

Dopo la relazione del Presidente, si procedeva all'interrogazione del fr. Salvini, il quale confermava quanto già dichiarato in istruttoria. I suoi difensori sollevavano eccezione di non giudicabilità per quanto da lui operato nel corso della propria grande maestranza.

La Corte riuniva l'eccezione al merito ed ordinava procedersi oltre nel dibattimento:

Il difensore del fr. Gelli proponeva ulteriori eccezioni ed istanze, come appresso:

- a) richiesta di allontanamento dei FF. dal Tempio al momento della lettura di documenti riservati, relativi al governo dell'Ordine;
- b) rinvio del dibattimento per omessa comunicazione a tutti i Collegi Circozionali della Comunione;
- c) nullità per omessa nomina del difensore d'ufficio al momento dell'emanazione del provvedimento di sospensione.;

*Handwritten signatures and notes on the right margin:*  
 - A large signature, possibly "P. ..."  
 - A signature that appears to be "S. ..."  
 - A signature that appears to be "G. ..."  
 - A signature that appears to be "L. ..."



- d) nullità derivante dal mancato invio di ogni denuncia al Collegio dei Maestri venerabili del Lazio (e non al G.M., come appreso);
- e) richiesta di stralcio della tavola di accusa del Fr. Soliani dal procedimento, perchè la sospensione ivi richiesta si era già risolta con il provvedimento pronunciato dal collegio;
- f) richiesta di determinazione da parte della Corte in via preliminare dei compiti, funzioni e prerogative dei garanti di amicizia;
- g) dichiarazione di non luogo a procedere, per incompetenza, rispetto al Collegio dei Maestri Venerabili del Lazio, unico organo competente a decidere sui capi di incolpazione;
- h) ~~richiesta~~ richiesta di astensione da parte della Corte per l'intervenuta denuncia dei componenti del Collegio da parte del fr. Salvini per abuso di potere;
- i) ricusazione del Collegio, a sensi art. 182 Reg. e 57 Cost., poichè il difensore avrebbe dovuto prendere visione degli atti del processo solo al momento della sua nomina nel dibattimento e non prima;
- l) disporsi lo stralcio dell'accusa proposta dal Fr. Ferraris ed altri, in quanto non contenente prova a conforto dell'accusa.

La Corte respingeva tutte le eccezioni ed istanze, ritenendole infondate in fatto e diritto, come da ordinanza agli atti.

In ordine alla giudicabilità del fr. Salvini per i fatti da lui commessi nel periodo in cui ha retto la Grande Maestranza, il Collegio ha constatato che il potere di iniziativa dei giudici massonici avanti alla stessa Corte Centrale (detenuto dal Grande Maestro e da lui originariamente esercitato con la trasmissione alla Corte delle tavole di accusa del fr. Salvini, anche per i fatti relativi al periodo in questione) era venuto meno nel momento

IN CARICA

in cui il Gran Maestro aveva (con la Giunta Esecutiva, della quale fa parte e che presiede) ribadito la interpretazione che del disposto dell'art. 65 Cost. aveva dato il Cons. dell'Ordine (secondo cui non sarebbe giudicabile un Gran Maestro per fatti commessi nel periodo del proprio mandato), per cui, per alcune incolpazioni (quelle relative adiazioni attribuibili al solo fr. Salvini nel periodo del suo mandato, di cui ai capi 3 e 4 della incolpazione) si doveva intendere che lo stesso Gran Maestro avesse revocato l'iniziativa originariamente esercitata e non doveva quindi procedersi oltre, come invece si disponeva per le altre incolpazioni di cui al processo.

Venivano sentiti i fr. Mennini, De Megli, Gamberini,

Bolacchi, Ferraris, Ghilli, Volpi, Soliani.

I, fr. Ferraris, Ghilli, Volpi, Soliani, confermarono le rispettive tavole di accusa, con gli addebiti ivi contenuti; il primo produceva inoltre dei documenti a sostegno dell'accusa.

A tale produzione si opponeva la difesa del fr. Salvini cui si associava quella del fr. Gelli, la quale ultima chiedeva anche termine di almeno 10 giorni per esame dei documenti.

La Corte, in camere di consiglio, disponeva come da ordinanza in atti ed in ordine alla riserva formulata

circa tali produzioni, non ~~accolse~~ <sup>non accettò</sup> di accogliere la istanza di termine a difesa, ~~stante~~ <sup>stante</sup> la loro superfluità ai fini del decidere, disponendo stralcio dei documenti suddetti dagli atti.

-o Considerato in ordine alla responsabilità massonica: che:

Il Fr. Salvini è chiamato a rispondere delle incolpazioni di cui ai capi 1 e 2 della rubrica, mentre non si procede per gli altri capi, stante l'intervenuta ordinanza dibattimentale, richiamata in fatto.

La responsabilità dell'incolpato, per tali capi (1 e 2) è ampiamente provata in atti.

E' indubbio ed è acquisita agli atti la prova documentale, che il fr. Salvini, successivamente al periodo della propria Grande Maestranza, ebbe a rilasciare

di propria iniziativa e senza riceverne autorizzazione, una intervista profana, pubblicata poi sul settimanale Panorama, il 20/10/1980. In quella intervista fu resa una falsa rappresentazione dei fini dell'Istituzione, sino ad attribuire alla stessa compiti ed obiettivi che esulavano ed esulano dall'autentico impegno muratorio, esclusivamente iniziatico.

Nè possono essere sottovalutati gli effetti deleteri che ne derivarono, non potendosi ignorare che proprio in conseguenza di quanto in quella occasione ebbe a dichiarare il fr. Salvini - specie poi se collegata alla precedente intervista del 5/10/80 concessa al fr. Celli ad un giornalista del Corriere della Sera

gruppi parlamentari chiesero la costituzione di una commissione di inchiesta nei confronti dell'intera Istituzione, coinvolgendo così la famiglia muratoria in situazioni che le erano decisamente estranee.

Tali fatti, per di più aggravati da quel grado di maturità che inevitabilmente il fr. Salvini avrebbe

dovuto dimostrare per aver raggiunto il livello più alto dell'iniziazione muratoria e per aver retto per circa nove anni il supremo maglietto, non possono non indurre ad una severa sanzione, che la Corte ritiene di contenere nella censura solenne.

Ovviamente, con il passaggio in giudicato della pre-

-14

sente ~~è~~ capo della decisione, verranno a cadere le misure cautelative, a suo tempo adottate nei confronti del fr. Salvini (sospensione di ogni attività massonica), mentre rimangono gli effetti accessori della condanna stessa, tra cui la incapacità a ricoprire cariche ed a godere dell'elettorato passivo per la durata di tre anni dal passaggio in giudicato.

Per quanto riguarda l'intervista rilasciata dal Fr. Gelli al Corriere della Sera il 5/10/1980, non v'è dubbio che con la stessa sia stata fornita una immagine distorta della Istituzione e, ciò che è più grave, si è dato il via ad una campagna di stampa e ad una serie di altre iniziative che hanno ~~costituito~~ ~~particolare~~ provocato disorientamento nell'ambito della Comunione e pesanti, quanto infondati, addebiti da parte profana verso la Comunione stessa.

Il che, aggiunto al fatto che l'intervista stessa non era stata mai autorizzata, già di per sé costituisce grave colpa massonica.

Ma la gravità del fatto ha assunto poi particolare rilievo allorché, nel corso dell'istruttoria, sono stati acquisiti al processo elementi tali da indurre a ritenere, senza alcun plausibile dubbio, <sup>che</sup> il fr. Gelli - con l'intervista suddetta - intendesse determinare od ingenerare nell'opinione pubblica confusione tra

una organizzazione (della quale si dirà più avanti) profana, del tutto estranea alla Istituzione, e la Istituzione medesima, fino al punto da lasciare chiaramente intendere che, quale "burattinaio" per vocazione, riuscisse a reggere i fili di una organizzazione dalla potenza oscura, la quale si ispirava a fini non meglio identificabili.

Il Fr. Gelli deve inoltre rispondere dei capi 3, 4 e 5 della incolpazione, che vanno congiuntamente esaminati. La sequenza e l'andamento dei fatti, tra l'altro, risultano dalle deposizioni degli ex Gran Maestri Salvini e Gamberini, rese rispettivamente il 3/6/81 e a dibattimento.

Fino al 1974 la L. P2 esistette, secondo la tradizione, sotto la diretta guida del Gran Maestro in carica.

Nel dicembre del 1974, per le regioni evidenziate dalla Gran Loggia di Napoli, fu demolita la suddetta Loggia e l'alternativa posta a coloro che ne facevano parte fu la seguente: passare ad una Loggia normale oppure andare in sonno. Tale posizione di "sonno" poteva, secondo l'interpretazione data dal fr. Salvini, o essere quella di "sonno" definitivo, o di "sonno all'brecchio del Gran Maestro" (ossia "massone legittimo, ma non regolare"). E' appena il caso di rilevare che tale anomala posizione di "massone legittimo ma

non regolare" è affatto sconosciuta alla tradizione puratorica ed ai regolamenti dell'Ordine, e l'anomalia diviene addirittura aberrante, quando, travalicando ogni formalità prescritta, si giunge addirittura all'ingresso in loggia regolare di un tale fratello, mediante la semplice presentazione della tessera a suo tempo rilasciatagli.

Sta di fatto che un gruppo di fratelli della disciolta L.P2 dette vita alla R..L..P2 all'or. di Roma, i cui elenchi furono regolarmente trasmessi al Grande Oriente d'Italia. Si trattava di circa 50 fratelli.

Il Fr. Gelli fu eletto Maestro Venerabile di detta Loggia. Il che rientra nella regolarità.

Senonchè, secondo la deposizione del fr. Salvini, il fr. Gelli lo attaccò, al punto da indurlo a raggiungere una intesa, per la quale la Loggia P2 avrebbe continuato la sua vita come Loggia regolare, mentre al Fr. Gelli — come ad ogni altro fratello — restava la facoltà di presentare profani al Gran Maestro, il quale li avrebbe iniziati "alla propria memoria".

In questa condizione, il Fr. Gelli si inserì nel rapporto che tradizionalmente doveva mantenersi riservato

tra il solo Gran Maestro e gli iniziati <sup>di quali peraltro non vennero</sup> iniziati dal Gran Maestro ma da Fr. che dicevansi delegati. Infatti: promosse in gran quantità infrazioni nella forma anomala innanzi ricordata; trasferì in elenchi

i nominativi di tali iniziati e distribui loro tessere di appartenenza alla Massoneria, alle quali aggiunse timbro della P2 e la propria sottoscrizione, quale Maestro Venerabile della predetta Loggia e, ciò che è ancora più grave, attraverso la corrispondenza acquisita agli atti (v. carteggio Gelli, acquisito direttamente o pubblicato dalla Commissione Parlamentare Sindona), stabilì un rapporto di carattere personale per fini non identificati, ma certamente non massonici (vfr. carteggio Gelli e riferimenti al "circolo culturale", intestazione sigla "L.G." delle circolari ed assenza, da tutti questi scritti, da ogni riferimento ad argomenti di carattere muratorio).

Da tale situazione scaturì confusione tra Istituzione e circolo Gelli, con tutto danno della prima, le cui finalità rimanevano disattese.

In altri termini, si instaurò una condizione in cui non potevano più distinguersi coloro che appartenevano alla Loggia regolare P2 all'Or. di Roma e coloro che appartenevano al circolo privato, se non tramite l'unico elenco originariamente trasmesso al Grande Oriente (v. elenco nel fascicolo del G.O.); ma soprattutto l'organismo anomalo creato dal Fr. Gelli si diede una propria organizzazione diffusa sul territorio nazionale e cercò persino di instaurare contatti ufficiali con





principi massonici e della tradizione, oltrechè delle singole norme della Costituzione e del regolamento.


P . Q . M .

La Corte, visti gli artt. 57 e 58 della Costituzione, DICHIARA il fr. Licio Celli responsabile di tutte le colpe addebitategli e, ritenuta la gravità dei fatti compiuti e le circostanze relative, gli commina la espulsione dall'Ordine;


Visti gli artt. 57 e 58 DICHIARA il Fr. Lino Salvini responsabile delle colpe contestategli con i capi 1 e 2 della incolpazione e li commina la pena della censura solenne, con la conseguente misura accessoria prevista al punto b) dell'art. 58; la misura cautelativa della sospensione perderà la sua efficacia con il passaggio in giudicato della presente sentenza.

Roma li, 31 ott. 1981.


I componenti del Collegio




Consigliere



Consigliere




Consigliere



Consigliere Segretario

Il Presidente relatore




Depositata presso la Segreteria del Grande Oriente

d'Italia in Palazzo Giustiniani in Roma il 18/1/1982.

ALL. 2

A. G. D. G. A. D. U.



VIA GIUSTINIANI, 5  
00186 ROMA - TEL. 6709453

MASSONERIA ITALIANA  
GRANDE ORIENTE D'ITALIA

PALAZZO GIUSTINIANI

CORTE CENTRALE G.O.I.

La Corte Centrale del G.O.I. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato nel ricorso presentato dal ... interesse alle sentenze emesse dalla Corte Centrale in unico e primo grado ai date "31/x/81 - 13/1/82", uscite la difesa e nisi gli articoli 65, 68 della Costituzione e 195 del Regolamento, ha pronunciato le seguenti

SENTENZA

restringe il suddetto ricorso, confermando la sentenza impugnata -

5 settembre 1982

IL SEGRETARIO

*Hojepe*

IL PRESIDENTE

*Tiboni Biondi*

*M. Mori* *F. Rey* *Allegretti*  
*U. Costa* *U. Costa* *S. Polaris*  
*U. Costa*

Feb. 1978

## ITALY

The Commission last year reported to the Conference the seriously disruptive situation in the Grand Orient of Italy, largely occasioned by various actions attributed to Grand Master Lino Salvini in his conduct of the affairs of the Grand Orient. Masonry continued in 1977 to be the subject of derogatory comment in the Italian secular press, most of it revolving around Grand Master Salvini. The situation has caused embarrassment and great concern in several Grand Lodges which are members of this Conference and one Grand Lodge has withdrawn recognition from the Grand Orient. Another Grand Lodge is seriously considering withdrawing recognition unless there is a complete change in the leadership of the Grand Orient in the very near future.

Grand Master Salvini has advised the Commission that under the laws of the Grand Orient he is not eligible for re-election as Grand Master when his term expires in March, 1979. The end of his term, over a year off, may not come in time to forestall the withdrawal of recognition from the Grand Orient by other Grand Lodges of this Conference and elsewhere in the world. It would seem that only Brother Salvini's immediate resignation will solve the problem.

Furthermore, unless the Grand Master who succeeds Brother Salvini is not completely independent and beyond the influence of Brother Salvini, peace and unity will not be restored in Italian Masonry. Another step that seems necessary to the Commission to restore harmony is the reinstatement to good standing by Grand Master Salvini of those brothers who were arbitrarily and without due process expelled by him.

The Commission has very carefully reviewed a great volume of written material from individuals, both Italian and non-Italian Masons, and has interviewed Grand Master Salvini and other Italian Masons. It has also examined many newspaper accounts reporting on the Masonic situation in Italy generally and the Grand Orient in particular. Based on the voluminous information it has, and nearly three years of study, the Commission recommends to the Grand Lodges of this Conference that recognition be withdrawn from the Grand Orient of Italy.

La comunicazione suddetta (in lingua inglese) è tratta dalla pubblicazione

" MONITOR MASONIC JOURNAL " del mese di  
Febbraio 1978.

Tale comunicazione riporta integralmente le conclusioni della Commissione FROSSEL (dal nome del Giudice presidente della stessa). La Commissione Frossel era incaricata dalla Gran Loggia di New York e - tramite questa - dagli Uffici dell'annuale riunione del Convento dei Grandi Maestri delle GRANDI LOGGE AMERICANE di indagare sulla situazione Italiana. La Commissione FROSSEL ha anche interrogato a New York il Gran Maestro SALVINI che uscì da quella riunione del tutto stravolto.

Le conclusioni della Commissione Frossel sono poi state adottate dalla Gran Loggia di New York la quale ha dato mandato al proprio Gran M. di darne esecuzione dopo l'esito delle elezioni del 18 - 19 Novembre 1978 della nuova Grande Maestranza del Grande Oriente d'Italia.

Dal MONITOR MASONIC JOURNAL del mese di  
Febbraio 1978

2

Lo scorso anno la Commissione riferì alla Conferenza (Consiglio) la situazione seriamente disgregativa esistente nel Grande Oriente d'Italia, prevalentemente causata da diverse azioni attribuite al Gran Maestro Salvini ed alla sua conduzione degli affari del Grande Oriente d'Italia.

La Massoneria Italiana ha continuato ad essere oggetto nella stampa profana Italiana di diffamatori commenti, molti dei quali riguardanti il Gran Maestro Salvini.

La situazione ha causato imbarazzo e grande preoccupazione in parecchie Grandi Logge che sono Membri di questo Consiglio ed una Gran Loggia ha ritirato il riconoscimento al Grande Oriente d'Italia. Un'altra Gran Loggia sta seriamente considerando di ritirare il riconoscimento, a meno che ci sia un cambiamento completo della leadership del Grande Oriente in un vicinissimo futuro.

Il Gran Maestro Salvini ha avvertito la Commissione che a norma delle leggi del Grande Oriente d'Italia egli non sarà più eleggibile come Gran Maestro quando a marzo 1979 scadrà il suo mandato. La fine del suo periodo tra più di un anno non fa a tempo a prevenire il ritiro del riconoscimento del Grande Oriente da parte di altre Grandi Logge di questo Consiglio ed altrove nel mondo. Sembrerebbe che solo le immediate dimissioni del Fratello Salvini potrebbero risolvere il problema.

D'altronde, a meno che il Gran Maestro che succederà al Fratello Salvini non sia completamente indipendente e fuori della influenza del Fratello Salvini, la pace e l'unità non saranno restaurate nella Massoneria Italiana. - Un altro passo che sembra necessario alla Commissione per ristabilire l'armonia è la reintegrazione in "good standing" da parte del Gran Maestro di quei Fratelli che sono stati da lui arbitrariamente e senza il doveroso processo, espulsi.

La Commissione ha, con molto scrupolo, esaminato una grande quantità di scritti di persone, Massoni Italiani e non Italiani, ed ha intervistato il Gran Maestro Salvini ed un altro Massone italiano. Ha anche esaminato molti resoconti giornalistici che riportavano la situazione Massonica in Italia in generale e nel Grande Oriente in particolare.

Basandosi sulla voluminosa documentazione avuta, ed a seguito di tre anni di studio, la Commissione raccomanda alle Grandi Logge di questa Conferenza di ritirare il riconoscimento al Grande Oriente d'Italia.

ALL. 3/bis

3

GRAND LODGE, F. &amp; A. M. STATE OF NEW YORK

Report of Correspondence and Relations Committee  
with reference to: GRAND ORIENT OF ITALYG.L. Communication  
May 3rd, 1978

RISERVATA

Here again we have a serious problem, though of a different nature.

The Grand Orient of Italy, and particularly its Grand Master M.:W.:  
Lino Salvini, have been severely criticized by many shades of the Italian  
Press and other communications media over a period of several years,  
and we have a mass of material on this subject; While some of those  
accusations may well be discounted, enough substance remains to seriously  
disturb us, borne out by evidence from other reliable sources.

About a year ago, the Grand Lodge of Michigan suspended recognition  
for a period of one year, and will very likely continue to do so. We  
are informed that at its recent Annual Communication, the Grand Lodge  
of Connecticut withdrew recognition. In the report of the Commission  
on Information for Recognition of the Conference of Grand Masters of  
Masons in North America, released in Washington on February 22nd of  
this year, it recommended to the Grand Lodges of the Conference "that  
recognition be withdrawn from the Grand Orient of Italy".

We have discussed this problem with Grand Master Salvini personally,  
with some of his associates and other brethren on a number of occasions,  
and impressed upon them our deep concern.

The term of the present Grand Master expires in March of next year,  
and having served for the constitutional period - 3 terms of 3 years  
each - is not eligible for re-election. In March of this year, the  
Grand Orient decided to advance the election of a new administration  
from March of next year to this coming November, with installation  
to follow immediately. We have just been informed that the present  
Grand Master, in an effort toward unity, is inviting those members who  
left or were expelled to return.

4

GRAND LODGE, F. & A.M. STATE OF NEW YORK

Report of Correspondence and Relations Committee  
with reference to : GRAND ORIENT OF ITALY

=====

G.L. Communication  
May, 3rd, 1978

---

(continuation )

We recognize that withdrawal of recognition is a serious step,  
but on certain occasions there may be no alternative. Under the

presently existing circumstances, we recommend that the Grand Master  
be authorized to take whatever action he may deem appropriate in  
the light of further developments.

M.:W.: Grand Master, I move this recommendation for approval by  
Grand Lodge. (Unanimously adopted.)

~~RISERVATA~~

5

Relazione della Commissione per le Relazioni Estere  
in riferimento al: GRANDE ORIENTE D'ITALIA

Gr. Loggia del 3/5/78

Qui abbiamo ancora una serie di problemi, per quanto di natura diversa.

Il Gr. Or. d'Italia, e particolarmente il suo Gran Maestro Lino Salvini, sono stati severamente criticati dalla stampa di vari partiti nonché altre comunicazioni per un periodo di diversi anni, e abbiamo abbondante materiale su questa materia. Mentre alcune di quelle accuse possono essere senz'altro rigettate, rimane abbastanza materiale che seriamente ci disturba, essendo riportato con alquante prove da fonti attendibili.

Circa un anno fa, la Gr. L. del Michigan sospese le proprie relazioni per un periodo di un anno, e probabilmente continuerà così. Siamo stati informati che nella sua recente riunione, la Gr. L. del Connecticut ha ritirato il proprio riconoscimento. Nel rapporto della Commissione di informazione sui riconoscimenti della Conferenza dei GG. MM. del Nord America, tenuta a Washington il 22 febbraio di questo anno, è stato raccomandato alle Grandi Logge della Conferenza "che le relazioni siano interrotte col Grande Oriente d'Italia".

Abbiamo discusso questo problema col Gr. M. Salvini personalmente, con qualcuno dei suoi sostenitori ed altri Fratelli numerose volte, ed abbiamo fatto intendere loro le nostre serie perplessità.


Il termine del presente Gran Maestro spira il prossimo marzo 1979, e essendo stato in carica per il costituzionale periodo - tre volte tre anni ciascuno - egli non può essere rieletto. Nel marzo del corrente anno, il Gr. Oriente decise di anticipare le elezioni di una nuova amministrazione fissando per le elezioni il mese di novembre prossimo, e la successiva installazione immediatamente. Siamo stati proprio ora informati che l'attuale Gr. Maestro, in uno sforzo di riportare l'unità, sta invitando quei membri che se ne sono andati o che furono espulsi a ritornare.

Sappiamo che il ritiro del riconoscimento è un passo serio, ma in certe occasioni non può esserci alternativa. Nelle presenti circostanze, noi chiediamo che il Gr. Maestro sia autorizzato a prendere qualsiasi decisione egli ritenga appropriata alla luce degli ulteriori sviluppi.

Ven. mo Gran Maestro, presento questa raccomandazione alla approvazione della Gran Loggia (approvata alla unanimità).



712.11



VIA GIUSTINIANI, 5  
00186 ROMA - TEL. 65.69.453

A. G. D. G. A. D. U.

MASSONERIA ITALIANA  
GRANDE ORIENTE D'ITALIA

PALAZZO GIUSTINIANI

TE CENTRALE G.O.I.

Oriente di Livorno - Via di Franco 21

Avanti ad alcuni Giudici del Collegio Giudicante della  
Corte Centrale, Fr. PAOLO CARLEO - Presidente

Fr. Luigi Brambilla Giudice

Fr. Luciano Valenti Giudice

investiti del procedimento contro i Fr. Gelli Licio e Salvini Lino,  
convocati a mezzo telegramma e lettera raccomandata R.R.,  
oggi 13 giugno 1981 ore 12,30 è comparso il Fr. Salvini Lino, il quale  
dichiara di essersi presentato per rispondere alle domande che la Corte  
intende fargli, a seguito di convocazione per telex e raccomandata.

Il Presidente pone le seguenti domande :

Quale è stato il motivo per cui sei stato intervistato ? Su Tua iniziativa o no ?

A diverso tempo il settimanale Panorama tendeva ad abbinare il mio nome  
a quello di Gelli in un programma che mi voleva G. Maestro.

Chiesi ad un giovane Fr., giornalista della rivista, Enrico Signori, affiliato  
alla mia stessa Risp. Loggia, di preparare un articolo di smentita che  
dissociasse sia dal Gelli, strettamente ideologicamente, sia che smentisse  
la mia intenzione di presentarmi come candidato, confermando la  
mia fiducia al G.M. Battelli. Ciò era dettato dalla pubblicazione della  
nota intervista del M. Costanzo al Gelli.

Ho visto la bozza dell'articolo tagliata in alcuni punti e non comprendendo  
alcune frasi, una ripresa fedelmente dal ~~la/stampa/de~~ giornale Il Mondo  
nel 1975, l'altra relativa ai rapporti tra Massoneria, Partito Socialista,  
comuni.

Copia di questi articoli sarà mia cura farveli pervenire.

Sotto la mia responsabilità per avere fatto l'intervista senza avere

235

chiesta preventiva autorizzazione al G.M., paraltro faccio presente che ritenni doveroso avvertirlo il giorno dopo.

Comunque ~~addetti~~ attendo serenamente il giudizio di questa Corte.

Domanda : quali erano i rapporti tra Loggia P 2 e Tu quale G.M. ?

Fino al 1974 sono stato il M.V. della Loggia P 2 secondo le tradizioni. Chiamai a collaborare con me tutti i membri della Giunta, nella gestione della Loggia coperta e nominando Gelli segretario organizzativo; gli elenchi dei Fratelli coperti si trovavano in via Cosenza n.2, Roma, sede di detta Loggia.

La Loggia P 2 fu demolita nel dicembre 1974, dalla G. Loggia di Napoli, su mia proposta.

Detti Fratelli di detta Loggia demolita :

formarono una Loggia normale; passare a Loggia normale; andare in sonno a memoria del G.M. o in sonno definitivo ;

Quando la Loggia venne demolita inviammo il G.S. aggiunto Memmini a ritirare tutta la documentazione e gli arredi ma la documentazione non venne reperita.

Ciò avvenne nel marzo 1975.

Non ho potuto fare alcunché in quanto sottoposto ad una violenta battaglia portata dal Fr. Martino Giuffrida nella Gran Loggia del marzo 1975, con appoggio di diversi Fratelli.

Nel contempo i Fratelli della P 2, in parte, davano vita alla Loggia P 2 Ufficiale, una parte confluivano nelle Loggie ordinarie, una minima parte rimase alla mia memoria: elenco di questi ultimi è stato trasmesso al G.M. Battelli.

Essendo il Gelli artefice dell'attacco mossomi dal FR; Giuffrida, si giunse ad un compromesso tra me ed il Gelli, tramite il Fr. <sup>Giordano</sup> ~~Giordano~~ Gamberini e altri Fratelli qualificati.

L'accordo fu il seguente ;

la P. 2 sarebbe rimasta una Loggia normale all'Oriente di Roma; il Gelli poteva essere presentatore di persone da iniziare da parte del G.M. a memoria, come del resto potevano fare tutti gli altri Fratelli.

Mi permetto ricordare che un Massone a memoria è un Massone legittimo ma non regolare, equiparabile ad un Fratello in somé; di solito vien affidato al Fr. presentatore.

Domanda Chi conserva memoria scritta di queste affiliazioni ?  
Nessuno dovrebbe averne prova.

Domanda E quando il numero è rilevante ?

La domanda non è pertinente in quanto trattasi di una iniziazione e di una iscrizione.

Quindi neanche Gelli avrebbe dovuto avere elenchi e tanto meno riuni in gruppi ma avere un rapporto individuale e personale.

Se non si è attenuto a questa direttiva ..... si è comportato mal

Domanda Nel verbale di Giunta β 3.5.1975 si parla di Fratelli affiliati cioè soltanto al G.M. cui sarà consegnato un tesserino particolare che proverà la loro iniziazione e che, a presentazione dello stesso diritto ad affiliazione presso Loggia regolare.

Domanda Questa tessera e questa normativa fa parte dell'accordo inteso con Gelli e gli altri ?

La tessera, che esibisco in fotocopia, è stata una mia imposizione e serviva ad impedire la doppia affiliazione a Loggia ordinaria ed alla del G.M.--.

Domanda Ho visto tessere della P 2 in data successiva al 1975 che sono conformi a questa che hai prodotta ma recanti anche una fotografia - che cosa rappresentano ? Recano la tua firma.

UFFICIO CENTRALE DEL G. O.

La lettera del .....

Non ricordo esattamente la data, ma credo che risalga al 1977, in cui Gelli chiese di modificare la tessera aggiungendo la fotografia; io mi sono opposto in quanto non volevo neppure cambiare la tessera ma ho dovuto cedere per le pressioni ricevute e per il quieto vivere nell'interesse della Famiglia Massonica che era molto più debole della realtà di Gelli.

In quella occasione mi fu detto che necessitavano circa quattrocento tessere per sostituire quelle precedenti ed io le sottoscrissi in bianco.

Ma era stata garantita la restituzione delle vecchie tessere ma fino a che sono stato G.M. queste non mi sono state consegnate in qualche modo, malgrado solleciti.

Le tessere stesse non erano nominative né datate.

Tengo a precisare, inoltre, che non più firmate alcuna tessere dal momento in cui sono stato sostituito come G.M.-

D'altro canto, essendo pubblica la nomina del G.M. e cognita a tutti, non avrebbe avuto senso una mia firma apposta successivamente alla cessazione di detta carica.

Domanda Vuol cortesemente descriverci come avveniva la iniziazione dei Fratelli proposti ?

Dopo la demolizione del dicembre 1974 ho partecipato ad una sola attività con il Gelli e cioè allorché il predetto venne nominato M.V. della Loggia P 2, mi sembra anno 1975.

Nego di avere partecipato ad alcuna iniziazione di Fratelli presentati dal Gelli in quanto avevo delegato l'ex G.M. G. Gamberini.

Domanda Non eri a conoscenza dei nominativi proposti ?

Venivo informato, e vedevo il fascicolo, talvolta, ma non so se fossero tutti o meno; non ho mai conservato elenco di essi e ritengo che il contrario costituirebbe illecito massonico.

Domanda Quale è stato il ruolo del Fr. G. Gamberini nella iniziazione dei Fratelli della P 2 ? E che rapporti Egli ha avuto con il Gelli ?

Nelle iniziazioni ha seguito il comportamento corretto in quanto da me delegato stante anche la sua naturale predisposizione per le cerimonie iniziatiche.

Per quanto a mia conoscenza, il Fr. Gamberini si recava all'Hotel Excelsior per le cerimonie di iniziazione e non aveva altri rapporti con il Fr. Gelli.

Spontaneamente dichiaro: poiché il Fr. Gelli sembra essere all'estero e il processo potrebbe andare a lungo, faccio presente che rinuncio ai termini di trenta giorni tra comunicazione e fissazione della data del dibattimento. Chiedo separarsi il giudizio mio da quello del Gelli.

Respingo ogni addebito in riferimento alle vicissitudini della P 2.

Nomino miei difensori i Fr. M.V. Miniutti dell'Oriente di Terni e Ferruccio Menenti dell'Oriente di Roma.

L.C.S.



6 bis

Montevarchi, 10 Dicembre 1974 ✓

Carissimo Gran Maestro Salvini,

Il mio ingresso nella istituzione massonica, fu da me deciso precipuamente perchè pensavo che in essa fossero tuttora vivi i presupposti fondamentali su cui si basa e cioè: fratellanza, libertà, uguaglianza, solidarietà, tolleranza e, soprattutto, il prevenire le necessità dei fratelli, senza che essi si accorgano della fonte dell'aiuto; ma, a dire il vero, tutti questi argomenti di lealtà e di onestà o sono stati frutto di una mia pura illusione, oppure, al momento della mia domanda, non avevo ben capito lo spirito che li informava.

Oggi, dopo aver lungamente riflettuto, ho preferito prendere la decisione di richiedere l'assonnamento dalla Loggia Setteponti per riottenere la mia libertà.

D'altra parte, devi capire che l'aiuto che ti avevo richiesto per avere, - a parità di prezzi e di materiali -, una preferenza sugli altri concorrenti alle varie gare per la fornitura di mobili a vari Enti ed in modo particolare alla Regione, a causa della fortissima tangente che mi avevi imposto, - da aggiungere oltretutto agli altri importi -, non mi ha consentito non solo di raggiungere l'aggiudicazione, ma mi ha impedito, addirittura, di presentare la mia offerta perchè, per l'esborso che dovevo riservarti, le mie quotazioni sarebbero sempre risultate di gran lunga superiori a quelle che avrei dovuto praticare.

Io, nello spirito della filosofia dell'organizzazione che sancisce il reciproco aiuto, - in cui credevo fermamente -, ti ho fornito tutti i mobili per la tua nuova abitazione al puro costo industriale, come, del resto, ho pure fatto per tutte le altre forniture, ivi compresa "Firenze libera", a cui ho praticato prezzi contenuti entro i limiti più ristretti ed assolutamente non remunerativi.

Inoltre, con l'occasione, devo esternarti il mio disappunto perchè quando mi rivolsi a te per ottenere la licenza di costruzione di un fabbricato in Siena a nome della Società Artis, - fabbrica di mobili nella vicinanze dello Stabilimento Ignis, - concessami il 25 Ottobre 1973 -, dovetti sborsare, in due rate, la somma complessiva di lire 2  
10.000.000=.


fraterno aiuto.

Ti ringrazio se vorrai scusarmi della mia decisione.

Tuo

10 Dicembre 1974

(Pazzagli Osvaldo)





ALLEGATO  
ALL 6bis

SOCIETÀ ARTISTICA Fabbrica di Mottola

SENNA

Onorevole Roberto Fieschi

chiede la commissione di amministrazione

per la Senna nella memoria della

Stab. ENIS. chiedendo il prezzo di 25-10-73

dal Prof. Lino Salvini ed il prezzo sono

Andate verificate in due fasi: 15.000.000 mila

e invece per un totale di 10.000.000

26-10-73

Sign.

ALL. 7

Manuscritto dello  
accordo intervenuto fra  
il Gran Maestro Pius Salviati  
e il Presidente del Collegio  
Corrado Benvenuto, circa  
l'ingresso di P.zza del Gesù  
TORINO 11/9/1973



Congressi, resta inteso che questi saranno nominati fra i membri di Piazza del Gesù, ~~senza affiliazione~~ ed inferiormente le loro funzioni, mentre il compito effettivo alle nuove leggi, provenienti da Piazza del Gesù, è affidato ai Congressi dell'Ordine oggi in carica.

5°) Viglougo: mi impegno ed assicuro che il sig. Bonatello Viglougo non è entrato, non entrerà e non entrerà mai a far parte delle forze attive del Grande Oriente d'Italia e neppure a titolo onorario.

6°) Savona: il sig. Luigi Savona, che risulta membro oggi della Loggia "Giustizia e Libertà" dell'Ordine di Roma, avrà, in presentate tavole di accusa, regolare processo massonico a tutti i gradi di giurisdizione e non saranno ritenute valide le colpe da lui commesse finché del suo ingresso fra i membri del Grande Oriente d'Italia trattandosi di unione deve essere considerato dall'inizio, e fu fatta una ussa tutta la sua personale influenza al fine di sovvertire le pratiche e le medesime attività loro secondo i concetti più rigidi della giustizia massonica. A processo terminato, in caso di sentenza di colpe, vale quanto al punto 5°) anche fu il sig. Luigi Savona.

*[Signature]*

*[Signature]*

Spese accordo 11/9/1913.

17°) Per quanto concerne i membri di Piazza del  
Pesi di cui al punto 3°): resta inderogabile  
mente fermo il numero, <sup>in gradi e le cariche</sup> ~~dei~~ nominativi  
oggi a mani del Collegio del Piemonte come  
fornito e rivisto.

3°) Per i membri oggi a Piazza del Pesi, ma  
un tempo membri di Palazzo Giusti vicini  
non verrà fatta alcuna regolarizzazione, ma  
~~dovranno di edere~~ ~~una~~ ~~voce~~ ~~concesso~~ il risveglio nelle legge  
già di loro appartenenza.

*Ascolli* *Menemto*

ILL.MO SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

1742

TRIBUNALE PENALE DI MILANO

CORONA Dott. ARMANDO, nato a Villaputzu il 3.4.1921, residente in Cagliari, Via dei Fulici n. 22, espone quanto segue:

sul n. 28 del 12.7.1982 del settimanale "Europeo", a pag. 12, 13 e 14 è apparso un articolo dal soprattitolo "Le Indagini sulla morte di Calvi", e dal titolo "C'è una chiave: è nascosta nella Loggia", a firma di Andrea MARCENARO.

Nella parte terminale del predetto articolo, dopo aver riferito che Emilio Pellicani, interrogato dal Giudice svizzero, avrebbe parlato di un week-end di lusso , compiuto da esso Armando Corona in Sardegna, dove era stato accompagnato dallo stesso Pellicani, il quale - secondo l'articolista - per due giorni di soggiorno dello stesso Corona, avrebbe speso la bella cifra di L. 10.000.000, aggiun-  
ge quanto segue:

"ma i quattrini che ruotano intorno al nome di Armando Corona, repubblicano molto legato ai vertici del partito, sarebbero molti di più che non quelli necessari a una lussuosa vacanza. D'altra parte perchè Pellicani sarebbe così in sintonia con quel nome se si trattasse solo di qualche spicciolo?"

"La voce peraltro, era prima vista assai verosimile carcola da tempo. Nel maggio 1982 l'Ufficio di Finanza della Banca d'Italia, avrebbe accertato l'esistenza di un prestito da parte del Banco Ambrosiano ad Armando Corona di 800.000.000 di lire. Il prestito sarebbe avvenuto più di un anno fa e non sarebbe stato restituito neanche in minima parte.

A quale titolo furono versati a Corona quei soldi?

E che uso ne fece l'attuale Gran Maestro?

"Un'ipotesi potrebbe esserci. E se fosse stato il pedaggio dappagare all'ala emergente della Massoneria italiana?"

Ora quanto affermato dall'articolista è completamente destituito di ogni fondamento nella realtà. Infatti, l'esponente non ha mai avuto un prestito da parte del Banco Ambrosiano nè di 800 milioni di lire nè di qualsiasi altra, diversa somma.

Ed all'asserito, ma inesistente prestito, si fa seguire l'affermazione, lesiva della reputazione dell'esponente, che da questi non sarebbe stato restituito neanche in minima parte".

E l'articolista incalza ancora, con l'insinuare dubbi sulla liceità del titolo del versamento del danaro, e dell'uso che l'esponente ne ha fatto, addirittura formulando la ipotesi che il danaro

sia stato il pedaggio da pagare all'ala emergente della Massoneria italiana.

Non v'è dubbio che tutte le predette affermazioni sono altamente lesive nella reputazione dell'esponente.

Pertanto, Corona Dott. Armando, ~~com~~ sopra residente, sporge ampia e formale querela contro il Sig. Marcenaro Andrea e il Sig. Lamberto Sechi, il primo quale articolista dell'articolo querelato e il secondo quale responsabile del settimanale Europeo, residenti per la qualifica presso la redazione dello Europeo in Milano, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa (artt. 595, II e III comma c.p., e 13 L. 8.2.1948 n. 47), nonché per ogni altro reato, maggiore o minore, che si crederà opportuno ravvisare nei fatti denunciati?

Con espressa riserva di costituirsi parte civile.

Si allega:

1) Copia del settimanale "Europeo" n. 28 del 12.7.82.

Roma, 11



(All.T)

STUDIO LEGALE  
Avv. Comm. PIETRO D'ONOFIO  
Dott. ETTORE D'ONOFIO  
00136 ROMA  
Via S. Tommaso d'Aquino, 75 - Tel. 316655-381684  
1838

ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

TRIBUNALE PENALE DI

R O M A

CORONA dott. ARMANDO , nato a Villaputzu il 3.4.921,  
in proprio e quale Gran Maestro del Grande Oriente di  
Italia, residente in Cagliari, Via Dei Pulici 22, eppur  
ne quanto segue:

sul quotidiano "Secolo di Italia" del 12.3.83, appariva  
alle pagg. 1 e 2 un articolo non firmato dal soprattitolo  
"Il confronto tra Carboni e Pellicani", dal titolo  
"Dalle Ceneri della P2 sarebbe sorta un'altra  
organizzazione" e dal sottotitolo "Tremaglia: non vi è  
alcuna distinzione tra l'avechia loggia di Gelli e la  
massoneria dopo l'elezione di Corona a Gran Maestro"  
Nel corso di tale articolo, nel riferire il confronto  
avvenuto dinanzi la Commissione di inchiesta parlamentare  
tra Flavio Carboni e Emilio Pellicani si riferiscono  
delle dichiarazioni rese dall'On. Nirko Tremaglia  
e si riportano, le seguenti, testuali dichiarazioni  
dell'On. Tremaglia:

"Nel confronto Pellicani-Carboni in uno scontro assai  
pesante, ancora una volta sono emersi nomi di uomini  
politici dell'editoria, coinvolgenti di intrighi loschi,  
di mafia e di affari: centinaia di società, migliaia di  
miliardi nei giri più illeciti che vanno chiarite fino

in fondo. Ma appare soprattutto più che mai verosimi-  
le che con l'elezione del Gran Maestro Corona si è  
costituita la nuova organizzazione che, come aveva  
detto Carbone, sarebbe dieci volte più potente della  
DC".

Ed ancora: " non vi è alcuna distinzione tra P2 e Mas  
soneria e quest'ultima continua l'attività della P2:  
così come la P2 fu l'intreccio e l'attività di bande  
politico-massonico-affaristiche, così lo è la nuova organi  
zizzazione".

Ora, indipendentemente dal rilievo che l'aver l'On.  
Tremaglia reso note le dichiarazioni effettuate da  
Carboni e Pellicani nel corso del loro confronto co  
stituisce il reato di rivelazione di segreti di uffi  
cio, è indubitabile che i personali apprezzamenti e  
le considerazioni formulate dall'On. Tremaglia sono  
altamente lesive della reputazione dell'onorabilità  
dell'esponente al quale, si attribuisce il fatto speci  
fico di aver costituito la "Nuova Organizzazione",  
nonchè la di lui elezione a Gran Maestro della Masso  
neria, la quale, sotto la di lui guida, continuerebbe  
l'attività della P2 in un identico intreccio ed atti  
vità di bande politico - massonico - affaristiche.  
Pertanto, Corona Dott. Armando, come sopra residente,  
in proprio e nella qualità, sporge ampia e formale

querela contro l'On. MIRKO TRENAGLIA e il Sig. ALBERTO GIOVANNINI, quale Direttore del quotidiano "Secolo di Italia", residente per la carica in Roma, Via Milano 70, e contro l'ignoto autore dell'articolo sopra indicato, per il reato di diffamazione aggravata tramite stampa (artt. 595, II e III comma c.p. e 13 L. 8.2.48 n. 47), nonché per ogni altro reato, maggiore o minore, che si crederà opportuno ravvisare nei fatti sopra denunciati.

Con espressa riserva di costituirsi parte civile.

Si allega:

1) copia del quotidiano "Secolo di Italia" del 12.3.83.

Roma, li 16 marzo 1983

(All. U)

ILL.mo Signor Procuratore della Repubblica

2777

Tribunale Penale di Roma

CORONA DOTT. ARMANDO, nato a Villaputzu il 3.4.921,  
residente in Cagliari, Via dei Pulici 22, espone quanto  
segue:

sul quotidiano "Il Giornale di Italia" del 26.2.83  
è apparso un articolo dal sopratitolo "Nuovi episodi  
emersi dall'interrogatorio di Pellicani", dal titolo  
"L'affare della porcilaia in Sardegna: una valigia di  
milioni di Carboni a Corona", e dal sottotitolo "Anche  
la posizione di Laride, di Reich, di Pisanu e di Cazo  
ra diventa sempre più delicata e fragile. Vazzo miliar  
do, finora, per l'attuale Gran Maestro della massone  
ria", a firma di Ruggero Bardi.

In tale articolo, con riferimento all'interrogatorio  
di Emilio Pellicani, davanti alla Commissione di inchie  
sta sulla P2, si afferma tra l'altro:

"Sono inoltre emersi episodi gravissimi, come quello  
relativo alla famigerata porcilaia da far sorgere in  
Sardegna (e in tridente contrasto con lo sviluppo cu  
ristico dell'isola) e per la quale Flavio Carboni, tra  
mite sue società aveva ottenuto grossi finanziamenti  
dalla Regione. A quell'epoca era Presidente del Con  
siglio Regionale il repubblicano Armando Corona, molto  
vicino a Spadolini e a La Malfa, e dallo scorso anno

Gran Maestro della massoneria. Secondo le rivelazioni di Emilio Fellicani, a Corona sarebbe andata una valigia carica di milioni: 280, per l'esattezza.

Se a questa cifra si aggiungono i 210 milioni in assegni, versati a Corona in epoca più recente a firma della Sofint S.p.A. (la finanziaria di Carboni), si arriva subito al mezzo miliardo. Pare tuttavia che il giro di danaro affluito verso il nido di Corona non si fermi a questa cifra.

Tutte le affermazioni contenute in tale articolo sono destituite di fondamento.

Infatti, durante l'epoca in cui l'esponente è stato Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna nessun finanziamento è stato concesso a Flavio Carboni per la "famigerata porcellaia" (peraltro mai realizzata) nè per altro motivo.

Del pari è completamente non corrispondente a verità che adesso Corona (sarebbe andata una valigia carica di milioni 280, per l'esattezza) nè qualsiasi altra di essa.

Per quanto concerne i 210 milioni a firma della Sofint S.p.A., che si vogliono far apparire come serrati ed incassati dall'esponente, si precisa che venne emesso un assegno di 200 milioni (e non di 210 milioni) a firma della Sofint per il progettato acquisto di azioni

della Società Cagliari Calcio da parte di un gruppo di imprenditori e sportivi sardi coordinati da esso Corona: operazione che non andò in porto in quanto un altro gruppo ebbe a rilevare la maggioranza delle azioni.

Peraltro il predetto assegno di 210 milioni non è stato mai pagato dalla Banca di emissione né dall'emittente né da alcun altro.

Ancora più offensiva è poi la successiva, maliziosa insinuazione, priva di ogni riscontro nella realtà, che il "giro di danaro" finito nelle mani dell'esponente non si fermi alla cifra di mezzo miliardo, ma sia maggiore e ignota.

Il carattere offensivo dell'articolo è reso ancora più grave ed evidente dalla titolazione dell'articolo, che colpisce che legge: "una valigia di milioni da Carbone a Corona", e dal sottotitolo "mezzo miliardo finora, per l'attuale Gran Maestro della massoneria". Pertanto, Corona dott. Armando, come sopra residente sporge ampia e formale querela contro il Sig. Ruggero BARDI, quale estensore dell'anzimenzionato articolo, e il Sig. Luigi D'AMATO, quale Direttore Responsabile de "Il Giornale d'Italia", Via Parigi 11, Roma, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa (artt. 595, II e III comma c.p. L. 8.2.1948 n. 47), nonché per ogni altro reato maggiore o per ogni altro reato maggiore e minore, che si crederà opportuno ravvisare nei fatti denunciati.

Con espressa riserva di costituirsi parte civile.

Si allega:

1) una copia de "Il Giornale d'Italia" del 26.2.83

Roma, li

ILL.MO SIGNOR

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

TRIBUNALE PENALE DI ROMA

CORONA dott. ARMANDO, nato a Villaputz il 3.4.1921, in proprio e quale Gran Maestro del Grande Oriente di Italia, residente in Cagliari, Via dei Pulici 22, espone quanto segue:

sul n. 8 del 27.2.83 del settimanale "L'Espresso" è comparso un articolo "Caso Calvi-Carboni/Parla il Supertestimone" dal titolo "Un miliardo a te, un miliardo a lui", a firma di Sandro Acciari e Franco Giustolisi.

In tale articolo, redatto sotto forma di colloquio con Emilio Pellicani, a pag. 8 si afferma quanto segue:

"Le somme preventivate per il salvataggio di Calvi ammontavano a cento miliardi: venticinque servivano per la parte giudiziariae dovevano essere amministrati dall'Avv. Vitalone, venticinque andavano per la campagna di stampa, venticinque andavano a Carboni e ai suoi amici e venticinque andavano alla massoneria per gli aiuti e le coperture che dovevano provenire da quella parte".

E più oltre, ponendosi l'interrogativo a chi siano andati le decine di miliardi che Calvi ha distribuito

"in buona parte sembra tramite Carboni", si afferma:  
"Parte sono andati all'Avv. Vitalone, parte a Corona,  
cui Carboni diceva di aver fatto avere 800 milioni!"

Ora quanto affermato dagli articolisti è completamente costituito di ogni fondamento nella realtà.

Infatti l'esponente non ha mai avuto i venticinque milioni da Calvi, destinati alla Massoneria "per gli aiuti e le coperture", nè per qualsiasi altro titolo. Del pari l'esponente non ha mai avuto da Calvi 800 milioni, o qualsiasi altra somma, nè tramite Carboni nè tramite altri.

Non v'è dubbio che tutte le predette affermazioni sono altamente lesive della reputazione dell'esponente.

Pertanto, Corona dott. Armando, in proprio e quale Gran Maestro del Grande Oriente di Italia, come sopra residente sporge anche formale querela contro i Signori SANDRO ACCIARI e FRANCO GIUSTOLISI, quali firmatari dell'articolo sopra menzionato, e contro il Signori LIVIO ZANETTI, quale Direttore Responsabile dell'"Espresso", tutti domiciliati presso la Direzione e Redazione dell'Espresso in Roma, Via PO n. 12, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa (art. 595, II e III comma c.p., e 13 L. 8.2.1948 n. 47), nonchè per ogni altro reato maggiore o minore, che si crederà opportuno ravvisare nei fatti denunciati.



Con espressa riserva di costituirsi parte civile.

Si allega:

1) una copia del settimanale "Espresso" n. 8 del 27  
febbraio 1983

Roma, li 28 febbraio 1983

ILL.MO SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO 2516

IL TRIBUNALE PENALE DI ROMA

CORONA Dott. Armando, nato a Villa-Putzu il 3.4. 1921, residente in Cagliari, Via dei Pulici n. 22, espone quanto segue:

su il settimanale "Panorama" il 13.12.1982, a pag. 219 e seguenti appariva un articolo dal sopra titolo "L'eredità del caso Calvi/Flavio Carboni;" e dal titolo "Dietro quel silenzio", afferma che Antonio Carlucci e Claudio Torneo.

Nel corso di tale articolo, nel narrare le vicende relative a Roberto Calvi, e alla parte che in esse ha avuto il Flavio Carboni, a pag. 217 si afferma quanto segue:

"dopo i politici, il faccendiere sardo mobilitò la massoneria. Portò Calvi da Armando Corona, in debito per gli aiuti ricevuti delle elezioni alla carica di Gran Maestro. E fu una mossa molto abile: Carboni sapeva che il banchiere ci teneva molto a riprendere i contatti con la Massoneria dopo le disavventure della sua iscrizione alla Loggia di Licio Gelli".

Gli articolisti hanno in tal modo affermato che l'esponente fosse debitore di Roberto Calvi per gli aiuti da costui ricevuti nella di lui campagna per

le elezioni alla carica di Gran Maestro, affermazione, questa, non corrispondente minimamente alla verità.

Ed infatti l'esponente non ha ricevuto aiuto alcuno, nè economico nè di altra maniera da Roberto Calvi nel corso della campagna elettorale da lui sostenta per le elezioni a Gran Maestro.

E tanto meno esso Dott. Armando Corona è stato mai debitore di somma alcuna di Roberto Calvi, da quale non ha mai ricevuto neppure una lira a qualsiasi titolo.

Non v'è dubbio che le contrarie affermazioni, contenute nel predetto articolo sono altamente lesive della onorabilità di esso esponente.

Pertanto Corona Dott. Armando, come sopra residente, sporge ampia e formale querela contro

CONTRO

i Sigg.ri Antonio Carlucci e Claudio Torneo, quali redattore dell'articolo querelato, e residenti in qualità presso la redazione del settimanale "Panorama" in Segrate (Milano), contro il Sig. Carlo Rognoni, nella Sua qualità di Direttore Responsabile del settimanale "Panorama" e per la carica residente presso la redazione di tale settimanale in Segrate (Milano), nonchè contro chiunque

altro risulterà avervi concorso, per il reato di diffamazione aggravata tramite stampa, oltrechè per qualsiasi reato maggiore o minore che si crederà ravvisare nei fatti denunciati, con espressa riserva di costituirsi parte civile.

Si allega: 1) copia dell'art. querelato pubblicato su "Panorama" del 13.12.1982;

Roma, 11



Alla Procura della Repubblica di

M I L A N O

I sottoscritti:

OMISSIS

tutti Dignitari ed Ufficiali del Grande Oriente di  
Italia (Roma-Via Giustiniani, 5), elettivamente domi-  
ciliati in Roma presso lo Studio dell'Avv. Prof. Enzo  
Gaito, in via della Giuliana, 73, proponiamo querela  
contro l'On. Bernardo D'Arezzo (residente in Pagani  
Via ..... ) per diffamazione, aggravata  
dal mezzo della stampa, dall'attribuzione di fatti  
determinati ed ex art. 61 n. 9 C.P., commessa in dan-

no dell'Istituzione che rappresentiamo e di ciascuno dei sottoscrittori in proprio.

Il fatto.

Sul n. 34 del settimanale "EUROPEO", pubblicato in Milano con data 23 agosto 1982 è comparsa un'intervista rilasciata dall'On. D'Arezzo al giornalista Goffredo Parente; che ne ha tratto uno scritto i cui contenuti risultano già evidenziati nel titolo: "Licio Gelli o Corona" per me pari sono" e sottotitolo "Che cosa ha convinto l'ex ministro Bernardo D'Arezzo che non c'è differenza tra la loggia di Gelli e quelle tradizionali? E perchè sostiene che c'è un unico disegno?"

Nel corso dell'intervista, l'On. D'Arezzo, componente della Commissione d'indagine sulla P/2, si è diffuso in una serie di affermazioni e apprezzamenti gravemente offensivi per la Massoneria Italiana ed Universale, nella sua interezza per ogni cittadino che abbia aderito alla Massoneria nell'esercizio della sua libertà di associazione, e per la nostra dignità di Gran Maestro, di Dignitari ed Ufficiali del Grande Oriente d'Italia e di uomini.

Sarebbe un fuor d'opera ripetere parola a parola il contenuto dello scritto che qui si intenda per interamente riprodotto ai fini della istanza punitiva

trattandosi di dichiarazioni tutte pervase da sconcertante animosità e completamente false nei contenuti.

IN relazione ad ognuno dei diffamatori asseriti contenenti attribuzioni di fatti determinati (dalla identificazione della P/2 con la Massoneria Italiana agli asseriti collegamenti con la c.d. "loggia di Montecarlo"; dalle pesanti insinuazioni sulle spese per la campagna elettorale del Gran Maestro a presunti traffici d'armi etc.) si chiede che l'indagine della A.G. si estenda ad accertarne la verità: si concede all'uopo ogni facoltà di prova al querelato che ci si augura voglia rinunciare al comodo scudo della immunità.

Fuori discussione la rilevanza penale dei gravosi attacchi denigratori generici ( "...tutte le Logge sono bande di affaristi..." ; "...Corona voleva mettersi al posto di Celli" e simili ), francamente inconcepibili - e comunque del tutto inescusabili - da parte di chi, come il querelato, è componente della Commissione di indagine sulla P/2 cui la legge istitutiva attribuisce gli stessi poteri (e quindi le stesse funzioni) dei giudici ordinari. E da che mondo è mondo si giudica solo se si è imparziali e sereni, astenendosi da ogni apprezzamento fuori e pri-



ma del definitivo compimento dell'indagine.

L'On. D'Arezzo, invece, ha reso la sua intervista proprio come commissario/giudice, posto che tutto quanto ha detto lo ha riferito a tale sua attività, donde l'ulteriore aggravante ex art. 61 n° 9 c.p., stante l'abuso della funzione e violazione dei correlativi doveri.

Formuliamo perciò, nella dedotta qualità ed in proprio, specifica istanza di punizione contro l'On.

Bernardo D'Arezzo per diffamazione pluriaggravata.

Con riserva di costituzione di parte civile.

Si allega copia dell'EUROPEO, n° 34/82.

Roma, 5 settembre 1982



ILL. MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

2773

TRIBUNALE PENALE DI ROMA

CORONA ARMANDO, nato a Villaputzu il 3.4.21, residente in Cagliari, Via dei Pulici 22, espone quanto segue: sul "Corriere della Sera" del 27.2.83 compariva un articolo dal soprattitolo "Lettera del ministro all'inquirente", e dal titolo "P2: le accuse di Fellicani Darida chiede un'indagine" non firmato.

Nel corso di tale articolo, dopo aver riferito di una lettera inviata dal Ministro ON.LE Clelio Darida al presidente della Commissione Parlamentare dei procedimenti di accusa, si riferisce una dichiarazione dell'on.le Formica.

E si riportano vergolettate, fra l'altro le seguenti dichiarazioni dell'on.le Formica:

"Interno a Carboni, con il concorso di uomini politici editori, finanziari ed il nuovo capo della massoneria si andava ricostituendo la direzione strategica della P2. E' la prova che l'istituzione, dopo Galli, non si era dissolta ma si andava ricomponendo per ridare forza a quei poteri paralleli che hanno avuto la funzione di inquinare e condizionare le istituzioni democratiche". Tali affermazioni sono altamente lesive della reputazione dell'esponente, al quale si attribuisce il fatto specifico di aver concorso, quale "nuovo capo

massoneria" con il Carboni ed altri alla ricostituzione della direzione strategica della P<sub>2</sub> e cioè di una associazione segreta, diretta ad inquinare e condizionare le istituzioni democratiche.

Tali affermazioni sono completamente destituite di ogni fondamento Nella realtà.

Pertanto, Corona dott. Armando come sopra residente sporge ampia e formale querela contro l'On.le Rino FOLANICA, contro il Sig. Alberto CAVALLARI, questi nella sua qualità di direttore responsabile del Corriere della Sera, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa (artt. 595, II e III comma c.p. L. 8.2.1948 n. 47), nonché per ogni altro reato maggiore o minore, che si crederà opportuno ravvisare nei fatti denunciati.

Con espressa riserva di costituirsi parte civile.

Si allega:

- 1) una copia del "Corriere della Sera" del 27.2.83  
Roma, 11

VARIE



Esito degli accertamenti disposti dalla commissione in relazione all'assegno bancario della Banca del Cimino (del valore di lire 200.000.000), tratto dalla SOFINT S.p.A., all'ordine di Armando Corona.





CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE  
D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2

*Ma...  
Armando*

*COM. P2*  
*000481*  
*RISERVATO*

Roma, lì 22.2.1983

Al Dr. Gianfranco BERETTA  
Segretario della Commissione Parlamentare  
d'inchiesta sulla loggia massonica P2

S E D E

In relazione all'incarico verbalmente conferitomi, comunico l'esito dei preliminari accertamenti svolti in Roma, presso l'Ufficio Portafoglio della Banca Nazionale del Lavoro (via S. Nicola da Tolentino, n. 72), al fine di acquisire elementi di informazione in merito all'assegno bancario n. 31/0905734 della Banca del Cimino, tratto dalla SO FINT S.p.A. all'ordine di Armando CORONA.

L'assegno in parola risulterebbe "incassato" da parte di Armando CORONA, nel mese di settembre del 1981, per il tramite della filiale della B.N.L. di Cagliari, presumibilmente mediante accredito del controvalore di lire 200.000.000 su un conto acceso a nome del CORONA stesso. La data esatta, nonché le modalità dell'"incasso, sostanziano movimenti di mera cassa, sono facilmente ed esattamente accertabili presso la filiale della B.N.L. di Cagliari.

Il titolo di credito, quindi, è stato rimesso presso la stanza di compensazione della B.N.L. di Roma in data 22.9.1981.

Dalla stanza di compensazione è stato inviato alla Banca del Cimino in data 23.9.1981 e da questa stornato, sempre in data 23.9.1981, per mancanza di fondi e data corretta.

E', poi, pervenuto all'Ufficio Portafoglio della B.N.L. di Roma in data 24.9.1981 e restituito alla filiale di Cagliari in data 28.9.1981.

Le procedure adottate dalla filiale della B.N.L. di Cagliari per rientrare dalla posizione "scoperta" (può presumersi un addebito sul conto di CORONA per un importo equivalente al precedente accredito) sono esse pure verificabili in loco.



L'UFFICIALE ADDETTO  
-Cap. Giuseppe Di Paolo-

*1.1372/e.P2*







Documenti spediti da un anonimo alla commissione, relativi al gruppo ligure di iscritti alla loggia P2 (capo-gruppo William Rosati).



RISERVATISSIMA



3700



ON. TINA ANSELMI

COMMISSIONE P 2

345

00100 ROMA

1 83

All'on. TINA ANSELMI

Presidente COMMISSIONE PARLAMENTARE P/2

Al MINISTRO DEGLI INTERNI

e p.c.

Al PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

On. SANDRO PERTINI

R O M A

venerabile Licio Gelli: le polemiche sulle sue trame e sulle complicità di cui ha potuto godere non accennano a placarsi

## Bemporad smentisce Longo

### «Non fui il trait-d'union»

«Gelli? No l'ho mai conosciuto. E non mi sono mai neppure sognato di suggerire al segretario Longo di incontrare il capo della P2».

Alberto Bemporad, socialdemocratico genovese, ex deputato ed ex sottosegretario, replica con durezza e con stupore alle affermazioni che lo riguardano contenute nei documenti della Commissione P2. Pietro Longo, interrogato dalla Commissione parlamentare, affermò di avere incontrato Gelli su «suggerimento dell'onorevole Bemporad» e «per insistenza di William Rosati».

Rosati, considerato uno dei personaggi più potenti della P2 ligure, è morto un anno fa e non può quindi replicare alle affermazioni del segretario socialdemocratico. L'onorevole Bem-

porad, invece, risponde senza esitazione che, per quanto lo riguarda, si tratta di sciocchezze. Ieri sera alle 20 Bemporad non era ancora riuscito a parlare con Longo, per avere un chiarimento. «Non credo che abbia davvero dichiarato alla Commissione d'inchiesta sulla P2 una cosa simile», azzarda scommettendo sulla «buona memoria del suo segretario».

E, in ogni caso, aggiunge: «Non è vero che io avrei sollecitato un suo incontro con Gelli, che non ho mai conosciuto. È vero invece che, a lungo sollecitato dal dottor William Rosati, ora defunto, chiesi all'onorevole Longo un incontro con lui: un incontro al quale non ho mai assistito».

Bemporad spiega in questo modo il suo «rapporto» con Rosati: «Lo conoscevo

da tempo. Era sempre molto cordiale. Dichiarava di votare per il Psdi e per me in particolare. Mi chiese addirittura, molti anni fa, di partecipare come testimone alle sue nozze. Io lo consideravo una persona per bene e capace, e non avevo nessuna ragione per non metterlo in contatto con il segretario del mio partito».

E a proposito di Longo, al centro di una polemica assai aspra, Bemporad non ha dubbi: «Gli confermo senz'altro tutta la mia solidarietà».

Sulla P2 e la massoneria Bemporad taglia corto: «Mai stato massone». Perché? «Semplice: il partito era troppo assorbente per me». Ma aggiunge: «Nessun pregiudizio: conosco molti massoni che stimo molto».

R. S.


L. G.

Arezzo, 8 Settembre 1980


Caro Rosati,

ti allego copia della lettera che ho inviato all'On. Bemporad e ti informo, in via del tutto confidenziale, che la cosa si evolverà favorevolmente.

Nella speranza di incontrarti presto, rientrato ormai dalle ferie, ti faccio pervenire le mie più vive e sincere cordialità.



(Licio Gelli)



-----  
Ill.mo Signor  
Dott. WILLIAM ROSATI  
Via S. Ilario 36/1  
GENOVA

Arezzo, 8 Settembre 1980

Caro Onorevole,

Le invio la presente al solo scopo di confermarLe la mia completa disponibilità ad esserLe di aiuto, nei limiti delle mie possibilità, per la convalida della Sua elezione a Deputato.

Non posso non rimarcare che, dopo una così lunga serie di Legislature, certe situazioni sono a dir poco anomale in quanto, seguendo questi criteri, nessuno potrà sentirsi più sicuro del seggio a cui ha diritto nè della propria consistenza e considerazione nel Gruppo a cui appartiene.

Tuttavia, credo che le cose stiano evolvendosi favorevolmente e che non avverranno atti di ingiustizia.

Sempre a Sua disposizione, La prego di gradire l'espressione del mio migliore e più cordiale saluto

(Licio Gelli)

-----  
Chiar/mo  
On/le ALBERTO BEMPORAD  
Camera dei Deputati

R O M A



MASONIC EXECUTIVE COMMITTEE  
COMITÉ EXÉCUTIF MAÇONIQUE  
COMITATO ESECUTIVO MASSONICO

N. 123089

Name OLIVA LUIGI Tel. (0185) 53987  
Nom .....  
Nome .....

Profession Prof. Universitario Lodge Propaganda N. 2  
Profession .....  
Professione .....

Date of birth 27-03-923 Place of birth GENOVA  
Date de naissance .....  
Data di nascita .....

Domicile RAPALLO Nation ITALIANA  
Domicile .....  
Domicilio .....

Known by .....  
Connu par .....  
Conosciuto da .....  
Og: Gr. Or. stabiliz.

1° Ezio Guncichia

2° Darso Veruazza

3° VITO RHO Forgianni



Introduced by William Rosati  
Présenté par .....  
Presentato da .....

Signature  
Signature Fr.:  
Firma

Place and Date Genova 10 febbraio 1984  
Lieu et Date .....  
Luogo e Data .....

Candidate Signature  
Signature du Candidat  
Firma del Candidato

Luigi Oliva



CURRICULUM VITAE

Vedi allegato

Series of horizontal dotted lines for text entry.

Candidate Signature  
Signature du Candidat  
Firma del Candidato

Ripolisi

Final Judge  
Jugement final  
Giudizio finale

Eccellente Massimo di

altissima valore e d'infinito merito

Associated the  
Associé le  
Associato il

15.02.81

Place  
Lieu  
Luogo

GENOVA

Nation  
Nation  
Nazione

ITALY

The Secretary  
Le Secrétaire  
Il Segretario

[Signature]

Admission fees  
Droits d'admission  
Tasse d'ammissione

1000

PROF. LUIGI OLIVA

CURRICULUM VITAE

Elenco dei titoli e delle onorificenze acquisite fino all'anno 1980

---

- Il Prof. Luigi Oliva é nato a Genova nel 1923.
- Laureato nel 1948, ha iniziato la carriera di Radiologo sotto la guida di Alessandro Vallebona.
- Ha conseguito la libera docenza in Radiologia nel 1956 e quella di Radiobiologia nel 1960. E' specialista in Oncologia.
- Vincitore di pubblico concorso nel 1962, egli é stato Professore Ordinario di Radiologia all'Università di Siena e Direttore dell'Istituto di Radiologia di quell'Università dal 1.1.1963 al 31.10.1969.
- Dal 1° novembre 1969 é trasferito a Genova, ove succede ad Alessandro Vallebona quale Professore Ordinario di Radiologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università e Direttore dell'Istituto di Radiologia della stessa Università.
- Dal 1968 é rappresentante dell'Italia nella Union Européenne des Médecins Monospécialistes.
- Dal 1974 é Presidente del Comitato Permanente della Federazione degli Elettro radiologi di Cultura Latina.
- Dal 1975 é Segretario Generale dell'Associazione Europea di Radiologia, essendone stato membro del Consiglio Direttivo dal 1968 al 1973 e Vice Segretario Generale dal 1973 al 1975.
- E' Socio Corrispondente della Società Tedesca di Radiologia "in virtù della sua attività scientifica ed in riconoscimento della opera che egli ha svolto per rafforzare la collaborazione scientifica internazionale".
- E' Socio Onorario della Società Ungherese di Radiologia "ob eius summa merita in scientiam medica necnon in humanitatem provehendam".
- E' Socio Corrispondente della Società Francese di Radiologia e membro onorario della Società Lussemburghese di Radiologia, della

Società Reale Belga di Radiologia, della Società Portoghese di Radiologia e Medicina Nucleare e della Associazione Italiana di Radiologia Medica e Medicina Nucleare.

- E' Socio effettivo dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere dal 1973.
- Nel 1976 é stato insignito delle "Fronde d'ulivo d'oro" che vengono attribuite ai liguri che "con la loro opera hanno tenuto alto nel mondo il nome della loro terra e delle loro genti".
- E' Presidente del Gruppo Ligure dei Radiologi della S.I.R.M.N. (Associazione Italiana di Radiologia Medica e Medicina Nucleare) dal 1963.
- Dal 1963 al 1970 ha presieduto il Comitato per le protezioni radiologiche dell'Associazione Italiana di Radiologia.
- Dal 1970 al 1976 fu Presidente dell'Associazione Italiana di Radiologia Medica e Medicina Nucleare.
- Dal 1975 al 1977 é stato Presidente della A.I.R.B.M. (Associazione Italiana di Radiobiologia Medica).
- Fu Presidente della Sezione di Ecografia Internistica della S.I.S.U.M. (Società Italiana per lo studio degli Ultrasuoni in Medicina) dal 1977 al 1979.
- E' Presidente della Sezione sulle tecniche di formazione della immagine della S.I.R.M.N. dal 1976.
  
- E' autore di oltre 400 pubblicazioni scientifiche di cui 19 a carattere monografico e trattatistico. I suoi allievi hanno effettuato oltre 500 pubblicazioni.
- Ha svolto attività trattatistica personale ed ha collaborato ai principali trattati mondiali di Radiologia (Ponzio, Schinz, Encyclopedia of medical radiology, ecc.).
- E' stato invitato a svolgere lezioni e conferenze in Italia ed all'estero (Francia, Germania, Grecia, Iran, Svezia, Belgio, Olanda, Portogallo, Spagna, Jugoslavia, ecc.).
- E' stato relatore ufficiale a Congressi italiani, stranieri ed internazionali di Radiologia, Anatomia, Biologia, Chirurgia, Medicina, Fisica, Medicina Nucleare, ecc.).

- Collabora a riviste italiane e straniere di Radiologia e di altre specialità (La Radiologia Medica, Il Radiologo, Nuntius Radiologicus, Rivista di Radiologia, Annales de Radiologie, Der Radiologe, Orthopaedica Italica, Gastrointestinal Radiology, European Journal of Radiology)
- E' riconosciuto uno degli eserti mondiali nel campo delle nuove tecniche radiologiche e non radiologiche di formazione dell'immagine (Tomografia Assiale Computerizzata, Ecotomografia)
- Ha organizzato e presieduto riunioni radiologiche nazionali ed internazionali
- Fu Presidente Onorario di congressi nazionali per tecnici di Radiologia Medica.

MONOGRAFIE e TRATTATI

di più recente pubblicazione

Oliva L. - Stuart C.

Le esperienze radiografiche nella evoluzione e nello studio anatomico del sistema linfatico dell'uomo.

Relazione al XXIII Congresso Nazionale della Società italiana di anatomia. Siena, ottobre 1963.

Bistolfi F. - Macarini N. - Oliva L.

La distribuzione cronologica della dose in radiobiologia ed in radioterapia.

Monografia di 502 pagine e 67 figure.

Edizioni Minerva Medica - Torino 1963.

Oliva L. - Polvani C.

La protezione dei pazienti sottoposti ad indagini o terapie radiologiche.

Redazione del volume edito dalla S.I.R.M.N.

Minerva Medica, Torino 1966.

Oliva L. - De Albertis P.

Mammografia. Diagnostica differenziale.

Volume di 129 pagine, con 96 figure.

Ed. Piccin, Padova 1972

Oliva L.

Manuale di Ecotomografia.

Un volume di 290 pagg. con 369 figure.

Ed. Piccin, Padova 1976.

Oliva L.

Radiobiologia del linfocita.

Un volume di 252 pagine e 83 figure.

Ed. Piccin - Padova 1976.

Oliva L.

The new image in Tomography.

Un volume di 351 pagine con 268 figure.

Atti del Symposium Actualitatis Tomographiae. Genova 1975.

Ed. Excerpta Medica, Amsterdam 1976.

## segue MONOGRAFIE E TRATTATI

Oliva L.

Trattato di Senologia (in coll. con P. De Albertis)

Un volume di 400 pagine con 549 figure.

Ed. Piccin - Padova 1980

Oliva L.

Intervention Radiology (co-editor)

Un volume di 414 pagine con 130 figure

Ed. Excerpta Medica - Amsterdam - Oxford - Princeton 1980

Oliva L. - Cittadini G.

Il clima a D.C.: problemi metodologici e tecnici.

Ed. Libreria Cortina - Verona 1980



" U N I N A T I V O	D O M I C I L I O	C A S A	U F F I C I O	G R A D	C O D I C E	T E S S . N °	D A T A S C A D E N Z A	O U O		
								977	78	79
BATTOLLA Dr. ALBERTO	Via Ugo Bassi 6-LA SPEZIA	0187 29479	30055	1°	E.19.79	2092	31.12.82			
PASTINA Dr. FERDINANDO	Via Ronzano 20- Sarzana LA SPEZIA	61795	34394	1°	E.19.79	2081	31.12.82			
PANNO Dr. ANDREA	Via Pianalotti 25/A- GENOVA QUARTO	388522	543320	3°	E.19.79	2082	31.12.82			
RUSSO Dr. DOMENICO	Via Roma 106 LA SPEZIA	0187 24392		1°	E.19.80	2138	31.12.85			1
IMPERATO FRANCESCO	Via O De Gasperi 19/6 GENOVA	314513	585841	3°	E.19.80	2155	31.12.85			
CARRIERI Dr. VITTORIO	Via Montepertico 96- LA SPEZIA	0187 512495		1°	E.19.80	2161	31.12.85			1
GHIRONI Geom. GIANCARLO	Viale S. Bartolomeo 37 LA SPEZIA	0187 501398	503361	1°	E.19.80	2162	31.12.85			1
ROLLA CARLO	Via S. Scorza 7/9-GENOVA	214034	580470	1°	E.19.80	2164	31.12.85			1



Roma, 3 Novembre 1978

Carissimo,

non avendo potuto avere il piacere di incontrarti in questi ultimi tempi, anche a causa delle mie frequenti assenze dall'Italia, e ritenendo che il documento che allego alla presente ti sia utile, mi trovo costretto, — nella impossibilità di consegnartelo brevi manu —, ad affidarlo ai Servizi Postali, ben s'intende con tutte le precauzioni indispensabili perché ti sia sicuramente recapitato.

Per quanto riguarda l'importo indicato nella ricevuta che troverai unita alla tessera, potrai rimmetterlo, — possibilmente a mezzo assegno —, direttamente al mio indirizzo privato.

Il ritardo nell'assegnazione dei numeri telefonici della nuova Sede, il cui allestimento è già pressoché ultimato —, non mi fa ritenere opportuno di inviartene ora l'indirizzo che ti comunicherò successivamente.

Mi prego di ricordarti, tuttavia, che per qualsiasi tua eventuale necessità potrai sempre telefonarmi ad Arezzo, — col prefisso 0575 —, al numero 47032 oppure al n° 21225.

Sempre lieto ogni qualvolta potrò incontrarti, ti prego di gradire le mie più sincere cordialità:



(Licio Gelli)



A. G. D. G. A. D. U.

MASSONERIA ITALIANA  
GRANDE ORIENTE D'ITALIA  
PALAZZO GIUSTINIANI

## ESTRATTO DALLE « COSTITUZIONI »

## ART. 1

La Massoneria è universale.

Intende alla elevazione morale, materiale e spirituale dell'uomo e della umana famiglia.

Coloro che vi appartengono si chiamano Liberi Muratori e si raccolgono in Comunioni Nazionali.

## ART. 2

La Comunione Italiana, uniformandosi nei principi e nelle finalità a quanto la Massoneria Universale professa e si propone, propugna il principio democratico nell'ordine politico e sociale, si ispira al trionfo

LIBERTA' - UGUAGLIANZA - FRATELLANZA

e si raccoglie sotto il simbolo iniziatico

A. G. D. G. A. D. U.

## ART. 3

La Comunione Italiana adotta Rituali in accordo con gli Antichi doveri usi e costumi dell'Ordine; osserva il monoteismo, apre il Libro della Legge Sacra sull'Ara del Tempio e vi sovrappone la squadra e il compasso, segue l'esoterismo nell'insegnamento ed il simbolismo nell'Arte operativa; adotta la divisione della Massoneria simbolica nei tre Gradi di Apprendista, Compagno e Maestro, insegna la leggenda del Terzo Grado, inizia solamente uomini, non è settaria né politica.

## ART. 11

I Liberi Muratori della Comunione Italiana si considerano e si chiamano vicendevolmente Fratelli indipendentemente da ogni differenza di origini, di credenze, di condizioni sociali; si riuniscono e lavorano nelle Logge e contraggono i propri impegni massonici sul proprio onore e sulla propria coscienza.

## ART. 17

Ogni Libero Muratore ha il dovere di intervenire alle adunanze della sua Loggia, salvo che ne sia impedito da giusta causa o sia stato dispensato dal Maestro Venerabile; di compiere scrupolosamente tutte le attribuzioni del proprio Ufficio o Grado nella Comunione; di osservare fedelmente la Costituzione, i Regolamenti, secondo le tradizioni; di condursi in tutte le contingenze della vita come si conviene a uomo d'onore.

Il Fratello assume gli impegni finanziari verso la Loggia per tutto l'anno massonico.

R. L. Propaganda DUE - All'Or. di ROMA

Il sottoscritto: CESARE LANZA  
 di: MARIO e di: GIULIA FLORIO  
 nato a COSENZA prov. di \_\_\_\_\_ il 8/7/1942  
 Residente a MILANO prov. di \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_  
 Via MONTE SANTO n. 7 Tel. 6571696 ab. 010/580071 uff. 010/590086-5809  
 Titolo di studio matematica classica lingue inglese  
 conseguito presso LICEO DORIA  
 Professione GIORNALISTA  
 qualifica o incarico editore-direttore del "BUONGIORNO" dal 1/10/1979  
 Ente da cui dipende \_\_\_\_\_  
 prospettive di avanzamento \_\_\_\_\_  
 Posizione militare \_\_\_\_\_  
 Campagne \_\_\_\_\_ decorazioni \_\_\_\_\_  
 Titoli onorifici \_\_\_\_\_  
 stato civile CONIUGATO figli n. 3  
 Professione della moglie CAMUNGA  
 professione del padre PENSIONATO  
 convive con i parenti di cui sopra od altri? NO  
 Motivi \_\_\_\_\_  
 Proprietà immobiliari Genova - via Brigate Partigiane 10/12  
 Orientamento politico centrosinistra  
 Convinzioni religiose \_\_\_\_\_  
 Incarichi o cariche politiche o civili \_\_\_\_\_

Inoltre specificare:

a) Eventuali ingiustizie subite nel corso della carriera  
 \_\_\_\_\_

b) danno conseguente  
 \_\_\_\_\_

c) persone, istituzioni od ambiente a cui ritiene possano essere attribuiti  
 \_\_\_\_\_

d) persone conosciute che fanno parte dell'organizzazione  
 \_\_\_\_\_

Preso cognizione degli articoli sopra riportati della Costituzione della Comunione Nazionale dei Liberi Muratori d'Italia - Grande Oriente d'Italia, a conoscenza delle finalità umanitarie e democratiche della Massoneria, dichiarandosi libero da vincoli in contrasto con tali finalità, chiede di essere ammesso alla iniziazione massonica, e allega il suo *curriculum vitae* e la fotografia. Dichiaro e riconosce che l'appartenenza all'Ordine Massonico non conferisce in nessun caso agli associati alcun diritto al patrimonio, comunque costituito, dell'Ordine stesso. Si dichiara disposto ad adeguare le sue azioni future ai principi dell'organizzazione massonica.

Possono riferire sul suo conto le seguenti persone (1):

1° BRUNO TASSAN DIN.

2° ANGELO RIZZOLI

3° MAURIZIO COSTANZO

4°

5°



Firma

*francisco*

Data

24 aprile 1981

Dichiarazioni del Fr. presentatore:

Io sottoscritto, Fr. ....  
 attesto di riconoscere nel profano sopra segnato le qualità intellettuali, di rettitudine ed economiche necessarie per poter entrare a far parte della Comunione Massonica.

Il Fr. PRESENTATORE

*William Rosati*

#### CURRICULUM VITAE

Il *curriculum vitae* di cui all'art. 2 del Regolamento alla Costituzione, deve contenere, l'indicazione delle residenze successive negli ultimi dieci anni, della eventuale appartenenza ad altre associazioni dantisi titolo di massoniche, nonché tutte le altre notizie che l'interessato ritiene utile fornire sul proprio conto.

L. G.

Roma, 16 Febbraio 1981

Egregio Signore,

mi riferisco alla mia precedente corrispondenza, con la quale Le comunicavo che la Sua domanda era stata accolta, per informarLa che il perfezionamento della Sua posizione, avverrà a Roma il giorno 26 Marzo p.v. alle ore 15,30.


Per quanto riguarda il luogo, Le sarà comunicato direttamente, con alcuni giorni di anticipo, dal Suo presentatore.

Per l'occasione sarà gradito l'abito scuro.

Gradisca, intanto, il mio migliore e più cordiale saluto



(Licio Gelli)



-----  
Ill.mo Signor  
Dott. MICHELE FOSSA  
Via Pavia 6/15  
16100 GENOVA

*G. Licio*

Via S. Maria delle Grazie 14

AREZZO

Roma, 3 Novembre 1978

Carissimo,

non avendo potuto avere il piacere di incontrarti in questi ultimi tempi, anche a causa delle mie frequenti assenze dall'Italia, e ritenendo che il documento che allego alla presente ti sia utile, mi trovo costretto, — nella impossibilità di consegnartelo brevi manu —, ad affidarlo ai Servizi Postali, ben s'intende con tutte le precauzioni indispensabili perché ti sia sicuramente recapitato.

Per quanto riguarda l'importo indicato nella ricevuta che troverai unita alla tessera, potrai rimmetterlo, — possibilmente a mezzo assegno —, direttamente al mio indirizzo privato.

Il ritardo nell'assegnazione dei numeri telefonici della nuova Sede, il cui allestimento è già pressoché ultimato —, non mi fa ritenere opportuno di inviartene ora l'indirizzo che ti comunicherò successivamente.

Mi prego di ricordarti, tuttavia, che per qualsiasi tua eventuale necessità potrai sempre telefonarmi ad Arezzo, — col prefisso 0575 —, al numero 47032 oppure al n° 21225.

Sempre lieto ogni qualvolta potrò incontrarti, ti prego di gradire le mie più sincere cordialità.

*Tue aff.*

(Licio Gelli)

*Licio Gelli*

A. G. D. G. A. D. U.

MASSONERIA ITALIANA  
**GRANDE ORIENTE D'ITALIA**  
 PALAZZO GIUSTINIANI

## ESTRATTO DALLE « COSTITUZIONI »

## ART. 1

La Massoneria è universale.  
 Intende alla elevazione morale, materiale e spirituale dell'uomo e della umana famiglia.  
 Coloro che vi appartengono si chiamano Liberi Muratori e si raccolgono in Comunioni Nazionali.

## ART. 2

La **Comunione Italiana**, uniformandosi nei principi e nelle finalità a quanto la Massoneria Universale professa e si propone, propugna il principio democratico nell'ordine politico e sociale, si ispira al trionfo

LIBERTA' - UGUAGLIANZA - FRATELLANZA

e si raccoglie sotto il simbolo iniziatico

A. G. D. G. A. D. U.

## ART. 3

La **Comunione Italiana** adotta Rituali in accordo con gli Antichi doveri usi e costumi dell'Ordine; osserva il monoteismo, apre il Libro della Legge Sacra sull'Ara del Tempio e vi sovrappone la squadra e il compasso, segue l'esoterismo nell'insegnamento ed il simbolismo nell'Arte operativa; adotta la divisione della Massoneria simbolica nei tre Gradi di Apprendista, Compagno e Maestro, insegna la leggenda del Terzo Grado, inizia solamente uomini, non è settaria né politica.

## ART. 11

I Liberi Muratori della **Comunione Italiana** si considerano e si chiamano vicendevolmente Fratelli indipendentemente da ogni differenza di origini, di credenze, di condizioni sociali; si riuniscono e lavorano nelle Logge e contraggono i propri impegni massonici sul proprio onore e sulla propria coscienza.

## ART. 17

Ogni Libero Muratore ha il dovere di intervenire alle adunanze della sua Loggia, salvo che ne sia impedito da giusta causa o sia stato dispensato dal Maestro Venerabile; di compiere scrupolosamente tutte le attribuzioni del proprio Ufficio o Grado nella **Comunione**; di osservare fedelmente la Costituzione, i Regolamenti, secondo le tradizioni; di condursi in tutte le contingenze della vita come si conviene a uomo d'onore.

Il Fratello assume gli impegni finanziari verso la Loggia per tutto l'anno massonico.



Preso cognizione degli articoli sopra riportati della Costituzione della Comunità Nazionale dei Liberi Muratori d'Italia - Grande Oriente d'Italia, a conoscenza delle finalità umanitarie e democratiche della Massoneria, dichiarandosi libero da vincoli in contrasto con tali finalità, chiede di essere ammesso alla iniziazione massonica, e allega il suo *curriculum vitae* e la fotografia. Dichiaro e riconosce che l'appartenenza all'Ordine Massonico non conferisce in nessun caso agli associati alcun diritto al patrimonio, comunque costituito, dell'Ordine stesso. Si dichiara disposto ad adeguare le sue azioni future ai principi dell'organizzazione massonica.

Possano riferire sul suo conto le seguenti persone (1):

1. Prof. Ferdinando Pannico - Vicario Valle d'Aosta
  2. G. A. Ripa Molinari - Vicario Vicenza
  3. Dott. Gaetano Ragnoli - Vicario Roma
  4. M. Luigi Oliva - Vicario Padova
  5. Gen. Franco Ferra - Vicario Padova
- Firma *G. A. Ripa Molinari*
- Data *16.1.81*

Dichiarazioni del Fr. presentatore:

Io sottoscritto, Fr. ....  
 attesto di riconoscere nel profano sopra segnato le qualità intellettuali, di rettitudine ed economiche necessarie per poter entrare a far parte della Comunità Massonica.

Il Fr. PRESENTATORE

*William Karati*

#### CURRICULUM VITAE

Il *curriculum vitae* di cui all'art. 2 del Regolamento alla Costituzione, deve contenere, l'indicazione delle residenze successive negli ultimi dieci anni, della eventuale appartenenza ad altre associazioni dantesi titolo di massoniche, nonché tutte le altre notizie che l'interessato ritiene utile fornire sul proprio conto.



Selezione di documenti spediti da un anonimo « massone democratico » alla commissione P2.



000714  
LIBERO

Roma, 31 Gennaio 1984

Onorevole,

questi documenti saranno certamente utili per i vostri lavori.

Osservi che la minuta della lettera di Salvini in data 9-5-1975 è di grafia dell'ex-Gran Maestro Gamberini, come Lei potrà facilmente verificare.

un massone democratico

000714

LIBERO



IL GRAN MAESTRO

A.: G.: D.: G.: A.: D.: U.:

MASSONERIA ITALIANA  
GRANDE ORIENTE D'ITALIA  
PALAZZO GIUSTINIANI

Roma, 9/5/1975

TEL. 06.69.453

Carissimo Licio,

sono stato estremamente soddisfatto di elevarti  
al Grado di Maestro Venerabile.

Ho visto che hai recepita l'importanza dell'avvenimento  
e sono convinto che svolgerai i compiti costituzionali con l'entusiasmo di sempre.

Il mio augurio è che questa funzione (finora espletata  
dai Grandi Maestri) Ti dia le soddisfazioni a cui ambisci.

Ti abbraccio.

Lino Salvini

a d'apostila

di richiamare la

entro in via

di speranza che questa

ante offuscata dagli attacchi

consigli ed azioni del tutto

non si è tenuto dopo replicare perché



118

Carissimo Lisio  
Sono stato estremamente  
soddisfatto di' elementi al  
fado di' Uberto Venesaba.  
Ho visto dall'incarico  
che hai avuto l'importanza  
dell'avvenimento e sono  
convinto che potrai  
completare l'opera  
con l'entusiasmo di  
sempre.

Il mio augurio è che  
questa funzione, finora  
negletta dai grandi Uomini,  
si dia il soddisfacimento a  
cui ambisci.

Di affetto

Parere peritale disposto dalla commissione sulla fotocopia della minuta della lettera di Lino Salvini a Licio Gelli, datata 9 maggio 1975 (nomina di Gelli a maestro venerabile), pervenuta alla commissione da fonte anonima (vedi pag. 306).





SULLA LOGGIA MASSONICA P 2

000722

LIBERO

dott. RENATO PERRELLA

già Dirigente Generale del Ministero dell'Interno.


Membro del Comitato Direttivo dell'Ass.ne Italo-

Francese di Grafologia.

Consulente Tecnico del Tribunale di Roma per la Criminalistica grafico-documentale.

Parere peritale

su minuta di lettera.



b

Incarico

La presidente della Commissione P2 della Camera dei Deputati, onorevole TINA ANSELMI, mi ha incaricato di eseguire l'indagine grafica di cui al successivo paragrafo.

Col Segretario dr. DI CIOMMO si è convenuto di dare alla relazione una motivazione sintetica.

L'archivista signora PIERA AMENDOLA ha proceduto alla ricerca ed ha collaborato alla selezione degli scritti di comparazione.

Quesito

L'incarico affidatomi è di accertare se la grafia dello scritto in verifica sia di LINO SALVINI oppure di GIORDANO GAMBERINI, o di altra persona.

Scritto in verifica

E' costituito da una lettera manoscritta, senza data e senza firma, in fotocopia, in forma di minuta, che inizia con "Carissimo Licio" e finisce con

"Ti abbraccio".

Lo scritto è riprodotto nel primo paragrafo del capitolo successivo (esame preliminare).

Scritti di comparazione: LINO SALVINI (=S)

S 1) Lettera olografa indirizzata a "Carissimo Ghinori", datata 1969, secondo quanto indicatomi dalla predetta Sig.ra Amendola.

S 2) Lettera olografa datata 7/10/1976, indirizzata a "Chiar.mi Dott.ri", costituita da due pagine.

S 3) Lettera olografa 7/10/1976, anch'essa indirizzata a "Chiar.mi Dott.ri", costituita da una sola pagina.

GIORDANO GAMBERINI (=G)

G 1) Lettera olografa datata 23/9/1969 indirizzata a "Carissimo Francesco", e firmata "Giordano".

*W. L.*

8

G 2) Lettera olografa datata 29/9/I969, indirizzata e firmata come sopra. E' costituita da due pagine.

G 3) Attestato olografo a firma "Giordano Gamberini", datato 2I/II/I980. E' costituito da due pagine.

(OMISSIS)

58

(OMISSIS)

Conclusione e parere

Pur attenendomi, come convenuto, ad una motivazione sintetica, è di solare evidenza la sostanziale diversità tra la grafia di L. Salvini e quella del testo in verifica, mentre è altrettanto evidente la certa uguaglianza tra la grafia di G. Gamberini e quella del testo in verifica.

In conseguenza la motivazione addotta è solo una parte dei moltissimi argomenti che si potrebbero citare.

Si tratta, in ogni caso, di due certezze.

Concludo quindi col seguente

Parere

La grafia del testo in verifica non è quella di Lino SALVINI ma è quella di Giordano GAMBERINI.

Il Consulente Tecnico

(dr. RENATO PERRELLA)





Documenti trasmessi dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri.





000440

**SEGRETO**

22

## Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

CC	9	82
SM		

II Reparto - SM - Ufficio Studi e Coordinamento Operativo

COPIA n. 1  
di n. 2 copie

N. 20293/140-25-1 di prot.

Roma, li 29 novembre 1982

OGGETTO: Loggia Massonica P2.

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
SULLA LOGGIA MASSONICA P2

R O M A

Per quanto di interesse, si trasmettono -in copia- i seguenti documenti, acquisiti da fonte confidenziale:

- lettera, in lingua spagnola e relativa traduzione in lingua italiana, del Gran Maestro del "Grande Oriente d'Italia", Ennio Battelli, inviata in data 9 giugno 1981 a tutti i Venerabili Potenti Gran Maestri del Mondo (all.1);
- lettera, in lingua spagnola e relativa traduzione in lingua italiana, del "Supremo Consiglio dei Sovrani Grandi Ispettori Generali del Grado 33 ultimo rito scozzese antico, accettato dalla Massoneria Italiana", firmata da Manlio Cervini ed inoltrata in data 16 giugno 1981 ai Grandi Maestri del Mondo (all. 2);
- lettera, in lingua inglese e relativa traduzione in lingua italiana, del Gran Maestro del "Grande Oriente d'Italia", Ennio Battelli, inviata in data 15 marzo 1982 alle Grandi Logge che mantengono rapporti con il "Grande Oriente" (all.3);
- lettera, in lingua italiana (senza data, ma sicuramente di epoca sett.-ott. 1982) del Gran Maestro del "Grande Oriente d'Italia", Armando Corona, inviata ai "Venerandissimi Grandi Maestri" (all.4).

d'ordine  
IL CAPO DI STATO MAGGIORE  
(Gen. B. Giuseppe Richero)

**SEGRETO**

Pagina n. 1  
di n. 1 pagine

Att. n. 1

A.°G.°D.°G.°A.°D.°U.°.

MASONERIA ITALIANA  
GRAN ORIENTE DE ITALIA

PALACIO GIUSTITIANI

Toma 9 de Junio de 1981

## EL GRAN MAÉSTRO

A todos los muy Venerables y muy Poderosos G.°M.° del Mundo.

Queridos y muy poderosos Hermanos:

Muchos de ustedes nos han pedido aclaraciones sobre los últimos asuntos de la Masonería Italiana, aunque es difícil contestarles serenamente mientras una tempestad se agita, los mismos se pueden sintetizar como sigue:

Un Hermano, Licio Gelli, suspendido por el Gran Oriente de Italia en 1976, abusando del nombre de su Logia, la P2 también suspendida en 1976 de toda actividad Masónica, continuó por sí mismo sin ningún control, y de una manera extremadamente reservada. Contra esta Logia P2 varias campañas de prensa se están realizando, lo que ha llevado a una investigación legal la cual ha terminado sin ningún resultado.

Contra Licio Gelli y el Past. G. M. Salvini, ambos al presente suspendidos de toda actividad Masónica, hay un proceso pendiente en la Corte Central del Gran Oriente Italiano.

El 18 de Marzo de 1981 las autoridades judiciales, durante la noche, realizaron un cateo en la residencia de Gelli, secuestrando numerosos documentos y una lista de 950 nombres ahora bajo investigación judicial. Parece que el número de per-

-2-

sonas implicadas y sospechosas de acciones ilegales no pasa de una docena.

Este "Gran Terremoto", cuyo fin y consecuencias es difícilmente predecible, ha sido causado más bien por la famosa lista de los 950 nombres. Dentro de estos nombres se incluyen personas de gran y mediana participación social que van desde un Vice-Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerentes de Banco, Periodistas o un Capitán de las Fuerzas Armadas.

Aunque a ninguna de estas personas se le ha instruído ningún cargo específico, si han sido removidos de sus puestos u obligados a renunciar, señalándolos como culpables y marginándolos.

No hay ningún documento que pruebe que están implicados o que puedan afirmar su inocencia, todas son declaraciones de buena fé, una lista, la que todo el mundo reconoce que ha sido adulterada, se ha convertido en una lista de proscripción.

Se ha desatado una de las más feroces campañas contra toda la Masonería, acusándola de ser la fuente de todas las desviaciones. Esta campaña busca como primer resultado lograr un mandato para obtener la lista de todos los miembros de la Masonería en el Gran Oriente de Italia.....lista que en manos de la prensa con la atmósfera creada, se transformará en otra lista de proscripción.

Estamos decididos a defender nuestros derechos con todas nuestras fuerzas para mantener la discreción y libre asociación con todos los medios que la Ley italiana y las leyes internacionales ponen a nuestra disposición, ya que estamos seguros de nuestros derechos.

En resumen, la situación es como sigue:

-3-

- Los Comunistas (no aparece ninguno de ellos en la lista de Gelli) han impulsado esta insidiosa campaña.
- Los partidos, aunque "comprometidos" en la lista, han permitido ser señalados.
- Las Fuerzas Armadas han sido dañadas en su más alto nivel, mientras que los servicios de información se han quedado sin líderes.
- El país espera el resultado de las Comisiones de investigación para que con resultados concretos se pueda tener base legal para las acusaciones.

Nos dirigimos a todos los Hermanos del mundo a fin de que nos conforten con su solidaridad a la vez que luchamos por defender nuestros derechos constitucionales, seguros como estamos de que el Gran Oriente Italiano no ha participado en ninguna actividad política, financiera o maniobra aventurera.

Fraternalmente,

ENNIO BATTELLI  
Gran Maestro

/hmr.

Traduzione all.1 20

A.G.D.S.A.D.U  
MASSONERIA ITALIANA  
GRANDE ORIENTE D' ITALIA

Palazzo Giustiniani

9 giugno 1981

IL GRAN MAESTRO

A tutti i molto Venerabili e molto Potenti G. M. del Mondo.

Cari e molto potenti Fratelli :

Molti di Voi ci hanno chiesto chiarimenti sugli ultimi avvenimenti della Massoneria Italiana, e quantunque sia difficile rispondere serenamente nel momento in cui si agita una tempesta, tali risultanze si possono così sintetizzare :

Un Fratello, Licio GELLI, sospeso dal Grande Oriente di Italia nel 1976, abusando del nome della sua Loggia, la P 2 anch'essa sospesa nel 1976 da ogni attività Massonica, continuò in proprio senza alcun controllo, e in modo estremamente riservato. Contro questa Loggia P 2 sono in corso varie campagne di stampa, circostanze che hanno portato ad una indagine legale che si è conclusa senza alcun risultato.

Contro Licio GELLI ed il Past.G.M. SALVINI, entrambi attualmente sospesi da ogni attività Massonica, vi è un processo in corso presso la Corte Centrale del Grande Oriente Italiano.

Il 18 marzo 1981 le autorità giudiziarie, nella notte, realizzarono una perquisizione nella residenza di GELLI, sequestrando numerosi documenti ed una lista di 950 nomi ora sotto controllo giudiziario. Sembra che il numero di persone implicate e sospettate di attività illegali non sia superiore ad una dozzina.

27

- 1 -

Questo "Grande Terremoto", il cui epilogo e le cui conseguenze difficilmente sono prevedibili, è stato causato più che altro dalla famosa lista di 950 nomi. In tale elenco figurano persone di alta e media classe sociale che vanno da un Vice-Presidente della Corte Suprema di Giustizia, a Direttori di Banche, a Giornalisti e da un Capitano delle Forze Armate.

Anche se ad alcune di tali persone non è stato mosso un addebito specifico, sono stati ugualmente rimossi dai loro incarichi od obbligati a rinunciare, indicandoli come colpevoli ed emarginandoli.

Non esiste alcun documento che provi la loro colpevolezza o la loro innocenza, sono tutte dichiarazioni in buona fede, una lista, che tutto il mondo riconosce essere stata falsificata, si è convertita in una lista di proscrizione.

Si è scatenata una delle più feroci campagne contro tutta la Massoneria, accusandola di essere la fonte di tutte le deviazioni. Questa campagna cerca in primo luogo di ottenere un mandato per avere l'elenco di tutti i membri della Massoneria del Grande Oriente di Italia..... elenco che nelle mani della stampa nell'attuale atmosfera creata, si trasformerebbe in un'altra lista di proscrizione.

Siamo decisi a difendere i nostri diritti con tutte le nostre forze per mantenere la discrezione e la libera associazione con tutti i mezzi che la legge italiana e le leggi internazionali mettono a nostra disposizione, in quanto siamo consapevoli dei nostri diritti.

In sintesi, la situazione è la seguente :

- I Comunisti ( nessuno di questi appare nella lista GELLI) hanno istigato questa insidiosa campagna .

- 3 -

- I partiti, anche se non "compromessi" nella lista, hanno permesso di essere nominati.
- Le Forze Armate sono state danneggiate ai più alti livelli, ed i servizi di informazione sono rimasti senza leaders.
- Il Paese attende le conclusioni della Commissione di Investigazione affinché con risultanze concrete possano aversi basi legali di colpevolezza.

Ci dirigiamo a tutti i Fratelli del mondo affinché ci confortino con la loro solidarietà mentre lottiamo per difendere i nostri diritti costituzionali, sicuri come siamo che il Grande Oriente Italiano non ha partecipato in alcuna attività politica, finanziaria o manovre di avventurieri.

Fraternamente

ENNIO BATTELI  
Gran Maestro

all. n. 2

27

A.°U.°T.°O.°S.°A.°G.°.

DEUS MEUMQUE JUS  
L.°U.°F.°.ORDO AB CHAO  
T.°U.°P.°.**EL SUPREMO CONSEJO**

De los Soberanos Grandes Inspectores Generales del Grado 33 último del Rito Escocés antiguo y aceptado de la Masonería Italiana.

El Soberano Gran Comendador

Zenit de Roma 16 de Junio 1961

Un evento de gran importancia que se está llevando a cabo en Italia en estos días y que puede ser de interés para todas A.A.R.S. de los Supremos Consejos en el mundo, es la investigación judicial relacionada con las actividades de la llamada Logia P. No. 2

Algunas palabras de introducción son necesarias sobre este tema. La Logia P. No. 2 fué fundada en Italia en el año de 1867 por el Gran Maestro Adriano Lemmi. Esta Logia se diferenciaba de las otras, en dos aspectos: a) el Gran Maestro según los Estatutos pasaba a ser en forma permanente, el Venerable Maestro de esa Logia; y, b) sus Miembros podían proceder de cualquier parte de Italia, mientras que las otras Logias debían seleccionar sus Miembros solamente de la comunidad sede.

La Logia P. No. 2, estaba concebida para recibir un número limitado de miembros de aquellos que por su posición social o política no podían ser aceptados en otras Logias regulares (Ministros, Miembros del Parlamento, Militares, Altos Oficiales, etc.).



-2-

En el año 1925 el fascismo abolió la Masonería en Italia, inclusive a la Logia P. No. 2. Después de la guerra, cuando la Masonería fué reorganizada, también lo fué la Logia P. No. 2

Al final del año de 1960, el Gran Maestro de turno LICIO GELLI, fué un Maestro que demostró particular interés y talento en la tarea de reorganización de la Logia P. No. 2. Durante el período de su sucesor, Lino Salvini, varios miembros tuvieron la impresión de que el Hermano Gelli, no limitó sus acciones a la reorganización de la Logia sino que desarrolló un cierto grupo separado, de naturaleza privada y personal donde ningún Masón de aquellas registradas podía ser admitido. Se presentía que este grupo sin tomar en cuenta la misión tradicional de la Masonería tomó parte en cierta forma, en la política y en transacciones financieras que normalmente están prohibidas a la Masonería en Italia.

En la Asamblea anual de la Gran Logia celebrada en Nápoles en 1974, se decidió disolver la Logia P. No. 2. Esta decisión, sin embargo, no se llegó a realizar y en la Asamblea del año siguiente el Gran Maestro Salvini, anunció que la mencionada Logia había sido convertida en una Logia regular y autorizada para elegir su propio Venerable, el que naturalmente resultó ser Licio Gelli.

Los hermanos que oficialmente formaban la Logia en esa época fueron 50, no obstante, la investigación judicial revela que al presente son 953, de los cuales únicamente 50 fueron registrados oficialmente en la Gran Logia de Italia.

Por consiguiente queda claro que el hermano Gelli, usando el nombre de la Masonería ha creado para su propio beneficio un cuerpo extraño a ésta, con conexiones políticas subrepticias y con dudosas ataduras financieras, la cual fué impropriamente llamada Logia P. No. 2 y cuyos miembros no pertenecen a la Masonería. Al grupo se le debió haber llamado simplemente Grupo Gelli.

-3-

De hecho los miembros de este grupo no se conocían entre sí, no se encontraban en reuniones de la Logia y la mayoría limitaba su actividad, a pagar una cuota anual a Gelli como en una asociación privada.

La Masonería regular (Gran Oriente) gobernada al momento por el Gran Maestro Ennio Battelli y en particular del A.A.S.R. en Italia no han estado involucradas en ninguna de las actividades del Grupo Gelli y por lo tanto no han sido investigados. Los periódicos, sin embargo, no siempre hacen una clara distinción entre los Masones regulares y el Grupo Gelli, debido en parte a la escasa información que existe en Italia sobre la Masonería. Tanto el Maestro Battelli como yo, hemos dado entrevistas a la televisión y a la prensa para aclarar este asunto y nunca hemos rehusado contestar preguntas que puedan contribuir a esclarecer este asunto. Como comentario final, se podría decir que una firme actitud asumida por los Grandes Maestros que en los años precedentes han dirigido el Gran Oriente, hubiera sido positiva y evitado la presente crisis, al disolver oportunamente la Logia P. No. 2 o al haber prevenido a Gelli de que no podía agrupar a tantas personas bajo el nombre falso de Masonería.

El asunto de la Logia P No. 2 está en manos de la justicia. Gelli ha sido acusado de estafa y de otros delitos. Hasta que este asunto no sea debidamente aclarado nadie puede decir si los cargos tienen base o no. Mientras tanto Gelli voló aparentemente a América Latina donde el cuenta con amigos poderosos.

Todos los Masones de Italia confiamos en que se aclare esto lo más pronto posible, a fin de evitar que se aproveche el caso de Gelli para iniciar una persecución a la Masonería.

La opinión general es que detrás de este caso pueda haber un oscuro "arreglo" entre el partido comunista y las fracciones de la Democracia de Izquierda Italiana, para atacar de esta manera algunos oponentes políticos, lo que ha lle-

←

vado a no pocos Ministros a ser obligados a renunciar al haberse descubierto que son miembros de la Logia P. No. 2

Información adicional será enviada lo más pronto posible.

MANLIO CERVINI

/hmr.

Traduzione all. 2 23

A. U. T. O. S. A. G

DEUS MEUMQUE JUS

L.U.F.

ORDO AB CHAO

T.U.P

## IL SUPREMO CONSIGLIO

Dei Sovrani Grandi Ispettori Generali del  
Grado 33 ultimo del Rito Scozzese antico  
e accettato della Massoneria Italiana.

Il Sovrano Gran Commendatore

Zenit di Roma 16 Giugno 1981

Un evento di grande importanza in corso in Italia in questi giorni e che può essere d'interesse per tutte le A.A.R.S. dei Supremi Consigli nel mondo, è la investigazione giudiziaria relazionata con le attività della cosiddetta Loggia P.n.2.

Alcune parole di introduzione sono necessarie su questo tema. La Loggia P.n.2 fu fondata in Italia nell'anno 1867 dal Gran Maestro Adriano L.M.I. Tale Loggia si differenziava dalle altre in due aspetti : a) il Gran Maestro secondo gli Statuti era il Venerabile Maestro di quella Loggia e, b) i suoi Membri potevano provenire da qualsiasi parte d'Italia, mentre che le altre Loggie dovevano selezionare i loro Membri solamente della comunità sede.

La Loggia P.n.2, era stata concepita per ricevere un numero illimitato di membri, di coloro che per la loro posizione sociale o politica non potevano essere accettati nelle altre Logge regolari ( Ministri, Membri del Parlamento, Militari, Alti Ufficiali, ecc).

Nell'anno 1925 il fascismo sopprime la Massoneria in Italia, compresa la Loggia P.n.2. Dopo la guerra, quando la Massoneria fu riorganizzata, lo fu anche la Loggia P.n.2.

Alla fine dell'anno 1960, il Gran Maestro di turno Licio GELLI fu un Maestro che dimostrò particolare interesse e talento nel compito di riorganizzazione della Loggia P.n.2. Durante il periodo del suo successore, Lino SALVINI, vari membri ebbero l'impressione che il Fratello GELLI non limitò le sue attività alla riorganizzazione della Loggia ma che sviluppò un certo gruppo separato, di carattere privato e personale nel quale nessun Massone di quelli registrati poteva essere ammesso. Si avvertì che questo gruppo senza tener conto della missione tradizionale della Massoneria prese parte in qualche modo, nella politica e in transizione finanziarie che naturalmente in Italia sono vietate alla Massoneria.

Nell'assemblea annuale della Grande Loggia celebrata in NAPOLI nel 1974, fu deciso di sciogliere la Loggia P.n.2. Tale determinazione, ciò nonostante, non fu realizzata e nell'Assemblea dell'anno successivo il Gran Maestro SALVINI annunciò che la menzionata Loggia era stata convertita in una Loggia regolare e autorizzata ad eleggere il suo Venerabile, che naturalmente risultò essere Licio GELLI.

I Fratelli che ufficialmente integravano la Loggia in quell'epoca erano 50. Ciò nonostante l'Investigazione giudiziaria rivela che attualmente sono 953, dei quali unicamente 50 furono registrati ufficialmente nella Gran Loggia d'Italia.

Di conseguenza appare chiaro che il Fratello GELLI, usando il nome della Massoneria ha creato per il suo proprio interesse un gruppo ad esso estraneo, con connessioni politiche fraudolenti e con poco chiari vincoli finanziari, che fu impropriamente chiamata Loggia P.n.2 ed i cui membri non appartengono alla Massoneria. Tale gruppo avrebbe dovuto chiamarsi semplicemente: Gruppo GELLI.

35

- 3 -

In effetti i membri di tale gruppo non si conoscevano tra di loro, non si incontravano in riunioni della Loggia e la maggior parte degli appartenenti limitava la sua attività al pagamento a GELLI della quota annuale come una associazione privata.


La Massoneria regolare ( Grande Oriente), diretta al momento dal Gran Maestro Ennio BATTELLI ed in particolare dall' A.A.S.R., non è stata coinvolta in alcuna attività del Gruppo GELLI e pertanto non è stata investigata. La stampa, ciò nonostante, non sempre ha fatto una chiara distinzione tra i Massoni regolari ed il Gruppo GELLI, in parte a motivo della scarsa informazione che esiste in Italia sulla Massoneria. Tanto il Maestro BATTELLI come me abbiamo effettuato interviste in televisione e sui giornali per spiegare questo affare e mai ci siamo rifiutati di rispondere a domande che potessero contribuire a chiarire tale vicenda. Come commento finale si potrebbe affermare che sarebbe stato positivo e si sarebbe evitata la presente crisi se i Grandi Maestri che negli anni precedenti hanno diretto il Grande Oriente avessero assunto un fermo atteggiamento sciogliendo opportunamente la Loggia P.n.2 e avessero ammonito GELLI che non poteva riunire tante persone sotto il falso nome della Massoneria.

La vicenda della Loggia P.n.2 è nelle mani della Giustizia. GELLI è stato accusato di truffa e di altri reati. Sino a quando questi fatti non saranno debitamente chiariti, nessuno può affermare se gli addebiti abbiano un fondamento oppure no. Nel frattempo GELLI si è dileguato pare in America Latina ove egli ha amici potenti.

Tutti noi, Massoni d'Italia, confidiamo che si chiarisca ciò prima possibile al fine di evitare che si approfitti del caso GELLI per iniziare una persecuzione alla Massoneria.

L'opinione generale è che dietro di questo caso possa esserci un oscuro "accordo" tra il Partito comunista e le frazioni della Democrazia della sinistra italiana, per attaccare in tal modo alcuni oppositori politici, ciò che ha obbligato

All. n. 3



VIA GIUSTINIANI, 5  
00186 ROMA - TEL. 65.69.453

A.. G.. D.. G.. A.. D.. U..

MASSONERIA ITALIANA  
GRANDE ORIENTE D'ITALIA  
PALAZZO GIUSTINIANI

IL GRAN MAESTRO

Rome, March 15, 1982

To all the Grand Lodges in Fraternal Relations  
with the Grand Orient of Italy -

We have pleasure in communicating the results attained by the "Federation Internationale des Droits de l'Homme" after the inquiry on the Italian Masonry and the Lodge P2 held in Rome from October 18 to October 26, 1981 (encl.n.1).

We want to point out the conclusions of the document:

"The Delegation finally remarks that in the whole affair - artificially puffed-up beyond the limits of good taste and common sense - there is something going beyond the facts in question. Owing to hidden but intuitive reasons, both "Gelli Group" and the Italian Masonry-Grand Oriente d'Italia have been consigned to the public opinion in order to galvanize it and turn its attention away from other important problems which upset the Italian society since too much time".

Furthermore, we believe that it is advisable to make known a document of the President of the 1st Section of the State Council, Dr. Guido Landi, who gave his opinion by request of the Prime Minister's Office relative to the P2 affair.

The Italian press has totally ignored both the Resolution of the F.I.D.H. and the opinion of the President of the 1st Section of the State Council.

"Espresso" only has collected in its n.9 some few lines of the Resolution of the F.I.D.H., commenting them factiously as ever. We enclose a photocopy of the article for your complete information.

We leave to you, Brothers, any comment or conclusion concerning this affair. We limit ourselves to remind you that everything happened as a consequence of the abject aims of busybodies, and that we have been compelled to undergo painful vicissitudes which, unfortunately, have not yet finished.

Our sorrow, however, our great sorrow consisted in seeing some Freemasons who, under the influence of mass-media, were irrationally raging against the ones who, manfully and with dignity, were trying to face that aggression, clearly directed against the Italian Masonry, under pretext of the Lodge P2.

37

- 2 -

The Italian Freemasons showed weakness and lack of brotherhood and solidarity to ones who were personally facing the storm. Today, anyone can claim the Italian Masonry as the scape-goat of the evils which upset our Country; so that we risk, unless wisdom prevails, that our Order is politicized or put into the hands of some political party.

Sincerely and Fraternaly yours

Ennio Battelli



30  
annesso 1  
all'allegato n. 3

Enclosure 1

Conclusions attained by the Delegation of the F.I.D.H. following the inquiry held in Rome from October 18 to October 26, 1981

L A W

The Italian Constitution is very clear concerning secret association and does not favour false interpretation or partial interpretation according to the case.

In Italy, right of association is granted by a rule of the Constitution (art.18) which is one of the most liberal in modern Constitutions; in fact, the degree of freedom provided by this rule is even wider than the one provided by art. 20 of the Universal Declaration of Human Rights approved by the U.N.O. on December 10, 1948. It is also wider than the one provided by art. 11 of the Convention for Safeguard of Human Rights and paramount liberties approved by the Council of Europe in Rome, November 4, 1950.

The Constituent Assembly, in the meeting of April 11, 1947, rejected any amendment aimed at introducing any control upon the ends of the Association, as these controls were contrasting with other liberties granted by the Constitution.

Liberty of association has been made relevant and granted through the combined dispositions of art. 2, 3, 22 and 18 of the Constitution to whomsoever lives in the Italian territory, both by joining existing associations and by starting new associations, provided also that no permission is needed to start and subsist. Liberty has also been granted to all existing associations to benefit by all the rights granted to individuals, in full respect of the rule of parity for all categories. Finally, liberty has been granted of non-association.

In this way, by connecting art.18 to art. 14, 15, 17, 21, 24, 25, and 50, the Constitution recognizes the liberty of residence to the associations (art.14); the right to secrecy and the liberty of mailing and communicating in general (art.15); the liberty to hold meetings (art.17); free thinking (art.21); free defence in summons (art.24); right to obtain the natural judge (art.25); and finally the right to make petitions to the Chambers (art.50).

As far as secret associations are concerned, we remind that forbidding by Constitution does not concern the secret itself, or lack of declarations, or refusal-on request of the Police - to give information about statute, rules, or appointments.

Concerning secrecy, further help arises from freedom of religious association (art.19) and from art.17, according to which associations whose meeting are held in private places are not secret and therefore not forbidden, because the liberty to hold meetings is extended to them too, without mentioning further protection of secrecy forecasted in the art.64 of the Constitution.

By consequence, nobody can seriously and lawfully consider as a secret association, an association which has an address, a telephone number and accessible premises; because such an association should be lawful even though inner life is reserved and revealed by each associate to his partners only.

In conclusion, the "Gelli Group" could be possibly considered, according to the

37

- 2 -

facts, as an "unlawful" but not as a "secret association", because its existence was well known all over Italy, from Alps to Cape Lilibeo.

In consideration of the above mentioned reasons, the Delegation of the F.I.D.H. is of the opinion that the nasty and partial definition of the "Gelli Group" as a "secret association" is not suitable. The delegation is also of the opinion that the access of magistrates and policemen into the reserved premises of Grande Orient d'Italia - topped-up in the sealing of the files of associates - is abuse of authority and infringement of art.14, 15, 17, 18, 21, 24, 25, and 28 of the Italian Constitution. It resulted in an unadvised, heavy and dangerous action which calls in question democracy in Italy.

The Delegation, moreover, wishes to emphasize the unlawful persecution carried out against people associated to the "Gelli Group", chiefly against public servants, both military and civil, bank employees, and so on; who were only guilty, according to the inquirers, of having joined such "Gelli Group".

In conclusions, in spite of the principles and contents of the Universal Declaration of Human Rights and of the Constitution itself, the Italian State, which claims to be a democratic State, does not act in favour of appeasement and peaceful coexistence.

The Delegation finally remarks that in the whole affair - artificially puffed-up beyond the limit of good taste and common sense - there is something going beyond the facts in question. Owing to hidden but intuitive reasons, both "Gelli Group" and the Italian Masonry - Grande Oriente d'Italia have been consigned to the public opinion in order to galvanize it and turn its attention away from other important problems which upset the Italian society since too much time.

Enclosure 2

Dr. Guido Landi, President of the 1st Section of the State Council, the same section that in the meeting held on June 24, 1981, on request of the Prime Minister's Office, gave its opinion concerning the P2 affair, comes back to the argument in the introduction to the Collection of Proceedings of the Round Table held on "Civil Rights and Freedom of Association - Their limits and legal warranties".

Dr. Landi firstly reminds that he did not participate to the Round Table, as he was the President of the Section which expressed the above mentioned opinion; then he states:

"It is nevertheless my duty, in presenting this booklet to the public, to thank the eminent jurists who contributed to clarify such a complicate and critical problem"

"Surely" Dr Landi says "the claim for moralization has given, until now, bad fruits. Vile instincts are hidden under pretext of loyalty to the Institutions; flat adaptation, jealousy for better careers, spirit of vengeance. The list of payments of Licio Gelli has become the paramount document of the law of suspicion, in whose name, even though lives have not been destroyed, reputation has been discredited and the careers have been interrupted of people who honoured the Country."

"Nobody" Dr Landi adds "wants to discharge people who committed crimes or faults by using the Lodge for their purposes.

"Yet, in Country of great juridical tradition as we still pretend our Country is, we are not allowed to create an atmosphere of discrimination and persecution, unless facts are proved, and to involve so many citizens in indiscriminate suspicion.

"People who do not understand the damage caused to our Country, could beg God's pardon in the future, like Danton sent to the gallows by the Court of Revolution that he himself contributed to set up."

In the first part of his document, Dr. Landi remarks that "one year after the outbreak of the affair, the problem is unfortunately still actual. The reasonable and even-minded observer cannot understand whether the "P2 affair" is an ominous plot which involved a political class both mythomaniac and greedy to destroy itself, or a floomy conspiracy against republican democracy. In this case, the highest authorities in the State should unwillingly have acted as puppets whose strings were worked by a more or less worshipful Master, until they awoke like sleep-walkers on the brink, horrified, in front of the unknown and impending danger.

Therefore, we must hope that the Parliamentary Commission of inquiry can elucidate the facts, their nature and size, in full serenity and care of common interest, and without deviating from the main path under the influence of various interests."

annesso n. 3  
all'allegato n. 3

Enclosure 3

## HUMAN RIGHTS

### Those poor martyrs for the P2

Rome - "In consideration of the above mentioned reasons the Delegation is of the opinion that the nasty and partial definition of the "Gelli Group" as a "secret association" is not suitable. The Delegation is also of the opinion that the access of magistrates and policemen into the reserved premises of "Grande Oriente d'Italia" - topped-up in the sealing of the files of associates - is abuse of authority and infringement of eight articles of the Italian Constitution". Is it signed by Licio Gelli? No, it is signed "Delegation of the Fédération Internationale des Droits de l'Homme" accredited to the United Nations and to the Council of Europe.

The Delegation, composed by a Frenchman, a Swiss and a Belgian, is arrived in Roma on October 18 and in a week time has heard the Prime Minister, Giovanni Spadolini and his legal adviser, Paolo Ungari. Soon after it met the Italian League of the Federation for Human Rights. Finally it was written a report, still a sketch, in which it is said nothing less that "in spite of the principles and contents of Universal Declaration of Human Rights, the Italian State does not act in favour of appeasement and peaceful coexistence of its citizens".

Now the President of the Italian League Pasquale Bandiera has the sketch in his hands, but it does not know what to do with it. He is a well known Freemason included in the Gelli list, and therefore he is interested in making International Federation declare that the Italian Government was unfair with the Freemasons.

Yet Bandiera belongs to the Republican Party too, and is friend to Spadolini; so he does not want to put him in difficulty.

Traduzione all.3

Roma, 15 marzo 1982

A tutte le Grandi Logge  
in Relazioni Fraterne  
con il Grande Oriente d'Italia

\*\*\*\*\*

Abbiamo il piacere di comunicare i risultati ottenuti dalla "Federazione Internazionale dei Diritti dell'Uomo" dopo l'inchiesta sulla Massoneria italiana e la Loggia P2, tenuta a Roma dal 18 al 26 ottobre 1981 (allegato 1).

Vogliamo porre in evidenza le conclusioni del documento: "La Delegazione, infine, rimarca che in tutta la questione - gonfiata artificialmente oltre i limiti del buon gusto e del senso comune - esiste qualcosa che va al di là dei fatti in esame. Per ragioni nascoste ma intuibili, il "Gruppo Gelli" e la Massoneria italiana del Grande Oriente d'Italia sono state date in pasto alla pubblica opinione per distrarre l'attenzione da altri importanti problemi che gravano sulla società italiana già da troppo tempo".

Inoltre, riteniamo opportuno rendere noto un documento del Presidente della 1<sup>a</sup> Sezione del Consiglio di Stato, Dr. Guido Landi, il quale ha dato la sua opinione relativa all'affare P2, su richiesta dell'Ufficio del Primo Ministro.

La stampa italiana ha totalmente ignorato la Risoluzione della F.I.D.H. e l'opinione del Presidente della 1<sup>a</sup> Sezione del Consiglio di Stato.

Soltanto "L'ESPRESSO" ha condensato nel suo numero 9 alcune righe della Risoluzione della F.I.D.H., commentandole come sempre faziosamente. Alleghiamo una fotocopia dell'articolo per vostra completa informazione.

Lasciamo a voi, Fratelli, ogni commento o conclusione relativi a questa questione. Ci limitiamo soltanto a ricordarvi che ogni cosa è accaduta come conseguenza di fini abietti perseguiti da intriganti, e che siamo stati costretti ad affrontare dolorose vicissitudini che, sfortunatamente, non sono ancora finite.

Il nostro dolore, tuttavia, il nostro grande dolore scaturiva dalla vista di alcuni Liberi Massoni i quali, sotto l'influenza dei Mass-Media, si scagliavano contro coloro i quali, virilmente e con dignità, stavano tentando di opporsi all'aggressione chiaramente diretta contro la Massoneria italiana, con il pretesto della Loggia P2.

I Liberi Massoni italiani hanno mostrato debolezza e mancanza di fratellanza e solidarietà a coloro che personalmente si opponevano alla tempesta. Oggi, chiunque può imputare la Massoneria

213

- 2 -

italiana come il capro espiatorio dei mali che affliggono il nostro Paese ;cosicchè rischiano, a meno che la saggezza non prevalga, che il nostro Ordine sia politicizzato o posto nelle mani di qualche partito politico

Sinceramente e Fraternamente vostro

Ennio Battelli.

Appendice 1

Conclusioni raggiunte dalla Delegazione della F.I.D.H. a seguito dell'Inchiesta tenuta a Roma dal 18 al 26 ottobre 1981.

## L E G G E

La Costituzione Italiana è molto chiara per quanto si riferisce all'associazione segreta e non consente false interpretazioni o interpretazioni parziali riferite al caso.

In Italia, il diritto di associazione è garantito da una norma della Costituzione (art. 18) che è una delle più liberali tra le Costituzioni moderne, infatti, il grado di libertà consentito da questa norma è più vasto di quello consentito dall'art. 20 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata dall'U.N.O. il 10 dicembre 1948. E' anche più vasto di quello consentito dall'articolo 11 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti Umani approvato dal Consiglio d'Europa a Roma il 4 novembre 1950. L'Assemblee Costituente, nella riunione dell'11 aprile 1947 respinse ogni emendamento teso ad introdurre qualsiasi tipo di controllo sulle finalità di Associazione, dato che tali controllo contrastavano con latre libertà concesse dalla Costituzione.

La libertà di associazione è stata resa rilevante e concessa attraverso le disposizioni combinate dagli articoli 2,3,22 e 18 della Costituzione a chiunque viva sul territorio italiano, con l'unirsi alle associazioni già esistenti e col crearne di nuove, e prevede anche che non sia necessario avere un permesso per creare un'associazione. Libertà è stata anche concessa a tutte le associazioni esistenti di beneficiare di tutti i diritti concessi agli individui, nel pieno rispetto, della norma di parità per tutte le categorie. E' stata anche concessa la libertà di non-associazione. Cosicché, combinando l'articolo 18 agli articoli 14,15,17, 21,24,25 e 50, la Costituzione riconosce la libertà di residenza alle associazioni (art. 14); il diritto al segreto e la libertà di comunicazione in generale (art. 15); la libertà di tenere riunioni (art. 17); di libero pensiero (art. 21); libera difesa nelle convocazioni (art. 24); diritto a ottenere il naturale giudizio (art. 25); ed infine il diritto di indirizzare petizioni alle Camere (art. 50).

Per quanto si riferisce alle associazioni segrete, ricordiamo che la proibizione della Costituzione non riguarda il segreto stesso, o la mancanza di dichiarazioni o il rifiuto su richiesta della Polizia - di dare informazioni sullo statuto, le norme o le cariche. Riguardo la segretezza, ulteriore aiuto viene dalla libertà di associazione religiosa (art. 19) e dall'art. 17, secondo il quale le associazioni le cui riunioni sono tenute in luoghi privati non sono segrete e pertanto non sono proibite, perchè la libertà di tenere riunioni è estesa anche a loro, senza menzionare ulteriore protezione della segretezza prevista dall'art. 64 della Costituzione.

- 2 -

Per conseguenza, nessuno può seriamente e legalmente considerare come associazione segreta, un'associazione che ha un indirizzo, un numero di telefono e locali accessibili.

In considerazione, il "Gruppo Gelli" potrebbe essere possibilmente considerato, secondo i fatti, "illegale" ma non "associazione segreta" perchè la sua esistenza era ben nota in tutta Italia, dalle Alpi a Capo Lili beo.

In considerazione delle ragioni sopraddette, la Delegazione della F.I.D.H. e dell'opinione che la definizione del "Gruppo Gelli" come una "associazione segreta" non è ammissibile. La delegazione è anche dell'opinione che l'accesso dei Magistrati e dei poliziotti nei locali riservati del Grande Oriente d'Italia - culminato con il sequestro delleschede degli associati - sia abuso di autorità e infrangere gli articoli 14, 15, 17, 18, 21, 24, 25 e 50 della Costituzione italiana. Ciò è risultato essere una pesante e pericolosa azione che chiama in causa la democrazia in Italia.

La Delegazione, inoltre, vuole sottolineare l'illegale persecuzione condotta contro persone associate al "Gruppo Gelli", principalmente contro pubblici funzionari, sia militari che civili, impiegati di banca, ecc., colpevoli soltanto, secondo gli inquisitori, di essersi associati al "Gruppo Gelli".

In conclusione, in contrasto con i principi ed i contenuti della dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della stessa Costituzione, lo Stato italiano, che sostiene di essere uno stato democratico, non agisce in favore della coesistenza pacifica.

La Delegazione, infine, rimarca che in tutta la questione - gonfiata artificialmente oltre i limiti del buon gusto e del senso comune - esiste qualcosa che va al di là dei fatti in esame. Per ragioni nascoste ma intuibili, il "Gruppo Gelli" e la Massoneria italiana del Grande Oriente d'Italia sono state date in pasto alla pubblica opinione per distrarre l'attenzione da altri importanti problemi che gravano sulla società italiana già da troppo tempo.



Appendice 2

Il Dr. Guido Landi, Presidente della 1<sup>a</sup> Sezione del Consiglio di Stato, la medesima sezione che nella riunione del 24 giugno 1981, su richiesta dell'Ufficio del Primo Ministro, diede il parere sull'affare P2, ritorna sull'argomento nella introduzione alla Raccolta di Dibattiti della tavola rotonda tenuta su "Diritti Civili e Libertà di Associazione -Loro limiti e garanzie legali".

Il Dr. Landi ricorda in primo tempo che egli non ha partecipato alla tavola rotonda, dato che era Presidente della Sezione che ha espresso il già citato parere. Quindi aggiunge che: "E' in ogni caso mio dovere, nel presentare questo fascicolo al pubblico, ringraziare gli eminenti giuristi che hanno contribuito a chiarificare un problema così complicato e critico". "Sicuramente" dice il dr. Landi "il richiamo alla moralizzazione ha dato finora cattivi frutti. Istinti spregevoli sono nascosti sotto pretesti di lealtà alle istituzioni; gelosie per migliori carriere, spirito di vendetta. La lista dei pagamenti di Licio Gelli è divenuta documento fondamentale di sospetto; in suo nome, anche se le vite non sono state distrutte, la reputazione è stata screditata e carriere sono state interrotte, di persone che onoravano il Paese. Nessuno vuole assolvere persone che hanno commesso crimini usando la Loggia per i loro scopi.

In un Paese di grandi tradizioni giuridiche come pretende essere il nostro, non è permesso creare una atmosfera di discriminazione e di percezione, a meno che i fatti non siano provati, e coinvolgere tanti cittadini in sospetti indiscriminati.

Le persone che non capiscono il danno causato al nostro Paese, dovrebbero chiedere il perdono di Dio per il futuro, come Danton mandato a morte dalla Corte della Rivoluzione che egli stesso contribuì a creare".

Nella prima parte del suo documento, il dr. Landi rimarca che "un anno dopo l'insorgere dell'affare, il problema è sfortunatamente ancora attuale.

Un osservatore ragionevole ed in buona fede non può capire se "lo affare P2" sia un complotto che coinvolge una classe politica mitomane ed avida che distrugge se stessa, oppure una cospirazione contro la democrazia repubblicana. In questo caso, le più alte Autorità dello Stato avrebbero involontariamente agito come marionette e cui fili erano mossi da un più o meno potente Maestro, fino a quando essi si svegliarono come pecore terrorizzate di fronte ad un pericolo sconosciuto ed imminente.

Tuttavia, dobbiamo sperare che la Commissione Parlamentare d'Inchiesta riesca a chiarire i fatti, la loro natura ed ampiezza, in piena serenità e nell'interesse comune e senza deviare dallo scopo principale sotto l'influenza di interessi vari".

DIRITTI UMANI

## Quei poveri martiri per la P2

Roma - "In considerazione delle sopra citate ragioni la Delegazione è dell'opinione che la sporca e parziale definizione del "Gruppo Gelli" come "associazione segreta" non sia giustificabile. La delegazione è anche dell'opinione che l'accesso dei Magistrati e dei poliziotti nei locali riservati del Grande Oriente d'Italia - eliminato con il sequestro delle schede degli associati - sia un abuso di autorità e inflazione di atto articoli della Costituzione italiana". E' firmato da Licio Gelli? No, è firmato "Delegazione della Federazione Internazionale dei Diritti dell'Uomo" accreditata alle Nazioni Unite e al Consiglio d'Europa.


La Delegazione, composta da un francese, uno svizzero e un belga, è arrivata a Roma il 18 ottobre e in una settimana ha ascoltato il Primo Ministro, Giovanni Spadolini ed il suo Consigliere legale aolo Ungari.

Subito dopo ha incontrato la Lega Italiana della F.I.D.H.. Alla fine, è stato redatto un rapporto nel quale è stato detto niente meno che "in contrasto con i principi e i contenuti della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, lo Stato italiano non agisce in favore della coesistenza principale dei propri cittadini. Ora il Presidente della Lega Italiana Pasquale Bandiera ha lo "sketch" nelle sue mani, ma non sa cosa farne. Egli è un ben noto libero massone incluso nella lista di Gelli, e tuttavia è interessato nel fare dichiarazioni della Federazione Internazionale che il Governo italiano ha agito male contro i Liberi Massoni.

Ma Bandiera appartiene anche al Partito Repubblicano ed è amico di Spadolini, così non vuole metterlo in difficoltà.

All. n. 4

4/8



VIA GIUSTINIANI, 5  
00186 ROMA - TEL. 65.69.453

A.: G.: D.: G.: A.: D.: U.:

MASSONERIA ITALIANA  
GRANDE ORIENTE D'ITALIA  
PALAZZO GIUSTINIANI

Ill.mi e Ven.mi Grandi Maestri,

certamente avrete avuto qualche eco di quanto sta accadendo in Italia nei riguardi della Istituzione, fatti e proponenti che obiettivamente mettono in grave pericolo il principio della libertà di associazione.

Riteniamo pertanto doveroso richiamare la Vostra attenzione su tali fatti nel modo più sintetico possibile.

La Massoneria Italiana è istituzionalmente articolata secondo la tradizione universale in Logge, composte da tutti i Fratelli (Apprendisti, Compagni, Maestri), in Collegi Circostrizionali (Provincial Lodges), Gran Loggia (organo supremo), nonché dagli organi di governo (Giunta Esecutiva, Gran Maestranza, Gran Maestro).

Le Logge lavorano regolarmente nei Templi consacrati usando tutti gli strumenti dell'Arte Reale, col Libro Sacro aperto sull'Ara, ed i rituali in accordo con gli Antichi Doveri. Il lavoro muratorio è unicamente indirizzato alla elevazione morale, materiale e spirituale dell'uomo e dell'umana famiglia.

- A questo modo tradizionale di lavoro muratorio si sono sempre attenute tutte le Logge italiane, compresa la R.L. Propaganda n.2 all'Or.: di Roma, fondata fin dal 1877. Questa Loggia si proponeva di riunire Fratelli che avevano difficoltà a frequentare le Logge di altri Orienti. Essa era inoltre sempre presieduta dal Gran Maestro in carica, i Dignitari e gli Ufficiali erano i medesimi della Gran Loggia e svolgeva periodicamente regolari lavori rituali.
- Dopo la ricostituzione ufficiale della Massoneria in Italia conseguente alla sospensione dell'attività muratoria (impedita dalle leggi speciali della dittatura fascista), la Loggia Propaganda n.2 all'Oriente di Roma attraversò un lungo periodo di riorganizzazione, finché, durante la Gran Maestranza Gamberini (anni 1961/70) ne venne deciso il rilancio. Il Gran Maestro conservò la presidenza della Loggia, ma diede incarico al Gran Maestro Aggiunto R. Ascarelli di curarne la riorganizzazione. Tra i Fratelli che aderirono a tale Loggia vi fu anche L. Gelli, che era stato regolarmente iniziato nella R.: L.: Romagnosi, pure all'Or.: di Roma, nel 1965.
- Il Gran Maestro Lino Salvini, eletto nel marzo 1970, per la prima volta trasferì il piedilista e gli incartamenti della R.: L.: Propaganda n.2 in locali diversi da Palazzo Giustiniani. In seguito affi-

- 2 -

dò a Licio Gelli, in veste di Segretario Organizzativo, l'incarico non previsto dalla Costituzione di effettuare il proselitismo e gestire la Loggia, pur conservando al Gran Maestro la prerogativa di procedere all'iniziazione sulla spada dei proposti.

A questo punto Licio Gelli, perseguendo un suo disegno di potere profano opposto alle finalità della Libera Muratoria, cominciò ad organizzare ed a sviluppare un gruppo, da lui denominato Propaganda-2 o P/2, al di fuori della regolare Loggia recante la medesima denominazione, di cui si è detto, avvalendosi di essa come copertura.

- L'esistenza di questo Gruppo, illegittimamente denominantesi Loggia P/2, creò forti critiche e contrasti in seno alla Istituzione, sfociati nella delibera della Gran Loggia, tenuta a Napoli nel dicembre 1974, con la quale venne deciso lo scioglimento del Gruppo P/2 gestito da Licio Gelli.
  - Malgrado tale delibera, Licio Gelli con vari artifici e col tacito consenso dei FFr.: Giordano Gamberini, Lino Salvini e Ennio Battelli (che si sono succeduti nella carica di Gran Maestro), continuò a gestire ed incrementare il proprio autonomo ed illegittimo Gruppo pseudo-massonico.
- Le attività illecite di tale organizzazione, che nulla ha in comune con la Massoneria, provocò in Italia grave allarme nella pubblica opinione, anche in seguito a diverse inchieste giudiziarie che coinvolsero aderenti di tale Gruppo.
- La Magistratura ordinò il sequestro di documenti tenuti da Licio Gelli e, tra questi, venne rinvenuto un elenco di presunti aderenti al detto Gruppo P/2. Approfittando delle radicate convinzioni antimassoniche largamente diffuse in Italia, ben precisi settori profani di opinioni cominciarono ad imbastire una violenta campagna contro la Libera Muratoria, usando spregiudicatamente ed in maniera scorretta i mass-media e volutamente confondendo la nostra regolare Istituzione col ripetuto Gruppo P/2 facente capo a Licio Gelli.
  - In questo fosco quadro di caccia alle streghe, attentamente costruito, venne costituita una Commissione Parlamentare d'inchiesta con lo scopo di accertare l'origine, la natura, l'organizzazione e la consistenza dell'associazione denominata Loggia P/2, nonché sulle attività svolte in violazione di leggi e regolamenti.
  - Detta Commissione -pur avendo il Grande Oriente dichiarato e dimostrato con i fatti la disponibilità e la prontezza a collaborare per l'accertamento della verità- in ossequio al principio universalmente accettato dal 2. Antico Dovere, che fa di ogni Libero Muratore un cittadino osservante delle leggi del proprio Paese -ha gradualmente preteso di estendere le proprie indagini all'intera Massoneria Italiana fino al punto di richiedere "di acquisire i nominativi di tutti gli intestatari delle schede figuranti alla anagrafe del Grande Oriente d'Italia".
  - Di fronte a tale incredibile richiesta, la Giunta del G.O.I. si è vista costretta -sia pure con vivo rammarico- a non aderire, rilevando con fermezza che tale pretesa è contraria al principio della libertà di associazione.
  - Era finora pacificamente ritenuto in Italia che un aspetto essenziale della libertà di associazione consistesse nel diritto a mantenere riservati, nei confronti dell'esterno, gli elenchi nominativi dei singoli soci. E' praticamente certo, purtroppo, che: a) in primo luogo -come accaduto in occasio-

50

- 3 -

ne di un elenco di **Massoni in sonno**, acquisito dalla Commissione d'inchiesta nell'aprile scorso con precisi affidamenti di **riservatezza**. gli elenchi degli iscritti alle Logge verrebbero presto o tardi pubblicati sulla **stampa italiana**; b) in secondo luogo, indipendentemente da ciò, creerebbero nei singoli Orienti uno **strumento potente ed insidioso di intimidazione e discriminazione a carico di singoli Fratelli**. La **Corte Centrale del Grande Oriente d'Italia** ha confermato, il giorno 5 settembre 1982, la sentenza di **1. grado** che aveva espulso Gelli dalla Massoneria.

Abbiamo sentito il dovere di comunicarVi i fatti per una Vostra serena ed autonoma valutazione nella riaffermata **validità universale dei principi Libero-Muratori**, perchè l'iniziativa della Commissione d'inchiesta sulla P/2 a questo punto sostanzialmente snatura il compito demandatole tentando di coinvolgere la nostra Istituzione nella sua intrezza negli accertamenti, che avrebbero dovuto essere limitati al gruppo illegittimo e certamente non massonico organizzato da Licio Gelli ed impropriamente denominato P/2.

La gravità dei fatti avvenuti, e parzialmente riassunti nella presente, la situazione persecutoria e diffamatoria, vissuta in questo momento drammaticamente dagli Organi del Grande Oriente d'Italia e da tutti i Fratelli italiani, ci ha indotto a metterVi al corrente dei fatti per la riaffermazione della Vostra solidarietà operante nel quadro dell'Universalità Massonica.

Vostro fraternamente e sinceramente.

Armando Corona  
Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia



Relazione di perizia tecnica disposta dalla commissione sull'elenco degli iscritti alla loggia P2 (reperto 4/C della documentazione sequestrata il 17 marzo 1981 a Castiglion Fibocchi).





COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
SULLA LOGGIA MASSONICA P2

000 231  
**SEGRETO**

**RELAZIONE  
DI PERIZIA TECNICA RELATIVA  
ALL'ELENCO DEGLI ISCRITTI  
ALLA LOGGIA MASSONICA P<sub>2</sub>**

*Rag. Antimo Florio  
D.ssa Valeria Perrone  
D.ssa Rosa Bellomo*

P A R T E P R I M AINCARICO.

Il 15 aprile 1982, l'On.le Tina Anselmi, Presidente della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla Loggia massonica P<sub>2</sub>, convocava nel suo ufficio in Via del Seminario 76:

- il Rag. Antimo Florio, perito grafico iscritto all'Albo del Tribunale di Roma;
- la Dr.ssa Valeria Perrone della Direzione Centrale di Polizia Criminale.

ai quali, dopo aver ottemperato alle formalità di rito ai sensi dell'art.314 c.p.p., affidava il seguente incarico peritale:

""Accertino i Periti:

- 1)- se le scritture a macchina dell'elenco degli iscritti alla Loggia P2 siano state ottenute contestualmente o in

- 2 -

tempi diversi; e precisamente se la scrittura dei singoli fogli sia stata ottenuta, o meno, togliendo e poi reinserendo i fogli in macchina.

2)- Se e quali delle predette scritture a macchina provengano da alcuna delle macchine sequestrate dall'Autorità Giudiziaria di Milano.

I periti sono autorizzati a prendere visione della perizia in atti, nonchè ad utilizzare, se necessario, materiale di comparazione da reperirsi, eventualmente, tra i documenti sequestrati nella villa di Arezzo del Sig. Gelli ai fini di disporre di eventuali elementi per poter rispondere ai quesiti di cui sopra.

L'ufficio si riserva di fornire ai Periti saggi grafici da prelevarsi dalle macchine sequestrate dall'Autorità Giudiziaria di Milano per quindi mettere a loro disposizione, per gli accertamenti di che trattasi, quelle che saranno da essi indicate.

I periti sono, altresì, autorizzati ad espletare eventuali altri accertamenti tecnici sempre ai fini di poter rispondere ai quesiti postigli.""

- 3 -

Con l'occasione veniva consegnato ai predetti l'elenco originale degli iscritti alla Loggia Massonica P2, nonchè la perizia tecnica espletata dal Dr. Mento, su incarico dell'Ufficio Istruzione II e VII del Tribunale Civile e Penale di Milano, su altri documenti relativi al precedimento penale c/ Sindona ed altri, con allegati i saggi prelevati dalle otto macchine per scrivere, sequestrate il 15. 4.81, negli uffici del Gelli in Castiglion Fibocchi ed in Arezzo, sei delle quali Olivetti Lexikon 90 C, a testina rotante, una Olivetti Praxis 48 elettrica ed una Olimpia portatile manuale.

Da un primo sommario esame di confronto tra la scrittura del ~~predetto elenco~~ e ciascuno dei saggi allegati all'elaborato peritale, di cui si è innanzi detto, si rilevava che, ai fini degli accertamenti richiesti dal quesito, si rende-

UR

R

- 4 -

va necessario avere a disposizione la macchina Olivetti Lexikon 90 C matricola E.18-2089795, nonchè i saggi da prelevarsi dalle restanti sette macchine in giudiziale sequestro, secondo uno schema preparato dai predetti periti.

Si ravvisava, inoltre, l'opportunità che fosse associata ai periti Florio e Perrone un esperto in merceologia per accertare la natura della carta e dello scritto dei fogli del registro, in quanto si aveva l'impressione che potesse trattarsi di scrittura fotocopiata (almeno in alcune parti) ed, in tal senso, veniva avanzata richiesta al Sig. Presidente della Commissione.

Ai primi di maggio 1982 venivano consegnati al collegio peritale i saggi prelevati dalle macchine:

- 1)- Olivetti - Lexikon 90 -matricola E.18-141862;
- 2)- Olivetti - Lexikon 90 -C -matricola E.18-2036235;

- 5 -

- 3)- Olivetti - Lexikon 90 -C -matricola E.18-2036444;
- 4)- Olivetti - Lexikon 90 -matricola E.180805;
- 5)- Olivetti - Lexikon 90 -C -matricola E. 18-2036225;
- 6)- Olympia Werk -matricola 227374

nonchè due reperti relativi alle altre due macchine:

- Olivetti Lexikon 90 -C -matricola E.18-2089795;
- Olivetti - Praxis 48 -matricola 5485971- Quest'ultima, da quanto risulta dalla lettera del Tribunale di Milano N.531/ 80 F, del 3/5/82, non è però funzionante.

In accoglimento della richiesta avanzata circa l'associazione di un esperto merceologico, il 12/5/1982 veniva convocata dal Sig. Presidente della Commissione la Dottoressa Rosa Diana Bellomo, addetta ai Laboratori di Analisi della Divisione Polizia Scientifica, alla quale, sempre dopo avere ottemperato alle formalità di rito, veniva proposto il seguente quesito:

- 6 -

"Collabori il Perito, per quanto di sua competenza, allo espletamento degli accertamenti tecnici di cui ai quesiti già posti ai Periti Rag. Florio e Dottoressa Perrone, in data 15.4.1982, riguardanti le scritture dell'elenco degli iscritti alla Loggia P2.



- 7 -

P A R T E S E C O N D AESAME GENERALE DEL DOCUMENTO CHE FORMA OGGETTO DI PERIZIA.

Forma oggetto di perizia l'elenco, impropriamente detto, degli iscritti alla Loggia Massonica P2, costituito da un registro con copertina rudimentale delle dimensioni di cm.22x34, in cartone rigido, di colore marrone, al cui margine di sinistra sono fissati, mediante perni a vite, n.74 fogli.

A circa cm.2 dal margine di sinistra si nota, sulla copertina relativa alla parte frontale, una rimarcata piegatura del cartone, in senso verticale, per consentire la apertura del registro.

Sul lato interno del primo foglio di copertina è incollato un foglio sul quale si leggono i seguenti 17 nomi-

*Ue - X B*



- 8 -

nativi, i primi 15 dattiloscritti e gli altri due manoscritti:

- G/1 GUZZARDI
- G/2 ATZOLI Angelo
- G/3 MOTZO Giovanni
- G/4 PICCHIOTTI Franco
- G/5 FANELLI Giovanni
- G/6 BERNARDINI Domenico
- G/7 DELLA FAZIO Bruno
- G/8 DE SANTIS Luigi
- G/9 MOSCONI Bruno
- G/10 NIRO Domenico
- G/11 GIUNCHIGHIA Enzo
- G/12 ALFANO Achille
- G/13 LIPARI Vittorio
- G/14 PORPORA Pasquale
- G/15 ROSATI William
- G/16 IOLI Francesco
- G/17 TRECCA Fabrizio.



- 9 -

I margini inferiore e destro del primo foglio di copertina sono logorati in conseguenza dell'uso che si è fatto del registro di che trattasi.

Sempre da un primo sommario esame dei vari fogli del predetto registro si è accertato che:

- A)- I nominativi scritti nel registro iniziano col n.0001 ed arrivano sino al n.0962 occupando complessivamente, per intero, i primi 64 fogli e per sole 2 righe il foglio n.65.
- B)- I primi 93 nominativi (dal n.0001 al n.0093) sono in ordine alfabetico.

Dal 94° nominativo l'ordine alfabetico non è più rispettato salvo per alcuni gruppi di persone che hanno in comune il cognome (come ad esempio "Cagnoni Giorgio" - "Cagnoni Mario" e "Cagnoni Paolo" rispettivamente ai numeri 0166-0167 e 0168), ovvero l'iniziale del cognome (come ad esempio

Re

247 X A

- 10 -

"Pallotta Giampaolo" - "Pazzagli Alvaro" - "Pirolo Francesco" rispettivamente ai numeri 0258- 0259 e 0260).

C)- I fogli contrassegnati con i numeri da 66 a 74 sono, invece, in bianco.

D)- Come sarà detto nella parte relativa agli accertamenti merceologici, le rigature dei fogli ed alcune delle parti dattiloscritte degli stessi, e precisamente quelle circoscritte in blu in alto di ciascuna figura del fascicolo fotografico allegato a questa relazione, sono state ottenute per fotocopiatura utilizzando il modello originale di cui al foglio 66 dello stesso registro come sarà precisato nella predetta parte relativa agli accertamenti merceologici.

E)- In molti casi piccole parti della scrittura a macchina che ora si legge sui fogli sono state ottenute dopo di aver asportato preesistenti elementi grafici, presumibilmente bat

VRe

7 X B

- 11 -

tuti per errore, azionando il "tasto correttore" di cui la macchina dovrebbe essere provvista.

Trattasi di un tasto che in alcuni tipi di macchine aziona un congegno che fa entrare in funzione un secondo nastro, di colore giallo, che asporta la sostanza colorante depositatasi sulla carta ma lascia sulla stessa l'impronta della lettera erroneamente battuta che viene poi sostituita con quella giusta.

F)- Le indicazioni dattiloscritte relative all'ultimo rigo del "codice" (4<sup>a</sup> colonna) sono frequentemente spostate lievemente a destra rispetto a quelle che le precedono come è facile rilevare dai fogli 1; 2; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 28; 30; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 42; 43; 46; 49; 50; 51; 53; 54; 56; 57; 58; 59 e 60.

- 12 -

Trattasi di una anomalia che si ripete, come si è detto, frequentemente e, quindi, è probabile che possa essere stata determinata dalla non perfetta tenuta del foglio nella macchina, cosa questa che sarà accertata in sede di esame del mezzo che si presume usato per le scritture del registro.

G)- Infine si è rilevato che i nominativi che si leggono nella parte interna del primo foglio di copertina del registro si ritrovano quasi tutti nel registro preceduti dalle lettere "C.G." apposte nella colonna del gruppo di appartenenza; il che lascia presumere che tali lettere stiano a significare Capo gruppo (ved. ad esempio il nominativo scritto al settimo posto nell'interno della copertina "Ten.Col. DELLA FAZIA Bruno" il quale si trova al n.0023 del registro stesso preceduto, però, dalle predette lettere "C.G.").

P A R T E T E R Z AISPEZIONE DELLA SCRITTURA A MACCHINA DEI 65 FOGLI DEL REGI-  
STRO DEGLI ISCRITTI ALLA LOGGIA MASSONICA P2.PREMESSA.

Si premette che la contestualità o meno di un foglio dattiloscritto, e più precisamente l'accertamento inteso a stabilire se un determinato dattiloscritto sia stato interamente ottenuto senza togliere il foglio dalla macchina, deve essere puntualizzato, soprattutto, sull'allineamento verticale ed orizzontale delle singole lettere di un determinato rigo rispetto a quelle dei rigi che lo precedono e seguono.

Ciò perchè, come è noto, sia nelle macchine manuali che in quelle elettriche gli scatti delle spaziature tra lettere sono automatici e, conseguentemente, gli allineamen

- 14 -

ti verticali delle lettere di un determinato rigo devono corrispondere a quelli delle lettere degli altri rigi.

Inoltre, per quel che riguarda le macchine elettriche non può prendersi in considerazione la intensità della battuta per la ragione che nelle macchine manuali può differire, in relazione alla pressione esercitata sui tasti, mentre in quelle elettriche è sempre uguale in quanto la leva portacaratteri o la "testina rotante" viene azionata elettricamente.

Differenze nell'aspetto della battuta possono, però, aversi anche nelle scritture ottenute da macchine elettriche in relazione alle condizioni del nastro, nel senso che nastri in polietilene, anche se di una stessa fabbrica, possono, talora, dar luogo a lievi differenziazioni cromatiche in relazione alla data di fabbricazione ed al modo come essi vengono conservati.

Re

R

- 15 -

E' ovvio, però, che quando ciò dovesse verificarsi non si avrebbe mai la prova oggettiva della non contestualità dello scritto in quanto il nastro potrebbe esaurirsi nel contesto dello scritto e, quindi, ~~si imporrebbe~~ la sostituzione.

Si soggiunge che i nastri in polietilene sono costituiti da una strisciotta in plastica recante, sulla parte che viene a contatto con la carta, uno strato di sostanza colorante che si deposita sulla carta mediante la battuta dei segni grafici, così come avviene (per fare un esempio) con le lettere trasferibili il cui trasporto su carta avviene mediante ripetuti ripassi da effettuarsi, con un mezzo incolore, sul verso dei foglietti che contengono tali lettere.

Ne consegue che, mentre per le macchine manuali con nastro di tessuto le lettere possono dar luogo a differenziazioni di incidenza sulla carta in relazione alla pressione

VRe

7  
VRe



- 16 -

esercitata sui relativi tasti in quanto il tessuto del nastro è imbevuto di sostanza colorante, per le macchine elettriche, con nastro in polietilene, ciò non si verifica e pertanto non si avranno mai nella scrittura differenze cromatiche apprezzabili ai fini della contestualità o meno di uno scritto.

Per quanto sopra l'impegno del collegio peritale deve essere puntualizzato, come detto innanzi, alla ricerca di eventuali, sia pur minime, differenze nell'allineamento verticale delle lettere, ovvero su altre possibili anomalie che possono essere state determinate dal togliere e rimettere il foglio in macchina.

VRe

A  
B

ESAMI PARTICOLARI DELLA SCRITTURA DEL REGISTRO.

Come detto in premessa, la contestualità o meno di un foglio dattiloscritto dipende dall'allineamento verticale e orizzontale dei singoli segni grafici in quanto è noto che la spaziatura (o passo) tra un segno e l'altro sono automatiche e, quindi, ove il foglio non sia stato tolto dalla macchina gli allineamenti devono essere perfetti in un senso e nell'altro.

Il che non esclude, però, che possano verificarsi spaziature diverse in ambedue i sensi in quanto è noto che qualsiasi macchina per scrivere può essere liberata dai congegni automatici e comandata dal dattilografo.

Più precisamente ci possono essere casi in cui le differenze di allineamento in senso verticale e orizzontale possono interessare non l'esatto spazio causato dal movimento

- 18 -

automatico del mezzo meccanico, bensì dal dattilografo, li  
berando manualmente i relativi congegni meccanici.

E' difficilissimo, però, che anche un provetto datti-  
lografo possa scrivere su di un foglio, toglierlo dalla mac-  
china e rimetterlo per quindi riscrivere ottenendo un perfet-  
to allineamento verticale ed orizzontale dei vari segni gra-  
fici.

Ai fini di poter accertare entro i limiti delle possi-  
bilità tecniche, di cui si è appena detto, se la scrittura  
a macchina di ciascun foglio del registro sia o meno da consi-  
derarsi contestuale, sono state eseguite le riproduzioni foto-  
grafiche delle singole pagine del registro, che si riportano  
nel predetto fascicolo fotografico allegato a questa relazione.

Su tali riproduzioni sono state poi tracciate alcune  
linee in senso verticale in modo che la prima (quella a si-  
nistra di ciascuna fotografia) lambisca esattamente il pri-

Re

g B

- 19 -

mo elemento grafico relativo alla qualifica degli iscritti.

Partendo da tale linea sono state poi tracciate, perfettamente a squadra, alcune linee orizzontali che servono da guida per stabilire quanto appresso sarà detto:

Foglio N.1 (ved. figura 1 del fascicolo fotografico allegato):

I nominativi "Prof. ANTONINI Fausto Roma", "Cap. BACCI Vasco", "Dott. BINA Luigi - Roma", "Dott. BRUSCO Ettore - Roma", "p.i. CARBONARO Antonino - Cagliari", "Dott. CASELLA=TO Pietro - Treviso" sono evidenziati con speciale mezzo grafico alimentato da sostanza cromatica, gialla, ad effetto trasparente, in commercio circa dal 1975.

I nominativi "Dott. BAGNOLI Urio - Roma" e "Avv. BELLIVISTA Girolamo - Palermo" sono stati parzialmente coperti con un susseguirsi di doppi trattini a macchina.

- 20 -

L'intera superficie del foglio non presenta disomogeneità nella superficie di appretto della carta da indurre al sospetto di asportazione di preesistente scrittura.

Dal confronto in senso verticale delle parti dattiloscritte si rileva che i numeri che si leggono nella prima colonna intestata "FAS.N." sono tutti bene allineati, mentre quelli che si leggono nella colonna "GRUP.N." sono, invece, disallineati eccetto i primi cinque.

Perfettamente allineate, sempre verticalmente, sono anche le indicazioni relative alle qualifiche degli iscritti che precedono ciascun nominativo, come si rileva dalla relativa linea verticale rossa sulla figura 1 dell'allegato.

Seguendo le tre linee orizzontali in rosso, sempre sulla figura 1 dell'allegato, che lambiscono la parte inferiore delle lettere dei nominativi "Dott.BAGNOLI Urio - Ro-

VRe

A B

- 21 -

ma" - "Avv.BELLIVISTA Girolamo - Palermo", "Dott. BINI LUIGI - Roma" si rileva che le indicazioni "Sommo" sono perfettamente allineate orizzontalmente ai nominativi cui si riferiscono.

I nominativi "Dott.BAGNOLI Urio - Roma", "Avv.BELLIVISTA Girolamo - Palermo" (che mancano delle indicazioni di gruppo e di codice) ed il nominativo "Dott. BINA Luigi-Roma" sono depennati con doppi trattini dattilografati.

L'indicazione "deceduto" relative all'Avv.BELLIVISTA Girolamo - Palermo" non sono allineate al nominativo cui es se si riferiscono.

Le quote sociali "25 - 25" relative al "Cap. BACCI Vasco" e "60 - 60" relative al "Dott. CARPI Pietro", non sono allineate ai restanti elementi grafici.

+ 22 -

Da quanto sopra deve dedursi che la parola "DECEDUTO" relativa all'iscritto "Avv. BELLIVISTA Girolamo" e le predette quote sociali "25 - 25" e "60 - 60" non siano contestuali alla restante scrittura.

Foglio N.2 (ved. figura 2 del fascicolo fotografico allegato).

I nominativi "Avv. CATALANO Francesco - Bari", "T.Col.DELLA FAZIO Bruno - Livorno", "Dott. FABRICCI Carlo - Trieste", "Dott. FAZIO Mario Alberto - Roma" e "Rag. FERRETTI Ivo - Livorno", sono evidenziati con colorazione in giallo ad effetto trasparente.

Il nominativo "Dott.FERRARA Ruggiero - Roma" al numero 0028 è parzialmente ricoperto con doppi trattini a macchina.

La indicazione "PASSATO AD ALTRA LOGGIA" deve ritenersi non contestuale alla restante scrittura in quanto la "O"

VRe

R R

- 23 -

terminale di "PASSATO" non è allineata verticalmente alle lettere che si trovano sulla stessa linea verticale rossa che è stata tracciata sulla riproduzione fotografica a figura 2 dell'allegato.

La quota sociale "50" relativa a "Dott. FABRICCI Carlo" non è contestuale alla restante scrittura e così pure le quote "30 - 30 - 30 - 30 - 40 - 40" relative al Rag. FERRETTI Ivo".

Da quanto sopra bisogna dedurre, sul piano tecnico, che il foglio in esame sia stato rimesso in macchina per scrivere la indicazione "PASSATO AD ALTRA LOGGIA" e le quote sociali relative al "Dott. FABBRICCI e al Rag. FERRETTI Ivo.

In corrispondenza dello stesso nominativo, nella colonna intestata "sta" si notano impressioni prodotte nella

VPe

F R



- 24 -

carta di un preesistente numero 2000 asportato mediante lo apposito tasto di cui si è detto nella parte generale.

Analoghe impressioni relative, però, al numero "30" si notano nella colonna relativa alle "quote sociali", anno 1977, sempre in corrispondenza del predetto nominativo "Rag. FERRETTI Ivo - Livorno".

Foglio N.3 (ved. figura 3 del fascicolo fotografico allegato).

I vari nominativi, eccettò quelli "Dott. GALLO Giuseppe - Genova", "Dott. SODI Fiorello - Firenze", "Dott. KESSLER Guido - Verona", "Sig. LATILLA Gennaro - Firenze", "Col. LORENZETTI Giancarlo - Roma" e "Dott. MACCHIONI di Sela Otello - Roma", sono stati evidenziati, sempre con colorazione in giallo, ad effetto trasparente.

Il nominativo "Dott. KESSLER Guido - Verona", è stato "depennato" mediante ripetuti doppi trattini a macchina.

La parola "SONNÒ" che si legge in corrispondenza di quest'ultimo nominativo, deve ritenersi contestuale alla restante scrittura del foglio, in quanto perfettamente allineate in senso orizzontale e verticale sono le relative lettere rispetto ai restanti dati dattiloscritti.

Le quote sociali "50 - 50" relative all'iscritto "Prof. FOSCHINI Arnaldo"; "50 - 50" relative al "Sig. GRANDI Osvaldo"; "50 - 50" relative al "Dott. ISAIA Carmelo", "50 - 50-50" relative al "Dott. LEDDA Giovanni" e, infine, "50 - 50" relative all'"Avv. LO PASSO Gaetano" sono da ritenersi non contestuali.

Foglio N.4 (ved. figura 4 del fascicolo fotografico allegato).

I nominativi "Dott. MAYER Giacomo - Roma", "Rag. MESSURI Elio - La Spezia", "Rag. MICHELOTTI Enrico - Messina", "Dott.

Re

RA

MOTZO Giovanni - Cagliari", "Cap. F. MURRU Angelo - Savona" e "Dott. MUSIANI Arrigo - Siena" sono evidenziati con colorazione giallo trasparente, come visto negli altri casi, al pari delle quote sociali versate dagli stessi.

I nominativi "Dott. MADIA Luigi - Milano", "Dott. MERLI Giorgio - Roma" e "Dott. MESSENI P. Marco - Roma" sono "depenati" con doppi trattini dattilografati.

Le parole "SONNO", relative al "Dott. MADIA Luigi - "Dott. MERLI Giorgio - e "Dott. MESSENI Marco - sono contestuali sia tra di loro che rispetto ai nominativi cui si riferiscono.

Si precisa che lo spostamento in alto della parola "sonno" rispetto al nome "Dott. MERLI Giorgio" è esattamente di uno spazio interlineare e quindi compatibile con la spaziatura meccanica del mezzo scrivente.

- 27 -

Non contestuale è, invece, il numero "50" relativo al  
la quota sociale versata dal "Dott. MOTZO Giovanni".

Foglio N.5 (ved. figura 5 del fascicolo fotografico allegato).

I nominativi "Dott. PATTUMELLI Giovanni - Roma", "Dott. POR=  
PORA Pasquale - Milano" e "Dott. RASPINI Domenico - Ravenna"  
sono anch'essi evidenziati con colorazione gialla al pari  
delle quote sociali relative agli ultimi due.

I nominativi "Dott. PALADINI Antonio - Roma", "Ing. PALUMBO  
Pasquale - Roma" sono "depennati" con trattini dattilografati  
come visto per gli altri casi.

Le parole "~~SONNO~~" relative ai predetti due nominativi  
sono da ritenersi contestuali tra di loro ma scritte in tem  
po diverso da quello in cui furono scritti i nominativi cui  
si riferiscono, come si deduce dal naturale spostamento in  
alto delle stesse rispetto ai predetti nominativi.

- 28 -

La parola "DECEDUTO" relativa al nominativo "Prof. RANDI Vincenzo - Ravenna" deve invece ritenersi scritta con testualmente alle restanti parti dattiloscritte del foglio.

Foglio 6 (ved. figura 6 del fascicolo fotografico allegato).

I nominativi "Dott. SANTORO Mario - Bologna", "Cav. SATIRA Carlo - Reggio Cal.", "Dott. SORRETINO Franco - Cagliari", "Prof. VANNOCCI Cesare - Livorno", "Dott. VESTRI Aldo - Genova" e le relative quote sociali sono evidenziate con colorazione gialla.

I nominativi "Dott. ROZERA Bruno - Roma", "Dott. SPINELLI Aldo - Milano", "Dott. STELLINI Domenico - Treviso", "Dott. TILGHER Mario - Roma", "Comm. TRICERRI Lorenzo - Torino" e "Dott. VALOBRA Cesare - Milano" sono "depennati" mediante ripetuti doppi trattini dattilografati.

Re

- 28 -

Le parole "PASSATO AL GRANDE ORIENTE" relative al Dott. ROZERA Bruno e Dott. TILGHER Mario non sono contestuali ai nominativi cui si riferiscono.

Le parole "SONNO" relative ai nominativi Dott. SPINELLI Aldo, Dott. STELLINI Domenico, Comm. TRICERRI Lorenzo e Dott. VALOBRA Cesare, sono da ritenersi contestuali sia tra di loro che alle predette indicazioni "PASSATO AL GRANDE ORIENTE".

In definitiva il foglio n.6 in esame deve ritenersi reinserito in macchina per aggiornare solo la posizione degli iscritti e cioè per aggiungervi le indicazioni "SONNO" e "PASSATO AL GRANDE ORIENTE".

Foglio N.7 (ved. figura 7 del fascicolo fotografico allegato).

I nominativi che si leggono al foglio 7, eccetto quelli relativi al "Dott. ZACCAGNINI Mario - Roma", "Avv. RICCARDI

Re

X R

- 30 -

Emilio - Torino", "Dott. INCROCCI Waldemar - Torino", "Sig. TIBALDI Augusto - Roma" e "Dott. BRANA Osvaldo - Dakar", so no evidenziati in giallo.

I nominativi "Avv. RICCARDI Emilio", "Dott. INCROCCI Waldemar" e "Sig. TIBALDI Augusto" sono, invece, "depennati" sempre con doppi trattini dattilografati.

Evidenziate in giallo sono anche le quote sociali relative al primo, terzo, ottavo, nono e quindicesimo nominativo sempre del foglio 7.

Le parole "DECEDUTO" relative ai nominativi Avv. RICCARDI e Dott. INCROCCI, sono da ritenersi contestuali tra di loro ma non ai nominativi cui si riferiscono.

Non contestuali rispetto ai relativi nominativi devono pure ritenersi la parola "SOSPESO" relativa al nominativo TIBALDI Augusto e così pure la parola "SONNO" e le indi-

- 31 -

cazioni "31.12.82" e, probabilmente, anche le indicazioni "ritornata tessera" relativa all'iscritto Dott. FALLA Goretta Carlo.

Foglio N.8 (ved. figura 8 del fascicolo fotografico allegato).

I nominativi "PELLI Olivo", "Ten.Col. CARENZA Guido", "Dott. PECO Franco", "Dott. PEDUZZI Vitaliano", "Prof. BEMPORAD Nello" e "Ten.Col. DEL GAUDIO Manlio", sono evidenziati in giallo al pari delle quote sociali versate dal primo, dal secondo, dal terzo, dal quarto, dal quinto e dal sesto.

I nominativi "Dott. AMBROSINI Wilfrido", "Ten.Col. ACCIAI Sergio", "Gen. BITTONI Luigi", "Dott. DINA Luigi" e "Col. FALDE Nicola sono "depennati" con ripetuti doppi trattini dattilografati.

Le indicazioni "SONNO" relative al "Dott. AMBROSINI Wilfrido", "Ten. Col. ACCIAI Serio" e "Col. FALDE Nicola"



- 32 -

e le indicazioni "PASSATO AD ALTRA LOGGIA" relative al Gen. BITTONI Luigi e "PASSATO AL GRANDE ORIENTE" riferibili al Dott. DINA Luigi devono ritenersi tra di loro contestuali mentre non lo sono rispetto ad alcuno dei nominativi cui es se si riferiscono.

I numeri "40" - "40" relativi alle quote sociali versate dall'iscritto Dott. PEDUZZI Vitaliano non sono contestuali con la restante scrittura.

Foglio N.9 (ved. figura 9 del fascicolo fotografico allegato).

I nominativi "Dott. LA MEDICA Ippolito - Roma", "Gen. SCIBBETTA Salvatore - Roma", "Comm. ZUCCHI Antonio - Arezzo", "Amm. CICCULO Giovanni - Leri", "Amm. BIRINDELLI Gino - Roma", "Dott. ANNUNZIATA Ennio - Roma" sono evidenziati in giallo e così pure le quote sociali relative al secondo, al quarto ed al quinto.

- 33 -

Il nominativo "On.le MARTONI Anselmo - Molinella", risulta "depennato" con ripetuti trattini dattilografati.

La parola "SONNO" relativa allo stesso nominativo è ben allineata in senso orizzontale e quindi deve ritenersi probabilmente scritta contestualmente al nominativo cui si riferisce.

I numeri "30" - "30" - "40" relativi alle quote sociali versate dal Dott. LA MEDICA Ippolito, non sono contestuali alla restante scrittura e così pure i numeri "150" - "150" relative alle quote sociali 977-78 versate dal Comm. ZUCCHI Antonio - Arezzo.

Foglio N.10 (ved. figura 10 del fascicolo fotografico allegato).

I nominativi "Dott. HAGGIAG Ever - Roma", "Sig. CRAVERO Giovanni - Fossano", "Gen. MONTOSI Otello - Roma", "Dott. PIZ-

- 34 -

ZULLO Michele - Roma", "Dott. RANDON Giacomo - Roma" e "Dott. ALASIA Aldo - Buenos A." sono evidenziati in giallo al pari delle quote sociali relative al secondo e all'ultimo.

I nominativi "Dott. PASSARELLI Bruno - Roma" e "Dott. SCRICCIOLO Piero - Arezzo", sono "depennati" come nei casi precedenti, con ripetuti doppi trattini dattilografati.

L'indicazione "SOSPESO" relativa al Dott. PASSARELLI Bruno non è contestuale al predetto nominativo.

Le indicazioni "PASSATO AL GRANDE ORIENTE" relative all'iscritto SCRICCIOLO Piero - Arezzo devono ritenersi, invece, tracciate contestualmente al nominativo cui si riferiscono.

Foglio N.11 (ved. figura 11 del fascicolo fotografico allegato).

I Nominativi "Magg. TARSI Giacomo - Roma", "Ten.Col.COSTANZO Alessandro - Roma", "Dott. ANGELI Franco - Montevarchi",

VRe

~  
K A

- 35 -

"Dott. BERNASCONI Francesco - Roma", T. Col. DI DONATO Sergio - Roma", "Dott. GENOESE Zerbi Carmelo - U.S.A.", "Avv. POLVERELLI Wolfango - Roma", "Magg. SALACONE Mario - Roma" e "Prof. LONGO Pasquale - Bari", sono evidenziati in giallo al pari delle quote sociali relative agli stessi.

I nominativi "On.le CETRULLO Aldo - Pescara" e "Cap. F. POGGI Osvaldo - Padova", sono "depennati" con ripetuti doppi trattini dattilografati.

In corrispondenza delle indicazioni relative al codice riguardante il T. Col. COSTANZO Alessandro - Roma, si notano depressioni nella carta prodotte da preesistenti indicazioni scritte per errore e quindi contestualmente asportate azionando l'apposito tasto del mezzo scrivente.

Le indicazioni "PASSATO AL GRANDE ORIENTE" relative all'"On. CETRULLO Aldo e "PASSATO AD UNA LOGGIA DI PADOVA"

- 36 -

relative al Cap. F. POGGI Osvaldo sono tra di loro contestuali mentre non lo sono rispetto ai nominativi cui si riferiscono.

In definitiva il foglio N.11 del registro in esame deve ritenersi reinserito in macchina per apporvi le predette indicazioni "PASSATO AL GRANDE ORIENTE" e "PASSATO AD UNA LOGGIA DI PADOVA".

I numeri "50" - "50" relativi alle quote sociali 77/78 versate dal Magg. SALACONE Mario non sono contestuali alla restante scrittura.

Foglio N.12 (ved. figura 12 del fascicolo fotografico allegato).

I nominativi "Rag. AZZARI Vittorio - Roma", "Dott. PESARESI Carlo - Forlì", "Sig. BRUZZONE Renzo - Torino" "Dott. ANDREINI Mario - Verona", "Dott. BERTONI Luigi - Roma sono evin-


- 37 -

ziati in giallo al pari delle quote sociali relative al Sig. BRUZZONE Renzo.

I nominativi "Dott. ANDREASSI Aristide - Roma", "Dott. BELLUCCI Mario - Perugia", "T. Col. BAIANO Enrico - Reggio E." e "Ing. BELLEI Enzo - Roma, sono "depennati" come nei casi precedenti da ripetuti doppi trattini dattilografati.

In corrispondenza delle indicazioni di "CODICE" relative al Sig. CAGNONI Giorgio si notano depressioni nella carta residue da preesistenti indicazioni scritte per errore e quindi contestualmente asportate per quindi scrivervi quelle che ora vi si leggono.

Gli elementi grafici relativi al nominativo Dott. BELLUCCI Mario presentano deficienze di inchiostrazione le quali si notano anche in alcune lettere del nominativo Dott. ALOIA Italo che precede l'altro nominativo di cui si è ora detto.



- 38 -

Trattasi di anomalie prodotte probabilmente dal non perfetto funzionamento del nastro della macchina per scrivere, oppure dal termine dello stesso.

Le parole "SONNO" relative ai nominativi Dott. ANDREASSI Aristide, Dott. BELLUCCI Mario, T. Col. BAIANO Enrico e Ing. BELLEI Enzo sono da ritenersi contestuali fra di loro.

La parola "SONNO" relativa al nominativo Dott. BELLUCCI Mario non è contestuale al nominativo cui si riferisce, mentre lo sono le altre indicazioni dattiloscritte.

Foglio N.13 (ved. figura 13 del fascicolo fotografico allegato).

I nominativi che si leggono su tale foglio, eccetto "Col. CENTRONE Amedeo - Roma", "Dott. CECCARELLI Enrico - Roma", "Prof. CASOTTO Alessandro - Perugia", "Dott. CETTA Francesco-


- 39 -

Roma", "Col. Avv. DE SALVO Antonio - Firenze" e "Dott. CAU= SARANO Filippo - Roma, sono evidenziati in giallo al pari delle quote di versamento relativi al Dott. BARBERA, Ing. CUNCI Giampietro, Col. CARDUCCI Rocco - Roma, Rag. CAPRA Attilio e Sig. CECCHERINI Mario.

Il nominativo Dott. CETTA Francesco - Roma è depennato con trattini dattilografati.

Le indicazioni "DECEDUTO" e "SONNO" relative rispettivamente al Dott. BARBERA Vito - Livorno e al Dott. CETTA Francesco - Roma, sono tra di loro contestuali ma scritte però in tempo diverso dai nominativi cui si riferiscono.

Anche in questo caso il foglio in esame è stato reinserito in macchina per scrivervi contestualmente le predette indicazioni "DECEDUTO" e "SONNO".





- 40 -

Foglio N.14 (ved. figura 14 del fascicolo fotografico allegato).

I nominativi che si leggono su tale foglio, eccetto quelli relativi al "Col. CLIMINTI Enzo - Roma", "Prof. CAPECCHI Ilvo - Pistoia", "Dott. DE BELDER Hans - Vienna" e "Col. DARGENIO Salvatore - Roma", sono evidenziati in giallo e così pure le quote sociali relative al "Dott. RUSSO Francesco", "Dott. PAGANO G. Carlo" e "Col. MANCUSO Pierluigi".

I nominativi "Col. CLIMINTI Enzo" e "Prof. CAPECCHI Ilvo" sono depennati mediante ripetuti trattini dattilografati.

In corrispondenza delle indicazioni di codice "O"E. 1977" relative al Dott. CICHERO Italo si notano alcune depressioni nella carta prodotte da preesistenti indicazioni scritte per errore e contestualmente asportate azionando l'apposito tasto del mezzo scrivente.

IP<sub>o</sub>

La indicazione "SONNO" relativa al Col. CLIMINTI Enzo non è contestuale al nominativo del predetto Colonnello.

La parola "DECEDUTO" relativa al Dott. PAGANO G. Carlo deve ritenersi non contestuale allo stesso nominativo e così dicasi per la parola "DECEDUTO" rispetto al nominativo Dott. CICHERO Italo e per la parola "SOSPESO" rispetto al nominativo Prof. CAPECCHI Ilvo.

Foglio N.15 (ved. figura 15 del fascicolo fotografico allegato).

I nominativi che si leggono su tale foglio, eccetto quelli relativi a "Dott. DE MICHELIS Paolo - Roma", "Ing. DENTE Salvatore - Roma", "Prof. DE GIORGIO Domenico - Reggio C.", "Dott. CIOLINI Mario - Firenze" e "Col. GIARIZZO Renato - Roma", sono evidenziati in giallo al pari delle quote sociali relative agli iscritti Dott. DEL PIANO Pietro, T. Col. DE

- 42 -

IDDA Sergio, Dott. PALMIOTTI Bruno, Dott. GIALLI Domenico,  
Dott. GAMBERINI Adolfo e Gen. GAMBAROTTA Vitaliano.

I nominativi Dott. DE MICHELIS Paolo e Dott. CIOLINI Mario,  
sono depennati mediante tratti dattilografati.

Le parole "DECEDUTO" relative a tali due ultimi nomi-  
nativi non sono contestuali rispetto agli stessi nominativi.

Foglio N.16 (ved. figura 16 del fascicolo fotografico alle-  
gato).

I nominativi "T, Col. GODANO Vittorio"- "Dott. GISSI Vincen-  
zo"- "Avv. PECORELLI Carmine"- "Sig. LENZI Luigi"- "Dott.  
MASINI Marco" e "Dott. MORRONI Panfilo", sono evidenziati  
in giallo e così pure le quote relative al T. Col. GODANO  
Vittorio e Dott. MORRONI Panfilo.

I nominativi "Avv. LENOCI Vito", "Dott. LAFFRANCO Luciano"  
e "Sig. MENGA Bruno", sono, come nei casi precedenti, depen-  
nati con ripetuti trattini dattilografati.

- 43 -

Le parole "DECEDUTO" relative all'Avv. LENOCI Vito e all'Avv. PECORELLI Carmine devono ritenersi non contestuali ai nominativi cui si riferiscono.

Le parole "SONNO" e "PASSATO AD ALTRA LOGGIA" rispettivamente relative al Dott. CAFFRANCO Luciano, Sig. LENZI Luigi e Sig. MENGA Bruno sono, fra di loro contestuali, ma probabilmente, non rispetto ai nominativi cui esse si riferiscono.

Foglio 17 (ved. figura 17 del fascicolo fotografico allegato).

I nominativi "Col. MARCHI Carlo", "Dott. VALENZA Vincenzo", "Dott. LO SCHIAVO Domenico", "Col. GRANATI Umberto", "Dott. ESPOSITO Antonio" e "Dott. MARTINO Carlo", sono evidenziati in giallo e così pure le quote di versamento relative agli stessi.

- 44 -

I nominativi "Dott. PIZZOCCHERI Giulio" e "Dott. MOSCIARO Francesco", sono stati depennati mediante doppi trattini dattilografati.

Le indicazioni "PASSATO AD ALTRA LOGGIA" relative agli iscritti Dott. PIZZOCCHERI Giulio e Dott. MOSCIARO Francesco sono fra di loro contestuali non però rispetto ai nominativi cui esse si riferiscono e così pure la parola "SONNO" rispetto al nominativo T.Col. MANNIELLO Roberto.

Foglio 18 (ved. figura 18 del fascicolo fotografico allegato).

I nominativi "Cav. Mar. PICCOLOMINI Romano - Firenze", "Avv. PAOLA Mario - Firenze", "Avv. PALLOTTA Giampaolo - Firenze", "Dott. PEPE Maurizio - Torino", "T.Col. PICCIRILLO Antonio-Como", e "Col. RODINO Fausto - Ostia" sono evidenziati in giallo al pari delle quote sociali versate dal primo, dal terzo, dal sesto e dal settimo.

+ 45 -

I nominativi "Sig. PAZZAGLI Alvaro - Firenze", "Dott. PERITORE Aldo - Roma" e "Sig. PICA Claudio - Roma", sono depernati con ripetuti doppi trattini dattilografati.

Le indicazioni "PASSATO AL GRANDE ORIENTE" relative a PAZZAGLIA Alvaro e PERITORE Aldo e la parola "SONNO" relativa a PICA Claudio sono fra di loro contestuali mentre non lo sono rispetto ai nominativi cui si riferiscono.

Non contestuale deve anche ritenersi il numero "50" relativo alla quota sociale versato da Col. RODINO' Fausto nel 1978.

Foglio N.19 (ved. figura 19 del fascicolo fotografico allegato).

Sette dei quindici nominativi che si leggono su tale foglio sono evidenziati in giallo e così pure le quote sociali versate da cinque di essi.

I nominativi Dott. VISCIANI Ferdinando" e "Dott. VALORI Giancarlo" sono depennati con ripetuti tratti dattilografati.

Immediatamente prima della data di scadenza "31.12.1982" relativa all'iscritto "Dott. LONI COPPEDE Luigi" si nota una depressione della carta seguendo la quale si ricostruisce un "3" asportato adoperando l'apposito tasto del mezzo scrivente, probabilmente perchè erroneamente non allineato verticalmente alla stessa cifra relativa ai nominativi che la precedono e seguono.

Le parole "DECEDUTO" ed "ESPULSO" relative ai nominativi Dott. VISCIANI Ferdinando e Dott. VALORI Giancarlo" sono contestuali sia tra di loro che rispetto ai nominativi cui si riferiscono.


47 -

Foglio 20 (ved. figura 20 del fascicolo fotografico allegato).

I nominativi "Avv. BELLASSAI Salvatore - Palermo", "Dott. FANZACCHI Sergio - Roma", "Avv. BRANKO Agneletto - Trieste", "Dott. CALDONAZZO Silvio - Roma", "Dott. SINISI Raffaele - Arezzo", sono evidenziati in giallo.

I nominativi "Avv. AUBERT Alfredo - Torino", "Avv. BRANKO Agneletto - Trieste" e "Dott. CASARUBEA Roberto - Palermo", sono depennati mediante doppi ripetuti trattini dattilografati.

Per quel che riguarda le indicazioni "50 - 50" e "PASSATO AD ALTRA LOGGIA", relative all'Avv. BRANKO Agneletto - Trieste, iscritto al nr.0291, si è accertato che le indicazioni "PASSATO AD ALTRA LOGGIA" sono contestuali alle parole "SONNO" relative all'Avv. AUBERT Alfredo e Dott. CASARUBEA Roberto e, quasi certamente, anche ai nominativi cui esse si riferiscono.





- 48 -

Le indicazioni "50 - 50" relative alle quote sociali versate dallo stesso BRANKO Agneletto negli anni 77/78 non sono invece contestuali ai nominativi cui esse si riferiscono.

Il giudizio circa la contestualità delle parole "SONNO" e "PASSATO AD ALTRA LOGGIA" rispetto alla restante scrittura scaturisce dal perfetto allineamento verticale e orizzontale delle lettere per cui è da ritenersi che trattasi di notizie copiate da altro documento e, quindi, contestualmente inserite nel foglio di che trattasi.

Foglio N.21 (ved. figura 21 del fascicolo fotografico allegato).

Il nominativo "Dott. DE TULLIO Osvaldo - Roma", è evidenziato in giallo al pari delle quote sociali versate dallo stesso negli anni 77-78-79.

Il nominativo "Dott. FULCI Sebastiano - Messina" è depenna-

- 49 -

to con doppi trattini dattilografati.

Detto nominativo manca sia delle indicazioni di gruppo che di quelle di "CODICE".

Le indicazioni "PASSATO AD ALTRA LOGGIA" devono ritenersi contestuali al nominativo cui si riferiscono, come contestuali devono ritenersi tutte le restanti indicazioni dattiloscritte che si leggono su tale foglio.

Foglio N.22 (ved. fascicolo fotografico allegato alla figura 22).

I nominativi "Dott. ACCORNERO Pierluigi - Viarigi", "Dott. BUFFETTI Roberto - Roma", "Dott. ROSSI Giorgio - Milano" e "Prof. TRECCA Fabrizio - Roma", sono evidenziati in giallo, al pari delle quote sociali versate dai primi due.

I nominativi "Dott. LEPORATI Vincenzo - Torino" e "Dott. LEVITUS Walter - Trieste", sono, invece, depennati sempre

180

K

- 50 -

con doppi trattini dattilografati, al pari del nominativo Dott. GASSER Eduardo - Trieste (che manca delle indicazioni di "CODICE") e Dott. GIOVANNELLI Angelo - Roma, che manca sia delle indicazioni di gruppo che di quelle di "CODICE".

Le indicazioni "PASSATO AD ALTRA LOGGIA" e "DECEDUTO" sono da ritenersi contestuali sia tra di loro che rispetto ai rispettivi nominativi Dott. GASSER Eduardo - Trieste e Dott. GIOVANNELLI Angelo - Roma cui si riferiscono.

Le indicazioni "DECEDUTO" e "SONNO" rispettivamente relative al Dott. LEPORATI Vincenzo - Torino e Dott. LEVITUS Walter - Trieste, devono ritenersi, invece, non contestuali ai nominativi cui esse si riferiscono.

- 51 -

Foglio N.23 (ved. figura 23 del fascicolo fotografico allegato).

I nominativi "Dott. TEARDO Alberto - Albissola" e "Dott. COLAVITO Enrico - Venezia", sono evidenziati in giallo, al pari delle quote sociali versate dagli stessi.

I nominativi "Dott. MICHELINI TOCCI Franco - Roma", "Dott. ORGANO Giovanni - Padova", "Dott. PENSA Corrado - Roma", "Arch. SANGUINETTI Francesco - Roma", "Prof. TERZOLO Carlo-Torino", "Sig. NOSCHESE Alighiero - Roma", sono depennati con doppi ripetuti trattini dattilografati.

Le parole "SONNO" relative al Dott. MICHELINI, al Dott. ORGANO e al Dott. PENSA, sono contestuali sia tra di loro sia rispetto ai nominativi cui si riferiscono.

Le parole "DECEDUTO" relative all'Arch. SANGUINETTI e al Prof. TERZOLO, sono tra di loro contestuali, ma non

- 52 -

sembra che lo siano rispetto ai nominativi cui si riferisco no per la ragione che la parola "DECEDUTO" relativa al Sig. NOSCHESE è troppo spostata in basso rispetto allo stesso nome NOSCHESE.

Si soggiunge che il primo, il secondo, il settimo e il dodicesimo nominativo del foglio 23 mancano sia delle indicazioni di gruppo che di quelle di "CODICE", mentre il terzo nominativo (Dott. PENSA) manca solo delle indicazioni di "CODICE".

Foglio N.24 (ved. figura 24 del fascicolo fotografico allegato).

I nominativi "Sen. FOSSA Franco - Roma", "Gen. DE SANTIS Luigi - Roma" e "Dott. COLASANTI Antonio - Roma", sono evidenziati in giallo, al pari delle quote sociali versate dal Sen. FOSSA Franco.

- 53 -

Il primo, il secondo, l'ottavo, il decimo, l'undicesimo ed il tredicesimo nominativo del foglio in esame sono depennati con ripetuti doppi trattini dattilografati e mancano delle indicazioni di gruppo e di "CODICE".

Le indicazioni "DECEDUTO" relative al Gen. VENTURI e all'On. TERRANA sono da ritenersi contestuali tra di loro, ma non rispetto ai nominativi cui si riferiscono e così pure le parole "SONNO" relative al Dott. VITALI, al Dott. INNOCENTI e al Col. AQUILINO Pietro.

Le parole "PASSATO AL GRANDE ORIENTE" sono da ritenersi non contestuali ai nominativi cui si riferiscono.

Foglio N.25 (ved. figura 25 del fascicolo fotografico allegato).

I nominativi "Geom. BONETTI Antonio - Cesena", "Cap. Fr. MARRANO Vito - Livorno", "Ten.Col. PASTORE Franco - Nuoro e

- 54 -

"Ten. Col. PANELLA Giancarlo - Milano", sono evidenziati in giallo.

Il nominativo "Avv. LEONARDI Leonardo - Roma", è stato depennato mediante ripetuti trattini dattilografati.

In corrispondenza di tale nominativo mancano le indicazioni relative al gruppo e al "CODICE".

La parola "SONNO" relativa al precitato Avv. LEONARDI deve ritenersi non contestuale al predetto nominativo e così pure le indicazioni "PASSATO AL GRANDE ORIENTE" rispetto al nominativo Prin. ALLITA Giovanni - Roma, il quale manca delle indicazioni di gruppo e di "CODICE".

Foglio N.26 (ved. figura 26 del fascicolo fotografico allegato).

I nominativi "Dott. SARRACINO Roberto - L'Aquila", "Dott. ARGENTO Giacomo - Roma", "Dott. CARDARELLI Italo - Roma",

- 55 -

"Dott. POGGINI Marcello - Roma" e "Cap. LIBERATI Serafino-Roma", sono evidenziati in giallo, al pari delle quote sociali relative agli stessi, fatta eccezione di quelle relative al predetto Dott. ARGENTO Giacomo - Roma.

I nominativi "Cap. LOTTA Mario - Udine", "Dott. BIAMONTI Carlo - L'Aquila" e "Rag. PAPPALÉPORE Nicolino - Paganica", sono depennati mediante doppi trattini dattilografati e mancano delle indicazioni di gruppo e di "CODICE".

Anche il nominativo Col. MAZZEI Rocco - Milano è depennato mediante doppi trattini dattilografati.

Tutte le indicazioni relative ai 15 iscritti che si leggono a foglio 26 devono ritenersi contestuali tra di loro, fatta eccezione per la parola "DECEDUTO" relativa al Col. MAZZEI Rocco - Milano, la quale deve ritenersi scritta dopo di aver reinserito il foglio in macchina.



- 56 -

Foglio N.27 (ved. figura 27 del fascicolo fotografico allegato).

Il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il sesto, il tredicesimo e il quattordicesimo nominativo che si leggono al foglio 27 sono evidenziati in giallo, al pari delle quote sociali relative al primo, al sesto, al tredicesimo e al quattordicesimo.

Il nominativo "Dott. CHIARELLI Antonio - Firenze" che si legge al numero 0399 è depennato mediante ripetuti tratti dattilografati. Esso manca delle indicazioni di gruppo e di "CO DICE".

Le indicazioni "PASSATO AD ALTRA LOGGIA" devono ritenersi contestuali al nominativo Dott. CHIARELLI Antonio cui esse si riferiscono.

- 57 -

Foglio N.28 (ved. figura 28 del fascicolo fotografico allegato).

I nominativi "Cap. FANTINI Giovanni - Livorno", "Dott. UGO=LINI Asdrubale - Firenze", "Prof. MESSINA Michele - Firenze", "Prof. MALTONI Giancarlo - Firenze", "Avv. ANDREINI Loris - Montecatini", "M/llo DURIGON Maurizio- Arezzo" e "Rag.CIUFFI Carlo - Firenze", sono evidenziati in giallo al pari delle quote sociali relative al primo, al terzo, al quinto e al sesto.

I nominativi "Dott. PIZZETTI Giuseppe - Firenze", "Col. TONGNAZZI Mario - Firenze" e "Gen. BARILE Tommaso - Roma" sono, anche in questo caso, depennati con ripetuti doppi trattini dattilografati.

Il primo di questi ultimi tre nominativi manca delle indicazioni di "CODICE" mentre il secondo e il terzo mancano sia dell'indicazione di "CODICE" che di gruppo, al pari del nominato Dott. CORSARO Vincenzo.

VR

FR

- 58 -

Le indicazioni "DECEDUTO" relative agli iscritti Dott. PIZZETTI Giuseppe e Col. TOGNAZZI Mario, sono da ritenersi contestuali ai nominativi cui essi si riferiscono e così pure la parola "SONNO" relativa al Gen. BARILE Tommaso.

Foglio N.29 (ved. figura 29 del fascicolo fotografico allegato).

I nominativi "Dott. PONE Domenico - Roma", e "Dott. CIONI Vasco - Firenze", sono evidenziati in giallo.

I nominativi "Dott. BAINCHI Giorgio - Torino", "BITA Giorgio - Novara", "Avv. BORZAGA Fabio - Trento" "Rag. ALPI Bruno - Ancona" "Col. AUBERT Mario - Milano" "Col. CAVALLI Secondo - Firenze", "Sig. CIOLLI Mario - Firenze" e "Dott. DE GRANDIS Renzo - Bologna", sono depennati con doppi trattini dattilografati.

Il primo, il quinto e l'undicesimo nominativo che si leggono nel foglio in esame sono completi dell'indicazione

- 59 -

di "CODICE", mentre il secondo, il quarto, il sesto, il nono e il tredicesimo mancano dell'indicazione di gruppo.

Le indicazioni "DECEDUTO" - "DECEDUTO" - "PASSATO AD ALTRA LOGGIA" - "SONNO" - "SONNO" - "SONNO" - "DECEDUTO" e "DECEDUTO" sono da ritenersi contestuali sia tra di loro che rispetto ai nominativi cui si riferiscono.

Foglio N.30 (ved. figura 30 del fascicolo fotografico allegato).

I nominativi "Dott. FRANCONI Luigi - Roma", "Dott. GRILLO Matteo - Livorno", "Comm. GELLI Licio - Arezzo", "Prof. GIA COMELLI Giacomo - Massa", "Sig. GRAZZINI Mario - Firenze", "Dott. GRIECO Angelo - Novara", "Ten.Col. LA MEDICA Michele - Firenze", "Gen. LIPARI Vittorio - Bologna" e "Amm.AL=FANO Achille - Livorno", sono evidenziati in giallo, al pari delle quote sociali versate dal secondo, dal quarto, dal

- 60 -

sesto, dall'ottavo e dal nono.

Il nominativo "Prof.GOLIMARI Egone - Trieste", è depennato sempre con trattini dattilografati.

Le parole "PASSATO AD ALTRA LOGGIA" devono ritenersi contestuali al nominativo a cui si riferiscono.

Non contestuale rispetto alla restante scrittura è, invece, il "30" relativo alla quota sociale versata nel 1978 dal Col.Medico LA MEDICA Michele- Firenze. E' importante rilevare in questo foglio che accanto al nominativo del Capo della Loggia "Comm. GELLI Licio - Arezzo" (iscritto al numero 0440) si legge il "CODICE" di appartenenza "E.17.77", evidenziato in giallo, così come lo sono molti altri nominativi innanzi specificati.

Con lo stesso "CODICE" E.17.77" è indicato anche il Dott. BRANA Osvaldo - Dakar (iscritto al numero 0101); il

- 61 -

Dott. MANDI Andrè - Roma (iscritto al numero 0363); il Dott. BARTTFELD Federico - Buenos A. (iscritto al n.0479); il Dott. BETTI Luis - Buenos A. (iscritto al n.0481); il Dott. AILLAUD Enrico - Roma (iscritto al n.0560); il Dott. DE LA PLAZA Guglielmo - Uguguai (iscritto al n.0589); il Dott. DE LA VEGA Cesar - Argentina (iscritto al n.0590); il Dott. FINAURI Gerardo - Argentina (iscritto al n.0595); il Dott. GHIRELLI GARCIA Antonio - Argentina (iscritto al n.0620); ed il Dott. BARREIRO Hippolito - Buenos A. (iscritto al numero 0689).

In definitiva i predetti nominativi si riferiscono, eccetto due, a personalità straniere che per essere state indicate con lo stesso "CODICE" di appartenenza di GELLI Licio "E.17.77" presumibilmente svolgevano un compito pari a quello dello stesso GELLI.

Re

K A

- 62 -

Foglio N.31 (ved. figura 31 del fascicolo fotografico-allegato).

I nominativi "Ten.Col. NICOLI Renato - Firenze", "Col.NICO Domenico - Torino", "Prof. PIERANGELI Claudio - Siena" e "Cap. FR. POGGI Giuliano - Caracas", sono evidenziati in giallo.

I nominativi "Avv. MINNINI Pietro - Bari", "Col. PAOLA Marco - Bologna" e "Sig. RANIERI Bruno - Roma" sono depennati pure con trattini dattilografati e mancano tutti e tre delle indicazioni di gruppo e di "CODICE".

Le indicazioni "PASSATO AD GRANDE ORIENTE", "PASSATO AD ALTRA LOGGIA" e "DECEDUTO" relative rispettivamente ai tre predetti ultimi nominativi, sono da ritenersi contestuali sia tra di loro sia rispetto ai nominativi cui si riferiscono sia, infine, alla restante scrittura del foglio.

- 63 -

Foglio N.32 (ved. figura 32 del fascicolo fotografico allegato).

I nominativi "Dott. ZIPARI Alfredo - Roma", "Cav. TRIPEPI Aurelio - Reggio C.", "Sig. TOSI Silvano - Arezzo", "Gen. MASSERA Emilio C. - Buenos A.", "Dott. BARTTFELD Federico - Buenos A." e "Dott. LAVAGETTO Pablo - Buenos A.", sono evidenziati in giallo.

I nominativi "Sig. RAZZI Giulio - Roma", "Dott. SCALABRINO Francesco - Messina" e "Dott. ZAPPALA' Lelio - Roma", sono depennati con doppi trattini dattilografati.

I predetti nominativi RAZZI Giulio, Roma, Dott. SCALABRINO Francesco - Messina e Dott. ZAPPALA' Lelio - Roma, mancano delle indicazioni di gruppo e di "CODICE".

Le indicazioni "DECEDUTO" relative agli iscritti RAZZI, SCALABRINO e TRIPEPI sono da ritenersi contestuali sia tra di loro sia rispetto ai nominativi cui si riferiscono.



- 64 -

Foglio N.33 (ved. figura 33 del fascicolo fotografico allegato).

Dieci dei quindici nominativi che si leggono su tale foglio sono evidenziati in giallo.

I nominativi "On. MARIOTTI Luigi - Firenze" e "Gen. MEREU Francesco - Roma, sono depennati con trattini a macchina.

Tali due ultimi nominativi mancano delle indicazioni del numero di tessera al pari del nominativo On. ZUCCALA' Michele - Roma.

Gli iscritti MARIOTTI Luigi, Gen. MEREU, Gen. MICELI e On. ZUCCALA' mancano, infine, delle indicazioni di data di iniziazione e scadenza.

Le indicazioni "SONNO" relative all'On. MARIOTTI Luigi sono da ritenersi contestuali alla restante scrittura del foglio. Le indicazioni "DECEDUTO" relative al Gen. MEREU Francesco - Roma, è stata scritta dopo aver reinserito il foglio in macchina.

- 65 -


Foglio N.34 (ved. figura 34 del fascicolo fotografico allegato).

Anche in questo foglio sette dei quindici nominativi sono evidenziati in giallo.

Il nominativo "Dott. MARSILI Mario - Arezzo" (che è denominato con trattini dattilografati) manca delle indicazioni di gruppo, di "CODICE" e del numero di tessera.

I nominativi "Sen. SIRACUSANO Giuseppe - Roma", "Dott. FIRFAO Ruggiero - Roma", "Gen. GRAZIANI Giulio - Roma", "Gen. ALLAVENA Giovanni - Roma", "Dott. MARSILI Mario - Arezzo", "Dott. PISCITELLO Sergio - Roma" e "Gen. VALLATI Enzo - Roma", mancano delle indicazioni di data di iniziazione e di scadenza.

La indicazione "SONNO" relativa al Dott. MARSILI Mario - Arezzo, deve ritenersi non contestuale al nominativo cui si riferisce.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'Re' and several other scribbles.

- 66 -

Foglio N.35 (ved. figura 35 del fascicolo fotografico allegato).

I nominativi "On. DE IORIO Filippo - Roma", "Avv. NINERVINI Sergio - Livorno" "Gen. GRASSINI Giulio - Roma", "Dott.SA=VOIA Vittorio - Ginevra", "Dott. BATTISTA Giuseppe - Roma", "DOTT. CALVI Roberto - Milano", "Dott. FERRARI Alberto - Roma", "Ing. GENCHINI Mario - Roma e "Dott. CRESCI Giampaolo-Roma", sono evidenziati in giallo.

Gli iscritti Prof. COSTANTINI Alfiero - Fiesole, Col. LO VECCHIO Giuseppe - Roma, Col. MINERVA Giovanni - Roma e Dott. FINOCCHIARO Beniamino - Molfetta, mancano del numero di tessera e delle indicazioni di data di iniziazione e di scadenza.

Tutta la scrittura del foglio in esame deve ritenersi ottenuta senza togliere il foglio dalla macchina.

- 67 -

Foglio N.36 (ved. figura 36 del fascicolo fotografico allegato).

I nominativi "SANTOVITO Giuseppe - Roma", "Ing. BIAGINI Livio - Roma", "Dott. RIZZOLI Angelo - Milano" "On. FRAU Aventino - Roma", "Dott. TASSA DIN Bruno - Milano", "Gen. GIUDICE Raffaele - Roma, "Dott. SPARAGANA Paolo - Losanna", "Avv. FERRARI Giuseppe - Roma" e "On. BELLUSCIO Costantino - Roma" sono, come gli altri casi, evidenziati in giallo.

Gli iscritti Dott. LICAUSI Antonino, On. PEZZATI Sergio, Dott. PIERI Giuseppe, Ing. SALINI Simonpietro, Dott. NARONE Paolo e Ing. LOLLI GHETTI Glauco, mancano delle indicazioni relative alla data di iniziazione e di scadenza; il nominativo Dott. PIERI Giuseppe manca anche del numero di tessera.

Le indicazioni "SONNO" relative all'Ing. SALINI Simonpietro sono da ritenersi contestuali alla restante scrittura del foglio.

110

Y A

- 68 -

Foglio N.37 (ved. figura 37 del fascicolo fotografico allegato).

Undici dei quindici nominativi che si leggono su tale foglio sono evidenziati in giallo.

Il nominativo "Dott. SPAGNUOLO Carmelo - Roma" (che è denominato con trattini dattilografati) manca delle indicazioni di gruppo, di quelle di "CODICE", del numero di tessera e delle indicazioni relative alla data di iniziazione e di scadenza.

Queste ultime indicazioni mancano anche in corrispondenza dei nominativi On. STAMMATI Gaetano - Roma, On. EINAUDI Mario - Roma e Dott. CAPANNA Alberto - Roma.

Le indicazioni "SONNO" e "DECEDUTO" rispettivamente relative al Dott. SPAGNUOLO e al Col. TRISOLINI Giuseppe, sono da ritenersi contestuali sia tra di loro che rispetto ai nominativi cui si riferiscono.

- 69 -

La quota versata nel 77 dal Magg. MENDOLIA Gaetano non è contestuale alla restante scrittura come non è contestuale il n.50 relativo alla quota versata nel 77 dall'Avv. GIORGETTI Raffaello.

Foglio N.38 (ved. figura 38 del fascicolo fotografico allegato).

Tutti i nominativi che si leggono a foglio 38 sono evidenziati in giallo.

La scrittura del foglio in esame non presenta anomalie da lasciar ritenere che alcune delle indicazioni in lettere o in cifre possano non essere tra di loro contestuali.

Trattasi, quindi, di un foglio messo in macchina e compilato in ogni parte senza essere tolto.

Il disallineamento verticale dell'iscritto all'ultimo rigo, deve ritenersi causato dallo slittamento del foglio

- 70 -

allorquando sta per finire, come già detto nella parte degli esami generali.

Si soggiunge che in corrispondenza del nominativo T. Col. FEDERICI Luciano - Arezzo si notano due "NO" a matita nella colonna relativa ai versamenti del 77 e 78.

Foglio N.39 (ved. figura 39 del fascicolo fotografico allegato).

I nominativi che si leggono a foglio 39, eccetto il terzo, sono evidenziati in giallo.

Le varie scritte, eccetto sempre quelle dell'ultimo rigo, sono perfettamente allineate in senso verticale ed orizzontale e, quindi, devono ritenersi ottenute senza togliere il foglio dalla macchina.

- 71 -

Foglio N.40 (ved. figura 40 del fascicolo fotografico allegato).

I nominativi "Dott. CAJOZZO Salvatore - Svezia", "Gen. TESI Guido - Firenze", "Dott. LAURI Armando - Firenze", "Dott. DE LA PLAZA Guglielmo - Uruguay" e "Dott. FINAURI Geraldo-Argentina", sono evidenziati in giallo, al pari delle quote sociali relative al predetto Gen. TESI Guido.

Quest'ultimo nominativo è, peraltro, depennato mediante trattini dattilografati e così pure il nominativo del Dott. VIGNES Alberto - Argentina.

I nominativi "Dott. LOPEZ REGA José - Argentina", "G.M. CORREA DE MELLO Heitor - Brasile", "G.M. PEREZ BARRUNA Claudio-Costa Rica", "Dott. FUGASOT Luis - Uruguay", "Dott. DE SUOZA Levy - Braile", "Dott. AOPES Antonio - Brasile", "Dott. AVILA José - Brasile" e "Dott. BRAULIO Carlos - Brasile",



mancano sia delle indicazioni di gruppo, sia del numero di tessera, sia infine, delle indicazioni di data di inizio e di scadenza.

La parola "SONNO" relativa all'iscritto Gen. TESI Guido - Firenze non è contestuale al nominativo cui si riferisce. La parola "DECEDUTO" relativa al Dott. VIGNES Alberto deve, invece, ritenersi contestuale alla restante scrittura del foglio.

Foglio N.41 (ved. figura 41 del fascicolo fotografico allegato).

Tutti i nominativi che si leggono al foglio 41 presentano solo le indicazioni relative al "CODICE" ed al numero del fascicolo.

Le restanti parti del foglio sono in bianco. Le indicazioni dattiloscritte nono perfettamente allineate in sen-

- 73 -

so orizzontale e verticale talchè devono ritenersi scritte senza aver tolto il foglio dalla macchina.

Foglio N.42 (ved. figura 42 del fascicolo fotografico allegato).

I nominativi che si leggono al foglio 42, eccetto il primo, il secondo, il terzo, il quarto ed il sesto, sono evidenziati in giallo; inoltre gli stessi nominativi mancano delle indicazioni di gruppo, del numero di tessera e della data di iniziazione e di scadenza.

La parola "DECEDUTO" relativa all'iscritto Dott. TOLBERT William - Liberia", deve ritenersi contestuale al nominativo cui si riferisce il quale figura depennato con trattini dattilografati.

I numeri "50" che si leggono nella colonna "sta" relativa agli iscritti Dott. BERLUSCONI Silvio - Milano e il

- 74 -

Dott. COSTANZO Maurizio - Roma, sono fra di loro contestuali ma non rispetto alla restante scrittura; il ch     prova che il foglio in esame   stato reinserito in macchina per scrivere i due numero "50" di cui si   appena detto.

Foglio N.43 (ved. figura 43 del fascicolo fotografico allegato).

I nominativi che si leggono al foglio 43, eccetto il primo, sono evidenziati in giallo, al pari delle quote sociali versate dagli iscritti, eccetto quelle relative al primo ed al settimo.

Inoltre, il nominativo Avv. VALENTI Mario - Arezzo (che manca delle indicazioni di data di iniziazione e di scadenza)   depennato con doppi trattini dattilografati.

La parola "DECEDUTO" relativa allo stesso Avv. VALENTI deve ritenersi scritta contestualmente al nominativo cui si riferisce.



- 75 -

Le quote sociali relative al 78 riferibili agli iscritti Sig. TACCONI Leandro - Roma, Gen. FAVUZZI Enrico, Dott. SACCHETTO Elio e Dott. CAPELLI Achille, non sono con testuali alle restanti quote che si leggono nella stessa colonna.

Foglio N.44 (ved. figura 44 del fascicolo fotografico alle gato).

Tutti i quindici nominativi che si leggono al foglio 44 del registro sono evidenziati in giallo.

Nel riquadro delle quote sociali relative all'anno 77 relativo all'iscritto Dott. FIORI Publio - Roma, vi sono impronte di preesistente scrittura asportata, seguendo le quali si ricostruiscono con certezza le indicazioni "IN.50".

Il numero "50" che si legge nella colonna "sta" in corrispondenza dei nominativi Gen. MICHELI Giuliano e Dott. DE

- 76 -

BAC Gustavo, non sono contestuali agli altri che figurano nella predetta colonna.

Non contestuali sono anche i numeri "100" relativi alle quote sociali versate nel 78 dagli iscritti Dott. CECCHI Mario e Dott. GIANNONE Orazio.

Foglio N.45 (ved. figura 45 del fascicolo fotografico allegato).

I nominativi che si leggono al foglio 45, eccetto quello relativo al "Dott. LA ROCCA Giovanni - Perugia", sono evidenziati in giallo e così pure le quote sociali versate dagli iscritti, eccezion fatta per quelle relative al Dott. DE BLASIS Svandiro - Roma.

Il numero "25" relativo alla quota sociale versata dal Geom. CINGOLANI Mario non è contestuale alla restante scrittura del foglio, come non sono contestuali i numeri "50" che

- 77 -

si leggono nella colonna "sta" relativo al suddetto nominativo CINGOLANI Mario, al Dott. TOMASINO Emanuele, al Cap. CESARIO Salvatore, al Dott. FACCELLA Antonio, al Dott. ROSATI William ed al Dott. MORRI Flaviano.

Foglio N.46 (ved. figura 46 del fascicolo fotografico allegato).

I nominativi che si leggono al foglio 46, eccetto gli ultimi quattro e quello dell'On. Dott. FOSCHI Franco, sono evidenziati in giallo, al pari di alcune quote sociali.

I nominativi "Dott. WILSON DE VALLE Fernandes - Buenos A.", Dott. KATZ Josè Isacc - Buenos A.", "Dott. BARREIRO Hippolito - Buenos A." e "Dott. VILLONE M. Josè - Buenos A.", mancano delle indicazioni relative al numero di tessera ed alle date di iniziazione e di scadenza.

- 78 -

Tutte le parti dattiloscritte sono perfettamente allineate sia in senso verticale che orizzontale, talchè deve ritenersi, per certo, che il foglio in esame sia stato compilato senza essere stato tolto dalla macchina.

Si soggiunge che il disallineamento verticale della scrittura dell'ultimo rigo deve ritenersi causato dalla non perfetta tenuta del foglio in macchina come detto nella parte generale di questa relazione.

Foglio N.47 (ved. figura 47 del fascicolo fotografico allegato).

I nominativi che si leggono al foglio 47, eccetto quelli relativi al "Dott. BOULLY Victore - Buenos A"., "Dott. CALVINO Antonio - Buenos A." e "Amm. MASSARINI Aldo - Roma" (nominativi questi che mancano delle indicazioni del numero di tessera e della data di iniziazione e di scadenza), sono evidenziati in giallo.

- 79 -

Il nominativo "BONI Sandro - Firenze" è stato depennato con ripetuti tratti dattilografati.

La parola "SONNO" relativa al predetto nominativo BONI Sandro, non è contestuale alla restante scrittura, talchè deve ritenersi che il foglio sia stato reinserto in macchina per scrivervi la predetta parola "SONNO".

Tutte le altre indicazioni dattiloscritte devono ritenersi contestuali tra di loro.

Foglio N.48 (ved. figura 48 del fascicolo fotografico allegato).

Tutti i nominativi che si leggono al foglio 48 sono evidenziati in giallo. Le varie scritture che su di esso si leggono devono ritenersi ottenute contestualmente anche se vi sono delle lievissime differenze nell'allineamento verticale delle lettere degli ultimi due nominativi dovute, probabil-



- 80 -

mente, allo slittamento del foglio per scarsa tenuta del mezzo meccanico, come già visto in altri casi.

Foglio N.49 (ved. figura 49 del fascicolo fotografico allegato).

Il nominativo "Ten.Col. STELLA SAVINO - Firenze" (che manca delle indicazioni di "CODICE", del numero di tessera e della data di inizio e di scadenza), non è, come gli altri, evidenziato in giallo.

La relativa scrittura deve ritenersi ottenuta senza togliere il foglio dalla macchina, eccezion fatta per il numero "50" relativo alla quota versata nel 1980 dal Dott. LEX Matteo - Firenze il quale è stato scritto dopo di aver reinserito il foglio in macchina.

Si precisa che il disallineamento verticale dei due numeri "50" relativi alle somme versate nel 79-80 dal Prof. GIANNUZZI Gennaro, corrisponde esattamente alla mezza spa-

- 81 )

ziatura interlineare ottenibile dal mezzo meccanico usato e, quindi, è possibile che tali numeri siano contestuali alla restante scrittura del foglio.

Foglio N.50 (ved. figura 50 del fascicolo fotografico allegato).

I nominativi che si leggono sul foglio 50 sono tutti evidenziati in giallo.

Tutta la scrittura è perfettamente allineata sia in senso verticale che orizzontale (eccetto sempre l'ultimo riga) per cui deve ritenersi interamente ottenuta senza togliere il foglio dalla macchina.

Foglio N.51 (ved. figura 51 del fascicolo fotografico allegato).

Il nominativo "Sig. MARSILI Franco - Firenze" (che è denominato con tratti dattilografati) e quello del "Dott. PELOSI

- 82 -

Walter - Roma" non sono, come gli altri, evidenziati in giallo. Il predetto nominativo PELOSI Walter manca del numero di tessera.

Tutta la scrittura che si legge su tale foglio, ivi compresa la parola "SONNO" relativa al Sig. MARSILI Franco-Firenze, è stata ottenuta senza togliere il foglio dalla macchina.

Foglio N.52 (ved. figura 52 del fascicolo fotografico allegato).

Tutti i nominativi sono evidenziati in giallo, al pari delle quote sociali relative al "Sig. SANTI Ermido - Genova" e "Cap. CADORNA Carlo - Roma".

La scrittura si presenta, anche in questo caso, eccetto quella relativa all'ultimo rigo, perfettamente allineata, sia in senso verticale che orizzontale, per cui deve ri

- 83 -

tenersi ottenuta senza togliere il foglio dalla macchina.

Foglio N.53 (ved. figura 53 del fascicolo fotografico alle  
gato).

I nominativi "Dott. CROCE Renato - Roma" e "Dott. CARTA  
Giorgio - Roma" non sono, come gli altri, evidenziati in  
giallo.

Anche in questo caso la scrittura si presenta perfet-  
tamente allineata in senso orizzontale e verticale, eccetto  
sempre l'ultimo rigo, per cui è da ritenersi ottenuta senza  
togliere il foglio dalla macchina.

Foglio N.54 (ved. figura 54 del fascicolo fotografico alle  
gato).

Tutti i nominativi sono evidenziati in giallo, al pari del  
le quote sociali versate dagli iscritti.

I numeri "50" che si leggono nella colonna "sta" relativi all'On. Dott. PICCHIONI Rolando e Amm. GERACI Antonino, non sono contestuali ai nominativi cui si riferiscono, al pari del numero "50" relativo alla quota sociale versata nel 80 dal Dott. NEBBIOLO Luigi.

Foglio N.55 (ved. figura 55 del fascicolo fotografico allegato).

I nominativi "Dott. MALFATTI Francesco - Roma", "Dott. CIMINO Luigi - Cagliari" e "Col. BLASIO Bartolo - Roma", mancano di quelle evidenziazioni in giallo che caratterizzano gli altri nominativi e le quote versate dagli stessi.

Il nominativo Dott. CIMINO Luigi - Cagliari manca delle indicazioni di data di iniziazione e di scadenza.

I numeri "50", "100", "50" e "100" che si leggono nella colonna "sta" in corrispondenza dei nominativi MAZZOTTA

Giuseppe, Dott. BINA Maurizio, Dott. TROIS Francesco e Dott. PALAZZO Claudio, non sono contestuali alla restante scrittura.

Foglio N.56 (ved. figura 56 del fascicolo fotografico allegato).

I nominativi che si leggono al foglio 56, eccetto i primi due, sono evidenziati in giallo.

La scrittura si presenta perfettamente allineata in senso verticale ed orizzontale, eccetto sempre l'ultimo rigo, per cui deve ritenersi ottenuta senza togliere il foglio dalla macchina.

Foglio N.57 (ved. figura 57 del fascicolo fotografico allegato).

I nominativi che si leggono al foglio 57, eccetto il secondo, sono evidenziati in giallo.

VR

XA

I numeri "200" e "100" che si leggono nella colonna "sta" relativi agli iscritti Dott. TEDESCHI Mario e Gen. F.A. PIROZZI Luigi - Roma, non sono contestuali alla restante scrittura.

Foglio N.58 (ved. figura 58 del fascicolo fotografico allegato).

Tutti i nominativi sono evidenziati in giallo, al pari dei numeri che si leggono nella colonna "sta" relativi al primo, secondo, quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo degli iscritti, nonché del numero "100" relativo alla quota sociale versata nell'80 dal Ten. Col. GUCCIARDO Santo.

La scrittura è perfettamente allineata in senso verticale e orizzontale per cui deve ritenersi ottenuta senza togliere il foglio dalla macchina.

Re

KA

Foglio N.59 (ved. figura 59 del fascicolo fotografico allegato).

I nominativi che si leggono al foglio 59, eccetto quello relativo al Dott. PASQUALIGO Tito - Torino, sono evidenziati in giallo, al pari dei numeri che figurano nella colonna "STA" e "1980".

I numeri "100" - "100" relativi agli iscritti Prof. GIOFFRE' Luigi e Dott. ROCCA Enrico, devono ritenersi non contestuali alla restante scrittura per cui il foglio si giudica reinserto in macchina per scrivervi i predetti numeri "100", "100".

Foglio N.60 (ved. figura 60 del fascicolo fotografico allegato).

Il solo nominativo "On. NAPOLI Vito - Roma", non è evidenziato in giallo come tutti gli altri.

Re

X 12



I numeri "150" e "100" che si leggono nella colonna "STA" in corrispondenza dei nominativi On. MASSARI Renato e Sig. ONNIS Carlo, non sono contestuali alla restante scrittura.

Per il disallineamento verticale dei numeri dell'ultimo rigo vale quanto prima detto per casi analoghi.

Foglio N.61 (ved. figura 61 del fascicolo fotografico allegato).

I nominativi "T. Col. UNGANIA Giacomo - Roma" e "Dott. ALBANESE Gioacchino - Roma", non sono evidenziati in giallo come lo sono i restanti nominativi.

La scrittura che si legge su tale foglio anche se presenta qualche disallineamento verticale limitatamente alle indicazioni relative all'anno di scadenza, deve ritenersi ottenuta senza togliere il foglio dalla macchina in quanto

le differenze negli allineamenti di cui si è detto corrispondono esattamente allo spazio automatico prodotto dal mezzo meccanico.

Foglio N.62 (ved. figura 62 del fascicolo fotografico allegato).

Il solo nominativo "On. LONGO Pietro - Roma" iscritto al numero 0926 non è evidenziato in giallo.

Il numero "100" relativo alla quota sociale versato nel 1980 dagli iscritti Sig. TOSTI Massimo e Magg. MURTAS Franco, non sono contestuali alla restante scrittura.

Si soggiunge che ~~gli iscritti al foglio in esame, eccetto i primi due, mancano delle indicazioni di gruppo.~~

Foglio N.63 (ved. figura 63 del fascicolo fotografico allegato).

I nominativi "DI GIOVANNI Giuseppe - Palermo e "On.CICCHITTO

VR

Fabrizio - Roma", non sono evidenziati in giallo come gli altri nominativi che si leggono allo stesso foglio.

Inoltre, fatta eccezione per gli iscritti Dott. D'ANCO NA Antonio, Dott. ATTINELLI Giuseppe, Prof. MATASSA M. Paolo e On. CICCHITTO Fabrizio, tutti gli altri iscritti mancano della indicazione di gruppo.

I numeri "100" relativi al Prof. MATASSA M. Paolo e Dott. ARONADIO Francesco, non sono contestuali alla restante scrittura.

Foglio N.64 (ved. figura 64 del fascicolo fotografico allegato).

Tutti i nominativi mancano delle indicazioni di gruppo.

La scrittura a macchina di tale foglio deve ritenersi ottenuta contestualmente anche se taluni elementi si presentano disallineati verticalmente per la ragione che il di



sallineamento stesso corrisponde esattamente ad uno scatto automatico del mezzo scrivente.

Foglio N.65 (ved. figura 65 del fascicolo fotografico allegato).

I soli due nominativi che vi figurano iscritti al foglio 65 mancano delle indicazioni di gruppo.

Trattasi, anche in questo caso, di scrittura ottenuta contestualmente e, cioè, senza togliere il foglio dalla macchina.

V A

P A R T E Q U A R T AESAME CHIMICO-MERCEOLOGICO DEI 74 FOGLI  
INTERNI DEL REGISTRO.

L'esame chimico-merceologico eseguito sui fogli interni del registro ha consentito di stabilire che gli stessi sono costituiti da carta da scrivere di tipo comune, con superficie sufficientemente collata e di discreta qualità commerciale.

Tutti i fogli in esame presentano analoghe caratteristiche esteriori, quali lo spessore, il grado di bianco, la struttura superficiale e la "spera", cioè l'aspetto che presenta la carta osservando per trasparenza il suo contesto fibroso.

Detti fogli possono anche essere utilizzati per eseguire fotocopie, purchè vengano impiegate "macchine fotocopiatrici per carta comune", ossia apparecchiature non richiedenti "carta trattata".



Le case costruttrici delle citate apparecchiature forniscono anche l'apposita "carta per fotocopie", costituita da fogli di carta aventi caratteristiche esteriori simili a quelle dei fogli in esame, ma con sezioni di taglio del tutto prive di sfrangiature e di ripiegamenti, al fine di consentire l'agevole prelevamento dei fogli stessi, eseguito automaticamente dalla macchina durante la fase di fotocopiatura.

In alcuni dei fogli in esame, invece, i margini presentano tagli non perfettamente netti, per cui si ritiene che i citati fogli possono, o essere costituiti da carta da scrivere di tipo comune, o far parte di uno stock di "carta per fotocopie", le cui dimensioni originarie siano state ridotte mediante asportazioni eseguite con attrezzi non perfettamente taglienti.

WR

VA

L'esame dei riquadri e delle scritte che figurano sui 74 fogli è stato eseguito sottoponendo ciascuno di essi all'osservazione mediante microscopio stereoscopico.

L'osservazione, eseguita sia con illuminazione a luce incidente che con illuminazione a luce radente, ha evidenziato la struttura morfologica dei tratti rettilinei dei riquadri e dei tratti delle scritte, consentendo, in tal modo, l'individuazione, in ciascun foglio, dei mezzi di riproduzione impiegati.

I risultati cui si è pervenuti possono così essere riassunti:

- sul foglio contraddistinto col n.66 i riquadri sono stati compilati manualmente, mediante un pennarello nero e con l'ausilio di una riga.

Lungo i margini laterali del riquadro esterno, in corrispondenza delle righe orizzontali, risultano visibili dei

VP

XA

piccoli tratti irregolari di matita nera, apposti con l'evidente scopo di predisporre la spaziatura delle citate righe orizzontali le quali, peraltro, non sono ugualmente distanziate.

Le scritte di intestazione, che figurano nella parte alta del foglio, sono state ottenute con macchina da scrivere del tipo che consente l'immediata correzione degli errori, mediante battitura con apposito e speciale tasto.

Tale caratteristica viene rivelata dalla parola "TES=SERAMENTO", che lascia intravedere -nelle zone di spaziatura interletterale- preesistenti battute sottoposte a correzione.

Il numero "982" presenta un'anomalia consistente in una soluzione di continuità del tratto di scrittura relativo al numero "9".

Handwritten signatures and initials. On the left, a signature that appears to be 'Re'. On the right, a signature that appears to be 'X A'.



La quarta linea verticale, costituita da due linee verticali, tracciate a breve distanza l'una dall'altra, non risultano perfettamente parallele, a causa del non corretto posizionamento della riga.

In prossimità del margine sinistro del foglio -zona inferiore- si rileva la presenza di tre macchie d'inchiostro di estensione limitata, coperte con correttivo in pasta di colore bianco, del tipo solitamente impiegato per eseguire correzioni su fogli da fotocopiare.

Le dimensioni del riquadro esterno sono pari a cm.

30,4 X cm.19,4.

- Nei fogli contraddistinti con i numeri da 1 a 24 il riquadro esterno è di dimensioni maggiori di quelle che si rilevano nel foglio 66 già trattato (cm.31,1 X cm.19,6).

I citati fogli (nn.da 1 a 24) risultano in parte fotocopiati e in parte compilati mediante scrittura a macchina.

*Re*

In particolare, i riquadri e le scritte di intestazione sono fotocopiati, mentre le rimanenti scritte sono state ottenute per battuta diretta sullo stesso foglio.

La parte fotocopiata morfologicamente corrisponde ai riquadri e alle intestazioni che figurano sul foglio 66.

Tale corrispondenza si rileva anche relativamente agli elementi evidenziati nella trattazione concernente tale ultimo foglio (soluzione di continuità nel tratto di scrittura relativo al n."9" del numero "982", non perfetto parallelismo delle due righe verticali della quarta riga tracciate a breve distanza tra loro e presenza di piccole macchie d'inchiostro sul lato marginale sinistro del foglio).

Tale circostanza consente di ritenere che il foglio 66 costituisce la matrice per la riproduzione fotostatica dei 24 fogli in esame.

Le differenze dimensionali relative ai riquadri esterni riscontrati tra i citati 24 fogli e la matrice non sono in contrasto con il giudizio formulato.

Esse, infatti, trovano una giustificazione nel fatto che le macchine fotocopiatrici non sempre presentano un preciso rapporto di riproduzione 1:1 (uno a uno).

Quanto sopra deriva dalle modalità di messa a punto della macchina fotocopiatrice, eseguita dal tecnico della casa costruttrice.

L'esame dei 24 fogli ha anche evidenziato che su 5 di essi, precisamente quelli contraddistinti con i numeri 5, 21, 22, 23 e 24, si rileva la riproduzione delle macchie di inchiostro che figurano in corrispondenza della zona marginale sinistra della matrice nella loro forma originale, cioè prima che venisse effettuata la correzione con l'apposita sostanza di colore bianco.

I restanti fogli, invece, denunciano l'avvenuta correzione. Quanto sopra sta a significare che i citati 5 fogli sono stati riprodotti per primi rispetto ai restanti 19 fogli.

Sempre con riferimento ai 5 fogli già menzionati si osserva che gli stessi non sono contraddistinti da numeri progressivi, vale a dire che la compilazione mediante scrittura a macchina dei 24 fogli non è avvenuta secondo l'ordine con cui gli stessi sono stati fotocopiati e, pertanto, le due operazioni (fotocopiatura e compilazione a macchina) non possono essere considerate contestuali.

- I fogli contraddistinti con i numeri da 25 a 65 risultano, come gli altri, in parte fotocopiati e in parte compilati a macchina.



- 100 -

La parte fotocopiata si riferisce ai riquadri e alle scritte di intestazione, così come è stato rilevato per i fogli già trattati (da 1 a 24).

Dall'esame delle caratteristiche morfologiche e strutturali delle scritture e dei riquadri fotocopiati risulta che la matrice impiegata per riprodurre detti fogli è costituita, anche in questo caso, dal foglio n.66.

Difatti, si rileva in ciascuno di essi la presenza degli stessi elementi evidenziati sulla matrice e consistenti nella soluzione di continuità relativa al tratto del numero "9" del numero "982", nella mancanza di parallelismo tra le due righe verticali della quarta riga tracciate a breve distanza tra loro e nella presenza di macchie di inchiostro trattate con correttivo.

Tutti i fogli in esame sono simili tra loro, ma nonostante siano stati ottenuti con la stessa matrice, si dif-

ferenziano dai fogli indicati con i numeri da 1 a 24 per le dimensioni del riquadro esterno (cm.31 X cm.19,8) e per la maggiore inchiostrazione e intensità cromatica.

L'osservazione al microscopio stereoscopico dei tratti fotocopiati evidenzia anche una diversa struttura fisica tra gli inchiostri dei due gruppi di fogli considerati.

In particolare l'inchiostro dei fogli da 1 a 24 si presenta opaco ed è caratterizzato da minor potere coprente rispetto all'inchiostro dei fogli contraddistinti con i numeri da 25 a 65, dove i tratti si presentano con superficie uniformemente inchiostrata e dotata di notevole lucentezza.

Le differenze dimensionali dei riquadri esterni e quelle di carattere fisico relative agli inchiostri, stanno a significare che per la riproduzione dei fogli esaminati sono state impiegate due diverse macchine fotocopiatrici, ca-

- 102 -

ratterizzate da differenti rapporti di riproduzione.

- I fogli contraddistinti con i numeri da 67 a 74 risultano solo fotocopiati, in quanto non presentano alcuna scrittura a macchina.

Anche per detti fogli la matrice è costituita dal foglio n.66.

La macchina fotocopiatrice con cui sono stati ottenuti è la stessa impiegata per la riproduzione dei fogli indicati con i numeri da 25 a 65.

Allo scopo di verificare se i 74 fogli oggetto di perizia, oltre a presentare analogie concernenti le loro caratteristiche esteriori, abbiamo anche una composizione chimica simile, si è proceduto a sottoporre gli stessi alla azione della luce di Wood (sorgente ricca di radiazioni U. V.) e all'analisi "gas-cromatografica dopo pirolisi".

VRe

VRe

- 103 -

Il primo dei citati accertamenti viene eseguito allo scopo di rilevare la reattività delle superfici cartacee alle radiazioni ultraviolette, reattività che si manifesta sotto forma di fluorescenza.

Questa è dovuta alla presenza, nell'impasto cartaceo, di particolari sostanze chiamate "azzurranti ottici".

Carte contenenti quantità equivalenti delle citate sostanze, esaminate con la luce di "Wood", manifestano un analogo grado di fluorescenza.

Nel caso in questione tutti i fogli in esame, sottoposti all'azione delle radiazioni ultraviolette, hanno presentato il medesimo grado di fluorescenza.

Il secondo accertamento -l'analisi gas-cromatografica dopo pirolisi- costituisce una tecnica di analisi chimica strumentale che consente, attraverso il confronto di grafi-



- 104 -

ci, di accertare l'eventuale analogia di composizione chimica tra le sostanze analizzate.

Detta tecnica consiste nel sottoporre piccoli quantitativi di sostanza da esaminare alla "pirolisi", prefissando il tempo e la temperatura della stessa.

I prodotti di degradazione termica che ne derivano (scissione delle macromolecole) automaticamente vengono analizzati mediante gas-cromatografia, cioè vengono separati e registrati in grafico <sup>secondo</sup> i relativi tempi di ritenzione.

L'andamento del grafico è in stretta relazione col particolare tipo di sostanza in esame, in quanto esso dipende dal complesso delle proprietà chimiche e fisiche della sostanza stessa e dalle condizioni operative in cui è stato ottenuto.

VRe

K R

- 105 -

Nel caso in questione l'accertamento è stato eseguito su piccolissimi frammenti di carta prelevati dalle zone marginali dei seguenti fogli:

- a)- foglio n.66 (matrice);
- b)- alcuni fogli facenti parte del gruppo di fogli contraddistinti con i nr.da 1 a 24;
- c)- alcuni fogli facenti parte del gruppo di fogli contraddistinti con i nr. da 25 a 74, escluso il foglio n.66.

Tale criterio di scelta dei prelievi è stato motivato dal fatto che per i gruppi di fogli di cui alle lettere "b" e "c", come già riportato, sono state impiegate due diverse macchine fotocopiatrici.

I frammenti relativi ai fogli di cui ai punti "a", "b" e "c" sono stati analizzati separatamente e i cromatogrammi ottenuti, di seguito riportati, sono risultati perfettamente corrispondenti, in quanto caratterizzati da an-

- 106 -

damento similare del grafico e da analoghi tempi di ritenzione dei picchi.

Tale risultato, unitamente alle riscontrate analogie concernenti le caratteristiche esteriori dei fogli e il loro comportamento alle radiazioni ultraviolette, consente di ritenere che i 74 fogli oggetto di perizia sono tutti dello stesso tipo, sia relativamente all'aspetto morfologico sia per quanto concerne la composizione chimica.

In definitiva i 74 fogli del registro degli iscritti alla Loggia Massonica P2 sono stati fotocopiati limitatamente alle rigature dei fogli e alle intestazioni delle varie colonne.


La restante scrittura è stata ottenuta, invece, per battuta diretta.

I fogli fotocopiati, come innanzi detto, sono stati ottenuti in più tempi e con diverse macchine fotocopiatrici.

VRe

X R

SENSITIVITIES 50 4



ANAL 1 DET 1 METH 10 10 FILE 16

RIIN 5 PIROLISI CARTE 850 12 : 0.0 5 / 31 / 82


SENSITIVITIES 50 4

456

315

Pirocromatogramma relativo ai frammenti di carta prelevati dal foglio di cui alla lettera "a".

SENSITIVITIES 50 4



ANAL 1 DET 1 METH 10 10 FILE 17

RIJN 6 PIRDLISI CARTE 850 12 : 30.4 5 / 31 / 82

SENSITIVITIES 50 4

*A*

457 347

Pirocromatogramma relativo ai frammenti di carta prelevati dai fogli di cui alla lettera "b".

*VR*

SENSITIVITIES 50 4



ANAL 1 DET 1 METH 10 10 FILE 18

RIIN 7 PIROLISI CARTE 850 12 : 57.8 5 / 31 / 82

SENSITIVITIES 50 4

458 - 349

Chromatogram relative ai frammenti di carta prelevati dai focoli di cui alla lettera "c".

*Re*

*N-12*

- 107 -

CONCLUSIONI PARZIALI

Dal complesso dei risultati ottenuti dagli esami di insieme e di particolari condotti sul registro di che tratta<sup>ti</sup>, sono emersi molteplici elementi oggettivi in base ai quali può dirsi, sul piano tecnico, che:

- i fogli di tale registro sono stati ottenuti da una stessa matrice (quella del foglio 66) e riprodotti poi in fotocopia in due tempi; il che lascia presumere che non si prevedeva quanti ne sarebbero occorsi;
- l'elenco è stato iniziato seguendo l'ordine alfabetico degli iscritti e quindi evidentemente si disponeva di una prima bozza;
- successivamente l'ordine alfabetico non è stato più rispettato salvo che per pochi nominativi che avevano in comune la iniziale del cognome;
- molti nominativi, come quelli che si leggono, ad esempio, al foglio 41, sono provvisti solo del numero di "CODICE" ed al-

Re

K R

- 108 -

tri mancano addirittura delle indicazioni del numero di tessera, delle indicazioni relative alla data di inizio e di scadenza, delle quote versate, ecc..

Da quanto sopra deve dedursi che il registro in esame non è stato artificiosamente preparato, bensì costruito e compilato man mano che aumentavano gli iscritti ed ovviamente aggiornato circa la posizione degli stessi "SONNO" - "DECEDUTO" - "PASSATO AD ALTRA LOGGIA".

Tutte le indicazioni che si leggono in tale registro provengono da una stessa macchina per scrivere che, come si dirà appresso, si identifica con quella marca Olivetti Lexikon 90 C, matricola E.18-2089795 sequestrata in Castiglion Fibocchi (Arezzo) presso la Società I.p.A. "GIOLE" il 15.4.1981.



## P A R T E Q U I N T A

Confronti intesi ad identificare la macchina per scrivere adoperata per compilare l'elenco dagli iscritti alla Loggia Massonica P2.

Si premette che gli accertamenti intesi a stabilire se un dattiloscritto provenga, o meno, da un determinato mezzo meccanico, in base alle esperienze fatte negli Uffici dei sottoscritti, istituzionalmente preposti ad accertamenti del genere, sono, invero, difficili quando trattasi, come nel caso in esame, di dattiloscritti provenienti da macchine elettriche, in buono stato d'uso con caratteri dattiloscriventi di uno stesso tipo.

In tal caso bisogna seguire scrupolosamente un metodo che può sintetizzarsi come appresso:

- 1)- Ispezione del dattiloscritto in verifica ai fini di rilevare la presenza di eventuali anomalie, e cioè, lievi spostamenti di lettere dalla linea di base, disomogeneità nella direzione assiale delle stesse, ovvero qualsiasi altra particolarità che incide nella morfologia dei segni grafici originali.

Re

K B

- 110 -

La stessa cosa dev'essere fatta per i dattiloscritti prelevati dalla macchina in sequestro con la quale bisognerà copiare, fedelmente, le parole e gli altri segni grafici che ricorrono nel dattiloscritto del quale si vuole identificare il mezzo strumentale da cui proviene.

- 2)- Confronti tra le caratteristiche generali (tipo di carattere dattiloscrittore) e di dettaglio tra la scrittura in verifica (nel caso in esame quella del noto elenco) e quella da prelevarsi dalle macchine in giudiziale sequestro.
- 3)- Dimostrazione mediante speciali ingrandimenti fotografici da eseguirsi, quando si disponga di documenti originali, in quadrando su di uno stesso negativo gruppi di parole del dattiloscritto in verifica e gruppi analoghi dei dattiloscritti di comparazione per, quindi, stamparli contestualmente su di uno stesso foglio di carta sensibile ai fini di evitare quelle lievi differenze dimensionali che possono verificarsi in conseguenza della diversa dilatazione della carta


Re

- 110 -

- 111 -

qualora i gruppi di parole venissero stampati isolatamente.

Per l'espletamento degli accertamenti richiesti dal quesito i sottoscritti periti Florio e Perrone si sono pertanto attenuti a quanto innanzi esposto ed al fine di favorire l'osservazione dei dati concreti sui quali poggiano i giudizi espressi, hanno preparato la dimostrazione fotografica cui si riferiscono le figure da 67 a 94 dell'allegato a questa relazione cui sarà fatto appresso riferimento.



- 112 -

ISPEZIONE DELLA SCRITTURA DELL'ELENCO

La scrittura a macchina che si legge nei 65 fogli del registro esaminato proviene da macchina elettrica a testina rotante con caratteri del tipo "OLIVETTI-SILVA".

Dall'esame di essa non sono stati riscontrati contrasegni veri e propri da usura ma solo alcune anomalie appena percepibili consistenti nel lieve spostamento in basso della maiuscola "A" quando segue la "M".

Trattasi indubbiamente di scrittura proveniente da macchina in buono stato d'uso e, perciò, carente di apprezzabili particolarità distintive.

Non sembra però esservi dubbio sul fatto che tutta la scrittura che si legge nel registro provenga da una stessa macchina in quanto dai confronti espletati sono emerse corrispondenze nei caratteri d'insieme e specie nel modo come

- 113 -

le singole lettere si comportano tra di loro e ciò senza dire della specifica corrispondenza relativa al lieve spostamento in basso della maiuscola "A" quando segue la "M" di cui si è già innanzi detto.

Le corrispondenze accertate anche se qualitativamente scarse portano a ritenere sul piano tecnico, anche in mancanza di dissomiglianze specifiche, che tutta la scrittura dell'elenco di che trattasi provenga da una stessa macchina elettrica con caratteri dattiloscriventi del tipo "OLIVETTI-SILVA".

- 114 -

SAGGI DI COMPARAZIONE

Si è innanzi detto che la scrittura del noto elenco deve ritenersi proveniente da macchina elettrica con caratteri dattiloscrittivi del tipo "OLIVETTI-SILVA".

Dall'esame dei saggi prelevati da sei delle otto macchine in giudiziale sequestro presso il Tribunale di Milano si è accertato che:

- 1)- la scrittura prelevata dalla macchina "OLIVETTI-LEXIKON 90-C matricola E.18-141862 presenta caratteri dattiloscrittivi del tipo "Pica" per macchine a testina rotante;
- 2)- la scrittura prelevata dalla macchina OLIVETTI-LEXIKON 90-C matricola E.18-2036235 presenta, anch'essa, caratteri del tipo "Pica" per macchine a testina rotante;
- 3)- la scrittura prelevata dalla macchina OLIVETTI-LEXIKON 90-C matricola E.18-2036444 presenta caratteri dello stesso tipo di quelli precisati ai punti 1 e 2;

- 115 -

- 4)- la scrittura prelevata dalla macchina OLIVETTI LEXIKON 90 matricola E.18-180805 presenta caratteri del tipo "ELETTO" per macchine a testina rotante;
- 5)- la scrittura prelevata dalla macchina OLIVETTI LEXIKON 90 matricola E.18-2036225 presenta caratteri di tipo identico a quelli precisati ai punti 1 - 2 e 3;
- 6)- la scrittura prelevata dalla macchina OLYMPIA WERK WEST matricola 227374 presenta caratteri dattiloscrittivi "OLYMPIA-PICA".

Da quanto sopra si rileva che nessuno dei sei saggi innanzi elencati presenta caratteri dattiloscrittivi del tipo "OLIVETTI-SILVA" e quindi può escludersi, con certezza, che l'elenco degli scritti alla Loggia Massonica P2 possa essere stato scritto con alcuna delle macchine in giudiziale sequestro precisate ai punti da 1 a 6 che precedono.

Re

7 X B

- 116 -

Per quel che riguarda la macchina in giudiziale sequestro OLIVETTI PRAXIS 48, matricola 5485971 (reperto 1), che dalla lettera del Tribunale di Milano N. 531/80-F del 3/5/1982 risulta "non funzionante", si è proceduto all'apertura del relativo reperto e si è avuta la conferma che effettivamente essa non funziona.

Ciò nonostante con particolari accorgimenti si è riusciti a prelevare manualmente le impronte di talune lettere di detta macchina e precisamente delle minuscole "a - b - e - f - g - r - t" (ved. foglio contenuto nella busta allegata all'ultimo foglio di questa relazione).

Analizzando queste ultime lettere si è accertato che esse appartengono ad un tipo di carattere che, pur non potendo essere precisato, in quanto non si è riusciti a pre-



- 117 -

levare le impronte di tutti i segni grafici, è certamente diverso da quello della scrittura del noto elenco che, come si è detto, è "OLIVETTI-SILVA"

A questo punto si è proceduto all'apertura del reperto N.6 trasmesso dal Tribunale di Milano con lettere numero 531/80-F del 3.5.1982.

Tale reperto (ved. verbale di apertura contenuto nel la busta allegata all'ultimo foglio di questa relazione) contiene la macchina "OLIVETTI-LEXIKON 90-C matricola E.18-2089795, sequestrata presso la GIOLE S.p.A. di Castiglione Fibocchi (AR) in data 15.4.81, i cui caratteri dattiloscrittivi, come già rilevato in sede di un primo sommario esame eseguito subito dopo il conferimento dell'incarico peritale, corrispondono a quelli della scrittura del noto elenco.

Re

YR

- 118 -

Tale macchina, sulla quale è incollata l'etichetta d'inventario N.0454, con indicazione manoscritta S.10678, è elettrica con testina di scrittura (intercambiabile) i cui caratteri sono, come si è detto, "OLIVETTI-SILVA".

E' dotata di dispositivo di correzione automatica, nonchè di numerosi comandi operativi (interlinea, ritorno a capo, marginazione, programmazione di arresti di tabulazione, etc.).

E' munita di nastro di scrittura in polietilene, con tenuto in apposita cartuccia sulla quale si legge l'indicazione "Correctable Carbon Ribbon".

Al momento, tale nastro risulta, però, esaurito nel senso che è stato impiegato interamente per ottenere precedenti scritture.

- 119 -

Trattasi di nastro che non può essere riutilizzato (come quelli in tessuto) il quale, osservato in trasparenza, consente la lettura dei segni grafici su di esso impressi.

Ai fini di poter ricostruire la scrittura ottenuta con tale nastro è stata fotografata, per contatto e sono state ottenute ben 412 immagini fotografiche sulle quali le singole lettere, distribuite su tre linee parallele, sono leggibili isolatamente.

Seguendo un metodo di lettura, già sperimentato in altre occasioni, che va dal basso verso l'alto e da destra a sinistra, si è riusciti a ricostruire, quasi interamente, la scrittura che precedentemente era stata ottenuta col nastro montato sulla macchina sopra specificata al momento dell'apertura del reperto (ved. fascicolo a parte).

- 120 -

Ai fini di provare l'efficienza di tale macchina ed allo scopo anche di poter prelevare dalla stessa saggi di comparazione occorrenti per gli accertamenti disposti dal quesito, è stato montato sulla stessa un nastro nuovo del tipo di quello esaurito di cui si è innanzi detto.

Dopo di che su di un fac-simile di foglio del noto elenco sono state copiate fedelmente, e con la stessa impaginazione, alcune parti dattiloscritte di uno dei fogli del registro (ved. foglio contenuto anch'esso nella busta allegata all'ultimo foglio di questa relazione).

Nell'eseguire tale lavoro si è accertato che, in prossimità del margine inferiore del foglio, la scrittura subisce, quasi sempre, un lieve slittamento verso destra, per cui le lettere dell'ultima riga risultano talora disallineate verticalmente rispetto a quelle delle righe che precedono l'ultima.

Re

R R

- 121 -

L'ispezione di tale scrittura ha confermato che il tipo dei caratteri dattiloscrittivi montati sulla macchina di che trattasi è "OLIVETTI-SILVA".

Dall'esame di essa non sono stati rilevati contrasegni veri e propri da usura ma solo alcune anomalie consistenti nel lieve, appena percepibile, spostamento in basso della maiuscola "A" quando segue la "M".

Trattasi, anche in questo caso, di scrittura carente di apprezzabili particolarità distintive e conseguentemente essa offre a considerare ai fini dei confronti, oltre ai caratteri generali, appena l'anomalia relativa alla maiuscola "A" di cui si innanzi detto.

- 122 -

CONFRONTI TRA LA SCRITTURA DELL'ELENCO DEGLI ISCRITTI  
ALLA LOGGIA P2 E QUELLA PRELEVATA DALLA MACCHINA OLI-  
VETTI LEXIKON 90-C MATRICOLA E.18-2089795.

La scrittura del noto elenco che forma oggetto di perizia che, come si è detto, deve ritenersi proveniente da una stessa macchina, a confronto con quella prelevata dalla macchina "OLIVETTI LEXIKON 90-C, matricola E.18-2089795", ha rivelato corrispondenze nei caratteri d'insieme o, meglio, nel tipo dei caratteri dattiloscrittivi che, come già detto, sono "OLIVETTI-SILVA".

Ed, infatti, dalla dimostrazione esemplificativa, cui si riferiscono le figure 67 - 68 e 69 - 70 del fascicolo fotografico allegato, riesce facile rilevare che identica è la morfologia delle singole lettere (ved. ad esempio quella della minuscola "g" alle figure 67 - 68 e spe-

- 123 -

cie il movimento del curvilineo inferiore) e delle cifre (ved. in particolare le cifre "2" - "7" - "8" alle figure 69 - 70 del precitato fascicolo).

Dai confronti analitici sono state, poi, accertate corrispondenze di dettaglio che interessano:

- 1)-Per quel che riguarda la parola "NOMINATIVO" (ved. figure 71 - 72):
  - il maggiore spessore del tratto verticale di destra della "M" rispetto a quello di sinistra;
  - l'assottigliamento del tratto trasversale della "A";
  - il maggiore spessore del tratto di sinistra della "V".
  
- 2)-Per quel che riguarda le parole "AGNESI GIACOMO" (ved. figure 73 - 74):
  - gli accostamenti tra le lettere e specie il lieve maggiore distanziamento tra la "E" e la "S" e tra quest'ultima e la "I";
  - il maggiore accostamento tra la "O" e la "M" di "GIACOMO".

Re

X R

3)-Per quel che riguarda le parole "CAGNONI MARIO" (ved. figure 75 - 76):

- il lieve spostamento in basso della "A" quando segue la "M" (ved. la parola "MARIO");
- il maggiore lieve spostamento della "O" rispetto alla "I" della stessa parola "MARIO".

4)-Per quel che riguarda le parole "CAGNONI PAOLO" (ved. figure 77 - 78):

- il maggiore spessore del tratto di destra della "A" rispetto a quello di sinistra;
- il lievissimo spostamento in alto della "O" quando segue la "L" (ved. la parola "PAOLO");
- l'assottigliamento del tratto terminale della "C".

5)-Per quel che riguarda la parola "RAVENNA" (ved. figure 79 - 80):

- il lieve spostamento in basso della "A" rispetto alla "N";
- il maggiore spessore del tratto di sinistra della "V" rispetto a quello di destra.



- 125 -

6)-Per quel che riguarda il gruppo "Rag" (ved. figg. 81 - 82):

- il netto angoloso all'inizio della "a";
- il movimento del curvilineo in basso della "g" e specie il netto fermo punto (.) al termine dello stesso;
- la sede e lo spessore del punto (.).

7)-Per quel che riguarda il gruppo "Sig." (ved. figg. 83 - 84):

- l'anomala inchiostrazione del tratto trasversale superiore della "i";
- il movimento del curvilineo in basso della "r" come già visto alle figure 81 - 82;
- la sede e lo spessore del punto (.).

Corrispondenze di maggior rilievo sono state, poi, accertate:

- nel numero "0168" e specie nell'anomalo cerchio superiore dell'otto (figg. 85 - 86);

- 126 -

- nel numero "0167" e specie nelle spaziature tra le varie cifre, nonchè nella parte iniziale del "7";
- nell'indicazione "GRUP. N°" e specie nel preciso distanziamento tra le varie lettere e nell'usura del tratto terminale della "R";
- nell'indicazione "E.19.77" (ved. figure 91 - 92 e 93 -94;
- nel maggiore spessore del tratto verticale della "E" e specie nella sottile impressione del tratto trasversale inferiore;
- nella deficienza d'impressione del tratto trasversale in basso della cifra "1";
- nello spessore variabile del numero "77";
- nella sede e spessore dei punti (.) di divisione tra i vari elementi.

Le corrispondenze innanzi elencate sono facilmente rilevabili dall'esame comparato delle figure cui si è fatto riferimento.

- 127 -

Esse sono, invero, scarse per qualità, ma considerata la rilevante quantità delle stesse e l'assenza di specifiche dissomiglianze, deve ritenersi, sul piano tecnico, che le scritture a confronto provengono da uno stesso mezzo meccanico e, cioè, dalla macchina "OLIVETTI LEXIKON 90-C, matricola E.18-2089795" sequestrato presso la GIOLE di Castiglion Fibocchi (AR) il 15.4.1981.

Tale giudizio trova indiretta conferma nel fatto che alcune delle scritture del noto elenco e precisamente quelle di cui ai fogli 64 e 65 si ritrovano impresse sul nastro che era montato sulla predetta macchina al momento del sequestro, come precisato nel fascicolo dal titolo "Ricostruzione della scrittura ottenuta col nastro di polietilene esistente all'atto del sequestro sulla macchina per scrivere "OLIVETTI LEXIKON 90-C, matricola E.18-2089795" allegato alla presente relazione.

- 128 -

Una logica indiretta conferma si ha poi dal fatto che in alcuna delle restanti sette macchine per scrivere, sequestrate dall'"A.G. di Milano, presso la Soc. GIOLE di Castiglion Fibocchi, sono montati caratteri dattiloscrittivi "OLIVETTI-SILVA" e, cioè, del tipo di quelli della scrittura del noto elenco.

Infine, la presenza sul nastro che era montato sulla macchina OLIVETTI LEXIKON 90-C, matricola E.18-2089795, all'atto del sequestro, di moltissima scrittura corrispondente a quella degli ultimi fogli (64 - 65) del noto elenco, è prova che l'elenco stesso era stato da poco ultimato allorquando la macchina venne sequestrata.

Ed, invero, la data di iniziazione dell'ultimo iscritto al n.0962 "Comm. MISURI ROBERTO - PISA" è del 26.3.81 ed il sequestro della macchina avvenne il 15.4.81.

Re

X R

## PUBBLICATO

- 129 -

Conclusioni

C O N C L U S I O N I

Per quanto precede e sulla base delle risultanze, ottenute, come innanzi elencate e dimostrate, ai quesiti propostici concordemente rispondiamo;

- 1)- I singoli fogli dell'elenco degli iscritti alla Loggia Massonica P2 devono ritenersi, salvo rari casi, scritti non contestualmente e, comunque, nel modo come precisato durante l'esame dei singoli fogli.
- 2)- La scrittura di tale elenco deve ritenersi proveniente dalla macchina "OLIVETTI LEXIKON 90-C matricola E.182089795 sequestrata presso la "GIOLE" S.p.A. in Castiglione Fibocchi (AR) il 15.4.1981.
- 3)- Su quest'ultima macchina, all'atto del sequestro era montato un nastro di polietilene -completamente esaurito- sul quale sono visibili le impronte dei tantissimi segni grafici ottenuti con tale nastro.

Ure

A. A.

**PUBBLICATO**

- 130 -

- 4)- Come detto in relazione, tali impronte sono state fotografate e, seguendo sulle tantissime fotografie i vari segni grafici, secondo una metodologia già sperimentata dagli scriventi Florio e Perrone, si è riusciti a ricostruire quasi completamente la scrittura ottenuta col nastro montato sulla macchina di cui si è detto all'atto del sequestro (ved. fascicolo relativo alla ricostruzione della scrittura sul nastro).
- 5)- Si è accertato che parte della scrittura ricostruita sul nastro corrisponde a quella degli ultimi fogli dell'elenco (fogli 64 e 65) degli iscritti alla Loggia Massonica P2 e, quindi, si è avuta la prova indiretta circa la provenienza della scrittura del noto elenco dalla macchina "OLIVETTI LEXIKON 90-C", matricola E.18-2089795 innanzi precisata.
- 6)- La data di iniziazione degli ultimi diciotto iscritti dal N. 0946 al N.0962 è del 26 Marzo 1981, mentre quella del sequestro della macchi-

**PUBBLICATO**

- 131 -

na di cui si è detto è del 15.4.81; talchè deve dedursi che l'elenco stesso era stato da poco ultimato quando la macchina venne sequestrata.

7)- In particolare, per quel che riguarda la posizione dell'iscritto al n.0291 Avv. BRANKO Agneletto si è accertato che le indicazioni "PASSATO AL ALTRA LOGGIA" sono contestuali alle parole "SONNO" relative all'Avv. AUBERT Alfredo e Dott. CASARUBEA Roberto e, quasi certamente, anche ai nominativi cui si riferiscono.

Le indicazioni "50" - "50" relative alle quote sociali versate dallo stesso BRANKO Agneletto negli anni 77/78, non sono, invece, contestuali al nominativo cui si riferiscono.

*Antonio Florio*  
*Valerio Perrone*

*Rose Dione Bellan*





Relazione (con allegati) del comitato per i riscontri sull'anagrafe degli iscritti al G.O.I., istituito in seno alla commissione (26 maggio 1983).





CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE  
D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2

Roma, 26 maggio 1983

On. Tina ANSELMINI  
Presidente della  
Commissione parlamentare di inchiesta  
sulla loggia massonica P2- S E D E -

Il Comitato per i riscontri sull'anagrafe degli iscritti al Grande Oriente d'Italia ha effettuato tre sedute di lavoro esaminando, a titolo di campione, circa 1.000 schede assortite, comprese alcune relative agli iscritti a logge straniere.

Dopo questi primi riscontri il Comitato è in grado di fornire le seguenti indicazioni:

a) gli schedari in possesso della Commissione sono, con ampio margine di probabilità, incompleti;

b) essi sono comunque in grado di fornire utili indicazioni sulla composizione della loggia P2 nel corso degli anni, essendosi reperite varie schede, anche di nominativi italiani appartenenti a logge straniere, che portano tale riferimento;

c) si è inoltre constatato il passaggio di numerosi appartenenti dall'organizzazione di Piazza del Gesù al Grande Oriente di Palazzo Giustiniani: una comparazione analitica ed esauriente richiede peraltro una verifica con gli elenchi degli iscritti ai vari gruppi massonici in corso di acquisizione presso la Commissione.

Per tali considerazioni il Comitato ritiene che i lavori possano essere ripresi proficuamente alla ripresa dei lavori della Commissione.

*Giorgio Boni  
Galli*



**ALLEGATO 1**

Schede nominative selezionate tra quelle indicate dal G.O.I. come relative ad appartenenti a logge straniere (sequestrate dalla commissione nel settembre 1982), recanti annotazioni sulla loggia P2.



5

1. *Achille* *Zacchia Burico*  
COGNOME NOME

2. *di Antonio*  
PATRIETÀ CITTADINANZA

3. *Roma* *9 1 1916*  
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

4. *Roma*  
LUOGO DI RESIDENZA

5. *V. Jean Bretagne, 24 - (393691)*  
INDIRIZZO TELEFONO

6. *1° biennio di Ragioneria (Superiore)*  
TITOLO DI STUDIO


7. \_\_\_\_\_  
PROFESSIONE

8. *Ufficio Manifestazioni al*  
AMMINISTRAZIONE  
*n. Corriere dello Sport*

9. \_\_\_\_\_  
PARTITO OD OPINIONE POLITICA

10. \_\_\_\_\_  
CARICHE POLITICHE

11. *Cav. Uff. delle Corone d'Italia*  
ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE  
*Cav. Uff. al Re della Repubblica*  
*Cav. Uff. della Rep. Fed-Tedesca*  
*Cav. Belgiano (Nile), Ungherese (S. Ste*  
*Janos)*



*man pagato*  
*man pagato*  
*62829*

R.: 1.: ..... N° .....  
L.: DI APPARTENENZA

Or.: di .....  
Rome

R.: L.: ..... N° .....  
L.: DI INIZIAZIONE

Or.: di .....

VARIAZIONI

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.: 20 marzo 1853 Brevetto N° .....  
DATA

Gr.: 2.: ..... » » .....  
DATA

Gr.: 3.: ..... » » .....  
DATA . -



S

1. *Aldobirani Valsecchi Gio. Batt.*  
 COGNOME NOME

2. \_\_\_\_\_  
 PATERNITA CITTADINANZA

3. \_\_\_\_\_  
 LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

4. *Genova* *SANTA MARGHERITA LIGURE*  
 LUOGO DI RESIDENZA *Villa Maggio-Via Pagana, 12*

5. *V. Quaranta, 11*  
 INDIRIZZO TELEFONO

6. \_\_\_\_\_  
 TITOLO DI STUDIO

7. \_\_\_\_\_  
 PROFESSIONE

8. *Dir. Generale Soc. Marconi*  
 AMMINISTRAZIONE


9. \_\_\_\_\_  
 PARTITO OD OPINIONE POLITICA

10. \_\_\_\_\_  
 CARICHE POLITICHE

11. \_\_\_\_\_  
 ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE

*non è*

*ho fatto presente*



013822

R.: L.: ..... N° .....  
L. DI APPARTENENZA

Or.: di ..... Genova

R.: L.: ..... N° .....  
L. DI INIZIAZIONE

Or.: di .....

VARIAZIONI

CARICHE MASSONICHE

1951/52 -  
ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... Brevetto N° .....  
DATA

Gr.: 2.: ..... » .....  
DATA

Gr.: 3.: ..... » .....  
DATA

1. Alarò Silvestri Armando  
 COGNOME NOME

2. \_\_\_\_\_  
 PATERNITÀ CITTADINANZA

3. \_\_\_\_\_  
 LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA (8385811)

4. Rome - v. Salaria 422  
 LUOGO DI RESIDENZA

5. V. Salaria 3 8447562  
 INDIRIZZO TELEFONO

6. Ingegnere  
 TITOLO DI STUDIO

7. Ingegnere  
 PROFESSIONE

8. \_\_\_\_\_  
 AMMINISTRAZIONE

9. \_\_\_\_\_  
 PARTITO OD OPINIONE POLITICA

10. \_\_\_\_\_  
 CARICHE POLITICHE

11. Isidoro di "Ali. Nuovo" e redatt  
 ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE  
Tore del "Comere della Seren"

013814

Silvestri Armando

R.: I.: ..... N° .....  
L. DI APPARTENENZA  
 Or.: di *Roma*  
 R.: I.: ..... N° .....  
L. DI INIZIAZIONE  
 Or.: di *Milano*

VARIAZIONI

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... Brevetto N° .....

DATA

Gr.: 2.: ..... » » .....

DATA

Gr.: 3.: ..... » » .....

DATA

1. *Alessandro* *Nonni* *Antonio*  
 COGNOME NOME

2. *fr. Giovanni*  
 PATERNITÀ CITTADINANZA

3. *Ravenna* *6. 1. 1924*  
 LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

4. *Ravenna*  
 LUOGO DI RESIDENZA

5. *Mr. Nino Bixio, 42* *22759*  
 INDIRIZZO TELEFONO

6. *Rapporteur*  
 TITOLO DI STUDIO

7. *Direttore di Banca*  
 PROFESSIONE


8. *Unione di Cred. B. con Pegni-*  
 AMMINISTRAZIONE *Ravenna e Bagussavalle*

9. *P. S. D. I.*  
 PARTITO OD OPINIONE POLITICA

10. *1910*  
 CARICHE POLITICHE

11. *Lions Club - Ravenna*  
 ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE

*Alberto...*



013788

R.: I.: ..... <sup>“P”</sup> N° .....  
L. DI APPARTENENZA

Or.: di Ravenna .....

R.: L.: ..... N° .....  
L. DI INIZIAZIONE

Or.: di .....

Suspeso ogni rapporto-ordine Gr. M. Garbellini .....

VARIAZIONI

Aprile 1965 .....

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... 5, 1, 1962 Brevetto N° .....  
DATA

Gr.: 2.: ..... » .....  
DATA

Gr.: 3.: ..... » .....  
DATA

1. *Aranda Di Stefano Salvatore*

COGNOME NOME

2. *di Liborio* *Stef.*

PATERNITÀ CITTADINANZA

3. *Anna* *27 IX 1904*

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

4. *Roma - Via Guido d'Arezzo, 18*

LUOGO DI RESIDENZA

5. ~~*V. Di Pietro, 2 (9)*~~ *(86 91 67)*

INDIRIZZO TELEFONO

6. *Giurista corrispondente* *Tel. riservato: 486587*

TITOLO DI STUDIO

7. *Giurista*

PROFESSIONE

*Cons. di Stato*

8. *Min. Interni*

AMMINISTRAZIONE

9. *Repubblicano*

PARTITO OD OPINIONE POLITICA

10. \_\_\_\_\_


CARICHE POLITICHE

11. \_\_\_\_\_

ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE

*Deputato*

*013746*



*1° P*

R.: L.: ..... N° .....

L. DI APPARTENENZA

Or.: di *Roma* .....

R.: L.: *Michelangelo* ..... N° .....

L. DI INIZIAZIONE

Or.: di *Firenze* .....

VARIAZIONI

*PONN° 1970*

CARICHE MASSONICHE

*1851/52 - 1853 -*

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... Brevetto N° .....

DATA

Gr.: 2.: ..... » ..... » .....

DATA

Gr.: 3.: *31 III 1846* ..... » ..... » .....

DATA



1. *Barlawi* *Gatti Rodolfo*  
COGNOME NOME

2. *Dr. Giovanni*  
PATERNITÀ CITTADINANZA

3. *Buenos Ayres* *25. V. 1908*  
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

4. *Biverno*  
LUOGO DI RESIDENZA

5. *P.zza della Vittoria 26 - 21730*  
INDIRIZZO TELEFONO

6. *Licenza in Medicina*  
TITOLO DI STUDIO

7. *Direttore Dispensario Spine Sciale*  
PROFESSIONE


8. \_\_\_\_\_  
AMMINISTRAZIONE

9. \_\_\_\_\_  
PARTITO OD OPINIONE POLITICA

10. \_\_\_\_\_  
CARICHE POLITICHE

11. \_\_\_\_\_  
ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE

*Roberto Piccolino*



013757

R.: I.: ..... N° .....

L.: DI APPARTENENZA

Or.: di ..... *Liorno* .....

R.: L.: ..... N° .....

L.: DI INIZIAZIONE

Or.: di .....

..... *1970* .....

VARIAZIONI

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... *26 V 1859* ..... Brevetto N° .....

DATA

Gr.: 2.: ..... » ..... » .....

DATA

Gr.: 3.: ..... » ..... » .....

DATA

1. BEGG ..... GIOVANNI .....  
 COGNOME ..... NOME

2. fu Rocco ..... Italiana .....  
 PATERNITÀ ..... CITTADINANZA

3. SEBENICO ..... 22 Gennaio 1922 .....  
 LUOGO DI NASCITA ..... DATA DI NASCITA

4. CESENA (Forlì) .....  
 LUOGO DI RESIDENZA

5. Via Settembrini, 201 .....  
 INDIRIZZO ..... TELEFONO

6. Laurea ? .....  
 TITOLO DI STUDIO


7. Procuratore Imposte a Cesena .....  
 PROFESSIONE

8. Min. Finanze .....  
 AMMINISTRAZIONE

9. ....  
 PARTITO OD OPINIONE POLITICA

10. ....  
 CARICHE POLITICHE

11. ....  
 ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE



*Handwritten signature: G. De Michelis*

**013393**

R.: L.: ..... N° 2  
L.: DI APPARTENENZA

Or.: di ..... R O M A

R.: L.: ..... N°  
L.: DI INIZIAZIONE

Or.: di .....

alla "P" dal genn. 1965

VARIAZIONI

Passato a cost. la Lino Merelli

n° 663 Or.: di Cesena il 24-IX-1966

CARICHE MASSONICHE  
DEMOLITA il 14-9-1970

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... 21 Genn. 1965 ..... Brevetto N° 17459/8

DATA

Gr.: 2.: ..... 24/10/66 ..... » » 14367/34

DATA

Gr.: 3.: ..... 24/10/66 ..... » » 14418/68

DATA

**BERTONI**

1. **BERTONI** ..... **GUGLIEIMO** .....  
 COGNOME ..... NOME

2. **DI PIERO** ..... **ITALIANA** .....  
 PATERNITÀ ..... CITTADINANZA

3. **FAENZA** ..... **6/10/1917** .....  
 LUOGO DI NASCITA ..... DATA DI NASCITA

4. **FAENZA** .....  
 LUOGO DI RESIDENZA

5. **Viale IV Novembre, 36** ..... **23384** .....  
 INDIRIZZO ..... TELEFONO

6. **Abilitazione Magistrale** .....  
 TITOLO DI STUDIO

7. **Insegnante** .....  
 PROFESSIONE

8. **Ministero P.I.** .....  
 AMMINISTRAZIONE

9. **P.S.U.** .....  
 PARTITO OD OPINIONE POLITICA

10. **Assessore Comune di Faenza** .....  
 CARICHE POLITICHE

11. .....  
 ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE

*Roberto Bertoni*  
*Curry*

**013401**



342

R.: L.: ..... " P " ..... N° 2  
L.: DI APPARTENENZA

Or.: di ..... ROMA

R.: L.: .....  
L.: DI INIZIAZIONE DEMOLITA il 19-5-70-

Or.: di .....  
Passato a cost. la E. TOARICELLI

Or.: di .....  
n. 67) ..... FAENZA il 8-4-1968

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI


Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... 16/12/1966 ..... Brevetto N° 18228/83  
DATA

Gr.: 2.: ..... » .....  
DATA

Gr.: 3.: ..... » .....  
DATA

1. BOCCHINI ..... VITO .....  
 COGNOME ..... NOME ..... 5
2. DI GIOVANNI ..... ITALIANA .....  
 PATERNITÀ ..... CITTADINANZA .....
3. CESENA ..... 26/11/1936 .....  
 LUOGO DI NASCITA ..... DATA DI NASCITA .....
4. CESENA .....  
 LUOGO DI RESIDENZA .....
5. Via Europa, 809 ..... 20653 .....  
 INDIRIZZO ..... TELEFONO .....
6. Laurea Economia e Commercio .....  
 TITOLO DI STUDIO .....
7. Commercialista .....  
 PROFESSIONE .....
8. ....  
 AMMINISTRAZIONE .....
9. ....  
 PARTITO OD OPINIONE POLITICA .....
10. ....  
 CARICHE POLITICHE .....
11. ....  
 ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE .....



013403

R.: L.: ..... " P " ..... N° 2  
L. DI APPARTENENZA

Or.: di ..... ROMA .....

R.: L.: ..... N° .....  
L. DI INIZIAZIONE

Or.: di .....

Passato a cost. la Cino Macelli

VARIAZIONI  
n° 663 Or.: di Cesena il 25-IX-1966

DEMOLITA il 14-9-1970  
CARICHE MASSONICHE


ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.:	19/8/1966	Brevetto N°	18087/35
	DATA		15786
Gr.: 2.:	<del>24/10/66</del>		<del>14370/37</del>
	DATA		14844
Gr.: 3.:	3-1-68		14421/72
	DATA		



- 5
1. BOSSONI ..... PIER LUIGI .....  
COGNOME ..... NOME
2. Ferruccio ..... Ital. ....  
PATERNITA' ..... CITTADINANZA
3. BRESCIA ..... 4/5/1930 .....  
LUOGO DI NASCITA ..... DATA DI NASCITA
4. BRESCIA .....  
LUOGO DI RESIDENZA
5. Via Marsala 16 ..... 52110 .....  
INDIRIZZO ..... TELEFONO
6. Laurea in Legge .....  
TITOLO DI STUDIO
7. Avvocato .....  
PROFESSIONE
8. ....  
AMMINISTRAZIONE
9. P.S.I. ....  
PARTITO OD OPINIONE POLITICA
10. Membro del Direttivo Sez. P.S.I. Brescia .....  
CARICHE POLITICHE  
Centro "Toselli"
11. ....  
ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE



013410

R. . L. . . . . GIUSEPPE ZANARDELLI <sup>2 XII-77</sup> N. 715  
 LOGGIA DI APPARTENENZA

Or. . di . . . . . DEMOLTA " BRESCIA

R. . L. . . . . "P" N.  
 LOGGIA DI INIZIAZIONE

Or. . di . . . . .

..... Aff. 18/5/1970  
 VARIAZIONI

..... CARICHE MASSONICHE

..... ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N. ....

Gr. . 1. . . . . 13/3/1970 DATA Brevetto N. 19927/278

Gr. . 2. . . . . 13/3/1970 DATA " " 15544/188

Gr. . 3. . . . . 13/3/1970 DATA " " 15771/256

1. *Cam Napolelli Giuseppe*  
 COGNOME NOME

2. \_\_\_\_\_  
 PATERNITÀ CITTADINANZA

3. \_\_\_\_\_  
 LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

4. *Prose*  
 LUOGO DI RESIDENZA

5. *V. del Mascherino, 72*  
 INDIRIZZO TELEFONO

6. \_\_\_\_\_  
 TITOLO DI STUDIO

7. *avvocato*  
 PROFESSIONE

8. \_\_\_\_\_  
 AMMINISTRAZIONE


9. \_\_\_\_\_  
 PARTITO OD OPINIONE POLITICA

10. \_\_\_\_\_  
 CARICHE POLITICHE

*11/11/1963*

11. *Presidente dell'As. Forense - Presidente del giornale "La Lega"*  
 ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE

*Avv. Giuseppe Napolelli*



013785

R.: I.: ..... "P" ..... N° .....

Or.: di ..... *Belle Rome* .....

R.: I.: ..... N° .....

Or.: di .....

..... *1920* .....

VARIAZIONI

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... *17 I 1954* ..... Brevetto N° .....

DATA

Gr.: 2.: ..... » ..... » .....

DATA

Gr.: 3.: ..... » ..... » .....

DATA

1. GAMBENZI ..... LAUDOM .....  
 COGNOME ..... NOME .....

2. fu Alceste ..... ITALIANA .....  
 PATERNITÀ ..... CITTADINANZA .....

3. RAVENNA ..... 4/3/1905 .....  
 LUOGO DI NASCITA ..... DATA DI NASCITA .....

4. RAVENNA .....  
 LUOGO DI RESIDENZA .....

5. Via Baccarini, 33 ..... 23324 .....  
 INDIRIZZO ..... TELEFONO .....

6. 1° Ist. Superiore .....  
 TITOLO DI STUDIO .....

7. Ispettore Soc. Assicurazione .....  
 PROFESSIONE .....

8. Soc. Assicurazione (?) .....  
 AMMINISTRAZIONE .....


9. P.R.I.K. .....  
 PARTITO OD OPINIONE POLITICA .....

10. ....  
 CARICHE POLITICHE .....

11. ....  
 ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE .....

*Dimesso*

*Alberto Merloni*



013758

R.: L.: ..... " P " ..... N° 2  
L.: DI APPARTENENZA

Or.: di ..... ROMA .....

R.: L.: ..... N° .....  
L.: DI INIZIAZIONE

Or.: di .....

.....  
VARIAZIONI

.....  
CARICHE MASSONICHE

.....  
ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... 4/7/1962 ..... Brevetto N° .....  
DATA

Gr.: 2.: ..... 15/2/1969 ..... » » 15039/133  
DATA

Gr.: 3.: ..... 15/2/1969 ..... » » 15853/190  
DATA

1. **CAUSARANO** **Filippo**  
COGNOME NOME

2. PATERNITA CITTADINANZA

3. **Reveuna** **24. 9. 1940**  
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

4. **Roma**  
LUOGO DI RESIDENZA

5. **P. 22a S. Cosimato, 30**  
INDIRIZZO TELEFONO

6. TITOLO DI STUDIO

7. **Funzionario FAO**  
PROFESSIONE

8. AMMINISTRAZIONE

9. PARTITO OD OPINIONE POLITICA

10. CARICHE POLITICHE

11. ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE

*Roberto Casale*



014786  
082710  
*[Signature]*

R.: L.: *KEATS AND SHELLEY* N. *900*  
LOGGIA DI APPARTENENZA

Or.: di *Roma*

R.: L.: *P2* N.  
LOGGIA DI INIZIAZIONE

Or.: di

AFFILIATO *24.6.1975*  
VARIAZIONI

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N. ....

Gr.: 1.: ..... DATA ..... Brevetto II.....

Gr.: 2.: ..... DATA ..... " " .....

Gr.: 3.: ..... DATA ..... " " .....



1. CAVALIERE ..... GUIDO .....  
 COGNOME ..... NOME .....

2. DI FRANCESCO ..... ITALIANA .....  
 PATERNITÀ ..... CITTADINANZA .....

3. MERATO S. SEVERINO (Sa) ..... 18/1/1934 .....  
 LUOGO DI NASCITA ..... DATA DI NASCITA .....

4. ROMA .....  
 LUOGO DI RESIDENZA .....

5. Via Domenico Oliva, 15 .....  
 INDIRIZZO ..... TELEFONO .....

6. Laurea Economia e Commercio .....  
 TITOLO DI STUDIO .....

7. Impiegato Statale-Dirett. Sezione .....  
 PROFESSIONE .....

---

8. Min. del Tesoro .....  
 AMMINISTRAZIONE .....

---

9. Democratico .....  
 PARTITO OD OPINIONE POLITICA .....

10. ....  
 CARICHE POLITICHE .....

---

11. ....  
 ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE .....

*Handwritten signature*

013436



R. . L. Fratelli Arvali N. 684  
LOGGIA DI APPARTENENZA

Or. . di ROMA

R. . L. PROPAGANDA N. 2  
LOGGIA DI INIZIAZIONE

Or. . di ROMA

Specie alla J. DEMOLIVA II (684) <sup>6. 11. 1976</sup>

VARIAZIONI  
Or. di ROMA - 3/6/1970

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N. ....

Gr. . 1. . . . . DATA 28/1/1969 Brevetto N. ....

Gr. . 2. . . . . DATA " "

Gr. . 3. . . . . DATA " "

1. ...COLETTI..... NANDO.....  
COGNOME NOME

5

2. di Fausto..... ITA IANA.....  
PATERNITÀ CITTADINANZA

3. ...TRESIGALLO(Ferrara)..... 3 Maggio 1910.....  
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

4. GENOVA.....  
LUOGO DI RESIDENZA

5. Corso Europa, 784/6..... 385470.....  
INDIRIZZO TELEFONO

6. ...Laurea Filosofia.....  
TITOLO DI STUDIO

7. ...Funzionario Parastatale.....  
PROFESSIONE


8. ....  
AMMINISTRAZIONE

9. ....  
PARTITO OD OPINIONE POLITICA

10. ....  
CARICHE POLITICHE

11. ....  
ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE

*Alberico Perugini*  
*luna*



013730

R.: I.: ..... " P " ..... N° 2

L.: DI APPARTENENZA

Or.: di ..... ROMA

R.: L.: ..... N°

L.: DI INIZIAZIONE

Or.: di .....

..... *ACQUINATO 1870* .....

VARIAZIONI

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... 26/10/1965 ..... Brevetto N° 177.11/19

DATA

Gr.: 2.: ..... » » .....

DATA

Gr.: 3.: ..... » » .....

DATA

1. .... CUSUMANO ..... SANTI .....  
 COGNOME ..... NOME .....

2. .... ITALIANA .....  
 PATERNITA' ..... CITTADINANZA .....

3. .... PALERMO ..... 27/4/1928 .....  
 LUOGO DI NASCITA ..... DATA DI NASCITA .....

4. .... ROMA .....  
 LUOGO DI RESIDENZA .....

5. .... VIA BRESCIA N. 15 .....  
 INDIRIZZO ..... TELEFONO .....

6. .... LAUREA IN LEGGE E LETTERE .....  
 TITOLO DI STUDIO .....

7. .... FUNZIONARIO DELLO STATO .....  
 PROFESSIONE .....

8. ....  
 AMMINISTRAZIONE .....


9. .... DEMOCRATICO .....  
 PARTITO OD OPINIONE POLITICA .....

10. ....  
 CARICHE POLITICHE .....

11. ....  
 ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE .....

*Handwritten signature: SANTUCCI*

*Handwritten signature: Santucci*



013733

R. . L. . . . . PROPAGANDA . . . . . N. . . . . 2  
LOGGIA DI APPARTENENZA

Or. . di . . . . . ROMA . . . . .

R. . L. . . . . PROPAGANDA . . . . . N. . . . . 2  
LOGGIA DI INIZIAZIONE

Or. . di . . . . . ROMA . . . . .

RADIATO il 20/3/1971

VARIAZIONI

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N. . . . .

Gr. . 1. . . . . 18/5/1970 . . . . . Brevetto N. . . . . 19946/297...  
DATA

Gr. . 2. . . . . DATA . . . . . " " . . . . .

Gr. . 3. . . . . DATA . . . . . " " . . . . .

5

1. DANIELI ..... GIOVANNI .....  
 COGNOME ..... NOME .....

2. FU CERO ..... ITALIANA .....  
 PATERNITA ..... CITTADINANZA .....

3. MARCELLINA (Roma) ..... 15/1/1925 .....  
 LUOGO DI NASCITA ..... DATA DI NASCITA .....

4. ROMA .....  
 LUOGO DI RESIDENZA .....

5. VIA STATILIO TAURO 6 ..... 7470136 .....  
 INDIRIZZO ..... TELEFONO .....

6. Laurea Econ. Commercio .....  
 TITOLO DI STUDIO .....

7. C. Divisione .....  
 PROFESSIONE .....

8. Ministero Tesoro .....  
 AMMINISTRAZIONE .....

9. ....  
 PARTITO OD OPINIONE POLITICA .....

10. ....  
 CARICHE POLITICHE .....

11. ....  
 ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE .....

*Divisione*

*Alberto...*



013735

R.: I.: ..... " P " ..... N° 2  
L.: DI APPARTENENZA

Or.: di ..... ROMA .....

R.: Pitagora- ..... Piazza del Gesù ..... N° .....  
L.: DI INIZIAZIONE

Or.: di ..... Via Lombardia .....

Regol. "P"-12/2/1968 .....  
VARIAZIONI

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... Febr. 1964 ..... Brevetto N° .....  
DATA

Gr.: 2.: ..... 11/1/1966 ..... > > .....  
DATA

Gr.: 3.: ..... > > .....  
DATA



- 1. DE AMBROSIO ..... EUGENIO .....  
COGNOME ..... NOME
- 2. DI QUINTO ..... ITALIANA .....  
PATERNITÀ ..... CITTADINANZA
- 3. ALESSANDRIA ..... 14/1/1924 .....  
LUOGO DI NASCITA ..... DATA DI NASCITA
- 4. ROMA .....  
LUOGO DI RESIDENZA
- 5. Via F. Patetta, 4 ..... 6223974 .....  
INDIRIZZO ..... TELEFONO
- 6. Geometra .....  
TITOLO DI STUDIO
- 7. Consigliere Min. LL. PP. e Comunicazioni .....  
PROFESSIONE  
*Dirigente Industriale*
- 8. Repubblica Somala A.R.C. Riformatori .....  
AMMINISTRAZIONE  
*S. p. A. di S. ...*
- 9. tendenza di Destra .....  
PARTITO OD OPINIONE POLITICA
- 10. ....  
CARICHE POLITICHE
- 11. SE - Via Antonio Bocchi 10 .....  
ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE  
*(10/12)*



013453  
Y

R.: L.: " P " N°  
L. DI APPARTENENZA

Or.: di

R.: L.: " P " N°  
L. DI INIZIAZIONE

Or.: di roma

II 63.000 III 5.000 (22/7/1934)  
VARIAZIONI

1870  
Inviato all'OEI del  
CARICHE MASSONICHE  
Gran M.: (13811-76)

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N°

Gr.: 1.: 24 Aprile 1964 Brevetto N° 17225

DATA

Gr.: 2.: 20 Luglio 1964 » » 13737

DATA


Gr.: 3.: 20 Luglio 1964 » » 13690

DATA

1. da CONCA ..... MARIO C. ....  
 COGNOME ..... NOME .....
2. FU CIRO ..... ITALIANA .....  
 PATERNITÀ ..... CITTADINANZA .....
3. S. GIULIANO TERME (Pi) ..... 22/9/1901 .....  
 LUOGO DI NASCITA ..... DATA DI NASCITA .....
4. MILANO .....  
 LUOGO DI RESIDENZA .....
5. VIALE MONZA 177 ..... 28.77.67 .....  
 INDIRIZZO ..... TELEFONO .....
6. LAUREA CHIMICA (Pi), Farmacia (Pd) .....  
 TITOLO DI STUDIO .....
7. Chimico Industriale e Farmacista titolare .....  
 PROFESSIONE .....
8. ....  
 AMMINISTRAZIONE .....
9. Federalista .....  
 PARTITO OD OPINIONE POLITICA .....
10. ....  
 CARICHE POLITICHE .....
11. Unione Mondiale Federalisti-Pres. 1946 .....  
 ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE .....
- Soc. Teosofica in Italia .....  
 Fed. Esperantista Italiana .....

*OR: ET:*

*Roberto A...*



013737

R.: I.: ..... " P " ..... N° 2

L. DI APPARTENENZA

Or.: di ..... ROMA

R.: L.: ..... Nazionale ..... N°

L. DI INIZIAZIONE

Or.: di ..... Roma

Alla "P" <sup>12/6/</sup> ~~aprile~~ 1965

VARIAZIONI

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... Brevetto N° .....

DATA

Gr.: 2.: ..... » » .....

DATA

Gr.: 3.: ..... 1923 ..... » » .....

DATA

1. DE DOMENICO ..... GEORGIO .....  
 COGNOME ..... NOME .....

2. ....  
 PATERNITÀ ..... CITTADINANZA .....

3. ....  
 LUOGO DI NASCITA ..... DATA DI NASCITA .....

4. ROMA .....  
 LUOGO DI RESIDENZA .....  
 5. Via Firenze, 38 ..... 465288 .....  
 INDIRIZZO ..... TELEFONO .....

6. Laurea Legge .....  
 TITOLO DI STUDIO .....

7. Avvocato .....  
 PROFESSIONE .....

8. ....  
 AMMINISTRAZIONE .....

9. ....  
 PARTITO OD OPINIONE POLITICA .....


10. ....  
 CARICHE POLITICHE .....

11. ....  
 ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE .....

*Autodichiarato*

*Roberto Perobino*

013745



R.: L.: ..... P..... N° .....  
L. DI APPARTENENZA

Or.: di ..... R O M A .....

R.: L.: G. GARIBALDI-PISACANE DI PONZA (160) .....  
L. DI INIZIAZIONE

Or.: di ..... R O M A .....

alla "P" nel 1964 .....  
VARIAZIONI

..... Venerabile anni 1954/55 + 1956/57 .....  
CARICHE MASSONICHE

.....  
ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... Brevetto N° .....

DATA

Gr.: 2.: ..... > > .....

DATA

Gr.: 3.: ..... +==== > > .....

DATA

1. DEGLI ESPOSTI ..... DAGOBERTO .....  
COGNOME ..... NOME .....

2. di BUNNO ..... Italiana .....  
PATERNITÀ ..... CITTADINANZA .....

3. BOLOGNA ..... 8 Maggio 1921 .....  
LUOGO DI NASCITA ..... DATA DI NASCITA .....

4. BOLOGNA .....  
LUOGO DI RESIDENZA .....

5. Piazza Calderini, 6 .....  
VIA PASUBIO--32 .....  
INDIRIZZO ..... TELEFONO .....

6. Laurea in Giurisprudenza .....  
TITOLO DI STUDIO .....

7. Avvocato .....  
PROFESSIONE .....


8. ....  
AMMINISTRAZIONE .....

9. P.S.D.I. .....  
PARTITO OD OPINIONE POLITICA .....

10. Membro Consiglio Nazionale .....  
CARICHE POLITICHE .....  
Consigliere Comunale-elez.1956 .....

11. ....  
ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE .....

*Handwritten signature*



013738

R.: I.: ..... " P " ..... N° 2

L.: DI APPARTENENZA

Or.: di ..... ROMA

R.: L.: ..... GIOVINE ITALIA ..... N° 481

L.: DI INIZIAZIONE

Or.: di ..... BOLOGNA

passato alla "P" 2/7/1965

VARIAZIONI

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... Brevetto N° .....

DATA

Gr.: 2.: ..... 24/1/1957 ..... » ..... 11286

DATA

Gr.: 3.: ..... » ..... » .....

DATA



1. DELLI FALCONI..... FELIPPO.....  
COGNOME NOME

2. .... ITALIANA .....  
PATERNITA' CITTADINANZA

3. .... CERIGNOLA ..... 19.17 .....  
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

4. ....  
LUOGO DI RESIDENZA

5. ....  
INDIRIZZO TELEFONO

6. ....  
TITOLO DI STUDIO

7. ....  
PROFESSIONE


8. ....  
AMMINISTRAZIONE

9. ....  
PARTITO OD OPINIONE POLITICA

10. ....  
CARICHE POLITICHE

11. ....  
ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE

*M. Falcone*



013741

R. . L. . . . . PROFACANEA . . . . . N. . . . . 2 . . . . .  
LOGGIA DI APPARTENENZA

Or. . . di . . . . . ROMA . . . . .

R. . L. . . . . . . . . . . N. . . . .

LOGGIA DI INIZIAZIONE

Or. . . di . . . . .

ASIONNATO 1922 . . . . .  
VARIAZIONI

CARICHE MASSONICHE

PROVENIENTE DA PIAZZA DEL GESU!  
ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N. . . . .

Gr. . 1. . . . . DATA . . . . . Brevetto N. . . . .

Gr. . 2. . . . . DATA . . . . . " " . . . . .

Gr. . 3. . . . . 1/10/1970 RINNVO . . . . . " " . . . . . 16272/305  
DATA

1. DE LORENZO *Giuseppe*  
 COGNOME NOME

2. *fr. Gabriele*  
 PATRINICO Prof. CATALANO G. - VI  
 CITTADINANZA USA

3.X *Giulio (Re)* *13-IX-1924*  
 LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

4. *New York - 23 East 63rd Street*  
 LUOGO DI RESIDENZA

5. *Hotel "Semeras" Martin Franca*  
 INDIRIZZO TELEFONO

6. *(Toronto) Perito Ind.*  
 TITOLO DI STUDIO

7. *Espe tecnico*  
 PROFESSIONE


8. *Base americana USAFE*  
*Martin Franca (Ta)*  
 AMMINISTRAZIONE

9. \_\_\_\_\_  
 PARTITO OD OPINIONE POLITICA

10. \_\_\_\_\_  
 CARICHE POLITICHE

11. \_\_\_\_\_  
 ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE

*Walt*  
*to be kept low*  
*low*



013742

R.: I.: ..... <sup>4 P u</sup> ..... N° <sup>2</sup> .....  
L.: DI APPARTENENZA

Or.: di ..... *Roma* .....

R.: I.: ..... *S. Peribuldi* ..... N° .....  
L.: DI INIZIAZIONE

Or.: di ..... *New York* .....

*ora della S. Washington*

VARIAZIONI! ..... *New York* .....

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... *1957* ..... Brevetto N° .....

DATA: ..... *1957* ..... > > .....


Gr.: 2.: ..... *1957* ..... > > .....

DATA: ..... *1958* ..... > > .....

Gr.: 3.: ..... *1958* ..... > > .....

DATA: .....

1. de OSMA ..... ANTONIO .....  
 COGNOME ..... NOME .....
2. DI VITTORINO ..... ITALIANA .....  
 PATERNITÀ ..... CITTADINANZA .....
3. REFRANCORE(Asti) ..... 29/6/1899 .....  
 LUOGO DI NASCITA ..... DATA DI NASCITA .....
4. MILANO .....  
 LUOGO DI RESIDENZA .....
5. VIA ELBA 12 ..... 487633 .....  
 INDIRIZZO ..... TELEFONO .....
6. Laurea Giurisprudenza .....  
 TITOLO DI STUDIO .....
7. Pensionato .....  
 PROFESSIONE .....
8. già funz. Banco Roma .....  
 AMMINISTRAZIONE .....
9. ....  
 PARTITO OD OPINIONE POLITICA .....
10. ....  
 CARICHE POLITICHE .....
11. Presid. O.P. Ist. Marchiondi Spagliardi .....  
 ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE .....



013743

R.: L.: ..... "P." ..... N° 2  
L. DI APPARTENENZA

Or.: di ..... ROMA .....

R.: L.: ..... NUOVI CAV. DI SCOZIA ..... N° 641  
L. DI INIZIAZIONE

Or.: di ..... MILANO (ALAM) .....

Passato alla "P" - 10/3/1966 .....

VARIAZIONI  
ASSONNATO 1/20 .....

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° 0580 (22-9-66) .....

Gr.: 1.: ..... Brevetto N° .....  
DATA

Gr.: 2.: ..... » .....  
DATA

Gr.: 3.: ..... » .....  
DATA

31.: ..

1. DESSI ..... SILIO .....  
 COGNOME ..... NOME .....

2. DI FRANCESCO ..... ITALIANA .....  
 PATERNITÀ ..... CITTADINANZA .....

3. SILIOUA(Ca) ..... 17/7/1929 .....  
 LUOGO DI NASCITA ..... DATA DI NASCITA .....

4. ROMA .....  
 LUOGO DI RESIDENZA .....

5. Via della Fisica, 38 ..... 3910772 .....  
 INDIRIZZO ..... TELEFONO .....

6. Laurea Econ.Commercio .....  
 TITOLO DI STUDIO .....

7. Segr. Particolare On. Romita .....  
 PROFESSIONE .....

8. ....  
 AMMINISTRAZIONE .....

9. P.S.D.I. .....  
 PARTITO OD OPINIONE POLITICA .....

10. ....  
 CARICHE POLITICHE .....

11. ....  
 ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE .....



R.: L.: ..... " P " ..... N° 2

L.: DI APPARTENENZA

Or.: di ..... ROMA

R.: L.: ..... N°

L.: DI INIZIAZIONE

Or.: di .....

..... 1970

VARIAZIONI

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... 7/10/1966 ..... Brevetto N° 18131/58

DATA

Gr.: 2.: ..... 7/10/1966 ..... » » 14364/31

DATA

Gr.: 3.: ..... 7/10/1966 ..... » » 14414/65

DATA



1. ..... DINA ..... LINO SAMUELE .....  
 COGNOME ..... NOME .....

2. EDOARDO ..... ITALIANA .....  
 PATERNITA' ..... CITTADINANZA .....

3. CASALE MONFERRATO (Aless.) ..... 9 GIUGNO 1906 .....  
 LUOGO DI NASCITA ..... DATA DI NASCITA .....

4. ROMA .....  
 LUOGO DI RESIDENZA .....

5. VIA SPALATO 49 ..... T. 839.24.33 .....  
 INDIRIZZO ..... TELEFONO .....

6. LAUREA IN GIURISPRUDENZA .....  
 TITOLO DI STUDIO .....

7. IMPIEGATO STATALE = FUNZIONARIO .....  
 PROFESSIONE .....

8. ....  
 AMMINISTRAZIONE .....


9. LIBERALE .....  
 PARTITO OD OPINIONE POLITICA .....

10. ....  
 CARICHE POLITICHE .....

11. ....  
 ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE .....

*Indirizzo per il*

013747



R. . L. . . . . PROPAGANDA . . . . . N. . . . . 2  
LOGGIA DI APPARTENENZA

Or. . di . . . . . ROMA . . . . .

R. . L. . . . . PROPAGANDA . . . . . N. . . . . 2  
LOGGIA DI INIZIAZIONE

Or. . di . . . . . ROMA . . . . .

CONFRATELLI 1972  
VARIAZIONI

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N. . . . .

Gr. . 1. . . . . 27/4/1970 . . . . . Brevetto N. . . . . 19942/293  
DATA

Gr. . 2. . . . . DATA . . . . . " " . . . . .

Gr. . 3. . . . . DATA . . . . . " " . . . . .

1. EBERLE ..... MASSIMO .....  
 COGNOME ..... NOME .....

2. fu Gaetano ..... Italiana .....  
 PATERNITÀ ..... CITTADINANZA .....

3. Catania ..... 21 Gennaio 1909 .....  
 LUOGO DI NASCITA ..... DATA DI NASCITA .....

4. ANCONA .....  
 LUOGO DI RESIDENZA .....

5. Viale della Vittoria, 7 .....  
 INDIRIZZO ..... TELEFONO .....

6. Perito Commerciale Ragioniere .....  
 TITOLO DI STUDIO .....

7. " " " -Dirett. UFF. INAM .....  
 PROFESSIONE .....

8. I.N.A.M. .....  
 AMMINISTRAZIONE .....


9. ....  
 PARTITO OD OPINIONE POLITICA .....

10. ....  
 CARICHE POLITICHE .....

11. ....  
 ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE .....

*Non ha nulla  
risposto  
La risposta era  
stata fatta  
Mauricetti*

*Si è ha perduto*



013750

R.: L.: ..... " P " ..... N° .....  
L.: DI APPARTENENZA

Or.: di ..... ROMA .....

R.: L.: ..... Anastasia ..... N° .....  
L.: DI INIZIAZIONE

Or.: di ..... Parma .....

già apparten. alla "Garibaldi" di Ancona

VARIAZIONI

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... Brevetto N° .....  
DATA

Gr.: 2.: ..... » .....  
DATA

Gr.: 3.: ..... » .....  
DATA

1. FEDERICO ..... GIAMPIETRO .....  
 COGNOME ..... NOME .....

2. PU GIUSEPPE ..... ITALIANA .....  
 PATERNITA' ..... CITTADINANZA .....

3. FERRARA ..... 29 AGOSTO 1920 .....  
 LUOGO DI NASCITA ..... DATA DI NASCITA .....

4. FERRARA .....  
 LUOGO DI RESIDENZA .....

5. VIA PALESTRO 53 ..... 37094 .....  
 (posta esclusiv.a questo indirizzo) .....  
 INDIRIZZO ..... TELEFONO .....

6. Laurea Medicina-Chirurgia .....  
 TITOLO DI STUDIO .....


7. Medico-Specialista Igiene-Malattie Nervose .....  
 PROFESSIONE ..... Medicina del Lavoro-Pelle-Veneree .....

8. Ospedale Civile di Faenza .....  
 AMMINISTRAZIONE .....

9. ....  
 PARTITO OD OPINIONE POLITICA .....

10. ....  
 CARICHE POLITICHE .....

11. ....  
 ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE .....



*Alberto ...*  
*...*  
 013489

R.: L.: ..... " P " ..... N° 2  
L. DI APPARTENENZA

Or.: di ..... ROMA

R.: L.: ..... N° .....  
L. DI INIZIAZIONE

Or.: di ..... Ghinazzi di Bologna

Passato alla "P" 5/3/1966  
VARIACIONI a cost. la ..... *25/10/1966*

D. (1) Or.: di ..... *19-5-70*

CARICHE MASSONICHE ..... *19-5-70*

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... Brevetto N° .....  
DATA .....

Gr.: 2.: ..... » .....  
DATA .....

Gr.: 3.: ..... Rinn. 16/3/66 ..... » ..... 14189/4B  
DATA, -

X

1. FERRANTELLI ..... MARIO .....  
 COGNOME ..... NOME .....

2. su. Francesco ..... Italiano .....  
 PATERNITÀ ..... CITTADINANZA .....

3. ROMA ..... 15 Aprile 1906 .....  
 LUOGO DI NASCITA ..... DATA DI NASCITA .....

4. ROMA .....  
 LUOGO DI RESIDENZA .....

5. Via Taranto, 108 .....  
 INDIRIZZO ..... TELEFONO .....

6. Laurea Economia e Commercio .....  
 TITOLO DI STUDIO .....


7. Commercialista .....  
 PROFESSIONE .....

8. .....  
 AMMINISTRAZIONE .....

9. .....  
 PARTITO OD OPINIONE POLITICA .....

10. .....  
 CARICHE POLITICHE .....

11. .....  
 ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE .....



*Mario Ferrantelli*

013756

R.: L.: ..... " P " ..... N° .....  
L.: DI APPARTENENZA

Or.: di ..... R O M A .....

R.: L.: ..... FISACANE DI PONZA ..... N° .....  
L.: DI INIZIAZIONE

Or.: di ..... R O M A .....

Alla "P" il 29/12/1964

VARIAZIONI  
..... 1970 .....

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... Brevetto N° .....

DATA

Gr.: 2.: ..... » » .....

DATA


Gr.: 3.: ..... 3° ..... » » .....12287.....

DATA



- 1. FERRARO LUIGI  
COGNOME NOME
- 2. DI VINCENZO ITALIANA  
PATERNITA' CITTADINANZA
- 3. FUSCALDO (COSENZA) 20/6/1938  
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA
- 4. PALERMO 90139  
LUOGO DI RESIDENZA
- 5. V. Ammiraglio Gravina, 80 091/206264  
INDIRIZZO TELEFONO
- 6. DIPLOMA SCUOLA TECNICA INDUSTRIALE  
TITOLO DI STUDIO
- 7. MARESCIALLO CARABINIERI  
PROFESSIONE
- 8. AMMINISTRAZIONE
- 9. APOLITICO  
PARTITO OD OPINIONE POLITICA
- 10. CARICHE POLITICHE
- 11. ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE

*Liberali*



013754

R. . L. . PROPAGANDA N. 2  
LOGGIA DI APPARTENENZA

Or. . di Roma

R. . L. . PROPAGANDA N. 2  
LOGGIA DI INIZIAZIONE

Or. . di ROMA

1972  
VARIAZIONI

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N. ....

Gr. . 1. 12/3/1971 ..... Brevetto N. 20873/423.....  
DATA


Gr. . 2. .... " " .....

Gr. . 3. .... " " .....

DATA

1.	FONTANELLI	ANTONIO
	COGNOME	NOME
2.	DI ALFREDO	ITALIANA
	PATERNITA'	CITTADINANZA
3.	LIVORNO	13/6/1923
	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
4.	FIRENZE	
	LUOGO DI RESIDENZA	
5.	V. Lorenzo il Magnifico n.94/A=	055/482897
	INDIRIZZO	TELEFONO
6.	Laurea in Legge	
	TITOLO DI STUDIO	
7.	Uffic. Super. Guardia di Finanza	
	PROFESSIONE	
8.		
	AMMINISTRAZIONE	
9.		
	PARTITO OD OPINIONE POLITICA	
10.		
	CARICHE POLITICHE	
11.		
	ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE	

*Alfredo Fontanelli*



013755

R. . L. . . . . PROTAGANDA . . . . . N. . . . . 2  
LOGGIA DI APPARTENENZA

Or. . . di . . . . . ROMA

R. . L. . . . . B. RICASOLI . . . . . N. 658  
LOGGIA DI INIZIAZIONE

Or. . . di . . . . . FIRENZE

Aff. alla R.L. "P/2" Or. di ROMA . 3/5/971

VARIAZIONI

..... 1982

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N. ....

Gr. . 1. . . . . 22/12/1967 . . . . . Brevetto N. . . . . 18715  
DATA

Gr. . 2. . . . . DATA

Gr. . 3. . . . . 5/5/1969 . . . . . " " . . . 15573  
DATA

1. *Giordano Bruno* *D'Amelio Guido*  
 COGNOME NOME

2. *di Carlo*  
 PATERNITA NOME

3. *Ortisi* *P.V. 1815*  
 CITTADINANZA

4. *Roma*  
 LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

5. *V. Rita Tonoli, 4.* *536326*  
 LUOGO DI RESIDENZA TELEFONO

6. *Scienze Politiche*  
 INDIRIZZO TITOLO DI STUDIO

7. *Attorno I. Div. del M. P. I.*  
 PROFESSIONE

*eff. Tel. 506108*

8. AMMINISTRAZIONE


9. PARTITO OD OPINIONE POLITICA

10. CARICHE POLITICHE

11. ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE

*dal 62 non risponde*

*013736*



R.: I.: ..... N° .....

L.: DI APPARTENENZA

Or.: di ..... *Rome* .....

R.: L.: ..... N° .....

L.: DI INIZIAZIONE

Or.: di .....

VARIAZIONI

CARICHE MASSONICHE

*1351/62*  
ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... Brevetto N° .....


DATA

Gr.: 2.: ..... » » .....

DATA

Gr.: 3.: ..... » » .....

DATA

- ✓
1. GIOVANNELLI ANGELO  
COGNOME NOME
  2. FU SAVERIO ITALIANA  
PATERNITÀ CITTADINANZA
  3. RIETI 28/9/1912  
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA
  4. ROMA  
LUOGO DI RESIDENZA
  5. Viale del Vignola, 61 390302  
INDIRIZZO TELEFONO
  6. Laurea Econ.-Commercio  
TITOLO DI STUDIO
  7. Direttore di Divisione  
PROFESSIONE
  8. Min.delle Finanze  
AMMINISTRAZIONE
  9. Democratico  
PARTITO OD OPINIONE POLITICA
  10.   
CARICHE POLITICHE
  11.   
ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE
- Antonio F. ...*  
  
013759

R.: I.: ..... " P " ..... N° 2  
L.: DI APPARTENENZA

Or.: di ..... RCMA .....

R.: I.: ..... PITAGORA ..... N°  
L.: DI INIZIAZIONE

Or.: di ..... P.zza Gesù .....

Regol. "P"-20/3/1968 .....

VARIAZIONI

ASSEMBLATO 1970 .....

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... 1951 ..... Brevetto N°  
DATA

Gr.: 2.: ..... » » .....  
DATA

Gr.: 3.: ..... 1954 ..... » » .....  
DATA  
Gr. 18°



1. GIUDICI GIAN LUIGI  
 COGNOME NOME

2. ITALIANA  
 PATERNITÀ CITTADINANZA

3. TRADATE(Va) 26/3/1932  
 LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

4. CIVITAVECCHIA  
 LUOGO DI RESIDENZA

5. Via Bermìni, 38-o: Casella Postale 68  
 INDIRIZZO TELEFONO

6. Scuola Biblica  
 TITOLO DI STUDIO

7. Ministro Culto Chiesa di Cristo  
 PROFESSIONE


8. \_\_\_\_\_  
 AMMINISTRAZIONE

9. \_\_\_\_\_  
 PARTITO OD OPINIONE POLITICA

10. \_\_\_\_\_  
 CARICHE POLITICHE

11. \_\_\_\_\_  
 ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE

*per legge p. n. 100/1976*



013760

R.: L.: ..... " P " ..... N° 2 .....  
L.P. DI APPARTENENZA

Or.: di ..... Roma .....

R.: L.: ..... CENTOCELLE ..... N° .....  
L.P. DI INIZIAZIONE

Or.: di ..... Gr. Sollazzo -Civitavecchia .....

Regol. "P"-14/12/1968  
VARIAZIONI

..... *1970* .....

CARICHE MASSONICHE

Ex-Venerabile  
ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.: Rinn. 14/12/1968 ..... Brevetto N°19041/196  
DATA

Gr.: 2.: " 14/12/1968 ..... » » 15032/126  
DATA

Gr.: 3.: " 14/12/1968 ..... » » 15364/163  
DATA

1. *Graal* *Releto* *Giorgio*  
COGNOME NOME

2. *Quirico* *It.*  
PATERNITA CITTADINANZA

3. *Bobbio Pellice* - *13 III 1885*  
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

4. *Trieste*  
LUOGO DI RESIDENZA

5. *Viale Obisamare, 31 - 36996*  
INDIRIZZO TELEFONO

6. \_\_\_\_\_  
TITOLO DI STUDIO

7. \_\_\_\_\_  
PROFESSIONE


8. *Professore Universitario di Geografia  
 Fisica e Statistica (Trieste)*  
AMMINISTRAZIONE

9. \_\_\_\_\_  
PARTITO OD OPINIONE POLITICA

10. \_\_\_\_\_  
CARICHE POLITICHE

11. *Presidente dell'Accademia "Carlo  
 Oriani" delegato italiano presso la  
 Comm. Scient. UNESCO,*  
ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE

*Deputato*



013805

R.: L.: .....<sup>1 P</sup>..... N°  
L.: DI APPARTENENZA

Or.: di ..... *Trieste* .....

R.: L.: ..... *Alpi Giulie* ..... N°  
L.: DI INIZIAZIONE

Or.: di ..... *Trieste* .....

VARIAZIONI

CARICHE MASSONICHE

*MS*  
ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... Brevetto N° .....

DATA

Gr.: 2.: ..... » ..... » .....

DATA

Gr.: 3.: ..... » ..... » .....

DATA

1. GROS MARIO  
 COGNOME NOME

2. DI EDOARDO ITALIANA  
 PATERNITÀ CITTADINANZA

3. TORINO 21/12/1898  
 LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

4. TORINO  
 LUOGO DI RESIDENZA

5. Corso Gal. Galilei, 4 694869  
 INDIRIZZO TELEFONO

6. Dipl. BB. AA.  
 TITOLO DI STUDIO

7. Ind. le Grafico-Prof. Acc. BB. AA. -TO  
 PROFESSIONE

8. \_\_\_\_\_  
 AMMINISTRAZIONE

9. \_\_\_\_\_  
 PARTITO OD OPINIONE POLITICA


10. \_\_\_\_\_  
 CARICHE POLITICHE

11. Pres. Cons. Amm. ne Stab. GROS-MONTI-TO  
 ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE

*Spaccato 6/1969*

*Pres. Cons. Amm. ne Stab. GROS-MONTI-TO*

*013761*



R.: L.: ..... " P " ..... N° 2  
L. DI APPARTENENZA

Or.: di ..... ROMA .....

R.: L.: ..... N° .....  
L. DI INIZIAZIONE

Or.: di ..... Gruppo Sollazzo .....

.....  
VARIAZIONI

.....  
CARICHE MASSONICHE

.....  
ANNOTAZIONI PARTICOLARI

.....  
Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... 14/9/1966 ..... Brevetto N° .....  
DATA

Gr.: 2.: ..... » » .....  
DATA

Gr.: 3.: Rinn: 10/1/1969 ..... » » 15374/173  
DATA

1. GUIDI ..... VIRGILIO .....  
 COGNOME ..... NOME .....

2. FU GINETTO ..... ITALIANA .....  
 PATERNITÀ ..... CITTADINANZA .....

3. TORINO ..... 2/8/1914 .....  
 LUOGO DI NASCITA ..... DATA DI NASCITA .....

4. FIRENZE .....  
 LUOGO DI RESIDENZA .....

5. Via Stefano Turr, 7 ..... 54419 .....  
 INDIRIZZO ..... TELEFONO .....

6. Ragioneria-Laur.ndo Sc.Economiche .....  
 TITOLO DI STUDIO .....

7. Ufficiale Fant.-T.Colonnello .....  
 PROFESSIONE .....


8. Min.Difesa Es. DIM .....  
 AMMINISTRAZIONE .....

9. ....  
 PARTITO OD OPINIONE POLITICA .....

10. ....  
 CARICHE POLITICHE .....

11. ....  
 ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE .....

013762



R.: I.: ..... " P " ..... N° 2  
L.: DI APPARTENENZA

Or.: di ..... ROMA .....

R.: L.: ..... N° .....  
L.: DI INIZIAZIONE

Or.: di .....

.....  
VARIAZIONI

.....  
CARICHE MASSONICHE

.....  
ANNOTAZIONI PARTICOLARI

.....  
Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... Brevetto N° .....  
DATA

Gr.: 2.: ..... » » .....  
DATA

Gr.: 3.: ..... 24/10/1966 ..... » » ..... 14420/7.1  
DATA



1. ..... FURRERI ..... GIUSEPPE .....  
 COGNOME ..... NOME .....

2. ..... FU GIOVANNI ..... ITALIANA .....  
 PATERNITA ..... CITTADINANZA .....

3. ..... RAGUSA ..... 6 Luglio 1912 .....  
 LUOGO DI NASCITA ..... DATA DI NASCITA .....

4. ..... CATANIA .....  
 LUOGO DI RESIDENZA .....

5. ..... Via Livorno, 1 ..... 241375 .....  
 INDIRIZZO ..... TELEFONO .....

6. ..... Laurea Legge .....  
 TITOLO DI STUDIO .....

7. ..... Tributarista .....  
 PROFESSIONE .....


8. ....  
 AMMINISTRAZIONE .....

9. ....  
 PARTITO OD OPINIONE POLITICA .....

10. ....  
 CARICHE POLITICHE .....

11. ....  
 ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE .....

*Handwritten signature and number:*  
 013763



R.: L.: ..... " P " ..... N° 2  
L. DI APPARTENENZA

Or.: di ..... ROMA

R.: L.: ..... MONTEBELLO ..... N° .....  
L. DI INIZIAZIONE

Or.: di ..... PZZA DEL GESU'

Regol. "P" - 16/7/1968

VARIAZIONI  
..... 1970

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... 9/1/1960 ..... Brevetto N° .....  
DATA

Gr.: 2.: ..... » » .....  
DATA

Gr.: 3.: ..... 10/12/1965 ..... » » .....  
DATA

1. *Hermes Pascucci Michele*  
 COGNOME NOME

2. *di Giuseppe* — *Italiana*  
 PATERNITA' CITTADINANZA

3. *Niterbo* *8 VIII 1885*  
 LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

4. *Roma*  
 LUOGO DI RESIDENZA

5. *V. Smerio Caro, 62* *3563323*  
 INDIRIZZO TELEFONO

6. *Scienze Giurisprudenza*  
 TITOLO DI STUDIO

7. *Avvocato*  
 PROFESSIONE


8. \_\_\_\_\_  
 AMMINISTRAZIONE

9. \_\_\_\_\_  
 PARTITO OD OPINIONE POLITICA

10. \_\_\_\_\_  
 CARICHE POLITICHE

11. \_\_\_\_\_  
 ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE

*Michele Pascucci*  
*[Signature]*



013799  
 66810

R.: L.: 90 N° .....  
 L.: DI APPARTENENZA

Or.: di Rome .....

R.: L.: Univerno N° .....  
 L.: DI INIZIAZIONE

Or.: di Rome .....

M. S.  
 VARIAZIONI

CARICHE MASSONICHE

1953 -  
 ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.:	.....	Brevetto N°	.....
	DATA		
Gr.: 2.:	.....	»	»
	DATA		
Gr.: 3.:	.....	»	»
	DATA		

*Nappo Giò Bato*

1. *Hizam* .....  
 COGNOME

2. .....  
 NOME *Italiana*

3. *Di Terzo* .....  
 PATERNITÀ CITTADINANZA

4. *Rome* .....  
 LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA *14 III 1919*

5. *V. Fabio Mamiano 45* .....  
 INDIRIZZO TELEFONO

6. *Abilitaz. Magistrale* .....  
 TITOLO DI STUDIO

7. ....  
 PROFESSIONE


8. ....  
 AMMINISTRAZIONE

9. ....  
 PARTITO OD OPINIONE POLITICA

10. ....  
 CARICHE POLITICHE

11. ....  
 ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE

*Marta Casabene*



013781



## ALLEGATO 2

Schede nominative selezionate tra quelle intestate ad iscritti attivi al G.O.I. (sequestrate dalla commissione nel settembre 1982), recanti annotazioni sulla loggia P2.





1. ABBATICCI ..... ENRICO .....  
 COGNOME ..... NOME .....

2. FU-FERRUCCIO ..... ITALIANA .....  
 PATERNITA ..... CITTADINANZA .....

3. TRIESTE ..... 15/3/1920 .....  
 LUOGO DI NASCITA ..... DATA DI NASCITA .....

4. TRIESTE .....  
 LUOGO DI RESIDENZA .....

5. Via Valdirivo, 23 .....  
 INDIRIZZO ..... TELEFONO .....

6. Laurea Giurisprudenza .....  
 TITOLO DI STUDIO .....

7. Avvocato .....  
 PROFESSIONE .....

8. ....  
 AMMINISTRAZIONE .....


9. ....  
 PARTITO OD OPINIONE POLITICA .....

10. ....  
 CARICHE POLITICHE .....

11. ....  
 ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE .....

*DM*

*M. G. Buel*



013679

R.: L.: ..... " P " ..... N° 2  
L. DI APPARTENENZA

Or.: di ..... ROMA .....

R.: L.: ..... CONCORDIA ..... N° 526  
L. DI INIZIAZIONE

Or.: di ..... MILANO-Obb.za Damiani .....

..... Regolarizzato alla "P"-10/4/1967 .....

VARIAZIONI

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... 1955 ..... Brevetto N° .....

DATA

Gr.: 2.: ..... » » .....

DATA

Gr.: 3.: ..... » » .....

DATA

1. ACCIAI ..... SERGIO .....  
 COGNOME ..... NOME .....

2. FU GIUSEPPE ..... ITALIANA .....  
 PATERNITA' ..... CITTADINANZA .....

3. LIVORNO ..... 22/6/1931 .....  
 LUOGO DI NASCITA ..... DATA DI NASCITA .....

4. FIRENZE .....  
 LUOGO DI RESIDENZA .....

5. Via Mannelli n. 119 ..... 055/57.04.25 .....  
 INDIRIZZO ..... TELEFONO .....

6. Diploma Istituto Tecnico Industriale .....  
 TITOLO DI STUDIO .....

7. Maggiore in SPE delle Guardie di Finanza .....  
 PROFESSIONE .....


8. ....  
 AMMINISTRAZIONE .....

9. ....  
 PARTITO OD OPINIONE POLITICA .....

10. ....  
 CARICHE POLITICHE .....

11. ....  
 ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE .....

*A. C. ...*



013680

R. . . L. . . PROPAGANDA N. 2  
LOGGIA DI APPARTENENZA

Or. . . di . . . ROMA

R. . . L. . . PROPAGANDA N. 2  
LOGGIA DI INIZIAZIONE

Or. . . di . . . ROMA

SCOMINATO 1972  
VARIAZIONI

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N. . . . .

Gr. . . 1. . . 16/4/1971 Brevetto N. 20886/436  
DATA


Gr. . . 2. . . " " DATA

Gr. . . 3. . . " " DATA

03051

- 1. **ACCIO** **Frances**  
COGNOME NOME
- 2. **Piero**  
PATERNITA CITTADINANZA
- 3. **Biella** **9.10.934**  
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA
- 4. **Gorino 10137**  
LUOGO DI RESIDENZA
- 5. **Via Gonza 141** **398381**  
INDIRIZZO TELEFONO
- 6. **Laurea in Giurisprudenza**  
TITOLO DI STUDIO
- 7. **Ingegnere presso la IBM italiana 3250**  
PROFESSIONE
- 8. \_\_\_\_\_  
AMMINISTRAZIONE
- 9. **Nessuno correlante con i fig. della Memoria**  
PARTITO OD OPINIONE POLITICA
- 10. \_\_\_\_\_  
CARICHE POLITICHE
- 11. \_\_\_\_\_  
ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE

M



*Francesco Accio*  
*398381*

R.: L.: **PROPAGANDA** N. **14**  
LOGGIA DI APPARTENENZA

Or.: di **Genova**

R.: L.: ..... N. ....  
LOGGIA DI INIZIAZIONE

Or.: di **Reunione offic. dello 967 PINO T. 10-5-76**  
**reat x Rp 967 PINO T. (19-8-79)**

VARIAZIONI  
**AFFILIATO W.A. MOZART, 967**

**PINO T. 4-10-79**

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N. ....

Gr.: 1. **4.4.1974** DATA Brevetto II **25122**

Gr.: 2. **6.3.1976** DATA " " **21495**

Gr.: 3. **12.10.1977** DATA " " **23792**

00047

- 1. **ACQUISTI** **Vetulo**  
COGNOME NOME
- 2. **fu Ferdinando**  
PATERNITA CITTADINANZA
- 3. **Areghiani** **15.2.1927**  
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA
- 4. **Arezzo 52100**  
LUOGO DI RESIDENZA
- 5. **V.le Giotto, 89 - ~~( )~~ 30071** **uff. 28841**  
INDIRIZZO TELEFONO
- 6. \_\_\_\_\_  
TITOLO DI STUDIO
- 7. **Dirigente lavoro 02184**  
PROFESSIONE
- 8. **Banca Popolare Etruria - Agenzia C. - AR**  
AMMINISTRAZIONE
- 9. \_\_\_\_\_  
PARTITO OD OPINIONE POLITICA
- 10. \_\_\_\_\_  
CARICHE POLITICHE
- 11. \_\_\_\_\_  
ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE

*M. G. P. ...*



0166259910

R.: L. B. CAIROLI N. 117  
LOGGIA DI APPARTENENZA

Or.: di Arezzo

R.: L. Prov. PE N.  
LOGGIA DI INIZIAZIONE

Or.: di  
**AFFILIATO 19.6.1975**  
VARIAZIONI

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N. \_\_\_\_\_

Gr.: 1:	<u>19.6.1975</u>	Brevetto II	<u>27328/R</u>
	<small>DATA</small>		
Gr.: 2:	<u>3.3.1978</u>	" "	<u>23938</u>
	<small>DATA</small>		
Gr.: 3:	<u>9-3-1979</u>	" "	<u>25238</u>
	<small>DATA</small>		



1. ALBANO RAFFAELI  
 COGNOME NOME

2. FU FRANCESCO ITALIANA  
 PATERNITA' CITTADINANZA

3. NAPOLI 17/9/1929  
 LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

4. LA SPEZIA  
 LUOGO DI RESIDENZA

5. Via dei Colli n.4 00187/25.558  
 INDIRIZZO TELEFONO

6. Laurea in giurisprudenza  
 TITOLO DI STUDIO

7. Impiegato statale - Direttore di Sezione  
 PROFESSIONE


8. AMMINISTRAZIONE

9. PARTITO OD OPINIONE POLITICA

10. CARICHE POLITICHE

11. ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE

*Milano 10/10/1958*  
*...*



013681

R. . L. . . . . PROPAGANDA . . . . . N. 2  
LOGGIA DI APPARTENENZA  
ROMA  
Or. . di . . . . .

R. . L. . . . . PROPAGANDA . . . . . N. 2  
LOGGIA DI INIZIAZIONE  
ROMA  
Or. . di . . . . .

*1973*  
VARIAZIONI

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI


Tessera N. . . . .

Gr. . 1. . . . . 20/3/1971 . . . . . Brevetto N. 20883/433  
DATA

Gr. . 2. . . . . " " . . . . .  
DATA

Gr. . 3. . . . . " " . . . . .  
DATA

1.	ALBIZZI	PIETRO
	COGNOME	NOME
2.	FU RUGGERO	ITALIANA
	PATERNITÀ	CITTADINANZA
3.	SAN GIOVANNI (Ar)	12/5/1928
	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
4.	MONTEVARCHI (Ar)	
	LUOGO DI RESIDENZA	
5.	Via Puccini, 26	980603
	INDIRIZZO	TELEFONO
6.	Avv. Commerciale	
	TITOLO DI STUDIO	
7.	Commerciante	
	PROFESSIONE	
8.		
	AMMINISTRAZIONE	
9.		
	PARTITO OD OPINIONE POLITICA	
10.		
	CARICHE POLITICHE	
11.		
	ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE	





1. ALDEGONDI ALDEDO

COGNOME NOME

2. da Adelmo Ital.

PATERNITA CITTADINANZA

3. BRESCIA 6/1/1939

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

4. LOCRI (R.C.)

LUOGO DI RESIDENZA

5. (Caserma Guardia di Finanza)

INDIRIZZO TELEFONO

6.

TITOLO DI STUDIO

7. Tenente Guardia di Finanza

PROFESSIONE

8. Min. Finanze

AMMINISTRAZIONE

9.

PARTITO OD OPINIONE POLITICA

10.

CARICHE POLITICHE

11.

ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE

*Alfredo...*



013682

R.: I.: TOMMASO CAMPANELLA N° 257  
L.: DI APPARTENENZA

Or.: di CATANZARO

R.: I.: N°  
L.: DI INIZIAZIONE

Or.: di

*Affiliato alla RL Propaganda n° 2 il 25/3/1971*  
VARIAZIONI  
*1972*

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N°

Gr.: 1.: 28/2/1969 DATA Brevetto N° 19559

Gr.: 2.: DATA > >

Gr.: 3.: DATA > >

1. ALDRIGHETTI ..... UGO .....  
 COGNOME ..... NOME .....

2. di Manlio ..... Italiana .....  
 PATERNITA' ..... CITTADINANZA .....

3. Fiume .....  
 LUOGO DI NASCITA ..... DATA DI NASCITA .....

4. COLOGNA (Germania) NAPOLI .....  
 LUOGO DI RESIDENZA .....

5. ~~Crossgrabenmarkt, 125 (qui)~~ .....  
~~Admiral-Universitätsstrasse, 84~~ ..... TELEFONO .....  
 Isp. dell'Emigrazione-Palazzo Lauro

6. Laurea Giurisprudenza .....  
 TITOLO DI STUDIO .....

7. Funzionario Min. Esteri (Emigrazione) .....  
 PROFESSIONE .....

8. Min. Esteri (Emigrazione) .....  
 AMMINISTRAZIONE .....

9. ....  
 PARTITO OD OPINIONE POLITICA .....

10. ....  
 CARICHE POLITICHE .....

11. ....  
 ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE .....

*Respectfully*  
*Melchiorri*



013683

R.: L.: " P " N° 2  
L.: DI APPARTENENZA

Or.: di ROMA

R.: L.: " P " N° 2  
L.: DI INIZIAZIONE

Or.: di ROMA

VARIAZIONI

CARICHE MASSONICHE

pagato: 1961-63-64

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N°

Gr.: 1.: 25/2/1959 Brevetto N° 15414  
DATA

Gr.: 2.: » »  
DATA

Gr.: 3.: » »  
DATA



1. ALFANO FILIPPO  
COGNOME NOME

2. FU SALVATORE ITALIANA  
PATERNITÀ CITTADINANZA

3. TORRE DEL GRECO 23/11/1924  
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

4. FIRENZE  
LUOGO DI RESIDENZA Via Andrea di Buonaiuto, 24

5. Viale Francesco Redi, 71 30142  
INDIRIZZO TELEFONO

6. Laurea Giurisprudenza (a) 710006  
TITOLO DI STUDIO (uff) 296957


7. Funzionario Stato  
PROFESSIONE

8. AMMINISTRAZIONE


9. PARTITO OD OPINIONE POLITICA

0. CARICHE POLITICHE

1. ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE



*Handwritten signature*  
 116855



R. L. N.° 2

L. DI APPARTENENZA

Or. di ROMA

R. L. N.°

L. DI INIZIAZIONE

Or. di

EXEMPT. E. R. GIORDANO BRUNO (667) - REFERENZE

VARIAZIONI

11 8/6/1971

**AFFILIATO 11 LUG 1971**

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N°

Gr. 1.	DATA 12/2/1968	Brevetto N° 18478/134
Gr. 2.	DATA 12/2/1968	14833/78
Gr. 3.	DATA 12/2/1968	14465/116

1. ALLEGRO SAVERIO LEONARDO  
COGNOME NOME

2. FU NICOLA ITALIANA  
PATERNITÀ CITTADINANZA

3. STRONGOLI (Cz) 10/1/1909  
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

4. BOLOGNA  
LUOGO DI RESIDENZA

5. Via Castiglione, 142 275553  
INDIRIZZO TELEFONO

6. Laurea Giurisprudenza  
TITOLO DI STUDIO

7. Uff. Giudiz. Corte Appello Bologna  
PROFESSIONE



8. Min. Grazia e Giustizia  
AMMINISTRAZIONE

9. Orient. Socialista  
PARTITO OD OPINIONE POLITICA

10.   
CARICHE POLITICHE

11.   
ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE

*Allegro*  
1988  
11/10





1. ALLEVA ..... BOCCIO .....  
 COGNOME ..... NOME .....

2. FU TITO ..... ITALIANA .....  
 PATERNITA ..... CITTADINANZA .....

3. TRAPANI ..... 9 AGOSTO 1891 .....  
 LUOGO DI NASCITA ..... DATA DI NASCITA .....

4. ROMA .....  
 LUOGO DI RESIDENZA *Via Safford 13 - Milano* .....

5. VIA TRASONE 21 ..... 8385184 .....  
 INDIRIZZO ..... TELEFONO .....

6. ....  
 TITOLO DI STUDIO .....

7. INDUSTRIALE .....  
 PROFESSIONE .....

8. ....  
 AMMINISTRAZIONE .....

9. Socialdemocratico .....  
 PARTITO OD OPINIONE POLITICA .....

10. ....  
 CARICHE POLITICHE .....

11. ....  
 ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE .....

*Decreto*

*Luigi Sturzo*



013684

R.: L.: ..... " P " ..... N° 2  
L.: DI APPARTENENZA

Or.: di ..... ROMA

R.: L.: ..... G. GALILEI ..... N° 376  
L.: DI INIZIAZIONE

Or.: di ..... PADOVA

alla " P " aprile 1965

VARIAZIONI

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... Brevetto N° .....

DATA

Gr.: 2.: ..... » ..... » .....

DATA

Gr.: 3.: ..... » ..... » .....

DATA

x

1. *Alpi Bruno* *Buuro*  
COGNOME NOME

2. *di Pirmo* *Italia*  
PATERNITÀ CITTA' DI NASCITA

3. *Milano* *26 VI 1914*  
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

4. *Roma*  
LUOGO DI RESIDENZA

5. *Via Napoleone Calajanni, 17*  
INDIRIZZO TELEFONO

6. *Rapioniere* *323638*  
TITOLO DI STUDIO


7. *Commisario Capo presso la Cassa*  
PROFESSIONE  
*Centrale delle Banche d'I.*

8. *(Borsa di)*  
AMMINISTRAZIONE

9. *Tendenza a sinistra*  
PARTITO OD OPINIONE POLITICA

10. *Adolfo H. ...*  
CARICHE POLITICHE

11. *...*  
ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE



013685

46

R.: I.: ..... N° .....  
L.: DI APPARTENENZA

Or.: di Roma .....

R.: I.: La Gorgina ..... N° .....  
L.: DI INIZIAZIONE

Or.: di Rome .....

(vedi schede fra a maff. l. a. m.)  
 VARIAZIONI

~~ex cat. Gobbis Gobbis~~

CARICHE MASSONICHE  
Predata 30-6-1961

1970

1963 -  
 ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... Brevetto N° .....  
DATA

Gr.: 2.: ..... » .....  
DATA

Gr.: 3.: ..... » .....  
DATA



1. ALPI GIORGIO  
COGNOME NOME

2. FU GIOVANNI ITALIANA  
PATERNITA CITTADINANZA

3. ROMA 15/1/1917  
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

4. PADOVA  
LUOGO DI RESIDENZA Piazzale Stanga, 3

5. Via Venezia, 47 29363  
INDIRIZZO TELEFONO

6. Ragioniere  
TITOLO DI STUDIO

7. Impiegato  
PROFESSIONE


8. PIRELLI  
AMMINISTRAZIONE

9. Apartitico  
PARTITO OD OPINIONE POLITICA

10.   
CARICHE POLITICHE

11.   
ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE

*Le Vuolo*



*[Handwritten signature]*  
016903

R.: L.: ..... " P " ..... N° 2  
L.: DI APPARTENENZA

Or.: di ..... ROMA .....

R.: L.: ..... G. GALILEI ..... N° 376  
L.: DI INIZIAZIONE

Or.: di ..... PADOVA .....

Regol. alla "P"-1°/12/1967

VARIAZIONI

AFFILIATO alla "G. GALILEI"  
(713) ol' Padova, 16.6.1970  
CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... Brevetto N° .....  
DATA

Gr.: 2.: ..... » » .....  
DATA


Gr.: 3.: ..... 1953 ..... » » .....  
DATA

- 1. COGNOME **A L P I** NOME **GIORGIO**
- 2. PATERNITÀ **di Giovanni** CITTADINANZA **Italiana**
- 3. LUOGO DI NASCITA **ROMA** DATA DI NASCITA **15 Gennaio 1917**
- 4. LUOGO DI RESIDENZA **PADOVA**
- 5. INDIRIZZO **Via Baldissera 13** TELEFONO
- 6. TITOLO DI STUDIO **Ragioniere**
- 7. PROFESSIONE **Impiegato Privato**
- 8. AMMINISTRAZIONE **alla "Pirelli"**
- 9. PARTITO OD OPINIONE POLITICA **Liberale**
- 10. CARICHE POLITICHE
- 11. ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE

*Handwritten signature: ALPI*

*Handwritten signature: B. S. G.*

*Handwritten text: Anche presso Com. B. S. G.*



016903

*LA PACE*

R.: L.: ..... *"G. GALILEI"* ..... N° *375 76*  
L.: DI APPARTENENZA *8 Febbraio*

Or.: di *D 40/46-6-6-62* *PADOVA* *D. 117, 3.11.60*

R.: L.: ..... N° .....  
L.: DI INIZIAZIONE

Or.: di .....

*ASSONNATO Pied 1965 -*  
VARIANZI

*EXEAT dall'P. 6-7-70*

*Allo S. Palizi di Padova*  
CARICHE MASSONICHE

*6-7-1970 (713)*

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... Brevetto N° .....  
DATA

Gr.: 2.: ..... » .....  
DATA

Gr.: 3.: ..... *1953 = = = =* ..... » .....  
DATA

1. AMBR0GIO PAOLO  
 COGNOME NOME

2. DI CORRADO ITALIANA  
 PATERNITA' CITTADINANZA

3. CANICATTINI BAGNI (SR) 5/10/1938  
 LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

4. FERRARA  
 LUOGO DI RESIDENZA

5. Piazzale della Castellina n.15 =  
 INDIRIZZO TELEFONO

6. Laurea in Scienze Agrarie  
 TITOLO DI STUDIO

7. Ispettore - carriera direttiva  
 PROFESSIONE

8. Istituto Nazionale per il Commercio Estero  
 AMMINISTRAZIONE


9. PARTITO OD OPINIONE POLITICA

10. CARICHE POLITICHE

11. ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE

*Roberto Ferrero*  
*Comune*

016942



*[Handwritten signature]*

R. . L. . . . . PROPAGANDA . . . . . N. 2  
 LOGGIA DI APPARTENENZA  
 Or. . di . . . . . ROMA

R. . L. . . . . PROPAGANDA . . . . . N. 2  
 LOGGIA DI INIZIAZIONE  
 Or. . di . . . . . ROMA

EXEAT "R. L. ARCHIMEDE (342) = or. SIRACUSA =  
 VARIAZIONI . . . . . 3/11/1971

AFFILIATO alla "Archimede"  
 CARICHE MASSONICHE  
 (342) di Siracusa, il 26 NOV 1971

ANNOTAZIONI PARTICOLARI  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

Tessera N. . . . .  
 Gr. . 1. . . . . 29/4/1971 . . . . . Brevetto N. . . . . 21352/451  
 DATA  
 Gr. . 2. . . . . 12.5.1973 . . . . . " " 18196  
 DATA  
 Gr. . 3. . . . . 17.2.1975 . . . . . " " 21148  
 DATA

1. AMIRANTE ANEDEO  
 COGNOME NOME

2. DI EUGENIO ITALIANA  
 PATERNITÀ CITTADINANZA

3. NAPOLI 11/12/1913  
 LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

4. ROMA  
 LUOGO DI RESIDENZA

5. Via Fregene, 13 7579710  
 INDIRIZZO TELEFONO

6. Laurea Econ.Commercio  
 TITOLO DI STUDIO

7. Isp. Generale  
 PROFESSIONE

8. Min. Finanze  
 AMMINISTRAZIONE


9. Democratico  
 PARTITO OD OPINIONE POLITICA

10.   
 CARICHE POLITICHE

11.   
 ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE

*Handwritten signature*

**013686**



R.: L.: ..... " P " ..... N° 2  
L.: DI APPARTENENZA

Or.: di ..... ROMA

R.: L.: ..... Piazza del Gesù ..... N° .....  
L.: DI INIZIAZIONE

Or.: di .....

Regol. "P"-12/2/1968  
VARIAZIONI

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... 1945 ..... Brevetto N° .....  
DATA

Gr.: 2.: ..... » » .....  
DATA

Gr.: 3.: ..... » » .....  
DATA

18°gr.



1. AMMANNATI Roberto  
COGNOME NOME

2. d. Fabiano Ita.  
PATERNITÀ CITTADINANZA

3. Firenze 28-6-1930  
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

4. Scandicci (Fi)  
LUOGO DI RESIDENZA

5. Via Ponte a Beve, 20 250803  
INDIRIZZO TELEFONO

6. Laurea medicina e chirurgia  
TITOLO DI STUDIO

7. Odontoiatra  
PROFESSIONE


8. \_\_\_\_\_  
AMMINISTRAZIONE

9. \_\_\_\_\_  
PARTITO OD OPINIONE POLITICA

10. \_\_\_\_\_  
CARICHE POLITICHE

11. \_\_\_\_\_  
ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE

*Roberto Ammannati*



*[Handwritten signature]*

016962

R.: L.: <sup>4 P u</sup> ..... N° 2  
L. DI APPARTENENZA

Or.: di Roma

R.: L.: S. Salvi ..... N°  
L. DI INIZIAZIONE

Or.: di (Ghimara)

Passato a cost. la S. Salvi

VARIAZIONI  
n° 664 Or.: di Firenze 10-2-1967

~~ASSONNATO 31-2-77~~

CARICHE MASSONICHE  
Assonato per errore (Tel. 13-3-78)

Reimposto in piedi l'ita

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....


Gr.: 1.: ..... Brevetto N° .....  
DATA

Gr.: 2.: ..... > > .....

Gr.: 3.: <sup>DATA</sup> Febbr. 1966 ..... > > .....  
DATA

- 1. ..AHORESE.....FRANCESCO SAVERIO.....  
COGNOME NOME
- 2. fu Vincenzo.....Italiana.....  
PATERNITÀ CITTADINANZA
- 3. VENOSA.....21/9/1922.....  
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA
- 4. ROMA.....  
LUOGO DI RESIDENZA
- 5. Via Picocodi Tre Signori, 45 897426  
INDIRIZZO TELEFONO
- 6. Laurea in Giurisprudenza.....  
TITOLO DI STUDIO
- 7. V. Direttore Sede Roma Banca Comm. Ital......  
PROFESSIONE
- 8. Banca Comm. Italiana.....  
AMMINISTRAZIONE
- 9. ....  
PARTITO OD OPINIONE POLITICA
- 10. ....  
CARICHE POLITICHE
- 11. ....  
ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE

*Alto la frontiera*  
*Amore*



*[Handwritten signature]*

016970

R.: L.: ..... "P" ..... N° .....  
L.: DI APPARTENENZA

Or.: di ..... ROMA

R.: L.: ..... FERRUCCIO ..... N° 118  
L.: DI INIZIAZIONE

Or.: di ..... PISTOIA

Alla "P" 10/11/1964

VARIAZIONI

alla F. PARIBALDI-PIZZARELLE DI PONTA-HOD (160)

Q.: D' ROMA. Dec. 216/SL del 19.7.1965

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... 28/10/1959 ..... Brevetto N° ..... 15655  
DATA

Gr.: 2.: ..... 18/8/1960 ..... » » ..... 1258.1  
DATA

Gr.: 3.: ..... 25/10/1961 ..... » » ..... 12687  
DATA

1. ANASTASI LUIGI  
COGNOME NOME

2. DI ANTONINO ETALIANA  
PATERNITÀ CITTADINANZA

3. PALERMO 15/3/1917  
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

4. LATINA  
LUOGO DI RESIDENZA

5. Via Monti, 39 4.12.24  
INDIRIZZO TELEFONO

6. Laurea in Legge  
TITOLO DI STUDIO

7. Direttore di Sezione Prefettura  
PROFESSIONE

8. Min. Interni  
AMMINISTRAZIONE


9.   
PARTITO OD OPINIONE POLITICA

10.   
CARICHE POLITICHE

11.   
ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE

*Di*  
*Min. Interni*

*Antonio Anastasi*



013687

R.: L.: ..... " P " ..... N° 2

L.: DI APPARTENENZA

Or.: di ..... ROMA .....

R.: L.: ..... N° .....

L.: DI INIZIAZIONE

Or.: di .....

VARIAZIONI

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... 7/10/1966 ..... Brevetto N° 18.128/55

DATA

Gr.: 2.: ..... 7/10/1966 ..... » » 14361/28

DATA

Gr.: 3.: ..... 7/10/1966 ..... » » 14411/62

DATA

1. **AINESDA** **Giorgio**  
COGNOME NOVE

2. **fu Stelo**  
PATERNITA

3. **Cagliari** **25.12.45**  
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

4. **Livorno**  
LUOGO DI RESIDENZA

5. **Via S. Lopez 6**  
INDIRIZZO TELEFONO

6. **Mat. Scientifica**  
TITOLO DI STUDIO


7. **Ufficiale Esercito - Paracadutista**  
PROFESSIONE

8. AMMINISTRAZIONE

9. PARTITO OD OPINIONE POLITICA

10. CARICHE POLITICHE

11. ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE *Abbe / ...*



R.: L. SOVERE-MAZZINI N. 54

LOGGIA DI APPARTENENZA

Or.: di LIVORNO

R.: L. Prov. Pz N.

LOGGIA DI INIZIAZIONE

Or.: di

AFFILIATO 16.5.1978  
VARIAZIONI

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N.


Gr.: 1. 20.9.1976 DATA Brevetto N.

Gr.: 2. 22-3-79 DATA .. .. 24949

Gr.: 3. 3-11-80 DATA .. .. 26360



- 1. ... ANGIONI ..... GIUSTINO .....  
COGNOME NOME
- 2. ... *fr* FRANCESCO *Angelo* ..... ITALIANA .....  
PATERNITA CITTADINANZA
- 3. ... ORANI (*Nuoro*) ..... 24/9/1927 .....  
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA
- 4. ... ~~ANGELO~~ SASSARI .....  
LUOGO DI RESIDENZA
- 5. ... Via ~~Giuseppe~~ *Pravara*, 21 *Tempio*, 5 .....  
INDIRIZZO TELEFONO
- 6. ... Ist. Magistrale Sup. *Acc. Belle Arti* .....  
TITOLO DI STUDIO
- 7. ... Scultore .....  
PROFESSIONE
- 8. ....  
AMMINISTRAZIONE
- 9. ....  
PARTITO OD OPINIONE POLITICA
- 10. ....  
CARICHE POLITICHE
- 11. ....  
ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE *1. Associazione*



0170361

*[Handwritten signature]*

R.: I.: ..... " P. " ..... N° 2  
L. DI APPARTENENZA

Or.: di ..... ROMA .....

R.: L.: ..... N° .....  
L. DI INIZIAZIONE

Or.: di .....

EXEAT "GARIBALDI" (731) = NUORO = 15/6/1971  
VARIAZIONI

*Trasferito a Sassari 16-XI-70*  
CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... 27/6/1966 ..... Brevetto N° ..... 18.077/30  
DATA

Gr.: 2.: ..... » .....  
DATA

Gr.: 3.: ..... » .....  
DATA

1. **ANGIONI** *Giustino*  
COGNOME NOME

2. PATERNITA CITTADINANZA

3. LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

4. **Nuoro**  
LUOGO DI RESIDENZA

5. **Via Murroni, 21**  
INDIRIZZO TELEFONO

6. TITOLO DI STUDIO


7. PROFESSIONE

8. AMMINISTRAZIONE

9. PARTITO OD OPINIONE POLITICA

10. CARICHE POLITICHE

11. ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE



*017056/B10*  
*Assemblea Costituente*

R.: L.: P2 N.  
LOGGIA DI APPARTENENZA

Or.: di Roma

R.: L.: N.  
LOGGIA DI INIZIAZIONE

Or.: di

ASSONNATO 15 LUG. 1976  
VARIAZIONI

REGOLARIZZATO nella G.M. ANGILOY N. 355  
di Sassari, il 21.10.1977  
CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N.

Gr.: 1.: 21.10.1977 DATA Brevetto II. 30097/R

Gr.: 2.: 22-XII-78 DATA " " 24566

Gr.: 3.: 9-2-80 DATA " " 26242

1. **APOLLONIO** **Renzo**  
COGNOME NOME

2. **fu Aldo**  
CITTA' DI NASCITA CITTADINANZA

3. **Trieste** **18. II. 1914**  
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

4. **Udine**  
LUOGO DI RESIDENZA

5. **Via Marinucci, 14**  
INDIRIZZO TELEFONO

6. **Laura in Lettere**  
TITOLO DI STUDIO

7. **Ufficiale Esercito**  
PROFESSIONE

8. AMMINISTRAZIONE

9. PARTITO OD OPINIONE POLITICA

10. CARICHE POLITICHE

11. ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE

*Renzo Apollonio*



017103  
*[Handwritten signature]*

R.: L.: T. CRUDELI N. 679  
LOGGIA DI APPARTENENZA

Or.: di Firenze

R.: L.: Prov. P2 N.  
LOGGIA DI INIZIAZIONE

Or.: di

AFFILIATO 5.5.1978  
VARIAZIONI

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N.

Gr.: 1.: 7. 11. 1954 DATA Brevetto N.

Gr.: 2.: " " DATA

Gr.: 3.: 7. 11. 1974 DATA " "

1. ARAGONA ..... GIOVANNI .....  
 COGNOME ..... NOME .....

2. IGNAZI ..... ITALIANA .....  
 PATERNITA' ..... CITTADINANZA .....

3. PALERMO ..... 30/4/1942 .....  
 LUOGO DI NASCITA ..... DATA DI NASCITA .....

4. PALERMO .....  
 LUOGO DI .....  
 5. Viale Strasburgo, 373 .....  
 INDIRIZZO ..... TELEFONO .....

6. Laurea in ingegneria civile edile .....  
 TITOLO DI STUDIO .....

7. Ingegnere .....  
 PROFESSIONE .....


8. ....  
 AMMINISTRAZIONE .....

9. ....  
 PARTITO OD OPINIONE POLITICA .....

10. ....  
 CARICHE POLITICHE .....

11. ....  
 ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE .....

*M. De Benedetti*



017122

*[Handwritten signature]*

R. . . L. . . PROPAGANDA N. 2  
LOGGIA DI APPARTENENZA

Or. . . di . . . ROMA

R. . . L. . . PROPAGANDA N. 2  
LOGGIA DI INIZIAZIONE

C. . . di . . . ROMA

EXEAT R.L. "IL RISVEGLIO" (286) = PALERMO = 12/11/71

VARIAZIONI

AFFILIATO a "Il Risveglio (286)  
di Palermo, il 26 NOV 1971

CARICHE MASSONICHE

EXEAT Tar. 23-4-1974 per la 774

AFFILIATO alla STRETTA OSSERVANZA  
N. 774 di Palermo, il 19.2.1975.

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N. ....

Gr. . 1. . . 11/9/1971 Brevetto I. . . 21371/470

Gr. . 2. . . DATA 19.2.1975 " " 20121

Gr. . 3. . . DATA 19.2.1975 " " 21167



1. ARDIEGGHE ..... FRANCONICO .....  
 COGNOME ..... NOME .....

2. Fu Alberto ..... Italiana .....  
 PATERNITA' ..... CITTADINANZA .....

3. NAPOLI ..... 15/7/1917 .....  
 LUOGO DI NASCITA ..... DATA DI NASCITA .....

4. ROMA .....  
 LUOGO DI RESIDENZA .....

5. Via Tuscolana, 1270 ..... 2 741632 .....  
 INDIRIZZO ..... TELEFONO .....

6. Laurea in Teologia .....  
 TITOLO DI STUDIO .....

7. Insegnante Ist. Professionale .....  
 PROFESSIONE .....


8. ....  
 AMMINISTRAZIONE .....

9. ....  
 PARTITO OD OPINIONE POLITICA .....

10. ....  
 CARICHE POLITICHE .....

11. ....  
 ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE .....

*Alberto Franconico*



013690

R.: L.: ..... " P. " ..... N° .....  
L.: DI APPARTENENZA

Or.: di ..... ROMA

R.: L.: ..... N° .....  
L.: DI INIZIAZIONE

Or.: di .....

..... 1970

VARIAZIONI

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... 24 Aprile 964 Brevetto N° 17224

DATA

Gr.: 2.: ..... ~~xxxx~~ \* \*

DATA

Gr.: 3.: ..... 14/9/1964 \* \* ..... 13708

DATA

1. ..... ARE ..... ENNIO .....  
 COGNOME ..... NOME .....

2. ..... ITALIANA .....  
 PATERNITA' ..... CITTADINANZA .....

3. ..... 1931 .....  
 LUOGO DI NASCITA ..... DATA DI NASCITA .....

4. ..... NEW YORK .....  
 LUOGO DI RESIDENZA .....

5. ..... 464 TENAFLY RD. ENGLEWOOD N. Y. ....  
 INDIRIZZO ..... TELEFONO .....

6. ....  
 TITOLO DI STUDIO .....

7. ..... REDATTORE PROGRESSO ITALO AMERICANO .....  
 PROFESSIONE .....


8. ....  
 AMMINISTRAZIONE .....

9. ....  
 PARTITO OD OPINIONE POLITICA .....

10. ....  
 CARICHE POLITICHE .....

11. ....  
 ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE .....

*Ennio Ennio*  
*Ennio Ennio*



013691

R. . L. . . . . PROPAGANDA . . . . . N. . . . . 2  
LOGGIA DI APPARTENENZA

Or. . di . . . . . ROMA

R. . L. . PROPAGANDA . . . . . N. . . . . 2  
LOGGIA DI INIZIAZIONE

Or. . di . . . . . ROMA

REDAZIONE 1972  
VARIAZIONI

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N. . . . .

Gr. . 1. . . . . 18/11/1970 . . . . . Brevetto N. . . . . 20637  
DATA

Gr. . 2. . . . . " " . . . . .  
DATA

Gr. . 3. . . . . " " . . . . .  
DATA

1. ASCALONE ..... GIUSEPPE .....  
 COGNOME ..... NOME .....

2. FU VINCENZO ..... ITALIANA .....  
 PATERNITA' ..... CITTADINANZA .....

3. BRINDISI ..... 7/3/1908 .....  
 LUOGO DI NASCITA ..... DATA DI NASCITA .....

4. BRINDISI .....  
 LUOGO DI RESIDENZA .....

5. Via XV Novembre n.8= ..... 0831/24.182 .....  
 INDIRIZZO ..... TELEFONO .....

6. Licenza media .....  
 TITOLO DI STUDIO .....


7. Impiegato - Archivista .....  
 PROFESSIONE .....

8. Ospedale "A. DI SUMMA" di Brindisi .....  
 AMMINISTRAZIONE .....

9. Liberale .....  
 PARTITO OD OPINIONE POLITICA .....

10. ....  
 CARICHE POLITICHE .....

11. .... *Ascolto Francesco Curran* .....  
 ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE .....



112110  
*[Handwritten signature]*

R. . L. . PROPAGANDA N. 2  
LOGGIA DI APPARTENENZA

Or. . di . . . . . ROMA

R. . L. . LOGGIA DI INIZIAZIONE N.

Or. . di . . . . .

EXEAT R.L. "LAVORO E DISCIPLINA" (749) = BRINDISI  
VARIAZIONI

il 15/6/1971.

CARICHE MASSONICHE

.....

.....

.....

Proveniente da Piazza del Gesù.

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

.....

.....

.....

Tessera N. ....

Gr. . 1. . DATA Brevetto N. ....

Gr. . 2. . DATA " " .....

Gr. . 3. . 17/4/1971 DATA " " ..16589/370..R.

1. **AXERIO** **Piemontese**  
COGNOME NOME

2. **In Antonio,**  
PATERNITA CITTADINANZA

3. **TORINO** **23.1.1939**  
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

4. **LIVORNO**  
LUOGO DI RESIDENZA

5. **Via F. Redi, 53** **T. 37932**  
INDIRIZZO TELEFONO

6. **Dottore in Fisica**  
TITOLO DI STUDIO


7. **Ricercatore**  
PROFESSIONE  
**(Programmatore presso il G.A.M.E.N. (P.I.))**

8. AMMINISTRAZIONE

9. PARTITO OD OPINIONE POLITICA

10. CARICHE POLITICHE

11. ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE *Alc. Le. (in nota)*



017285

*[Handwritten signature]*

R.: L.: ~~4. BUNDO~~ N. 667  
LOGGIA DI APPARTENENZA

Or.: di ~~AVENZE~~

R.: L.: P N. 2  
LOGGIA DI INIZIAZIONE

Or.: di

IRPIATO 10-11-78  
VARIAZIONI Rich. offic. d.leg. 124 CI 2-4-79  
exec. opera CGT FI 12-8-79 S

AFFILIATO, SCIENZA E LAVORO 124  
CARICHE MASSONICHE

di LIVORNO 25-9-79

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N. ....


Gr.: 1: 14-1-1977 Brevetto N. ....  
DATA

Gr.: 2: 6-2-1978 " " ....  
DATA

Gr.: 3: 6-2-1978 " " ....  
DATA



- 1. .... **BADIALI** ..... **ALFONSO** .....  
COGNOME NOME
- 2. .... **LUIGI** ..... **ITALIANA** .....  
PATERNITA' CITTADINANZA
- 3. .... **MONTEVEGLIO (BOLOGNA)** ..... **12/12/1930** .....  
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA
- 4. .... **FOLLONICA** .....  
LUOGO DI RESIDENZA
- 5. .... **VIALE ITALIA/TRE PALME = T.** ..... **83.1.66** .....  
INDIRIZZO TELEFONO
- 6. .... **LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO** .....  
TITOLO DI STUDIO
- 7. .... **CAPO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI DELIO** .....  
PROFESSIONE  
 .... **STABILIMENTO SCARLINO (GR) DELLA MONTEDISON** .....
- 8. ....  
AMMINISTRAZIONE
- 9. .... **REPUBBLICANO** .....  
PARTITO OD OPINIONE POLITICA
- 10. ....  
CARICHE POLITICHE
- 11. ....  
ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE



*Handwritten signature: A. Badiali*

**016555**

R. . L. . . . . PROPAGANDA . . . . . N. . . . . 2 . . . . .  
LOGGIA DI APPARTENENZA

Or. . . di . . . . . ROMA . . . . .

R. . L. . . . . PROPAGANDA . . . . . N. . . . . 2 . . . . .  
LOGGIA DI INIZIAZIONE

Or. . . di . . . . . ROMA . . . . .

*2/4/1971 ex art. 10 della RL Guorapp*

VARIAZIONI  
*(665) Jollonica*

**REGOLARIZZATO 13 APR 1971**  
CARICHE MASSONICHE


ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N. . . . .

Gr. . 1. . . . . 10/3/1971 . . . . . Brevetto N. . . . . 20868/418 . . . . .  
DATA

Gr. . 2. . . . . 6-6-1972 . . . . . " " 17484 . . . . .  
DATA

Gr. . 3. . . . . 11.3.1975 . . . . . " " 21245 . . . . .  
DATA



1. BALATRESI ..... PAGIO .....  
 COGNOME ..... NOME .....

2. DI NADIO ..... ITALIANA .....  
 PATERNITA ..... CITTADINANZA .....

3. FIRENZE ..... 25/3/1927 .....  
 LUOGO DI NASCITA ..... DATA DI NASCITA .....

4. FIRENZE-TAVERNUZZE .....  
 LUOGO DI RESIDENZA .....

5. Via S. Cristoforo ..... 89123 .....  
 INDIRIZZO ..... TELEFONO .....

6. Laurea Medicina .....  
 TITOLO DI STUDIO .....

7. Medico-Chirurgo .....  
 PROFESSIONE .....

8. ....  
 AMMINISTRAZIONE .....


9. ....  
 PARTITO OD OPINIONE POLITICA .....

10. ....  
 CARICHE POLITICHE .....

11. ....  
 ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE .....

*Pericolo  
 di incidenti successivi*

*Il sottoscritto ha la  
 firma*



013692

R.: L.: ..... " P " ..... N° 2  
L.: DI APPARTENENZA

Or.: di ..... ROMA .....

R.: L.: ..... N° .....  
L.: DI INIZIAZIONE

Or.: di .....

.....  
VARIAZIONI

.....  
CARICHE MASSONICHE

.....  
ANNOTAZIONI PARTICOLARI


Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... 25/8/1966 ..... Brevetto N° 18091/39  
DATA

Gr.: 2.: ..... » » .....  
DATA

Gr.: 3.: ..... » » .....  
DATA

- 1. **BALDUCCI** *Giuliano*  
COGNOME NOME
- 2. *Lu Quintilio*  
PATERNITA
- 3. *Moussummano* *13.5.1921*  
LUOGO DI NASCITA CITTADINANZA  
DATA DI NASCITA
- 4. *Moussummano Terme (Pistoia)*  
LUOGO DI RESIDENZA
- 5. *Via Garibaldi, 4* *0572-51364*  
INDIRIZZO TELEFONO
- 6. *Diplomato*  
TITOLO DI STUDIO
- 7. *imprenditore*  
PROFESSIONE
- 8. AMMINISTRAZIONE
- 9. PARTITO OD OPINIONE POLITICA
- 10. CARICHE POLITICHE
- 11. ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE



016301

*Libera / per la /*

*[Handwritten signature]*

R.: L.: D. MAIOCCO N. 821  
LOGGIA DI APPARTENENZA

Or.: di Firenze

R.: L.: Prov. P2 N.  
LOGGIA DI INIZIAZIONE

Or.: di

AFFILIATO 9-6-1976  
VARIAZIONI

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N. ....

Gr.: 1.: 13. 4. 1976 DATA Brevetto II

Gr.: 2.: 5. 1. 1978 DATA " " 23677

Gr.: 3.: DATA " "

1. ..... BALIA ..... DARIO .....  
COGNOME NOME

2. ..... FU PIETRO ..... ITALIANA .....  
PATERNITÀ CITTADINANZA

3. ..... IGLESIAS ..... 29/12/1899 .....  
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

4. ..... NUORO .....  
LUOGO DI RESIDENZA

5. ..... Via Brigata Sassari, 19 ..... 32344 .....  
INDIRIZZO TELEFONO

6. ..... Iscr. Università .....  
TITOLO DI STUDIO

7. ..... Impiegato .....  
PROFESSIONE


8. ..... Comune di Nuoro .....  
AMMINISTRAZIONE

9. .....  
PARTITO OD OPINIONE POLITICA

10. .....  
CARICHE POLITICHE

11. .....  
ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE

*M. Moro*  
*Liberto P. G. ...*



013693

R.: L.: ..... " P " ..... N° 2  
L. DI APPARTENENZA

Or.: di ..... ROMA .....

R.: L.: ..... N° .....  
L. DI INIZIAZIONE

Or.: di ..... Piazza del Gesù .....

..... Regularizzato 27/6/66 "P" (2) .....

VARIAZIONI

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... Brevetto N° .....

DATA

Gr.: 2.: ..... > > .....

DATA

Gr.: 3.: ..... > > .....

DATA

Handwritten mark or signature at the bottom left of the page.



1. **BALLA**  
COGNOME

2. **Mario**  
NOME

3. **Giuseppe**  
PATERNITA

4. **Pesceto (Aquila)**  
LUOGO DI NASCITA

5. **19. 11. 1936**  
DATA DI NASCITA

6. **Livorno**  
LUOGO DI RESIDENZA

7. **Via Bat Yam, 31**  
INDIRIZZO

8. **53182**  
TELEFONO

9. **Ragioniere**  
TITOLO DI STUDIO

10. **impiegato statale**  
PROFESSIONE

11. **MDE**  
AMMINISTRAZIONE

12.   
PARTITO OD OPINIONE POLITICA

13.   
CARICHE POLITICHE

14.   
ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE

*Andr. Be. per loro cura*



016313

*[Handwritten signature]*

R.: L. **GIUSTIZIA E LIBERTÀ** N. **846**  
LOGGIA DI APPARTENENZA

Or.: di **Pisa**

R.: L. **Prov.: P** N.  
LOGGIA DI INIZIAZIONE

Or.: di

**AFFILIATO 23.4.1975**

VARIAZIONI

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N.

Gr.: 1.: **25.9.1974** DATA Brevetto II

Gr.: 2.: **30.3.1976** DATA " " **21654**

Gr.: 3.: **6-2-81** DATA " " **27/79**

✓

1. **BARIOSCO** **Alfredo**  
COGNOME NOME

2. PATERNITA CITTADINANZA

3. **Torino** **29.8.1927**  
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

4. **Bitoscuro (ca)**  
LUOGO DI RESIDENZA

5. INDIRIZZO TELEFONO

6. TITOLO DI STUDIO

7. **Dirigente d'Azienda**  
PROFESSIONE


8. AMMINISTRAZIONE

9. PARTITO OD OPINIONE POLITICA

10. CARICHE POLITICHE

11. ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE

*M. J. ...*  
*...*



016478

R.: L.: **A. LEMMI** N. **789**  
LOGGIA DI APPARTENENZA

Or.: di **Roma**

R.: L.: **Prov. "P."** N.  
LOGGIA DI INIZIAZIONE

Or.: di

**AFFILIATO 22. 11. 1974**  
VARIAZIONI

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N.

Gr.: 1.:	<b>4. 11. 1972</b>	Brevetto II
	<small>DATA</small>	
Gr.: 2.:	<b>21. 2. 1975</b>	" " <b>20129</b>
	<small>DATA</small>	
Gr.: 3.:	<b>17. 3. 1976</b>	" " <b>22241</b>
	<small>DATA</small>	

1. BARTOLONI GIAMPACIO  
 COGNOME NOME

2. DAL DANCO ITALIANA  
 PATERNITÀ CITTADINANZA

3. BARBERINO DI MUGELLO(Fi) 8/6/1930  
 LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

4. FIRENZE  
 LUOGO DI RESIDENZA

5. Via del Pino, 7 uff. 603.228  
 Studio Via Calimaruzza, 4 uff. 23.285  
 Indirizzo TELEFONO

6. Perito Industriale  
 TITOLO DI STUDIO


7. Libero professionista  
 PROFESSIONE

8. AMMINISTRAZIONE

9. PARTITO OD OPINIONE POLITICA

10. CARICHE POLITICHE

11. ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE



*Lebole /  
 Cur*

015692

R.: L.: ..... " P " ..... N° 2  
L.: DI APPARTENENZA

Or.: di ..... ROMA

R.: L.: ..... N° .....  
L.: DI INIZIAZIONE

Or.: di .....

REG. ALLA "P"-9/3/1966

VARIAZIONI

Passato a cost. la D BETTINO RICARDOLI

n° 658 Or.: di FIRENZE il 12-5-1966

CARICHE MASSONICHE

Passato a cost. la G. Galbi

n° 664 Or.: di Livorno il 10-2-1967

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... Brevetto N° .....  
DATA

Gr.: 2.: ..... » .....  
DATA

Gr.: 3.: ..... Rinn. 9/3/1966 ..... » ..... 14161/33 .....  
DATA

1. BATELLI ALFIO  
 COGNOME NOME

2. FU ALCIDE ITALIANA  
 PATERNITÀ CITTADINANZA

3. MONTERIGGIONI 11/12/1926  
 LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

4. SIENA  
 LUOGO DI RESIDENZA

5. Via Piave, 33 44172  
 INDIRIZZO TELEFONO

6. Licenzia Media  
 TITOLO DI STUDIO

7. Addetto Vendita Prodotti FIAT  
 PROFESSIONE


8. FIAT  
 AMMINISTRAZIONE

9. Socialista  
 PARTITO OD OPINIONE POLITICA

10. \_\_\_\_\_  
 CARICHE POLITICHE

11. \_\_\_\_\_  
 ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE

*Alberto Pedemonte*  
*Amministratore*



01575

R.: L.: ..... " P " ..... N° 2 .....  
L.: DI APPARTENENZA

Or.: di ..... ROMA .....

R.: L.: ..... N° .....  
L.: DI INIZIAZIONE

Or.: di .....

**AFF.: R.: L.: ARBIA SECONDA**  
**VARIAZIONI**  
**(639) OK.: SIENA: C.3-970**

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... 28/3/1969 ..... Brevetto N° 19520/221  
DATA

Gr.: 2.: ..... 28/3/1969 ..... » » 15047/141  
DATA

Gr.: 3.: ..... 28/3/1969 ..... » » 15868/204  
DATA





R.: L.: <sup>4 P<sub>u</sub></sup> ..... N° .....

L. DI APPARTENENZA

Or.: di Roma .....

R.: L.: <sup>?</sup> ..... N° .....

L. DI INIZIAZIONE

Or.: di .....  
1

Posizione del "gruppo Ceccherini"

VARIAZIONI

ELIMINATO 1970 .....

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... Brevetto N° .....

DATA

Gr.: 2.: ..... » ..... » .....

DATA

Gr.: 3.: Si ..... » ..... » .....

DATA

1. **BELLANTONI Domenico**

COGNOME

NOME

2. *Lu Raimondo*

*Hal.*

PATERNITÀ

CITTADINANZA

3. *Vibo Valentia (CZ)* *5-1-1927*

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

4. *Milano CAP 20100*

LUOGO DI RESIDENZA

5. ~~*Piazza Bontacelli*~~ *Largo Settimio Severo, 4*

INDIRIZZO

TELEFONO

6. *Laurea Giurisprudenza* *4696990*

TITOLO DI STUDIO

7. *Avvocato libero professionista*

PROFESSIONE

*Civile - Penale - Leg. Alimentare*

8. AMMINISTRAZIONE

9. PARTITO OD OPINIONE POLITICA

10. CARICHE POLITICHE

11. *Congliere Ordine Avvocati e Procuratori di*  
ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE  
*Milano - Congliere Società Italiana Scienze*  
*Alimentazione*

*Membro Commissione Trib. 2° grado Milano*  
*Commissione Disciplina Fed. Pugilistica It. ue*



*Luca Perler*  
*Com*

015657

R.: L. GIROLAMO CARUANO 63  
LOGGIA DI APPARTENENZA

Or.: di PAVIA

R.: L. 4 P u N. 2  
LOGGIA DI INIZIAZIONE

Or.: di

REGOLARIZZATO 2.12.1974  
VARIAZIONI

Ministro Guardasigilli Supremo Consiglio Perfoni  
CARICHE MASSONICHE

Isa. della Cav. S. G. G. di Pozzo, (641) di Milano  
ANNOTAZIONI PARTICOLARI

dove è stato iniziato con brev. di: 16853  
7-4-63

È domiciliato in Milano - Abbondio Stenpio, 7

Tel. 46.335568  
et 825071 - Per' INAFFILIATO DA VARI ANNI

Tessera N. ....

Gr.: 1.: 3-4-1963 DATA Brevetto II 16853

Gr.: 2.: 7 DATA " "

Gr.: 3.: 2.12.1974 DATA " " 20939/R

1. BELLINGER ANTONIO  
COGNOME NOME

2. FR ANTONIO ITALIANA  
PATERNITÀ CITTADINANZA

3. VEGLIA (Jugoslavia) 21/3/1906  
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

4. 33170 BORDENONE (Ud)  
LUOGO DI RESIDENZA

5. Piazza del Popolo, 4 21874  
INDIRIZZO TELEFONO

6. Ingegnere  
TITOLO DI STUDIO

7. Insegnante Topografia  
PROFESSIONE

8. Ministero P.I.  
AMMINISTRAZIONE

9. \_\_\_\_\_  
PARTITO OD OPINIONE POLITICA

10. \_\_\_\_\_  
CARICHE POLITICHE

11. \_\_\_\_\_  
ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE



015830

R.: L.: ..... " P " ..... N° 2  
L. DI APPARTENENZA

Or.: di ..... ROMA

R.: L.: ..... SANTA GORIZIA ..... N° 53  
L. DI INIZIAZIONE

Or.: di ..... GORIZIA

..... Affiliato "P" - 5/10/1967  
VARIAZIONI

..... Passato a cost. la L. Francesca Ligini

..... n° 710 Or.: di Pordenone 11/11/1969

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... DATA ..... Brevetto N° .....

Gr.: 2.: ..... DATA ..... > > .....

Gr.: 3.: ..... DATA ..... > > .....

1. BELLOTTI ..... ROBERTO .....  
COGNOME ..... NOME

2. ~~di~~ ..... ITALIANA .....  
PATERNITA ..... CITTADINANZA

3. NAPOLI ..... 18 Maggio 1922 .....  
LUOGO DI NASCITA ..... DATA DI NASCITA

4. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ GENOVA .....  
LUOGO DI RESIDENZA

5. ~~XXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXX~~ .....  
INDIRIZZO ..... TELEFONO

6. 4° anno Giurisprudenza .....  
TITOLO DI STUDIO

7. Impiegato .....  
PROFESSIONE

8. Uff. Distrettuale II. DD. .....  
AMMINISTRAZIONE

9. P.S.D.I. .....  
PARTITO OD OPINIONE POLITICA

10. ....  
CARICHE POLITICHE

11. ....  
ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE



013695

(Rebionoli Moro (SV) - L. Pucci 18/6)

R.: L.: ..... " P " ..... N° 2  
L. DI APPARTENENZA

Or.: di ..... ROMA

R.: L.: ..... GIOSUE CARDUCCI (ALAM) ..... N° 639  
L. DI INIZIAZIONE

Or.: di ..... SAVONA

Passato alla "P" 19/1/1966

VARIAZIONI  
ABBONNATO 1972

..... Segretario 1960  
CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... Brevetto N° .....

DATA

Gr.: 2.: ..... ~~18/12/1959~~ ..... » ..... » .....

DATA

Gr.: 3.: ..... 13/12/1959 ..... » ..... » ..... 2585

DATA



1. **BELPASSI** COGNOME **Carlo** NOME

2. PATERNITA' **ital. ua** CITTADINANZA

3. **Tripoli** LUOGO DI NASCITA **19. X. 1940** DATA DI NASCITA

4. **Milano** LUOGO DI RESIDENZA

5. **Via Fuma, 15** INDIRIZZO TELEFONO

6. TIPOLO DI STUDIO

7. **Imprenditore** PROFESSIONE

8. AMMINISTRAZIONE

9. PARTITO OD OPINIONE POLITICA

10. CARICHE POLITICHE

11. ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE

*Carlo Belpassi*



015866

R.: L.: **5 GIORNATE** N. **844**  
LOGGIA DI APPARTENENZA

Or.: di **Milano**

R.: L.: **Prov. P2** N.  
LOGGIA DI INIZIAZIONE

Or.: di **Firenze**

**AFFILIATO 9.12.1976**  
VARIAZIONI

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N. **2286 (4-5-79)**

Gr.: 1.: DATA Brevetto N.

Gr.: 2.: DATA " "

Gr.: 3.: DATA **u** " "

1. .... BELSITO ..... CELESTINO .....  
 COGNOME ..... NOME .....

2. .... ITALIANA .....  
 PATERNITA' ..... CITTADINANZA .....

3. .... ACR I ..... 10/10/1935 .....  
 LUOGO DI NASCITA ..... DATA DI NASCITA .....

4. .... ACR I .....  
 LUOGO DI RESIDENZA .....

5. .... VIA S. PIETRO .....  
 INDIRIZZO ..... TELEFONO .....

6. .... DIPLOMA GEOMETRA .....  
 TITOLO DI STUDIO .....

7. .... GEOMETRA .....  
 PROFESSIONE .....

8. ....  
 AMMINISTRAZIONE .....

9. ....  
 PARTITO OD OPINIONE POLITICA .....

10. ....  
 CARICHE POLITICHE .....

11. ....  
 ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE .....

*Handwritten signature*



015868

*Handwritten signature*

R. . L. . . . . PROPAGANDA . . . . . N. . . . . 2 . . . . .  
LOGGIA DI APPARTENENZA

Or. . . di . . . . . ROMA . . . . .

R. . L. . . . . B. FALCONE . . . . . N. . . . .  
LOGGIA DI INIZIAZIONE

Or. . . di . . . . . ACRI . . . . .

Passato a cost. la *Francesco Spaziani*  
VARIAZIONI

n° *712* Or. di *Acri* *11-8-1970*

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N. . . . .

Gr. . 1. . . . . *2 / 9/70* RINNOVO Brevetto N. *20612*  
DATA

Gr. . 2. . . . . *14-6-1972* " *17506*  
DATA

Gr. . 3. . . . . *1.2.1974* " *19781*  
DATA

*1*

1. BENCINI ..... ROBERTO .....  
COGNOME ..... NOME .....

2. EZIO TOMMASO ..... ITALIANA .....  
PATERNITA' ..... CITTADINANZA .....

3. SESTO FIORENTINO(FI) ..... 4/9/1920 .....  
LUOGO DI NASCITA ..... DATA DI NASCITA .....

4. FIRENZE .....  
LUOGO DI RESIDENZA .....

5. L. PIRANDELLO 13 ..... T. 055-609.329 .....  
INDIRIZZO ..... TELEFONO .....

6. 3° ANNO DI ARCHITETTURA .....  
TITOLO DI STUDIO .....

7. RAPPRESENTANTE .....  
PROFESSIONE .....


8. ....  
AMMINISTRAZIONE .....

9. ....  
PARTITO OD OPINIONE POLITICA .....

10. ....  
CARICHE POLITICHE .....

11. ....  
ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE .....

*A. Costa Per la  
Cura*



015879

*[Handwritten signature]*

R. . L. . PROPAGANDA ..... N. 2  
LOGGIA DI APPARTENENZA

Or. . di ROMA .....

R. . L. . *Carbur* ..... N. ✓  
LOGGIA DI INIZIAZIONE

Or. . di *Firuse* .....

*Brevet alla R.L. "T. Emulel" (679)*  
VARIAZIONI

*Or. di Firuse 16/12/1970*  
EXEAT. TW. U. 7. 71

CARICHE MASSONICHE *Passato a cost. 1. Podiville Benuo d'Costa*

*733* Or. di *Firuse* II 26 GEN 1971

AFFILIATO *15-3-1971*

PROVENIENTE DALLA DISCENDENZA DI PIAZZA DEL  
ANNOTAZIONI PARTICOLARI  
GESU'

Tessera N. ....

Gr. . 1. . DATA ..... Brevetto N. ....

Gr. . 2. . DATA ..... " " .....

Gr. . 3. . RINNOVO.....15/XI/1970.. " " .....16284/315  
DATA

1. **BENVENUTO** ..... **ANTONIO** .....  
COGNOME ..... NOME .....

2. **Francesco** ..... **Ital.** .....  
PATERNITA' ..... CITTADINANZA .....

3. **ACRI** ..... **16/5/1908** .....  
LUOGO DI NASCITA ..... DATA DI NASCITA .....

4. **ACRI** .....  
LUOGO DI RESIDENZA .....

5. **Via G. Amendola** .....  
INDIRIZZO ..... TELEFONO .....

6. **Licenza Elementare** .....  
TITOLO DI STUDIO .....

7. **Industriale** .....  
PROFESSIONE .....


8. ....  
AMMINISTRAZIONE .....

9. ....  
PARTITO OD OPINIONE POLITICA .....

10. ....  
CARICHE POLITICHE .....

11. ....  
ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE .....

*Cy* *Albergo/serena*  
*Am*



015930

R. . L. . FRANCESCO SPROVIERI N. 718  
LOGGIA DI APPARTENENZA

Or. . di ..... ACRI

R. . L. . B. Falcone N.  
LOGGIA DI INIZIAZIONE

Or. . di ..... Acri - Discendenza P.zza del Gesù

REGOLARI ZATO alla "PROPAGANDA " (2) di ROMA

VARIAZIONI *2-9-70*  
Passato a cost. la *F. Sprovieri*

n° *718* Or. di *Acri* *30-9-1970*  
CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N. ....

Gr. . 1. . DATA ..... Brevetto N. ....

Gr. . 2. . Rinn. *2/9/1970* " " *16267*  
DATA

Gr. . 3. . *✓* " " *✓*  
DATA



1. **BERETTA** **Roberto**  
COGNOME NOME

2. **In Etore**  
PATERNITA CITTADINANZA

3. **Torino** **2.6.41**  
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

4. **Torino**  
LUOGO DI RESIDENZA

5. **Via Bonfano 11 + T. 250452**  
INDIRIZZO TELEFONO

6. **Dr. Econ. e Comm.**  
TITOLO DI STUDIO


7. **Ass. esp. mont. istituto statale  
e commerciale**  
PROFESSIONE

8.   
AMMINISTRAZIONE

9. **Libero le**  
PARTITO OD OPINIONE POLITICA

10.   
CARICHE POLITICHE

11.   
ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE



015948

R.: L. PROPAGANDA N. 14  
LOGGIA DI APPARTENENZA

Or.: di TORINO

R.: L. \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_  
LOGGIA DI INIZIAZIONE

Or.: di \_\_\_\_\_

VARIAZIONI

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N. \_\_\_\_\_

Gr.: 1.: 19.1.81 DATA Brevetto N. 34253

Gr.: 2.: \_\_\_\_\_ DATA " "

Gr.: 3.: \_\_\_\_\_ DATA " "

1. BERGANINI ..... SALVO .....  
 COGNOME ..... NOME .....

2. DI ARTURO ..... ITALIANA .....  
 PATERNITÀ ..... CITTADINANZA .....

3. FINALE EMILIA .....  
 LUOGO DI NASCITA ..... DATA DI NASCITA .....

4. S.FELICE s/PANARO .....  
 LUOGO DI RESIDENZA ..... Via Statale 468,64-RIVARA .....

5. 5. Elementare .....  
 INDIRIZZO ..... TELEFONO .....

6. V .....  
 TITOLO DI STUDIO .....

7. Commerciante .....  
 PROFESSIONE .....


8. ....  
 AMMINISTRAZIONE .....

9. Indipendente .....  
 PARTITO OD OPINIONE POLITICA .....

10. ....  
 CARICHE POLITICHE .....

11. ....  
 ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE .....

*Handwritten signature*



*Handwritten note: In busta / invia / con*

015980

R.: L.: ..... " P " ..... N° 2  
L.: DI APPARTENENZA

Or.: di ..... ROMA

R.: L.: ..... N° .....  
L.: DI INIZIAZIONE

Or.: di .....

..... Reg. 14/11/67  
VARIAZIONI

..... Passato a cost. la Ugo Lenzi

..... n° 671 Or.: di Minudola il 15-1-1968

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... Brevetto N° .....

Gr.: 2.: ..... DATA Reg. 14/11/67 ..... > > 14773/66

Gr.: 3.: ..... DATA 25/6/1971 ..... > > 17152

- 1. **BERNABEI** *Unifato*  
COGNOME NOME
- 2. *fu Vincenzo* *Ital.*  
PATERNITA CITTADINANZA
- 3. *MICIGLIANO (RI)* *20.2.1921*  
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA
- 4. *LICATA (AG) 92027*  
LUOGO DI RESIDENZA
- 5. *Corso Umberto 165 A*  
INDIRIZZO TELEFONO
- 6. *Diploma Geometra e*  
TIPOLO DI STUDIO
- 7. *licenza Magistrale*  
PROFESSIONE
- 8. *Direttore Tecnico Impresa*  
*di Costruzioni*  
AMMINISTRAZIONE
- 9. PARTITO OD OPINIONE POLITICA
- 10. CARICHE POLITICHE
- 11. ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE



*[Handwritten signature]*

015995

*Salvo Neri*

R.: L.: P2 ..... N.  
LOGGIA DI APPARTENENZA

Or.: di .....

R.: L.: ..... N.  
LOGGIA DI INIZIAZIONE

Or.: di .....

VARIAZIONI ~~Numero di COSL. da~~ ARNALDO da BRESCIA  
959 Or. di Licata il 9.1.1978

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N. ....

Gr.: 1.: 12.5.1968 ..... Brevetto N. ....  
DATA

Gr.: 2.: 15.11.1969 ..... " " .....  
DATA

Gr.: 3.: 6.12.1970 ..... " " .....  
DATA

1. BERNASCONI Francesco  
COGNOME NOME

2. Alfredo Lorenzo  
PATERNITÀ CITTADINANZA

3. Roma 8-1-44  
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

4. Roma  
LUOGO DI RESIDENZA

5. C. po Arenuleg, 34  
INDIRIZZO TELEFONO

6. Law resto  
TITOLO DI STUDIO


7. Commerciante  
PROFESSIONE

8. Titolo "Bernasconi dell'Ar"  
AMMINISTRAZIONE

9. \_\_\_\_\_  
PARTITO OD OPINIONE POLITICA

10. \_\_\_\_\_  
CARICHE POLITICHE

11. \_\_\_\_\_  
ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE



016019

*Alfredo Lorenzo*  
*Com*

R.: L.: PROP. MASSONICA N. 2  
LOGGIA DI APPARTENENZA

Or.: di ROMA

R.: L.: PROV. PL N.  
LOGGIA DI INIZIAZIONE

Or.: di

AFFIL. 4-12-75

VARIAZIONI

AFFIL. P. MARTINI 899 O.: ROMA

1-10-79

CARICHE MASSONICHE

Attest. + Ep 593 RA 29-11-81

Rel. off. della 593 18-11-81

AFFIL. + SETTEMBRE 993 O.

ROMA 30-12-81

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

\* SONNO 28-1-83

Tessera N. 2360 (23-11-79) 262 3/10 25/2 8\*

Gr.: 1.: 10-5-74 DATA Brevetto N. 23795

Gr.: 2.: 12-1-76 DATA " " 21195

Gr.: 3.: 22-10-79 DATA " " 25851


\* Ammissione  
posteriore al  
sequestro da me  
riferita in loco  
in sede di ispezione  
per ripristinare legg.  
libro fotocopia

31-5-83

Am. Ferrero (signature)



1.	.....DESSUSSO.....	.....MARIO.....
	COGNOME	NOME
2.	.....FU CARLO.....	.....ITALIANA.....
	PATERNITÀ	CITTADINANZA
3.	.....TORINO.....	.....24/11/1906.....
	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
4.	.....ROMA.....	
	LUOGO DI RESIDENZA	
5.	.....Via Aurelia Antica, 286.....	.....6224042.....
	INDIRIZZO	TELEFONO
6.	.....Laurea Econ.Comm.....	
	TITOLO DI STUDIO	
7.	.....Capo Servizio Cassa Mezzogiorno.....	
	PROFESSIONE	
8.	.....Cassa Mezzogiorno.....	
	AMMINISTRAZIONE	
9.	.....	
	PARTITO OD OPINIONE POLITICA	
10.	.....	
	CARICHE POLITICHE	
11.	.....	
	ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE	



013697

R.: L.: ..... " P " ..... N° 2  
L.: DI APPARTENENZA

Or.: di ..... ROMA .....

R.: L.: ..... N° .....  
L.: DI INIZIAZIONE

Or.: di .....

ASCIUNATO 1972  
VARIAZIONI

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... 12/2/1968 ..... Brevetto N° 18477/133  
DATA

Gr.: 2.: ..... 12/2/1968 ..... » » 14832/77  
DATA

Gr.: 3.: ..... 12/2/1968 ..... » » 14464/115  
DATA

1. ..... **DETOJA** ..... **CARLO** .....  
 COGNOME ..... NOME .....

2. ..... **PIO** ..... **ITALIANA** .....  
 PATERNITA' ..... CITTADINANZA .....

3. ..... **ROMA** ..... **28/7/1912** .....  
 LUOGO DI NASCITA ..... DATA DI NASCITA .....

4. ..... **ROMA** .....  
 LUOGO DI RESIDENZA .....

5. ..... **VIA DI VILLA RICOTTI 6 = T. 06 850.622** .....  
 INDIRIZZO ..... TELEFONO .....

6. ..... **LICENZA LICEALE** .....  
 TITOLO DI STUDIO .....

7. ..... **ALBERGATORE** .....  
 PROFESSIONE .....


8. ....  
 AMMINISTRAZIONE .....

9. ....  
 PARTITO OD OPINIONE POLITICA .....

10. ....  
 CARICHE POLITICHE .....

11. ....  
 ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE .....

*Handwritten signature*



013698

R. . L. . . . . PROPAGANDA . . . . . N. 2  
LOGGIA DI APPARTENENZA

Or. . . di . . . ROMA . . . . .

R. . L. . . . . PROPAGANDA . . . . . N. 2  
LOGGIA DI INIZIAZIONE

Or. . . di . . . ROMA . . . . .

VARIAZIONI

*A. 880 N. N. A. T. 1972*

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N. . . . .

Gr. . . 1. . . 1/10/1970 . . . . . Brevetto N. . . 20620/330  
DATA

Gr. . . 2. . . . . " " . . . . .  
DATA

Gr. . . 3. . . . . " " . . . . .  
DATA

1. BIANCHI SERAFINO  
COGNOME NOME

2. \_\_\_\_\_  
PATERNITA CITTADINANZA

3. \_\_\_\_\_  
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

4. BRUXELLES  
LUOGO DI RESIDENZA

5. 10, Av. Général De Gottle - IXELLES 7.65-3  
INDIRIZZO TELEFONO

6. \_\_\_\_\_  
TITOLO DI STUDIO

7. \_\_\_\_\_  
PROFESSIONE


8. \_\_\_\_\_  
AMMINISTRAZIONE

9. \_\_\_\_\_  
PARTITO OD OPINIONE POLITICA

10. \_\_\_\_\_  
CARICHE POLITICHE

11. \_\_\_\_\_  
ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE

*S. Serafino*



013699

R.: L.: ..... " P " ..... N° 2  
L. DI APPARTENENZA

Or.: di ..... ROMA .....

R.: L.: ..... N° .....  
L. DI INIZIAZIONE

Or.: di .....

PRODOTTO 1970  
VARIAZIONI

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... Brevetto N° .....  
DATA

Gr.: 2.: ..... » » .....  
DATA

Gr.: 3.: ..... » » .....  
DATA

1. BIANCHI-MINA ..... IVAN .....  
 COGNOME ..... NOME .....

2. fu Giacomo ..... ITALIANA .....  
 PATERNITÀ ..... CITTADINANZA .....

3. S. DAMIANO AL COLLE (Voghera) ..... 31/7/1896 .....  
 LUOGO DI NASCITA ..... DATA DI NASCITA .....

4. LUGANO .....  
 LUOGO DI RESIDENZA .....

5. Riva Antonio Caccia, 1 ..... 23734 .....  
 INDIRIZZO ..... TELEFONO .....

6. Laurea Giurisprudenza .....  
 TITOLO DI STUDIO .....

7. Avvocato e Amministratore Soc. Svizzere .....  
 PROFESSIONE .....

8. ....  
 AMMINISTRAZIONE .....

9. ....  
 PARTITO OD OPINIONE POLITICA .....

10. ....  
 CARICHE POLITICHE .....

11. ....  
 ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE .....

*Delegato*

*Roberto P. ...*



013700

R.: L.: ..... " P " ..... N° 2  
L. DI APPARTENENZA

Or.: di ..... ROMA .....

R.: L.: ..... " P " ..... N° 2  
L. DI INIZIAZIONE

Or.: di ..... ROMA .....

.....  
VARIAZIONI

.....  
CARICHE MASSONICHE

.....  
ANNOTAZIONI PARTICOLARI

.....  
Tessera N° .....

Gr.: 1.: ..... 12/6/1965 ..... Brevetto N° 17637/15  
DATA

Gr.: 2.: ..... 18/10/1965 ..... » » ..... 14066/13  
DATA

Gr.: 3.: ..... 18/10/1965 ..... » » ..... 14020/29  
DATA



1. **RIFFI GENTILI** **Vincenzo**  
COGNOME NOME

2. **fu Luigi**  
PATERNITA

3. **Cornio** **13.6.945**  
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

4. **Cornio**  
LUOGO DI RESIDENZA

5. **Corto V. Emanuele 166** **443/68**  
INDIRIZZO TELEFONO

6. **laurea in lettere**  
TITOLO DI STUDIO

7. **impiegato**  
PROFESSIONE

8. AMMINISTRAZIONE

9. PARTITO OD OPINIONE POLITICA

10. CARICHE POLITICHE

11. ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE



*Delega per la  
 Com*

*[Handwritten signature]*

016262

R.: L.: P. MICCA N. 876  
LOGGIA DI APPARTENENZA

Or.: di TORINO

R.: L.: P1 Firenze N.  
LOGGIA DI INIZIAZIONE

Or.: di

AFFILIATO 5.12.1975

VARIAZIONI

Lo 924 d.T. ha già chiesto l'aff.

(Tor. 16-XI-77) - Att. exeat

CARICHE MASSONICHE

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Tessera N. ....


Gr.: 1.: ..... Brevetto II.  
DATA

Gr.: 2.: .....  
DATA

Gr.: 3.: .....  
DATA

- Istanza presentata il 4 ottobre 1982 dal G.O.I. al tribunale di Roma avente per oggetto la richiesta di riesame del decreto di sequestro adottato dalla commissione P2 il 23 settembre 1982.
- Provvedimento adottato dalla commissione P2 il 6 ottobre 1982.
- Ricorso del G.O.I. alla Corte di cassazione dell'11 ottobre 1982.
- Sentenza della Corte di cassazione del 12 marzo 1983.





VIA GIUSTINIANI, 5  
00186 ROMA - TEL. 65.69.453

A. G. D. G. A. D. U.

MASSONERIA ITALIANA  
GRANDE ORIENTE D'ITALIA  
PALAZZO GIUSTINIANI

4. 10. 1982

On.le Tribunale penale di Roma  
(per il tramite della Commissione  
Parlamentare d'inchiesta sulla  
Loggia Massonica P2)

e per conoscenza:

Alla Procura della Repubblica  
presso il Tribunale Penale di Roma

Richiesta di riesame di Decreto di sequestro ai sensi degli  
artt. 343 bis e 263 ter C.P.P. (Artt. 23 e 8 L. 12/8/82  
N. 532).

F A T T O

Con ordine di sequestro senza numero in data 23 settembre 1982 la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Loggia massonica P2 disponeva "il sequestro presso il Grande Oriente d'Italia in Roma di tutte le schede personali dei suoi aderenti onde consentire successivamente a personale incaricato dalla Commissione di procedere al loro esame e di estrarne i relativi estremi di identificazione per un riscontro unitario e completo."

In esecuzione di tale ordine, il giorno 24 Settembre 1982 alcuni Ufficiali di Polizia Giudiziaria, assistiti dal Dott. Gianfranco Beretta, segretario della Commissione parlamentare di inchiesta, in assenza del Gran Segretario del Grande Oriente, che nel menzionato provvedimento era stato nominato custode degli atti sequestrati (non potendo per la loro mole tali atti essere trasferiti presso gli uffici della Commissione ed essendo quindi lasciati presso la sede del Grande Oriente d'Italia), procedevano al sequestro di tutto l'intero archivio anagrafico del Grande Oriente d'Italia contenuto in 25 colli che venivano chiusi, sigillati e lasciati in una stanza di Palazzo Giustiniani, a sua volta chiusa e sigillata. Gli stessi Ufficiali di P.G. nominavano, senza averne i poteri, (essendo la nomina del custode di esclusiva competenza del Giudice, ai sensi dell'art.344 C.P.P.), custode il Dott. Ottavio Rotondo, Gran Tesoriere del Grande Oriente d'Italia casualmente presente, il quale faceva inserire nel verbale di sequestro la seguente dichiarazione: "Ritengo che il provvedimento della Commissione d'inchiesta sulla P2 sia del tutto illegittimo perché viola i diritti irrinunciabili della persona umana e delle libertà democratiche del cittadino previste dalla nostra Costituzione. Faccio presente che il decreto notificatomi dispone di nominare custode il Gran Segretario, al momento assente, e non delega altri a sostituirlo. Dichiaro infine di non assumere alcuna responsabilità sulla integrità dei sigilli esterni apposti alla porta d'ingresso ove sono contenuti i plichi essendo tale locale all'interno del Palazzo ed esposti al passaggio del pubblico che vi accede. Le dichiarazioni di cui innanzi sono state da me rese a nome del Gran Maestro temporaneamente assente. Il Grande Oriente si riserva ogni azione sulla legittimità del provvedimento e della sua esecuzione."

Una vibrata protesta contro l'ordine di sequestro veniva elevata dal Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, Dott. Armando Corona, che la indirizzava al Presidente della Repubblica ed a tut=

te le massime Autorità dello Stato, ai rappresentanti dei partiti politici, alla Lega Internazionale dei Diritti dell'Uomo, alle Comunità massoniche estere, chiedendo l'immediata revoca del provvedimento che suona come offesa al diritto di associazione e di espressione della libertà di pensiero, oltre che alla riservatezza dei singoli membri della Comunità massonica Italiana.

Va infatti osservato che già nel maggio 1981 il P.M. Dott. Sica, incaricato delle indagini sulla cosiddetta Loggia P2, aveva ordinato una perquisizione notturna nei locali di Palazzo Giustiniani sequestrando e asportando numerosi fascicoli e atti del Grande Oriente d'Italia ritenuti utili ai fini delle indagini.

E' da ritenere che le schede sequestrate e i verbali relativi siano in possesso o conosciuti dalla Commissione parlamentare d'inchiesta poiché nell'ordine di sequestro del 23/9/1982 si accenna ai "risultati delle indagini e dei riscontri compiuti dall'Autorità Giudiziaria" ma si osserva che essi "non sono tradotti in atti sufficientemente completi ai fini delle indagini affidate alla Commissione".

Quest'ultima, infatti, nella motivazione del decreto, assume che "dagli atti in possesso della Commissione si traggono elementi dai quali gli elenchi sequestrati a Licio Gelli in Castiglione Fibocchi appaiono incompleti e che pertanto la Commissione, dovendo esperire autonomi riscontri ai fini di accertare l'effettiva consistenza dell'associazione massonica denominata Loggia P2, ha necessità di conoscere tutti i nominativi degli aderenti al Grande Oriente d'Italia e la loro appartenenza alle diverse Logge massoniche (iscrizione iniziazione, trasferimenti ad altre Logge, ecc.)".

Si soggiunge nella motivazione che "la conoscenza dei nominativi degli aderenti al Grande Oriente d'Italia, con l'acquisizione degli atti che consentano tale conoscenza, è pertinente all'oggetto dell'indagine affidata alla Commissione in quanto atta a fornire a tal fine validi elementi probatori".

Il Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, in occasione delle sue varie audizioni da parte della Commissione, aveva manifestato e successivamente ribadito per iscritto la piena disponibilità del Grande Oriente d'Italia a collaborare con la Commissione per qualunque tipo di accertamento, e, quando la Commissione faceva richiesta nel marzo 1982 dell'elenco di tutti gli iscritti collocati in sonno dal 1° gennaio 1981 in poi, egli si premura

va di trasmettere alla Commissione perfino l'elenco di coloro che, dalla posizione "alla memoria", recentemente l'ex Gran Maestro Battelli aveva collocato "in sonno" con facoltà di richiedere l'affiliazione alle varie Logge della Comunione.

Tale elenco, per la delicatezza intrinseca dello stesso e la posizione di coloro che ne facevano parte, veniva consegnato al Presidente della Commissione, l'On. Anselmi, la quale garantiva che esso sarebbe stato da lei custodito personalmente nella propria cassaforte. Successivamente su richiesta dei Commissari, per esigenze di indagine, messo a loro disposizione.

Purtroppo sul settimanale "L'Espresso" dell'agosto 1982, in appendice ad una intervista rilasciata dal Gran Maestro Corona, appariva - dando al lettore l'impressione che la provenienza del documento fosse del Grande Oriente d'Italia - proprio l'elenco integrale in precedenza consegnato all'On. Anselmi.

Pressappoco nello stesso periodo l'On. D'Arezzo, membro della Commissione incaricato della relazione sulla Loggia P2, si lasciava andare, in una intervista al settimanale "L'Europeo" ad apprezzamenti su pretese identificazioni di tale Loggia con la Massoneria Italiana e sulla figura morale dei Massoni in genere.

Su parere conforme della Giunta del Grande Oriente d'Italia, il Gran Maestro presentava denuncia alla Procura della Repubblica di Roma per violazione del segreto istruttorio da parte di ignoti, e inoltre, anche in proprio e insieme agli altri componenti la Giunta, altra denuncia-querela per diffamazione nei confronti dell'On. D'Arezzo.

L'On. Anselmi scriveva in agosto al Gran Maestro per invitarlo a mettere a disposizione della Commissione l'intero archivio degli iscritti al Grande Oriente d'Italia per approfondire i presunti legami tra Loggia P2 e Massoneria Italiana.

Il Gran Maestro rispondeva di ritenersi, come sempre, a completa disposizione della Commissione per fornire qualsiasi notizia, documento o chiarimento, ma di non poter aderire alla richiesta ultima poiché avrebbe rischiato - attesi anche i precedenti piuttosto sorprendenti - di dare in pasto ad una stampa assetata di scandalismo i nominativi e le posizioni personali di migliaia di galantuomini, che nulla mai hanno avuto ed hanno a che vedere con la famigerata Loggia P2. Invitava la Commissione a delegare taluni suoi membri per esaminare e, se del caso, estrarre copia, presso gli uffici del Grande Oriente d'Italia, di tutte le posizioni individuali ritenute interessanti ai fini istruttori.



Per tutta risposta la Commissione riteneva emettere l'ordine di sequestro sopra indicato, dandovi immediata esecuzione.

#### D I R I T T O

Preliminarmente è opportuno illustrare le ammissibilità del presente ricorso.

E' possibile, infatti, che, facendo leva sulla composizione della Commissione, si eccepisca la insindacabilità dei suoi atti in sede giurisdizionale, analogamente a quanto è stato ritenuto, anche in giurisprudenza, a proposito degli atti delle Camere.

La obiezione non è però fondata per due ordini di considerazioni:

- a) Il ricorso del Grande Oriente è ancorato alla previsione dell'art.23 della recente legge 12 Agosto 1982 n. 532, la quale, com'è noto, si prefigge di assicurare ai cittadini la tutela dei diritti avanti l'autorità giudiziaria nel caso di provvedimenti restrittivi della libertà personale e di sequestro.

La legge in altri termini ha lo scopo, non solo di sostituire la precedente disciplina degli incidenti di esecuzione nel processo penale, ma anche e soprattutto di coprire quegli spazi, che rimanevano privi di tutela, in materia di libertà personale, in presenza dell'art. 111 della Costituzione, attraverso un rimedio generalizzato che mette i cittadini in condizione di far valere il loro diritto fondamentale alla libertà, indipendentemente dalla esistenza di norme specifiche in qualche modo collegate con il tema.

Di modo che le obiezioni in base alle quali si era talvolta esclusa (1) la utilizzabilità del principio generale enunciato dal ripetuto art.111 trovano ora compiuta confutazione, esistendo un parametro garantistico alla stregua del quale valutare le eventuali violazioni del ripetuto diritto.

-----  
(1) (cfr. Sez. Un. pen. 23 ottobre 1976, ric. Olivi, in Giur. costit. 1976, I, 1967).

b) In ogni caso, poiché la vicenda trova il suo punto di riferimento costituzionale nell'art.82 della Costituzione e segnatamente in quella parte della norma che, prevedendo la costituzione di commissioni parlamentari di inchiesta, ne delimita poteri e funzioni, è sufficiente richiamare l'opinione di un noto costituzionalista (A.PACE, la formazione delle leggi, Commentario a cura di G. Branca, 1979 pag.384-285) per dimostrare in modo assai chiaro l'ammissibilità della presente iniziativa-

" Ribadito che -osserva il citato autore- le posizioni giuridiche su cui incide l'attività della commissione (libertà personale e domiciliare, libertà di comunicazione, corrispondenza e manifestazione del pensiero, diritto di difesa etc.) hanno la consistenza del diritto soggettivo, ne consegue che la sindacabilità del singolo atto compete all'autorità giudiziaria, sia civile che penale".

" Alla prima nell'eventualità che l'interessato chieda l'accertamento, in via diretta o incidentale, della illegittimità della delibera istitutiva e dei singoli atti, nonché, se del caso, la condanna dello Stato al risarcimento dei danni subiti; alla seconda, oltre che nell'ipotesi di accertamenti incidentali, qualora il terzo, essendosi rifiutato di comparire o non avendo comunque esaudito le richieste dalla commissione o avendo depresso il falso, sia stato denunciato all'autorità giudiziaria per inosservanza di un provvedimento legalmente dato dall'autorità, per aver impedito o comunque turbato l'esercizio delle funzioni parlamentari, ovvero per omissione o rifiuto di un atto di ufficio".

" Ma l'intervento del giudice penale, oltre che ai fini dell'accertamento incidentale della legittimità della delibera o del singolo atto coercitivo, potrebbe essere direttamente invocato dall'interessato non già in via di applicazione dell'art.111, bensì avvalendosi dello stesso parallelismo di poteri e limitazioni di cui si giova la Commissione per utilizzare misure proprie dell'autorità giudiziaria".

"Se infatti la commissione ricorre ad atti (ordini e decreti) attraverso cui tipicamente si esprime il potere coercitivo dell'autorità giudiziaria, è giocoforza riconoscere l'applicabilità alle medesime misure coercitive, quand'anche utilizzate dalla commissione, delle stesse garanzie giurisdizionali che le leggi ordinarie accordano al cittadino nei confronti di tali atti".

Tutto ciò consegue dal riconoscimento, in virtù dell'art.82 della Costituzione, alla commissione dei medesimi "poteri" e "limitazioni" dell'autorità giudiziaria.

Ma non solo da esso.

La regola della sottrazione al sindacato giurisdizionale degli atti delle Camere, quand'anche lesivi di diritti soggettivi, non è più, ormai, principio generale del nostro ordinamento. Al contrario sono le eccezioni a questa regola che, per essere legittimi, devono rinvenire il loro fondamento nella Costituzione.

Tali rilievi, formulati con riferimento alle ipotesi di normali commissioni parlamentari di inchiesta, appaiono viepiù valorizzati in relazione alla "Commissione parlamentare di inchiesta sulla Loggia P2", poiché per questa, oltrecchè trovare la loro fonte nel ripetuto art.82 della carta costituzionale, ricevono ulteriore conferma dall'art.3 della legge istitutiva 23/9/1981, il quale dispone espressamente che la "Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria".

Dopo l'entrata in vigore della legge 12/8/82 n. 532 è incontestabile la sindacabilità da parte dell'Autorità Giudiziaria di ogni atto, compiuto da una Commissione parlamentare d'inchiesta, in tema di libertà personale e di sequestro di cose, specie se appartenenti a terzi estranei all'indagine.

E sarebbe davvero illogico, prima ancora che antigiusdizionario, oltrecchè in contrasto con il dettato costituzionale (art. 111 Carta Cost.), ritenere che il potere legislativo abbia voluto sottoporre a controllo, anche nel merito, ogni provvedimento restrittivo della libertà personale e di sequestro, emesso dall'Autorità Giudiziaria, ed esonerare se stesso da tale controllo, allorquando, agendo come Commissione di inchiesta, opera ugualmente "con i poteri e le limitazioni dell'Autorità Giudiziaria". (art.82 Carta Cost.).

Stabilita, così, la ammissibilità della presente richiesta all'Autorità Giudiziaria, e precisamente al Tribunale Penale di Roma, competente ai sensi del 2° comma dell'art.23 della legge 12/8/1982 n. 532, va esaminata la legittimità o meno del provvedimento opposto.

La Commissione Parlamentare d'Inchiesta ha emesso lo impugnato decreto "ai fini di accertare l'effettiva consistenza dell'associazione massonica denominata Loggia P2".

Tale accertamento rientra indubbiamente nei compiti istituzionali fissati per la medesima dall'art. 1 L.23/9/1982 n. 527, che devolve alla Commissione il diritto di inquisire "per accertare l'origine, la natura, l'organizzazione e la consistenza dell'associazione massonica denominata P2".

La predetta disposizione di legge limita però tassativamente ed insormontabilmente il potere di accertamento della Commissione nell'ambito della "associazione massonica denominata P2" non consentendo svolgere accertamenti nell'interno di una diversa loggia della Massoneria Italiana, per vederne - fra l'altro - l'organizzazione e la consistenza, così come ciò non è consentito alla commissione nei confronti di qualsiasi altra associazione.

L'impugnato decreto, viceversa, in violazione della precitata disposizione legislativa, e ponendosi altresì in evidente contraddizione logica con la sua stessa premessa (accertare l'effettiva consistenza dell'associazione Massonica denominata P2), ha ordinato "il sequestro presso il Grande Oriente d'Italia in Roma di tutte le schede personali dei Suoi aderenti (cioè del Grande Oriente d'Italia -n.d.r.) onde consentire successivamente a personale incaricato dalla Commissione di procedere al loro esame e di estrarne i relativi estremi di identificazione per un riscontro unitario e completo."

Ora il Grande Oriente d'Italia non è una Associazione nei cui confronti la Commissione abbia avuto dalla Legge l'investitura di accertarne, con i medesimi poteri dell'Autorità Giudiziaria, la consistenza attraverso l'acquisizione, l'esame e la identificazione dei proprio aderenti.

Il volerlo fare costituisce nel tempo stesso una violazione del principio costituzionale della libertà di associazione e uno straripamento dei poteri.

Ed ancora più grave è la violazione dei diritti di ciascuno degli attuali ricorrenti, i quali non sono mai stati iscritti alla Loggia P2 e si vedono inquisiti senza che ricorra, nei loro confronti, alcun presupposto di fatto: essi, infatti appartengono a Logge diverse da quella denominata "P2", come risulta dalla allegata documentazione.

Ogni Loggia è distinta, infatti, da una denominazione e

da un numero, ed "è libera e sovrana" (vedasi art.21 dell'allegata Costituzione del Grande Oriente d'Italia).

Il sequestro dell'intero archivio del Grande Oriente d'Italia, oltre a paralizzare l'attività dell'Istituzione, colpisce, infatti, i singoli iscritti delle altre Logge diverse dalla Loggia P2, nel loro diritto alla libertà di opinione e di associazione e alla riservatezza, tutti costituzionalmente garantiti.

La fotocopiatura di tutte le schede e dei fascicoli personali espone ognuno degli associati ad una pubblicità malsana e foriera di un vero e proprio linciaggio morale in un momento in cui le insinuazioni malevoli e la disinformazione si sovrappongono spesso alla verità senza alcuna garanzia per il cittadino di evitare danni spesso irreparabili.

Non va dimenticato, che, per legge, al termine dei propri lavori, la Commissione parlamentare pubblicherà i propri atti ed è facile prevedere che ben presto -se non interverranno prima fughe di notizie come è stato per l'elenco dei Fratelli "alla memoria del Gran Maestro"- i nomi di tutti i Massoni Italiani, (i quali nulla hanno commesso di illecito ed ai quali nulla di specifico e di concreto ovviamente si poteva addebitare né è stato addebitato dall'impugnato decreto di sequestro) finiranno su giornali -e rotocalchi con enorme danno morale e materiale per la stragrande maggioranza degli iscritti, rei soltanto di essere buoni e leali cittadini, desiderosi di affermare per tutti i loro simili i principi di libertà, uguaglianza e fratellanza, e che vedono in tal modo conculcata la loro libertà di pensiero e di associazione.

Ancora più ingiustificato, e mancante di ogni fondamento, si appalesa l'impugnato provvedimento di sequestro nei confronti di essi ricorrenti, e di tutti gli iscritti a Logge diverse da quella denominata "P2", dato che il Gran Maestro invitava (come risulta dall'allegata copia della lettera inviata dall'On. Anselmi) la Commissione a delegare alcuni suoi membri ad esaminare, presso gli Uffici del Grande Oriente d'Italia, proprio le posizioni individuali degli iscritti alla Loggia P2, ritenute interessanti ai fini dell'inchiesta, ed ad estrarne, se del caso, copia.

Illegittimo è pertanto il provvedimento di sequestro delle schede di iscrizione dei ricorrenti appartenenti a Logge diverse dalla "P2".

Per questi motivi,

si chiede

che l'On.le Tribunale penale di Roma voglia revocare il decreto di sequestro delle schede di iscrizione di essi ricorrenti e di tutti gli altri aderenti al Grande Oriente d'Italia, appartenenti a Logge diverse dalla "P2", emesso il 23/9/1982 dalla Commissione d'Inchiesta parlamentare, eseguito il 24/9/1982.

Chiede, inoltre, che l'On.le Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla Loggia P2 "voglia trasmettere immediatamente e comunque non oltre ventiquattro ore unitamente agli atti del procedimento o alla copia di essi, la presente richiesta di riesame al Tribunale Penale di Roma, ai sensi degli artt. 263 ter, 2° comma e 343 bis, 4° comma C.P.P. (artt.8 e 23 L. 12/2/1982 n.332).

Si allegano:

- 1) copia dello Statuto del Grande Oriente d'Italia;
- 2) copia dell'ordine 6/4/82 della Commissione parlamentare di inchiesta al Grande Oriente d'Italia di esibizione degli elenchi e/o schede recanti i nominativi e le date degli iscritti "messi in sonno";
- 3) copia processo verbale 20/4/1982 di acquisizione dei predetti documenti;
- 4) copia della lettera 5/8/82 dell'On.le Anselmi al Gran Maestro Dott. Armando Corona;
- 5) Copia della querela sporta dal Dott. Armando Corona ed altri nei confronti dell'On.le D'Arezzo per diffamazione aggravata;
- 6) copia della querela sporta dal Dott. Armando Corona ed altri a carico di ignoti per violazione del segreto istruttorio;
- 7) copia della lettera 6/9/82 del Dott. Armando Corona all'On.le Tina Anselmi;
- 8) copia del decreto di sequestro 23/9/1982;
- 9) copia del verbale di sequestro 24/9/1982;
- 10) certificazione della Gran Segreteria attestante l'iscrizione dei ricorrenti al Grande Oriente d'Italia e alle rispettive Logge di appartenenza.



VIA GIUSTINIANI, 5  
00186 ROMA - TEL. 65.69.453

A. G. D. G. A. D. U.

MASSONERIA ITALIANA  
GRANDE ORIENTE D'ITALIA  
PALAZZO GIUSTINIANI

CORONA Dott. Armando - nato a Villaputzu - il 3/4/1921 -  
Residente in Cagliari - Via dei Punici, 22, in proprio e  
nella Qualità di Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia,  
appartenente alla R.L. "HIRAM" (657), all'Oriente di Caglia  
ri -


*Armando Corona*

BONATI Prof. Pietro - nato a Parma - il 9/5/1926 - Residen=  
te in Alessandria - Corso Lamarmora, 21, in proprio e nel=  
la Qualità di Rappresentante del Consiglio dell'Ordine nel  
la Giunta Esecutiva del Grande Oriente d'Italia - apparte=  
nente alla R.L. "SANTORRE DI SANTAROSA" (1), all'Oriente  
di Alessandria -

*Pietro Bonati*

BRUNI Sig. Alfredo - nato a Lecce il 20/4/1937 - Residente  
in Lecce - Via degli Eroi, 16/a, in proprio e nella Quali=  
tà di Grande Architetto Revisore Effettivo, appartenente  
alla R.L. "GIUSEPPE LIBERTINI" (737), all'Oriente di Lecce -

*Alfredo Bruni*



VIA GIUSTINIANI, 5  
00186 ROMA - TEL. 65.69.453

A.. G.. D.. G.. A.. D.. U..

MASSONERIA ITALIANA  
GRANDE ORIENTE D'ITALIA  
PALAZZO GIUSTINIANI

CATARSINI Prof. Orazio - nato a Viareggio - il 3/3/1929 -  
Residente in Messina - Via P. Castelli-Compl.INCAM, in  
proprio e nella Qualità di Secondo Gran Sorvegliante del  
Grande Oriente d'Italia - appartenente alla R.L. "LA RA=  
GIONE" (333), all'Oriente di Messina -

*Orazio Catarsini*


DEL BINO Prof. Delfo - nato a Firenze - il 27/1/1923 -  
Residente in Firenze - Via Fontebuoni, 18, in proprio e  
nella Qualità di 1° Gran Sorvegliante del Grande Oriente  
d'Italia - appartenente alla R.L. "COSTANTINO NIGRA" (714)  
all'Oriente di Firenze -

*Delfo Del Bino*

de RYSKY Prof. Salvatore - nato a Palermo - il 24/6/1921 -  
Residente in Pavia - Piazza Dante, 4, in proprio e nella  
Qualità di Grande Oratore del Grande Oriente d'Italia - ap  
partenente alla R.L. "GEROLAMO CARDANO" (63), all'Oriente  
di Pavia -

*Salvatore de Rysky*





VIA GIUSTINIANI, 5  
00186 ROMA - TEL. 65.69.453

A.. G.. D.. G.. A.. D.. U..

MASSONERIA ITALIANA  
GRANDE ORIENTE D'ITALIA  
PALAZZO GIUSTINIANI

DE STEFANO Prof. Antonio - nato a Reggio Calabria - il  
12/6/1940 - Residente in Roma - Via Asmara, 10/c, in  
proprio e nella Qualità di Gran Segretario del Grande  
Oriente d'Italia - appartenente alla R.L.: "MICHAEL"  
(939), all'Oriente di Roma -

DIOMEDE Ing. Alfredo - nato a Carovilli - il 9/2/1922 -  
Residente in Pescara - Via Isonzo, 10, in proprio e nel  
la Qualità di Grande Architetto Revisore Aggiunto del  
Grande Oriente d'Italia - appartenente alla R.L.: "ATER=  
NUM" (593), all'Oriente di Pescara -

LOIZZO Ing. Ettore - nato a Cosenza - il 18/9/1927 - Re  
sidente in Cosenza - Via Pasquale Rossi, 35, in proprio  
e nella Qualità di Rappresentante del Consiglio dell'Or  
dine nella Giunta Esecutiva del Grande Oriente d'Italia -  
appartenente alla R.L.: "P.DE ROBERTO" (269), all'Oriente  
di Cosenza -



VIA GIUSTINIANI, 5  
00186 ROMA - TEL. 65.69.453

A. G. D. G. A. D. U.

MASSONERIA ITALIANA  
GRANDE ORIENTE D'ITALIA  
PALAZZO GIUSTINIANI

MACGIORE Avv. Massimo - nato a Palermo - il 9/6/1920 -  
residente in Palermo - Piazzetta Bagnasco, 31, in pro-  
prio e nella Qualità di Gran Maestro Aggiunto del Gran  
de Oriente d'Italia - appartenente alla R.L. "COSMOS"  
(282), all'Oriente di Palermo -

*Massimo Macgiore*

ROTONDO Dott. Ottavio - nato a Napoli - il 30/3/1924 -  
residente in Napoli - Via Roma, 156, in proprio e nel-  
la Qualità di Gran Tesoriere del Grande Oriente d'Italia-  
appartenente alla R.L. "LOSANNA" (205), all'Oriente di  
Napoli -

*Mano Rotondo*

SANNAZZARI Prof.Dr. Paolino - nato a Novi Ligure - il  
17/6/1924 - residente in Albenga (SV) - Via Lungo Cen-  
ta, 19/10, in proprio e nella Qualità di Grande Archi-  
tetto Revisore del Grande Oriente d'Italia - appartenen-  
te alla R.L. "GIUSEPPE MAZZINI" (831), all'Oriente di Al-  
benga -

*Prof. Paolino Sannazzari*



VIA GIUSTINIANI, 5  
00186 ROMA - TEL. 65.69.453

A.: G.: D.: G.: A.: D.: U.:


MASSONERIA ITALIANA  
GRANDE ORIENTE D'ITALIA  
PALAZZO GIUSTINIANI

TIBERI Avv. Enzo Paolo - nato a Perugia il 4/7/1933 -  
Residente in Perugia - Via Danzetta, 14, in proprio e  
nella Qualità di Grande Oratore Aggiunto del Grande O  
riente d'Italia - appartenente alla R.L.: "FEDE E LAVO  
RO" (459), all'Oriente di Perugia -

*Enzo Paolo Tiberi*

TOMASEO Sig. Lodovico - nato a Trieste - 1'11/3/1928 -  
Residente in Trieste - Viale R. Sanzio, 13/4, in pro=  
prio e nella Qualità di Gran Maestro Aggiunto del Gran  
de Oriente d'Italia - appartenente alla R.L.: "ALPI GIU  
LIE" (528), all'Oriente di Trieste -

*Lodovico Tomaseo*



VIA GIUSTINIANI, 5  
00186 ROMA - TEL. 65.69.453

A. G. D. G. A. D. U.

MASSONERIA ITALIANA  
GRANDE ORIENTE D'ITALIA

PALAZZO GIUSTINIANI

SAVINA Sig. Luigi - nato a Roma il 20/5/1951 - Residente  
in Roma - Via Polesine, 8 - in proprio e nella Qualità di  
Grande Esperto del Grande Oriente d'Italia, appartenente  
alla R.L. "W.A. MOZART" (815), all'Oriente di Roma -

*Luigi Savina*

ZAMPIERI Sig. Ernesto - nato a Bergamo - il 5/7/1933 -  
Residente in Torino - Corso Mediterraneo, 86, in proprio  
e nella Qualità di Grande Architetto Revisore Supplente,  
appartenente alla R.L. "EREMO" (945), all'Oriente di Tori-  
no-

*Ernesto Zampieri*

tutti assistiti dai Sigg.

Prof. Avv. Carlo Maria BARONE  
Avv. Pietro D'OIDIO  
Prov. Avv. Enzo GAITO

R I C O R R O N O

contro il decreto di sequestro, senza numero, emesso il 23  
Settembre 1982 dalla Commissione Parlamentare d'Inchiesta  
sulla Loggia Massonica P2, eseguito il 24 Settembre 1982,  
con cui si ordinava il sequestro di tutte le schede perso-  
ali degli aderenti al Grande Oriente d'Italia.

## DICHIARAZIONE

Oggi 7 ottobre 1982, alle ore II, ricevo dalle mani del Dott. Gianfranco Beretta una busta chiusa indirizzata al Gran Segretario Prof. Antonio De Stefano.

Il Dott. Beretta dichiara che detta busta contiene una lettera del Presidente della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla Loggia Massonica P2 per la trasmissione di copia autentica di provvedimento deliberato dalla stessa Commissione in data di ieri.

(Rag. Ernesto Ernetti)





CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE  
D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2Roma, 6 OTT. 1982  
Prot. n. 823 /C.P2

D'ordine del Presidente della Commissione mi prego  
inviarLe copia del provvedimento adottato in data odier-  
na a seguito di unanime deliberazione della Commissione.

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE

(Dott. Giovanni Di Ciommo)

Dott. Antonio DE STEFANO  
Gran Segretario del  
Grande Oriente d'Italia

- PALAZZO GIUSTINIANI -



CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE  
D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2

6 OTT. 1982

Roma,  
Prot. n. 820 /C.P2

La Commissione parlamentare di inchiesta sulla Loggia Massonica P2;

vista l'istanza presentata in data 4 ottobre 1982 dalla massoneria italiana - Grande Oriente d'Italia - Palazzo Giustiniani, a mezzo dei signori De Stefano e Savina, indirizzata al Tribunale di Roma per il tramite di questa Commissione, istanza avente per oggetto "richiesta di riesame di decreto di sequestro ai sensi degli articoli 343 bis e 263 ter c.p.p.";

vista la legge 23.9.1981, n.527 istitutiva di questa Commissione;

vista la legge 17.8.1982, n.532;

visto l'articolo 82 della Costituzione;

ritenuto che la procedura prevista dall'art. 343 bis del c.p.p., quale introdotto dall'art. 23 della legge n.532 consente che avverso il decreto di sequestro di cui all'art. 337 c.p.p. e avverso il decreto di convalida di cui al secondo comma dell'art. 224 bis c.p.p., emanati dai giudici penali, può essere proposta richiesta di riesame, anche nel merito, al tribunale indicato nel secondo comma dello stesso articolo 343 bis;

che pertanto la predetta procedura si riferisce ad alcuni determinati provvedimenti di sequestro adottati dall'autorità giudiziaria penale e comunque ad impugnazioni interne all'ordine giudiziario e al processo penale;

rilevato che le Commissioni parlamentari di inchiesta nell'esercizio della loro funzione non operano in vista di una decisione penale, ma attuano la funzione politico-ispettiva delle Camere per consentire, a queste, valutazioni e deliberazioni di natura politica;

Copia conforme all'originale





CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE  
D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2

che un sindacato degli atti delle Commissioni parlamentari di inchiesta da parte di altre autorità violerebbe il principio della distinzione dei poteri e dell'autonomia degli organi costituzionali, secondo le attribuzioni della Costituzione repubblicana;

che quindi non può procedersi alla trasmissione degli atti concernenti il provvedimento di sequestro, adottato dalla Commissione il 23 settembre 1982, non rientrando, tra l'altro, nella Commissione stessa tra le autorità di cui all'art. 263 ter c.p.p.;

ritenuto che perdurino le esigenze che determinarono l'adozione del provvedimento di sequestro del 23 settembre 1982, con le relative modalità operative;

che nessun documento può derivare all'Associazione e ai suoi iscritti perchè la Commissione non renderà pubbliche le notizie acquisite durante le indagini e gli esami (art. 6, comma 1, L. n. 527/1982) e perchè sia gli originali che le copie estratte saranno restituite al Grande Oriente d'Italia alla conclusione delle predette indagini;

che l'utilizzazione delle notizie, ai fini della relazione finale, è strettamente circoscritta alla materia demandata alla Commissione;

## D I S P O N E

che all'istanza in data 4 ottobre 1982 non sia dato alcun corso e che la stessa sia allegata tra gli atti di questa Commissione;

Roma, 6 ottobre 1982


IL PRESIDENTE

(On. Tina Anselmi)

Copia conforme all'originale







VIA GIUSTINIANI, 5  
00186 ROMA - TEL. 65.69.453

A.. G.. D.. G.. A.. D.. U..

MASSONERIA ITALIANA  
**GRANDE ORIENTE D'ITALIA**  
PALAZZO GIUSTINIANI

CORTE DI CASSAZIONE - PENALE

(per il tramite della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla Loggia Massonica P2).

RICORSO

Per SAVINA LUIGI, nato a Roma il 20.5.1951, res. in Roma, Via Polesine 8, in proprio e nella qualità di Grande Esperto del Grande Oriente d'Italia, appartenente alla R.'.L.'. "W.A.Mozart" (815) all'Oriente di Roma, assistito dagli Avv.ti Carlo Maria Barone, Pietro D'Ovidio, ed Enzo Gaito,

AVVERSO

IL provvedimento emesso il 6.10.82 dalla Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla Loggia P2, notificato il 7.10.82 al Grande Oriente d'Italia, nella persona del Gran Segretario Prof. Antonio De Stefano, con cui la Commissione Parlamentare d'Inchiesta decideva di non trasmettere al Tribunale Penale di Roma la richiesta, presso la stessa depositata il 4.10.82, di riesame del decreto 23.9.82 della medesima Commissione di sequestro di tutte le schede personali degli aderenti al Grande Oriente d'Italia.



2

23.9.82 decreto con cui ordinava "il sequestro presso il Grande Oriente d'Italia in Roma di tutte le schede personali dei suoi aderenti, onde consentire successivamente a personale incaricato dalla Commissione di procedere al loro esame e di estrarne i relativi estremi di identificazione per un riscontro unitario e completo".

Il decreto veniva eseguito il 24.9.82.

Entro il termine previsto dall'art. 343 bis c.p.c.

(introdotto dall'art. 23 L. 12.8.82 n. 532) e precisamente il 4.10.82, l'esponente e i membri della Giunta esecutiva del Grande Oriente d'Italia ed altri aderenti ad altre Logge del Grande Oriente d'Italia depositavano alla Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla Loggia P2, richiesta di riesame del precitato decreto di sequestro, specificandone ampiamente le ragioni, come si evince dall'allegata copia di tale richiesta, motivazioni che debbono intendersi per qui integralmente ritrascritte.

Contestualmente gli esponenti espressamente chiedevano, a norma del 2° comma dell'art. 8 L. n. 532 del 1982, che la Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla Loggia P2 "voglia trasmettere immediatamente e comunque non oltre ventiquattro ore unitamente agli atti del procedimento o alla copia di essi la presente richiesta di riesame al Tribunale Penale di Roma".



8

Con provvedimento 6.10.82, (che si allega in copia fotostatica) notificato il 7.10.82 al Grande Oriente di Italia, nella persona del Gran Segretario Prof. Antonio De Stefano, la Commissione Parlamentare d'Inchiesta, ritenuto che i propri atti, pur se compiuti con i poteri dell'Autorità Giudiziaria, non siano soggetti ad alcun sindacato, decideva di non trasmettere al Tribunale Penale di Roma, competente per territorio, la presentata richiesta di riesame del decreto di sequestro. Purtuttavia provvedeva essa stessa al riesame nel merito dell'impugnato decreto di sequestro.

#### DIRITTO

Violazione degli artt. 524 n. 1 e 475 n. 3 c.p.p. in relazione agli artt. 263 ter, 2° comma, e 343 bis c.p.p. (introdotti con gli artt. 8 e 23 L. 12.8.82 n532).

Appare evidente al ricorrente (il quale agisce anche in nome e per conto di tutti gli altri firmatari della domanda di riesame) che la Commissione Parlamentare d'Inchiesta abbia esercitato un potere che non le era attribuito.

Alla medesima Commissione il ricorso era stato meramente depositato, in ottemperanza del disposto di cui all'art. 8 2° comma, L. n. 532/82, affinché lo trasmettesse al Tribunale Penale di Roma, unico destinatario della richiesta di riesame, per cui la Commissione



529

stessa, come qualsiasi altro ufficio che emetta un provvedimento coercitivo della libertà personale o di sequestro, altro non è che un semplice "trasmettitore" "privo di qualsiasi facoltà di valutare e sindacare" "la richiesta di riesame".

Viceversa, nella specie, la Commissione, rifiutandosi di trasmettere la richiesta, dopo averne ritenuto la inammissibilità, si è attribuita una "potestas decidendi" che poteva essere esercitata unicamente dalla Autorità alla quale la richiesta di riesame era diretta, nel caso di specie dal Tribunale Penale di Roma.

Soltanto il Tribunale adito poteva dire se il provvedimento di sequestro de quo sia soggetto o meno al riesame richiestogli, sia sotto il profilo dell'ammissibilità e sia sotto quello di merito.

La decisione, emessa dalla Commissione Parlamentare d'inchiesta, di non trasmettere al Tribunale Penale di Roma la richiesta di riesame dell'opposto decreto di sequestro, è un provvedimento abnorme, come tale impugnabile con ricorso alla Corte di Cassazione per inosservanza della legge penale ( artt. 263 ter, 2° comma, 8 L. 12.8.82 n. 532).

Se è vero, come è vero, che provvedimento abnorme è quella decisione che si discosta e diverge non solo



dalla previsione delle singole norme, ma anche dallo intero sistema organico della legge, tanto da considerarsi imprevedibile dal legislatore, è incontestabile che la impugnata decisione 6.10.82 della Commissione Parlamentare d'inchiesta ha tutte le peculiarità della abnormità, i cui effetti non possono essere rimossi se non avvalendosi del ricorso per Cassazione.

Macroscopica ed innegabile è, infatti, la divergenza dall'intero sistema organico della Legge nel caso in esame, dato che la Commissione Parlamentare d'inchiesta ha ordinato il sequestro de quo proprio in virtù della legge penale, avvalendosi degli artt. 337 e segg. c.p.p., espressamente richiamati e posti a fondamento giuridico, e quindi ad asserita legittimazione, dello emanato decreto di sequestro 23.9.82, e negando, poi, l'applicabilità di altre norme processuali penali assicuranti il riesame sulla legittimità dell'uso fatto di quelle norme.

Dal che discende la infondatezza di una pretesa insindacabilità, in sede giurisdizionale, degli atti compiuti dalla Commissione Parlamentare d'inchiesta.

Né l'odierno provvedimento impugnato potrebbe trovare giustificazione nelle ragioni addotte dalla Commissione.

Queste infatti non mutano la sostanza del provvedimento



to stesso che si individua e si concretizza per la sua parte dispositiva e non certo per gli argomenti invocati a sostegno di essa.

Tali argomenti comunque sembrano inattendibili per le considerazioni già esposte e che qui si riportano.

a) Il ricorso del Grande Oriente è ancorato alla previsione dell'art. 23 della recente legge 12 Agosto 1982 n. 532, la quale, com'è noto, si prefigge di assicurare ai cittadini la tutela dei diritti avanti la autorità giudiziaria nel caso di provvedimenti restrittivi della libertà personale e di sequestro.

La legge in altri termini ha lo scopo, non solo di sostituire la precedente disciplina degli incidenti di esecuzione nel processo penale, ma anche e soprattutto di coprire quegli spazi, che rimanevano privi di tutela, in materia di libertà personale, in presenza dell'art. 111 della Costituzione, attraverso un rimedio generalizzato che mette i cittadini in condizione di far valere il loro diritto fondamentale alla libertà, indipendentemente dall'esistenza di norme specifiche in qualche modo collegate con il tema.

Di modo che le obiezioni in base alle quali si era talvolta esclusa (1) la utilizzabilità del principio generale enunciato dal ripetuto art. 111 trovano ora compiuta confutazione, esistendo un parametro garanti

(1) (cfr. Sez. Un. pe. 23.10.76, ric. Olávi, in Giur. costit. 1976, I, 1967).

PZ



stico alla stregua del quale valutare le eventuali violazioni del ripetuto diritto.

b) In ogni caso, poiché la vicenda trova il suo punto di riferimento costituzionale nell'art. 82 della Costituzione e segnatamente in quella parte della norma che, prevedendo la costituzione di commissioni parlamentari di inchiesta, ne delimita poteri e funzioni, è sufficiente richiamare l'opinione di un noto costituzionalista (A. Pace, la formazione delle leggi, Commentario a cura di G. Branca, 1979 pag. 384-285) per dimostrare in modo assai chiaro l'ammissibilità della presente iniziativa.

"Ribadito che - osserva il citato autore - le posizioni giuridiche su cui incide l'attività delle commissioni (libertà personale e domiciliare, libertà di comunicazione, corrispondenza e manifestazione del pensiero, diritto di difesa ecc.) hanno la consistenza del diritto soggettivo, ne consegue che la sindacabilità del singolo atto compete all'autorità giudiziaria, sia civile che penale".

"Alla prima nell'eventualità che l'interessato chieda l'accertamento, in via diretta o incidentale, della illegittimità della delibera istitutiva e dei singoli atti, nonché, se del caso, la condanna dello Stato al risarcimento dei danni subiti; alla seconda,



*Handwritten signature and initials.*



8

oltre che nell'ipotesi di accertamenti incidentali,  
"qualora il terzo, essendosi rifiutato di comparire  
"o non avendo comunque esaudito le richieste della  
commissione o avendo depresso il falso, sia stato de-  
"nunciato all'autorità giudiziaria per inosservanza  
"di un provvedimento legalmente dato dall'autorità,  
"per avere impedito o comunque turbato l'esercizio del  
"le funzioni parlamentari, ovvero per omissione o ri-  
"fiuto di un atto di ufficio".

"Ma l'intervento del giudice penale, oltre che ai fi-  
"ni dell'accertamento incidentale della legittimità  
"della delibera o del singolo atto coercitivo, potreb-  
"be essere direttamente invocato dall'interessato non  
"già in via di applicazione dell'art. 111, bensì av-  
"valendosi dello stesso paralellismo di poteri e limi-  
"tazioni di cui si giova la Commissione per utilizza-  
"re misure proprie dell'autorità giudiziaria".

"Se infatti la commissione ricorre ad atti (ordini e  
"decreti) attraverso cui tipicamente si esprime il po-  
"tere coercitivo dell'autorità giudiziaria, è gioco-  
"forza riconoscere l'applicabilità alle medesime misu-  
"re coercitive, quand'anche utilizzate dalla commis-  
"sione, delle stesse garanzie giurisdizionali che le  
"leggi ordinarie accordano al cittadino nei confronti  
"di tali atti".

Tutto ciò consegue dal riconoscimento, in virtù dello art. 82 della Costituzione, alla commissione dei medesimi "poteri" e "limitazioni" dell'autorità giudiziaria.

Ma non solo da esso.

La regola della sottrazione al sindacato giurisdizionale degli atti delle Camere, quand'anche lesivi di diritti soggettivi, non è più, ormai, principio generale del nostro ordinamento. Al contrario sono le eccezioni a questa regola che, per essere legittimi, devono rinvenire il loro fondamento nella Costituzione.

Tali rilievi, formulati con riferimento alle ipotesi di normali commissioni parlamentari di inchiesta, appaiono viepiù valorizzati in relazione alla "Commissione Parlamentare di inchiesta sulla Loggia P2", poiché per questa, oltrecché trovare la loro fonte nel ripetuto art. 82 della carta costituzionale, ricevono ulteriore conferma dall'art. 3 della legge istitutiva 23.9.81, il quale dispone espressamente che la "Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

Dopo l'entrata in vigore della legge 12.8.82 n. 532 è incontestabile la sindacabilità da parte dell'Autorità Giudiziaria di ogni atto, compiuto da una Commissione parlamentare d'inchiesta, in tema di libertà per-

9



*Aut. inf. E. Scuro*

*per*

*711*

sonale o di sequestro di cose, specie se appartenenti a terzi estranei all'indagine.

E sarebbe davvero illogico, prim ancora che antigiuridico, oltrecché in contrasto con il dettato costituzionale (art. 111 Carta Cost.), ritenere che il potere legislativo abbia voluto sottoporre a controllo, anche nel merito, ogni provvedimento restrittivo della libertà personale e di sequestro, emesso dall'Autorità Giudiziaria, ed esonerare sé stesso da tale controllo, allorquando, agendo come Commissione di inchiesta, opera ugualmente "con i poteri e le limitazioni dell'Autorità Giudiziaria". (art. 82 Carta Cost.).

Per tutte le suesposte ragioni,

CHIEDE


che l'On.le Corte di Cassazione, in accoglimento del presente ricorso, voglia annullare la decisione 6.10.82 della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla Loggia P2, adottando gli eventuali ulteriori provvedimenti consequenziali idonei ad assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti del ricorrente e degli altri firmatari del ricorso 4.10.82.

Copia del presente ricorso, ad ogni buon fine, viene depositata direttamente alla Cancelleria Centrale Penale della Corte di Cassazione.

Si allegano:

- 1) Copia fotostatica della decisione 6.10.82 della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla Loggia P2, notificata il 7.10.82, con cui si decideva di non trasmettere al Tribunale Penale di Roma la richiesta 4.10.82 di riesame del decreto 23.9.82 di sequestro;
- 2) Copia fotostatica della richiesta di riesame, presentata il 4.10.82 alla Commissione Parlamentare d'Inchiesta, con copie fotostatiche di tutta la documentazione ad essa allegata.

Roma, lì 11 Ottobre 1982



REPERTORIO N. 8716

AUTENTICA DI FIRMA


Io sottoscritto Dottor ELIO ABBRUZZESE, Notaio in Roma, con studio in Via Giambattista Vico n. 31, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

a t t e s t o

- che il Signor SAVINA LUIGI, nato a Roma il 20 maggio 1951, ivi residente in Via Polesine n. 8, della cui identità personale io Notaio sono personalmente certo, previa rinunzia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, ha qui sopra, nonchè al margine degli altri fogli, apposto la sua firma in mia presenza.

Roma, Unidici ottobre millenovecentottantadue.

*U. Scuderi*





*Camera dei Deputati - Senato della Repubblica*

*Commissione Parlamentare d'Inchiesta  
sulla Loggia Massonica P 2*

*Il Presidente*

Roma, 20 ot. 1982

Prot. n. 879 /C.P2

Al Presidente del Tribunale  
Sezione per il riesame dei  
provvedimenti restrittivi del  
la libertà personale e dei  
provvedimenti di sequestro

- R O M A -

**OGGETTO:** Provvedimento di sequestro eseguito presso il Grande Oriente d'Italia.

In relazione alla richiesta della S.V. in data 11 ottobre u.s. con la quale, con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, si invia questa Commissione a "provvedere a quanto di competenza, ai sensi degli artt. 343-bis e 263-ter del c.p.p." "al fine di porre questo Tribunale in condizione di decidere", si ritiene opportuno far presente che le Commissioni parlamentari d'inchiesta nell'esercizio della loro attività attuano la funzione politico-ispettiva delle Camere e che quindi un qualsiasi sindacato dei loro atti da parte di altra autorità violerebbe il principio della distinzione dei poteri e dell'autonomia degli organi costituzionali, secondo le attribuzioni della Costituzione repubblicana.

Si fa del resto presente che quanto sopra è già stato ~~sottolinea~~ to nella deliberazione adottata da questa Commissione il 6 ottobre 1982 che si trasmette in copia.

(On. Tina Anselmi)



*Camera dei Deputati - Senato della Repubblica*

*Commissione Parlamentare d'Indagine  
sulla Loggia Massonica P.2*

*Il Presidente*

Roma, 20.10.1982

Prot. n. . 881 /C.P2

Al Primo Presidente  
della Corte Suprema di Cassazione

- R O M A -

OGGETTO: Ricorso per cassazione presentato dal Sig. SAVINA Luigi.

Con riferimento all'atto, qualificato come ricorso per cassazione, presentato l' 11 ottobre 1982 dal Sig. SAVINA Luigi in proprio e nella qualità di Grande Esperto del Grande Oriente d'Italia e trasmesso in copia a codesta Suprema Corte, si fa presente che all'istanza presentata il 4 ottobre 1982 dal Grande Oriente d'Italia, contro il provvedimento di sequestro adottato da questa Commissione, non è stato dato corso per le ragioni indicate nella deliberazione del 6 ottobre 1982, che si trasmette in copia.

(On. Tina Anselmi)



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

000723

LIBERO

 ORIGINALE  
 COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
 SULLA LOGGIA MASSONICA P. 2

Udienza in Camera

di Consiglio in

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

data 12.3.1983

SEZIONE UNITE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA

Dott. Ecc. GIUSEPPE MIRABELLI Primo Presidente

N. 4

1. Dott. ARNALDO LAVOSI Consigliere  
2. Dott. GINO FLETZER Consigliere

3. " LEONIDA MANCA-BITTI "

REGISTRO GENERALE

4. " MARCO DI MARCO "

5. " LEO PICCININNI "

N. 22818/82

6. " VIRGINIO ANEDDA "

7. " DOMENICO CERSOSIMO "

+  
25628/82

8. " BRUNO SATTA-FLORES "

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da

SAVINA Luigi, nato a Roma il 20 maggio 1951, "in

proprio e nella qualità di Grande Esperto del Grande

Oriente d'Italia"

avverso il provvedimento con cui, in data 6 ottobre 1982,

la Commissione Parlamentare di inchiesta sulla log-

gia massonica P.2 ha deliberato di non trasmettere

al Tribunale di Roma la richiesta di riesame del de-

creto con cui il 23 settembre 1982, la Commissione

stessa aveva disposto il sequestro delle schede per-

sonali di tutti gli aderenti al Grande Oriente di

~~Santità - la relazione - fatta dal Consigliere~~~~fatte le conclusioni del P. M. con le quali chiede~~

554



Italia;

nonchè

sul ricorso proposto, dallo stesso SAVINA Luigi, in proprio e nella medesima, spiegata qualità, avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, del 29 ottobre 1982, con cui è stato dichiarato "non luogo a provvedere" sulla richiesta di riesame del decreto di sequestro innanzi indicato.

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Satta

Flores;

Letta la requisitoria del Procuratore Generale con la quale si chiede che la Corte Suprema, previa riunione dei due ricorsi, dichiarare il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria rispetto al ricorso avverso il provvedimento 6.10.1982 della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia P.2; previa, ancora, dichiarazione di irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dello art.3 legge 23.9.1981, n.527 in relazione all'art. 82 Cost., annulli senza rinvio l'ordinanza 29.10.1982 del Tribunale di Roma per difetto di giurisdizione dello stesso Tribunale. Condanni il ricorrente al pagamento delle spese processuali;


259

## OSSERVA LA CORTE

1.- Con atto del 23 settembre 1982, la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P.2 (commissione istituita con legge 23 settembre 1981, n.527), ritenuta la necessità, ai fini delle indagini demandatele, di "conoscere tutti i nominativi degli aderenti al Grande Oriente d'Italia e la loro appartenenza alle diverse logge massoniche", disponeva il sequestro delle schede personali degli aderenti suddetti.

Di tale provvedimento (eseguito il successivo giorno 24) Savina Luigi (in proprio e nella qualità indicata in epigrafe) e altri, chiedevano il riesame e, quindi, la revoca, al Tribunale di Roma, ai sensi dell'art.343 bis C.P.P. (art.23 della legge 12 agosto 1982 n.532). L'istanza veniva depositata presso la segreteria della commissione parlamentare affinché questa, a norma dell'art.263 ter C.P.P. (art. 8 della legge cit.), ne curasse la trasmissione, unitamente agli atti del procedimento (o a copia di essi), al Tribunale indicato.

2.- La commissione parlamentare d'inchiesta, con atto del 6 ottobre 1982 (notificato il giorno successivo), ritenuto che la procedura di riesame prevista dalle norme indicate non era riferibile agli atti da



essa emanati; ritenuto, nel merito, che perduravano le esigenze in virtù delle quali era stato disposto il sequestro e che infondato era il timore che le notizie acquisite potessero esser rese pubbliche, disponeva di non dar corso alla procedura per il riesame, (da parte del Tribunale), del proprio provvedimento di sequestro.

Avverso tale deliberazione, il Savina, con scrittura privata autenticata dell'11 ottobre 1982 (il giorno 10 cadeva di domenica) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con contestuali motivi, il carattere abnorme del provvedimento impugnato, - perchè solo il Tribunale avrebbe potuto pronunciarsi sulla ammissibilità o meno dell'istanza di riesame -, e la illegittimità (art.524 n.1, 263 ter e 343 bis C.P.P.) delle argomentazioni poste a suo fondamento. Poichè, invero, ha dedotto il ricorrente, le commissioni parlamentari d'inchiesta agiscono con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (art.82 Cost.), i loro atti non possono sottrarsi al controllo, anche di merito, previsto per gli atti della detta autorità giudiziaria: nella specie, al riesame.

Ed ha chiesto, pertanto, l'annullamento della deliberazione della commissione (di non dar corso all'ista

za di riesame), con ogni, ulteriore, conseguenziale, provvedimento.

La dichiarazione di ricorso è stata depositata presso la segreteria della commissione parlamentare, ma non inoltrata da questa, ex art. 208 C.P.P.

Altro esemplare della stessa dichiarazione (con i contestuali motivi) è stata inviata, pertanto, dal Savina direttamente a questa Corte Suprema, nella cui cancelleria è pervenuta il 15 ottobre 1982.

3.- Anche l'istanza di riesame del decreto di sequestro era stata, nel frattempo, direttamente depositata, dal Savina, nella cancelleria del giudice "ad quem" (il Tribunale di Roma). Questo, con ordinanza dell'11 ottobre 1982, dispose che alla commissione venisse chiesta la trasmissione degli atti (o di copia di essi) del procedimento "cui ineriva" il provvedimento di sequestro. Restata inadempita tale richiesta, il Tribunale, con successiva ordinanza del 29 ottobre 1982, ha dichiarato non esservi luogo a provvedere sull'istanza di riesame, perchè la mancata acquisizione degli atti, secondo l'iter processuale previsto dagli art. 343 bis e 263 ter C.P.P. (art. 23 e 8 della legge 12 agosto 1982, n. 532), faceva sì che esso non potesse ritenersi giuridicamente investito" del potere di riesame.

Anche tale ordinanza è stata impugnata dal Savina con ricorso per cassazione (con rituale deposito, nella cancelleria del Tribunale, della relativa dichiarazione e dei motivi), ex art.263 quater C.P.P. (art. 9 legge cit.). A sostegno di tal ricorso, ha dedotto il Savina:

a) che illegittimamente (in relazione agli art.263 ter e 343 bis cit.) e senza valida motivazione il Tribunale (erroneamente riferendosi alla disciplina delle impugnazioni e contraddittoriamente escludendo la possibilità di decidere sulla scorta degli atti prodotti da esso Savina), aveva ritenuto di non poter provvedere sull'istanza di riesame; b) che il rifiuto della Commissione parlamentare di eseguire l'ordinanza dell'11 ottobre 1982 (con cui il Tribunale le aveva chiesto la trasmissione degli atti) aveva dato luogo ad una situazione di conflitto, - di giurisdizione (se la Commissione veniva ritenuta un'autorità giudiziaria) o di attribuzioni (se la si riteneva, viceversa, un organo politico) -, che avrebbe dovuto esser risolto; c) che qualora ~~avesse~~ voluto ritenersi che la Commissione in questione non ~~era~~ soggetta alle limitazioni dell'autorità giudiziaria, - perchè con l'art.3 della legge 23 settembre 1981, n.527 (con cui era stata istituita), le ~~sono~~ stati attribuiti i po

Nico: IsCelle  
R

teri dell'autorità giudiziaria, senza che fosse fatto cenno delle relative limitazioni -, dovrebbe ritenersi non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale del detto art.3, in relazione all'art.82 Cost.

4.- I due ricorsi, assegnati a queste Sezioni Unite (ex art.530 cpv., nonchè 54 cpv. C.P.P.) per la decisione in camera di consiglio (essendo rivolti contro provvedimenti non emessi in dibattimento - art.531 cpv. C.P.P.-), possono esser riuniti, e decisi, quindi, congiuntamente.

In primo luogo, invero, entrambi i ricorsi appaiono oggettivamente connessi in quanto i provvedimenti rispettivamente impugnati, pur se di diverso contenuto ed emessi da autorità diverse, afferiscono, entrambi, ad un unico procedimento.

La deliberazione, infatti, del 6 ottobre 1982 (oggetto del primo ricorso), in quanto posta in essere dalla commissione parlamentare a seguito della domanda di riesame, - e anche se per negare di essere titolare dell'onere previsto dall'art.263 ter C.P.P. (quello relativo, appunto, alla trasmissione delle domande di riesame e degli atti relativi, dall'organo giudiziario che ha emesso l'atto, al Tribunale c.d. "della libertà") -, inerisce pur sempre, sia pure con un'af

fermazione negativa, al procedimento instaurato con la domanda di riesame; al procedimento, perciò, conclusosi (in quel grado) con l'ordinanza del Tribunale, oggetto del secondo ricorso.

Ma entrambi i ricorsi sono, poi, intrinsecamente connessi, non solo dalla originaria unicità procedimentale ma anche, e soprattutto, dal fatto che il primo ricorso non è fine a sè stesso, ma strumentalmente collegato al secondo.

Le domande rispettivamente proposte, con l'uno e con l'altro, - l'annullamento della delibera "di rifiuto" della commissione e l'annullamento dell'ordinanza di "non luogo a provvedere" del Tribunale -, si integrano, infatti, tra loro, al fine di render possibile il conseguimento dell'unico risultato perseguito dal ricorrente: quello che un Tribunale "della libertà" si pronunci, in sede di rinvio, sulla domanda di riesame, previa trasmissione (ex art. 263 ter C.P.P.), da parte della commissione parlamentare, non solo della domanda, ma anche, e soprattutto, (e in ciò si concreta la persistenza dell'interesse al primo ricorso) di tutti gli atti, in possesso della commissione medesima, inerenti al provvedimento da riesaminare (lo ordine di sequestro).

E la decisione, pertanto, sulla legittimità dell'or-

dinanza con cui il Tribunale ha ritenuto tale manca  
ta trasmissione ostativa al giudizio di riesame è  
imprescindibilmente collegata alla decisione sulla  
sussistenza o meno dell'obbligo della commissione di  
procedere alla trasmissione suddetta.

5.- Ma, posta tale intrinseca connessione, va, poi,  
rilevato, ancora, che la decisione sull'esistenza,  
o meno, dell'obbligo di trasmissione della commissio  
ne parlamentare (e, quindi sulla legittimità o meno  
della deliberazione del 6 ottobre 1982), implica,  
necessariamente, la decisione sull'applicabilità, o  
meno, della procedura di riesame all'ordine di se-  
questro di cui si discute: vale a dire, il medesimo  
presupposto della decisione sulla legittimità, o me  
no, dell'ordinanza del Tribunale.

La decisione di entrambi i ricorsi postula,  
perciò, preventivamente la soluzione della questione  
sul se gli atti (compresi nella previsione della leg-  
ge n.532 del 1982), emessi da una commissione parla-  
mentare d'inchiesta, sono soggetti, o meno, alla pro  
cedura di riesame. E poichè il potere di riesame è  
rimesso, dalla legge cit. (art.8), ad organi dell'au  
torità giudiziaria ordinaria ("il Tribunale del capo  
luogo di provincia in cui ha sede l'ufficio dell'au  
torità che ha emesso il provvedimento") il problema



dell'applicabilità, o meno, della procedura di riesame si risolve, in effetti, nella questione se, nella giurisdizione dei Tribunali indicati e, quindi, della autorità giudiziaria ordinaria, è compreso, o meno, il potere di sottoporre a riesame (epper<sup>ci</sup>ò a revoca o modifica, per motivi sia di legittimità che di merito, ex art. 7 e 23 legge cit.), gli atti emessi dalle dette commissioni parlamentari.

E la soluzione di tal questione è pregiudiziale, non solo alla decisione, nel merito, di entrambi i ricorsi, ma è pregiudiziale, inoltre, (art. 9 legge cit.) all'accertamento della sussistenza, o meno, dello stesso potere di questa Corte Suprema di decidere i ricorsi connessi; afferenti alla procedura di riesame promossa nella specie. Solo la soluzione della questione suddetta può consentire, invero, di stabilire se, nella giurisdizione di questa Corte è compreso il potere, sia di sindacare la legittimità, o meno, della deliberazione del 6 ottobre 1982 (epper<sup>ci</sup>ò, del rifiuto di "dar corso" alla domanda di riesame), sia, ove la censura risultasse fondata, di annullare, come richiesto, la detta deliberazione.

E poichè tal questione di giurisprudenza spiega i suoi effetti sull'accertamento del potere di decidere dell'autorità adita, è evidente, quindi, il suo caratter

tere di assoluta pregiudizialità: rispetto ad ogni altra questione, sia di rito che di merito (Cass. S.U. penali, c.c. 6 ottobre 1979, ric. Fanali).

6.- La soluzione della questione di giurisdizione è, altresì, pregiudiziale alla decisione dell'altra questione (rilevabile "ex officio"), concernente il primo ricorso, dell'ammissibilità, o meno, dell'impugnazione (nella specie, il ricorso per cassazione), qualora la relativa dichiarazione di gravame venga presentata direttamente al giudice "ad quem", a seguito del rifiuto dell'autorità che aveva emesso il provvedimento impugnato, di provvedere alla trasmissione prevista dall'art.208 C.P.P.

Anche il giudizio, invero, sull'ammissibilità, postula il potere di emettere, nel processo, una decisione: di qualsiasi genere; con conseguente, assoluta, priorità del controllo sul potere (sulla giurisdizione), rispetto all'esercizio del potere stesso (la decisione).

7.- Per lo stesso motivo, il controllo della giurisdizione è pregiudiziale alla risoluzione della questione, posta dal ricorrente, circa il carattere, abnorme o meno, della deliberazione del 6 ottobre 1982.

La deduzione, infatti, di abnormità, formulata dal Savina, presuppone come pacifico proprio ciò che, inve


ce, va preliminarmente accertato: e cioè la sussistenza, o meno, di un onere della commissione di provvedere all'adempimento previsto dall'art. 263 ter C.P.P. e perciò la sussistenza, o meno, del potere dell'a. g. o. di sottoporre a riesame gli atti delle commissioni parlamentari in questione. Solo dopo una tale indagine potrà stabilirsi se la deliberazione suddetta è, o meno, abnorme, e, come tale, direttamente impugnabile con il ricorso per cassazione (dato che, solo a tal fine è stato elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, e dalla dottrina, il concetto di atto abnorme nel procedimento penale).

8.- Egualmente pregiudiziale, infine, è il controllo della giurisdizione anche rispetto alla questione (pure sollevata dal ricorrente) circa la risoluzione del conflitto, - di giurisdizione o di attribuzioni -, che sarebbe insorto tra la commissione parlamentare e il Tribunale di Roma, in conseguenza del rifiuto della commissione di dar esecuzione all'ordinanza dell'11 ottobre 1982, con cui il Tribunale le aveva richiesto la trasmissione degli atti relativi all'ordine di sequestro.

Data, invero, l'assoluta diversità della disciplina e, in primo luogo, della titolarità del potere a risolvere i conflitti dell'uno e dell'altro tipo (que

ste stesse Sezioni Unite, ex art.54 C.P.P., per i conflitti di giurisdizione; la Corte Costituzionale, ex art.134 Cost. e 37 legge 11 marzo 1953, n.87, per quelli di attribuzioni), è, innanzi tutto, evidente la necessità della preliminare, esatta, individuazione del conflitto (solo alternativamente dedotto), che si sarebbe verificato nella specie. Ma tale individuazione (così come, del resto, rileva lo stesso ricorrente) postula, a sua volta, la soluzione della questione relativa alla natura giuridica delle commissioni parlamentari d'inchiesta.

La sussistenza, infatti, di un conflitto di giurisdizione, tra la commissione in questione e il Tribunale, è prospettabile solo ove si accerti che la commissione ha natura di organo giurisdizionale, appartenente ad un ordinamento giudiziario distinto ed autonomo da quello ordinario, sì da poter essere qualificata (art.51 C.P.P.) un giudice speciale (se la si ritenesse inserita nel medesimo ordinamento giudiziario ordinario di cui è espressione il Tribunale, sarebbe ipotizzabile solo un mero conflitto di competenza). Per converso, per poter ritenere verificatosi un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, la commissione stessa dovrebbe esser ritenuta, invece, espressione del potere legislativo, non giu-



risdizionale.

La soluzione della questione relativa a tale, antitetica, prospettazione della natura giuridica delle commissioni parlamentari d'inchiesta può consentire, però, solo di stabilire, in astratto, il tipo di conflitto ipotizzabile; ma non giova ad accertare la sussistenza, in concreto, di un conflitto (di qualsiasi tipo).

Per poter ritenere, infatti, verificatosi, in concreto, un conflitto di giurisdizione, e per poterlo, senz'altro, dirimere (posto che trattasi di conflitto denunciabile dalle parti private - art.53 C.P.P. -, e anche solo con i motivi di ricorso: Cass. S.U. pen. 17 maggio 1958, P.M. in c. Sciacca; Sez.I pen. c.c. 12 febbraio 1979, P.M. in c. Zara) è indispensabile, ovviamente, che sia preventivamente accertata non solo la natura di giudice speciale delle commissinni parlamentari d'inchiesta ma anche, inoltre, la giurisdizione, potenzialmente concorrente, di entrambi gli organi sulla fattispecie in esame.

Deve accertarsi, perciò, con riferimento al caso in esame, se il Tribunale era dotato, o meno, di potere (di giurisdizione) sull'oggetto in relazione al quale aveva rivolto alla commissione la richiesta di trasmettergli degli atti: sì che la richiesta fosse espressio

ne del potere ed il successivo rifiuto, incidendo sull'esercizio del potere stesso, aveva determinato il conflitto, da risolvere. E tale accertamento, come è palese, implica, appunto, la soluzione della questione di giurisdizione di cui innanzi si è fatto cenno. Solo se si perviene, infatti, a ritenere che l'a.g.o. è munita di potere per sottoporre a riesame gli atti delle commissioni parlamentari in questione, potrà ritenersi, conseguentemente, la richiesta del Tribunale espressione di tal potere (concorrente e confliggibile con quello - in ipotesi, giurisdizionale - della commissione) e dovrà dirimersi, quindi, il conflitto.

Mentre, nel caso contrario, se il controllo sulla giurisdizione pervenisse alla conclusione della mancanza di potere dell'a.g.o. e, quindi, del Tribunale, verrebbe meno, in radice, il presupposto stesso per l'ipotizzabilità di un conflitto di giurisdizione.

9.- Egualmente pregiudiziale, poi, è la soluzione della questione di giurisdizione, anche rispetto alla ipotesi di un conflitto di attribuzioni.

Premesso, invero, che, come è noto, la legittimazione a sollevare conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato è riservata esclusivamente agli organi "competenti a dichiarare definitivamente la

volontà del potere cui appartengono" (art.37 legge cit. n.87 del 1953) e che non può pertanto, tal conflitto esser denunciato da soggetti privati, per la tutela - indiretta - di proprie situazioni giuridiche soggettive (Corte Cost. ord.24 giugno 1968, n.39 e ord.22 marzo 1971 n.57; Cass. S.U. civ. 10 novembre 1973 n.2966 e 13 dicembre 1973, n.3379), va rilevato che, nella specie, il conflitto non è stato denunciato, nè dal Tribunale, - che pur ne avrebbe avuto legittimazione in quanto esponente di un potere "diffuso" quale quello giudiziario (Corte Cost. ord. 17 luglio 1975, n.228 e 229; sent.22 ottobre 1975, n.231; ord. 3 marzo 1977, n.49) -, nè dalla commissione parlamentare.

Nè la deduzione del ricorrente, (-non legittimato, come s'è detto -), può valere come denuncia (Corte Cost. sent.30 maggio 1977, n.87).

Dovrebbe, dunque, questa Corte, quale espressione ultima del potere giudiziario (in genere, e, nella specie, ex art.263 quater C.P.P.), ritenere verificatasi l'invadenza del potere legislativo nella sfera delle attribuzioni costituzionali del potere giudiziario; e denunciare, conseguentemente, il conflitto, per la risoluzione, alla Corte Costituzionale.

Ma, come è evidente, una tal denuncia presuppone pro

5

prio l'accertamento in cui si concreta la soluzione della questione di giurisdizione. L'accertamento, cioè, che nella sfera delle attribuzioni del potere del giudice ordinario è compreso il potere di riesame degli atti delle commissioni parlamentari d'inchiesta, a norma della legge n.532 del 1982.

Solo in tal caso, potrebbe ritenersi che il rifiuto della Commissione di eseguire l'ordinanza del Tribunale, incidendo sul potere di riesame di questo, abbia invaso le attribuzioni del potere giudiziario.

Se, per converso, questa Corte pervenisse a ritenere l'a.g.o. e, quindi, il Tribunale, priva del detto potere di riesame, è evidente che nessun conflitto sarebbe ravvisabile (e denunciabile), proprio perchè il rifiuto della commissione parlamentare non potrebbe ritenersi lesivo delle attribuzioni del potere giudiziario.

10.- L'esame della giurisdizione postula, quindi, innanzitutto, l'accertamento della natura giuridica delle commissioni parlamentari d'inchiesta: previste, come è noto, dall'art.82 Cost., secondo cui ciascuna Camera legislativa "può disporre inchieste su materie di pubblico interesse", nominando, a tale scopo, "tra i propri componenti", una commissione "formata in modo da rispettare la proporzione tra i vari gruppi".



E va, pertanto, innanzi tutto, osservato (confor-  
memente alla costante elaborazione dottrinale sul pun-  
to) che il potere di disporre e di svolgere l'inchie-  
sta inerisce, strumentalmente, alla funzione istitu-  
zionale, primaria, delle assemblee legislative: quale  
mezzo per esplicitare un'attività conoscitiva, informa-  
tiva, non fine a sè stessa, ma propedeutica all'eser-  
cizio della legislazione; un mezzo, cioè, diretto a  
porre la Camera, che la dispone, in condizione di espri-  
mere la sua volontà istituzionale (nella dialettica  
delle varie opinioni rappresentate nella Camera stes-  
sa), sulla opportunità o meno di una determinata pro-  
duzione legislativa, in base ad una approfondita, di-  
retta, conoscenza dei fatti, relativi alla materia  
oggetto di discussione (così, ad esempio, l'attività  
della commissione d'inchiesta sulla mafia, rispetto  
alla successiva produzione legislativa, relativa a  
tal fenomeno criminoso).

Il rapporto, pertanto, che lega l'inchiesta alla  
successiva volizione istituzionale dell'assemblea  
legislativa (di porre in essere, o meno, una nuova di-  
sciplina) fa sì che l'inchiesta stessa è espressione  
di un potere non autonomo, ma insito in quello legi-  
slativo; un potere, quindi, direttamente, istituzio-  
nalmente riferibile alle assemblee legislative, che,

sole, ne hanno la titolarità e che, esclusivamente con propri componenti, possono esercitarlo.

L'attività conoscitiva (come è stato rilevato dalla Corte Costituzionale, - sent. n.231 del 22 ottobre 1975, ord. n.49 del 3 marzo 1977 -) è, infatti, così immediatamente, direttamente, riconducibile a quella, primaria, di volizione legislativa, che la deliberazione con cui è istituita una commissione di inchiesta non implica "delegazione" dell'esercizio del potere ad un soggetto diverso dalla Camera che emette la deliberazione; e neppure ad un organo di questa. Ma l'esercizio del potere resta riservato alla Camera stessa che ha disposto l'inchiesta e che "solo per fini pratici", non agisce nella sua, ordinaria, generale, composizione.

Le commissioni d'inchiesta (così come le commissioni legislative, la cui composizione è disciplinata, dall'art.72 Cost., con una formulazione, - "tale da rispecchiare la proporzione" dei vari gruppi parlamentari -, analoga a quella dell'art.82) non sono, infatti, organi della Camera (così come, invece ad esempio, l'ufficio di presidenza, art.63 Cost.), ma sono la Camera stessa, in una determinata composizione: sostituiscono solo, "necessariamente", il "plenum" della Camera ed "a buon diritto", pertanto,

"possono configurarsi come le stesse Camere nell'atto di procedere all'inchiesta" (Corte Cost.cit.); o, addirittura, come l'intero parlamento qualora, come nel caso di specie, l'istituzione della commissione venga deliberata (con legge) da entrambe le Camere e la Commissione venga composta da parlamentari dell'una e dell'altra assemblea (art.2 legge 23 settembre 1981, n.527, istitutiva della commissione d'inchiesta sulla loggia massonica P.2).

Può senz'altro escludersi, quindi, che tali commissioni, - e, in particolare, per quel che qui interessa, quella istituita con la legge cit.n.527 del 1981 -, siano, oggettivamente e soggettivamente, organi del potere giurisdizionale (né dell'ordinamento giudiziario ordinario, né di altro, speciale).

11.- Né può ritenersi che la natura giurisdizionale delle commissioni parlamentari d'inchiesta discenda dall'ultima parte dell'art.82 Cost., secondo cui le commissioni procedono "alle indagini e agli esami", con "gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria".

La "ratio" di una tal norma (come già fu avvertito nel vigore del precedente regime costituzionale, che non prevedeva una apposita disciplina del potere parlamentare d'inchiesta, pur ripetutamente esercita

to), discende dalla circostanza che l'esercizio dell'inchiesta integra un'ipotesi in cui il Parlamento svolge la sua attività fuori del suo ambito, direttamente nella realtà sociale cui si riferisce l'oggetto dell'inchiesta stessa; istituendo, in tal modo, necessariamente, delle relazioni con soggetti (pubblici o privati), estranei al Parlamento. La conseguente esigenza di dare una connotazione giuridica a tali relazioni ha imposto (come sarà dettagliatamente esaminato in prosieguo) il riferimento "ai poteri e alle limitazioni" dell'autorità giudiziaria.

Ma la necessità, avvertita, come si è detto, dal costituente, di disporre che le commissioni nel procedere "alle indagini e agli esami", epperò nel momento in cui agiscono nei confronti di terzi, sono fornite dei poteri (con le corrispondenti limitazioni) propri dell'autorità giudiziaria, conferma, innanzi tutto, manifestamente, che tali poteri non sono, in sè, propri delle commissioni: non discendono "ex se", come normale conseguenza, dalla loro natura giuridica (che, quindi, giurisdizionale non è); e che, al contrario, ne è stato necessario il conferimento, con una norma costituzionale, solo per disciplinarne giuridicamente l'attività (le "indagini" e gli "esami"), suscettibile di rapporti con i terzi.

Ciò che ribadisce, dunque, come si diceva, la natura, in sè, non giurisdizionale, delle commissioni: mezzo d'azione, verso l'esterno, del Parlamento.

Nè può ritenersi che la detta norma - col riferimento ai "poteri" (e alle limitazioni) dell'autorità giudiziaria -, giovi a conferire, comunque, alle commissioni, il potere giurisdizionale dell'autorità giudiziaria.

Il potere di cui le commissioni sono fornite, e che sono chiamate ad esercitare, è sempre, e solo, quello d'inchiesta; del tutto differente e distinto, per natura e finalità, da quello, - la giurisdizione -, proprio dell'autorità giudiziaria.

La norma dell'art.82 dà luogo, quindi, (come è stato rilevato da autorevole dottrina) ad un parallelismo, non ad una identificazione di situazioni; e tanto meno, alla confluenza di un potere (quello parlamentare d'inchiesta) nell'altro (la giurisdizione).

L'identità dei mezzi ( i "poteri" e le "limitazioni" dell'autorità giudiziaria) lascia intatta la radicale divergenza dei fini cui i medesimi strumenti sono destinati nell'un caso e nell'altro. "Compito delle commissioni parlamentari d'inchiesta non è di giudicare", ma solo quello di raccogliere "notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle

Camere" (Corte Cost. sent. n.231 del 1975 cit.).

Le commissioni d'inchiesta "non tendono a produrre, nè le loro relazioni conclusive producono alcuna modificazione giuridica, (come è, invece, proprio degli atti giurisdizionali), ma hanno semplicemente lo scopo di mettere a disposizione delle Assemblee tutti gli elementi utili affinché queste possano, con piena cognizione delle situazioni di fatto, deliberare la propria linea di condotta" (Corte Cost. cit.).

Il riferimento contenuto, dunque, nell'art. 82 non snatura le commissioni, ma giova solo a disciplinare il "modus procedendi", invece che con una dettagliata, analitica, enunciazione di precetti o di divieti, con un globale rinvio alle norme che, parallelamente, regolano (ovviamente, se ed in quanto applicabili, in base al generale principio ermeneutico di ogni rinvio) il "modus procedendi" dell'autorità giudiziaria (non, giurisdizionale, in genere), allorchè, questa effettua "indagini ed esami": in riferimento, perciò, sempre nell'ambito del parallelismo, all'attività processuale istruttoria, non, ovviamente, a quella del giudizio. In particolare, (contrariamente a quanto sostenuto da una parte della dottrina), il richiamo normativo va riferito solo alla disciplina dell'istruttoria penale, perchè l'unica affine all'atti

vità posta in essere, su suo esclusivo impulso, dalla commissione d'inchiesta; mentre, viceversa, la disciplina dell'istruttoria nel processo civile è retta dal principio che rimette alle parti del giudizio l'onere e la disponibilità della prova, rimanendo minimo e circoscritto il potere d'iniziativa "ex officio".

Tale rinvio implica, dunque, che invece di dettare, ad esempio, specifiche norme sull'esame dei testimoni, il costituente ha inteso richiamare "in toto", in quanto non diversamente ed espressamente disciplinatato dall'atto costitutivo della commissione, (ad esempio, nella specie, con l'art.3 della legge n.527 del 1981 cit., in tema di segreto d'ufficio e di segreto professionale), le norme degli art.348 - 359 del codice di rito penale. Fermo, sempre, il generale rilievo che tale rinvio concerne solo, per parallelismo, il "modus procedendi".

Le dichiarazioni rese, perciò, dai soggetti esaminati dalle commissioni non sono finalizzate all'esercizio della giurisdizione, alla formazione della prova per l'emissione di un giudizio.

Indipendentemente da ogni rilievo formale (mancanza di giuramento, etc.), tali dichiarazioni non sono, quindi, deposizioni testimoniali in senso proprio (come rilevato da recente dottrina anche per le conse-

guenze sostanziali ipotizzabili). Le persone, conseguentemente, interrogate dalle commissioni "non depongono propriamente quali testimoni", ma "forniscono informazioni" (Corte Cost. sent.n.231 del 1975 cit.).

12.- Da tale ultima osservazione discende l'infondatazza della tesi, pur prospettata dal ricorrente, secondo cui gli atti posti in essere dalle commissini, anche se queste non hanno natura giurisdizionale, sono, di per sè, oggettivamente giurisdizionali, in quanto dotati del carattere e dell'efficacia degli atti emanati dall'autorità giudiziaria.

Gli atti, invero, (relativi alle indagini e agli esami) sono sempre, come si è detto, inequivocamente ed esclusivamente emanati in virtù ed ai fini del potere d'inchiesta; e non possono perciò, avere effetti diversi da quelli che derivano dall'esercizio di questo potere. Mentre gli atti, solo formalmente (quando lo sono) analoghi, emanati dall'autorità giudiziaria, in virtù del potere giurisdizionale, hanno, ovviamente, gli effetti che dall'esercizio di tal potere discendono.

La circostanza che "i poteri" e le limitazioni dell'autorità giudiziaria siano, istituzionalmente, strutturalmente, finalizzati all'esercizio della giurisdizione (e perciò a finalità del tutto diverse da



quelle dell'inchiesta parlamentare) fà sì che il rin  
vio dell'art.82 giova, quindi, solo per quel che con  
cerne (in quanto applicabile) la disciplina formale  
degli istituti. I quali, però, se posti in essere dal  
le Commissioni, hanno, da un punto di vista sostanzia  
le, caratteristiche, finalità e quindi effetti tanto  
radicalmente diversi da quelli per cui sono stati pre  
visti dall'ordinamento processuale che, in ultima ana  
lisi, diversa è anche la loro stessa natura giuridica.  
E' solo, quindi, per un comodo riferimento alla disci  
plina processuale che possono esser definite "esami  
testimoniali", "sequestri", etc., le attività delle  
commissioni, corrispondenti a tali istituti; mentre,  
in effetti, sostanzialmente diversa ne è la natura  
giuridica, rispetto alla originaria previsione proces  
suale. Per quel che concerne, in particolare (con ri  
ferimento al caso di specie), il sequestro, è suffi-  
ciente osservare, oltre a quel che si è già accennato,  
che l'art.337 C.P.P. conferisce al giudice, come è no  
to, il potere di disporlo, per "le cose pertinenti  
al reato" (coerentemente all'ordinamento processuale  
penale di cui la norma fa parte, tesa all'accertamen  
to del reato e all'individuazione e alla punizione  
dell'autore di esso).

Ed è evidente, quindi, non solo che il generale richia

mo dell'art.82 Cost. esige, a tal proposito, la necesità di un'interpretazione "sostitutiva" (nel senso che il potere "di sequestro" delle commissioni parlamentari deve intendersi, viceversa, limitato, alle cose "pertinenti all'inchiesta"), ma è evidente, soprattutto, che il "sequestro" disposto dalle commissioni parlamentari ha, non solo finalità, ma efficacia del tutto diversa dall'istituto omonimo previsto dal rito penale (addirittura inimmaginabile, come si è detto, è l'ipotesi, pur sostenuta, che il richiamo del l'art.82 Cost. possa intendersi riferito ai poteri, in genere, dell'autorità giudiziaria, epperò anche al sequestro conservativo o giudiziario previsti dagli art.670 -671 c.p.c. o, anche nel ramo penale, al sequestro previsto dagli art.189 - 191 C.P. a garanzia di crediti nascenti dal reato).

Il sequestro penale, infatti, proprio perchè concerne cose attinenti al reato, è ricollegato, normalmente, alla pronuncia definitiva (di condanna o di proscioglimento) con cui si conclude il processo; le cose sequestrate possono esser confiscate, in determinate ipotesi, anche nel caso del proscioglimento; nel caso di condanna (anche se non è disposta la confisca) il sequestro si risolve in mezzo di garanzia dei crediti su indicati; la restituzione (quando

può esser disposta) delle cose sequestrate viene eseguita, non nei confronti del soggetto cui la disponibilità della cosa era stata sottratta, ma nei confronti di chi "provi di aver diritto" alla cosa stessa (art.622 C.P.P.): con le conseguenze previste dal successivo art.625 ove tale prova, in un determinato termine, non venga fornita.

Si tratta, come è evidente, di un'organica, complessa, disciplina che non è riferibile, in assoluto, al potere di "sequestro" delle commissioni parlamentari; così come non può ritenersi riferito alle commissioni il potere del giudice istruttore di ordinare la alienazione o la distruzione (art.345 C.P.P.) delle cose sequestrate suscettibili di alterarsi.

Ed è evidente, quindi, che l'efficacia del richiamo dell'art.82 si concreta, in effetti, a tal proposito, soltanto nella possibilità di acquisire, per i soli fini dell'inchiesta, la materiale disponibilità di determinate cose, per un tempo limitato che non può eccedere, al massimo, la durata della commissione stessa (temporanea per sua natura). Con la conseguenza che il cosiddetto "sequestro" è in effetti, un mezzo non giurisdizionale (tanto meno, giudiziario), ma del tutto coerente, anche oggettivamente, all'attività d'inchiesta, del cui potere, parlamentare, è espressio

ne.

13.- Posti tali rilievi, va senz'altro esclusa, innanzi tutto, la fondatezza della tesi prospettata dal ricorrente, secondo cui la circostanza che l'art. 82 Cost. dispone che le commissioni in questione agiscano, non solo con gli stessi "poteri", ma anche con "le stesse limitazioni" dell'autorità giudiziaria, implicherebbe la giurisdizione dell'a.g.o. sugli atti emessi dalle dette commissioni (indipendentemente dalla loro natura giuridica).

In particolare, tale tesi si fonda sull'argomentazione (di una parte della dottrina), secondo cui, "tra le limitazioni che subiscono i poteri della autorità giudiziaria" dovrebbero essere annoverate le stesse "garanzie giurisdizionali" che, nei confronti dei medesimi atti, le leggi ordinarie accordano "ai cittadini". E perciò, "la possibilità delle parti di provocare la caducazione degli atti mediante la loro impugnazione, quando essa è prevista" ed il "riesame dei provvedimenti restrittivi ad opera di una seconda istanza".

Una tale tesi si concreta, dunque, in effetti, in due affermazioni: a) che gli atti delle commissioni parlamentari d'inchiesta, - in virtù del richiamo alle "limitazioni" dell'art. 82 -, sono soggetti alle

meuesime impugnazioni, o garanzie (in senso lato) previste dall'ordinamento processuale penale, per gli atti, formalmente dello stesso tipo, emessi dal giudice istruttore, dal pubblico ministero o dal pretore;

b) che competente a conoscere di tali impugnazioni, riesami, garanzie, dovrebbe essere il giudice (ordinario) di "seconda istanza" previsto dal detto ordinamento processuale penale.

In riferimento ad entrambe le affermazioni, la tesi, come s'è detto, è priva di fondatezza: sia sotto un profilo dommatico, che sotto un profilo strutturale, organico.

Sotto il primo profilo, il concetto di "limitazione del potere" è del tutto distinto e diverso, per sua natura, da quello di impugnazione o riesame, o "garanzia" in senso lato: sì che, emeneuticamente, è impossibile ritenere tali ultime categorie concettualmente comprese nella prima. Questa, invero, (le limitazioni del potere) attiene, all'esercizio del potere, alla delimitazione del potere nel suo momento dinamico; alla individuazione, perciò, in definitiva, della sfera di legalità dell'azione in base alla determinazione, da un lato, del potere, in sè, e, dall'altro, della disciplina del concreto esercizio del potere stesso (così, ad esempio, il potere di interrogare i

5

testimoni è limitato dalle regole dettate, per l'esame testimoniale, dall'art.349 C.P.P.; il potere del giudice di delegare un ufficiale di polizia giudiziaria per l'esecuzione di un sequestro è limitato - art.349 C.P.P. - dal divieto di tal delega nel caso di sequestro presso banche o altri istituti di credito; il potere di perquisizione domiciliare è limitato - art.333 C.P.P. - dal divieto di procedervi in tempo di notte, - salvo che nei casi urgenti e con l'obbligo di un apposito provvedimento scritto -, etc.)

Il concetto, invece, di impugnazione o di riesame, "ad opera di una seconda istanza", attiene ad una fase successiva all'esercizio del potere; e concerne, anzi, il controllo di tal esercizio, da parte di un diverso soggetto: titolare di un diverso potere: quello, cioè, di valutare, appunto, (sotto il profilo della legittimità o anche sotto quello dell'oportunità) il modo in cui il potere è stato esercitato.

Strutturalmente, poi, il concetto di impugnazione o di riesame, in seconda istanza, presuppone un ordinamento processuale (o anche meramente amministrativo) preordinato per gradi: preordinato, cioè, alla valutazione, da parte di un organo diverso, se non necessariamente superiore, rispetto a quello che ha agito, dell'operato di quest'ultimo.

E l'ordinamento implica, a sua volta, l'esistenza di un rapporto giuridico, tra l'organo che agisce e quello che è deputato a sindacarne l'attività, nell'ambito di una struttura organicamente predisposta.

Il concetto, infine, di "garanzia" in senso lato, - riferito, ovviamente, ai mezzi predisposti per la tutela di determinate situazioni giuridiche soggettive, non è riferibile ad una autonoma categoria giuridica, potendo derivare, sia dalla tutela normativa che si concreta nelle limitazioni del potere (ad esempio, quella, citata dell'art.333 C.P.P.), sia dai mezzi apprestati per denunciare, in sede di controllo dell'esercizio del potere, l'illegittimità o l'inopportunità dell'azione: con conseguente rinvio, quindi, all'una o all'altra delle due categorie (limitazione o impugnazione) su esaminate.

Ed in definitiva, quindi, il richiamo alle "limitazioni" dei poteri dell'autorità giudiziaria giova solo ad estendere, alle commissioni di inchiesta, le norme dettate, dall'ordinamento processuale penale, per disciplinare l'esercizio dei poteri dell'autorità giudiziaria nel compimento di attività istruttoria (con conseguente delimitazione della sfera di legalità dell'azione).

Mentre va escluso, viceversa, che il richiamo

implichi anche l'estensione, alle commissioni parlamentari d'inchiesta, del regime delle impugnazioni (e del riesame) previsto, per gli atti dell'autorità giudiziaria, dall'ordinamento processuale penale.

In ogni caso (ma solo per completezza d'indagine) va osservato che, anche se fosse possibile identificare le "limitazioni" dei poteri con le impugnazioni (e il riesame "di seconda istanza"), mai potrebbe discendere, da ciò, la giurisdizione di cui si discute.

Dal parallelismo normativo posto in essere dall'art. 82 potrebbe trarsi, infatti, solo la conseguenza che se determinati atti, emessi dall'autorità giudiziaria, in istruttoria, sono suscettibili di impugnazione o riesame, egualmente impugnabili o riesaminabili dovrebbero ritenersi gli atti, formalmente dello stesso tipo, emessi dalle commissioni parlamentari d'inchiesta. Non altro.

Il parallelismo normativo, (proprio perchè parallelismo e non identificazione) presuppone la distinzione, l'autonomia, dei due ordinamenti: quello giudiziario (processuale penale) e quello parlamentare. E se il primo prevede che il giudizio sulle impugnazioni o il riesame abbiano luogo all'interno dell'ordinamento stesso, ad opera di organi del medesimo ordinamento



e partecipi di quello stesso potere (giurisdizionale), di cui è espressione l'organo che ha posto in essere l'atto, la inevitabile conseguenza che coerentemente ne deriva è che il giudizio sull'impugnazione o il riesame degli atti delle commissioni parlamentari, di cui si discute, sono demandati (o da demandare, "de jure condendo") ad organi dello stesso "ordinamento" parlamentare; espressioni dello stesso potere legislativo in virtù (e ai fini) del quale gli atti delle commissioni sono emanati: analogamente, cioè, a quanto si è disposto con l'art.2 della legge 10 maggio 1978 n.170 che demanda al "plenum" delle Camere legislative la convalida, o meno, degli ordini di arresto emessi dalle commissioni parlamentari inquirenti nei giudizi d'accusa (che pure sono organi di giurisdizione, sia pur costituzionale, esclusiva: Cass. Sez. Un. pen. c.c. 23 ottobre 1976 ric. Olivi; Id. 6 ottobre 1979, ric. Lefebvre d'Ovidio).

Mentre in nessun caso, invece, potrebbe ritenersi che il richiamo alle "limitazioni" dei poteri della autorità giudiziaria implichi, non solo l'estensione delle norme sull'impugnabilità o sulla riesaminabilità degli atti, ma, addirittura, l'inserimento delle commissioni parlamentari d'inchiesta, espressioni delle Camere legislative, (in una determinata composizio

ne), nell'ordinamento processuale penale; come organi di prima istanza, la cui attività sia preordinata all'assoggettamento, alla valutazione di quelli, giurisdizionali, di secondo grado: in un'inammissibile, ibrida, commistione che (oltre ad esser incompatibile con quel che si è rilevato circa la natura giuridica delle commissioni e degli atti da esse emanati), implicherebbe lo snaturamento delle Commissioni stesse ed il trasferimento, in definitiva, dal Parlamento all'autorità giudiziaria (mediante il controllo di legittimità o di merito) dell'esercizio del potere d'inchiesta.

E ciò a maggior ragione (con specifico riferimento alla fattispecie) per quel che concerne il riesame previsto dalla legge n.532 del 1982, che consente la conferma o la revoca del provvedimento emesso dal giudice istruttore, dal pubblico ministero o dal pretore, "anche per motivi, diversi" da quelli indicati nella richiesta di riesame (art.263 ter C.P.P.).

Dal che sembra discendere (Cass.II sez.pen. c.c. 17 gennaio 1983 ric. Lo Giudice) che il Tribunale ("della libertà"), più che il potere di mero giudice dell'impugnazione (soggetto al limite della devoluzione), esercita, in realtà, il medesimo potere dell'organo che ha emesso l'atto. Sì che questo, se confermato,

è sorretto, in definitiva, dalla "combinazione" dei motivi posti a sostegno sia, originariamente, dello atto stesso, che dell'ordinanza con cui questo, in sede di riesame, è stato confermato (Cass. sez. VI pen. c.c. 20 ottobre 1982, n.3507).

Ed è giuridicamente, manifestamente, assurdo ritenere il Tribunale titolare del potere d'inchiesta del Parlamento (si da poter revocare o confermare, anche per motivi diversi, gli atti delle commissioni), così come può, viceversa, esser ritenuto titolare dello stesso potere istruttorio degli organi giudiziari indicati.

Da tali conclusioni discende anche, ovviamente, che la questione di legittimità costituzionale dello art.3 della legge n.527 del 1981, istitutiva della commissione d'inchiesta in esame (questione prospettata dal ricorrente per esser stato previsto, con la detta norma, il conferimento alla commissione dei poteri dell'autorità giudiziaria e non anche le corrispondenti limitazioni), non è rilevante ai fini del decidere (art.23 legge 11 marzo 1953 n.87): e cioè al fine della soluzione del problema di giurisdizione; oltre ad esser, come è evidente, manifestamente infondata data data la generale, immediata, efficacia precettiva della norma costituzionale dell'art.82 e l'irrele-

vanza, pertanto, di un omesso o incompleto richiamo della norma stessa in una successiva legge ordinaria.

14.- L'infondatezza, quindi, di tutte le argomentazioni svolte dal ricorrente per sostenere la tesi della giurisdizione dell'a.g.o. non esaurisce, peraltro, l'indagine; ma impone solo, ritiene la Corte, la necessità di un diverso (più penetrante) esame della questione.

Il problema della giurisdizione, infatti, non può esser affrontato partendo dalla giurisdizione medesima: dalle norme, cioè, che provvedono a regolamentarne, in genere, l'esercizio, alla ricerca di quella da cui possa (comunque) desumersi la possibilità di farvi ricorso nel caso concreto, perchè più o meno analogo ad altre ipotesi ("di equal spessore"). Occorre tener conto, invece, del fatto che la giurisdizione è prevista, dall'ordinamento, per la tutela, non già di ogni e qualsiasi interesse: ma solo di quelli che hanno, per l'ordinamento, rilevanza giuridica: e si sostanziano, quindi, in situazioni soggettive giuridiche. Inequivoco, sul punto, (ma discende, del resto, dal sistema) è il dettato costituzionale che, all'art.24, solo alla tutela di tali interessi limita la possibilità del rimedio giurisdizionale. E poichè ogni situazione giuridica soggettiva (anche

quelle che si concretino in diritti cosiddetti assoluti, quali quelli relativi alla persona o, in altro campo, alla proprietà) presuppone sempre una relazione, potenziale, se non attuale, tra il titolare della situazione e uno o più soggetti, determinati o indeterminati, dalla cui azione è suscettibile di essere leso l'interesse che è alla base della situazione soggettiva, questa è giuridica, non perchè è tutelabile giurisdizionalmente (tale tutela è solo una mera conseguenza), ma perchè il comportamento, attivo od omissivo, dei soggetti che potrebbero ledere l'interesse, è regolato e delimitato da norme giuridiche, finalizzate, in modo diretto o indiretto, ad evitare tale lesione.

Sì che la prima, fondamentale tutela di un interesse (come innanzi si accennava) è quella costituita dalle norme giuridiche che lo "proteggono" dai comportamenti dei terzi suscettibili di lederlo; regolamentando, giuridicamente, tali comportamenti.

Solo con ciò viene attribuito all'interesse quella rilevanza giuridica indispensabile per la successiva, eventuale, tutela giurisdizionale, ove le norme "di protezione" non siano osservate da chi ne avrebbe l'obbligo giuridico.

Solo in tal caso l'interesse "protetto" trova ulterio

re tutela nella possibilità di ricorso all'autorità giurisdizionale; e perciò nella "azione" data o al singolo portatore dell'interesse o (art. 112 Cost.) al pubblico ministero (se l'interesse è ritenuto dal l'ordinamento di così generale rilevanza da dover essere "protetto" con norme la cui inosservanza sia penalmente sanzionata).

La circostanza, perciò, che un'attività non sia delimitata da norme giuridiche, esclude senz'altro, in radice, che l'ordinamento abbia ritenuto meritevoli di rilevanza giuridica gli interessi suscettibili di esser lesi dall'attività stessa; ed esclude, conseguentemente, che sia ipotizzabile il rimedio giurisdizionale, per dedurre la lesione di tali interessi. E ciò, non solo per il rilievo (formale) esposto, che il rimedio giurisdizionale è limitato alla lesione di situazioni giurisdizionali, ma perchè i comportamenti, pur obiettivamente lesivi, non implicano l'inosservanza di alcuna norma giuridica: e manca, quindi, in assoluto, la possibilità di dedurre che la lesione deriva dalla violazione dell'ordinamento giuridico.

Posti tali, ben noti, principi, è evidente che l'accertamento della sussistenza, o meno, della tutela giurisdizionale e perciò, correlativamente, del potere o meno dell'autorità giurisdizionale (ordinaria

o speciale), che sia adita, postula, innanzi tutto, in ordine logico-giuridico, l'accertamento della rilevanza giuridica, o meno, epperchè della sussistenza, o meno, di "protezione" giuridica, degli interessi che si assumono lesi dall'attività delle commissioni parlamentari d'inchiesta.

Non è sufficiente, quindi, arrestarsi al rilievo, meramente fenomenico, che l'attività delle commissioni parlamentari d'inchiesta, sia pur con propri, peculiari effetti, è pur sempre suscettibile di incidere sugli interessi dei soggetti nei cui confronti l'inchiesta vien svolta (così come è, ad esempio, nel caso della sottrazione, sia pur temporanea, della disponibilità di una cosa a che la detiene).

E' necessario accertare, invece, pregiudizialmente, se gli interessi (o, come suol anche dirsi, con riferimento ad interessi di rilevanza generale, i "beni") suscettibili di esser lesi dall'attività delle commissioni, sono o meno giuridicamente "protetti" ed hanno, quindi, o meno, per l'ordinamento, rilevanza giuridica.

La specifica necessità di una tal indagine (necessaria sempre, in tema di giurisdizione, e, normalmente, presupposta) deriva, nel caso concreto, dai rilievi formulati, con la requisitoria, dal Procuratore Generale, in riferimento alla natura giuridica delle

commissioni parlamentari in questione.

15.- Come innanzi, infatti, si è rilevato (paragrafo 10) le commissioni parlamentari d'inchiesta per la loro estrazione (esclusivamente parlamentare, senza partecipazione di alcun membro estraneo), per la loro composizione (rappresentativa, proporzionalmente, di tutti i gruppi parlamentari), per il potere che esercitano (quello, parlamentare, d'inchiesta), per l'individuazione stessa dell'oggetto dell'inchiesta (che discende da un atto parlamentare e, quindi, da una valutazione politica) sono, inequivocamente, de gli organismi politici. Anzi, come è stato incisivamente affermato dal giudice costituzionale, esse "nel l'espletamento e per la durata del loro mandato, sostituiscono "ope constitutionis" lo stesso Parlamento dichiarandone, perciò, definitivamente, la volontà" (Corte Cost. ord. 3 marzo 1977 n.49).

Orbene, come è noto, l'attività degli organismi politici costituzionali è istituzionalmente caratterizzata dalla supremazia e dalla sovranità: che si estrinsecano, tra l'altro, nel fatto che essi agiscono secondo scelte e valutazioni esclusivamente politiche; senza alcuna limitazione o delimitazione giuridica dell'azione possibile.

L'assenza, conseguentemente, di ogni tutela nor



mativa degli interessi suscettibili di esser lesi dall'attività, di tali organismi, espressione di supremazia, (nei rapporti di diritto privato anche l'attività degli organismi costituzionali è regolata ovviamente dalle norme di diritto comune, e incontra, per ciò, i limiti ed è soggetta agli effetti che da tali norme derivano), fa sì che tali interessi non hanno alcuna rilevanza giuridica, rispetto all'interesse, ritenuto preminente ed espressione esso stesso di sovranità, dell'assoluta libertà di autodeterminazione degli organismi in questione.

Sicchè l'eventuale lesione di un interesse che discenda dall'esercizio della sovranità non implica mai la lesione di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo; e non è, quindi, ipotizzabile, conseguentemente, la sussistenza di un'azione giurisdizionale per la tutela di un interesse leso dall'esercizio della detta sovranità.

Ed è pur ovvio, ma opportuno, il rilievo che il fatto che gli interessi suscettibili di esser lesi dall'azione politica degli enti politici sono tutelati, quindi, solo politicamente - (dall'autolimitazione che l'ente giudica opportuna o dalla successiva critica politica nella dialettica dei diversi schieramenti) -, ma non giuridicamente, non implica che gli

interessi stessi siano ritenuti, in sè, oggettivamente, non rilevanti (i medesimi interessi possono essere tutelati dall'ordinamento, e di regola lo sono, - sia pure in vari modi e con varia intensità - rispetto all'azione dei privati, della pubblica amministrazione o delle autorità giurisdizionali), ma trova giustificazione, invece, nel rilievo, come è noto, che la tutela giuridica normativa, la limitazione dell'azione politica, sarebbe incompatibile con la libera esplicazione della volizione, caratteristica della sovranità. E l'interesse, primario, di garantire tale libertà d'azione è ritenuto, quindi, prevalente rispetto alla tutela di ogni altro interesse: oltretutto, proprio al fine di evitare che la volizione politica, una volta limitata normativamente, divenga soggetta al successivo controllo giuridico (non politico) del potere giurisdizionale: controllo che conferirebbe, in definitiva, al potere giurisdizionale la effettiva, unica, sovranità; e sarebbe, pertanto, incompatibile e contraddittorio con il principio della sovranità del potere politico e, quindi, con l'ordinamento costituzionale vigente.

La "deroga alla giurisdizione" che, in tal modo, viene quindi a concretarsi, rispetto ad un medesimo interesse, a seconda del soggetto dalla cui azione quel

l'interesse può essere leso, trova, pertanto, la sua giustificazione costituzionale nel fine di garantire "l'indipendenza del potere politico contro ogni ingerenza suscettibile di alterare la reciproca parità e la necessaria distinzione tra i poteri dello Stato" nel fine, perciò, di garantire l'esercizio dei poteri riservati agli organismi politici "senza esser condizionati da discrezionali valutazioni dell'autorità giudiziaria" (Corte Cost. 21 maggio 1975 n.13; 22 ottobre 1975 n.231, nonché 26 giugno 1970, n.110).

Ed è per tali, sostanziali ragioni che queste stesse Sezioni Unite penali hanno ritenuto (ord. 23 ottobre 1976 ric. Antonelli, e, stessa data, ric. Olivi) che i provvedimenti restrittivi della libertà personale, adottati dalle commissioni parlamentari inquirenti nei procedimenti d'accusa (art.12 legge cost. n.1 del 1953) sono sottratti ad ogni sindacato giurisdizionale (anche a quello, generale, previsto dall'art.111 Cost., e non solo rispetto agli imputati "ministeriali" previsti dall'art.96 Cost., ma anche rispetto ai coimputati "laici"), proprio perchè le commissioni inquirenti "hanno un'estrazione totalmente politica" e agiscono in base "a valutazioni d'ordine politico", non giuridico.

Ed è per gli stessi motivi, che le Sezioni Unite

59

civili di questa Corte Suprema hanno ripetutamente affermato che il potere delle Camere, in sede di verifica dei poteri, ed incluso l'accertamento del regolare svolgimento delle operazioni elettorali, è sottoposto ad ogni sindacato, di qualsiasi autorità giurisdizionale, perchè un tal sindacato risulterebbe "lesivo di una prerogativa legata alla particolare autonomia delle Camere stesse, quali organi sovrani" (Cass. S.U. civ. 17 ottobre 1980, n.5583; Id. 31 luglio 1967, n.2036).

E, sempre per le stesse ragioni, è stata ritenuta dalla dottrina (in riferimento a Corte Cost. 6 dicembre 1977, n.139) non soggetta a controllo giurisdizionale l'attività della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio-televisivi.

Ed è per gli stessi motivi, infine, che, mentre è prevista (art.96 Cost.) la possibilità di reati "ministeriali" (di reati comuni commessi, nell'esercizio delle loro funzioni, dal Presidente del Consiglio o dai ministri), perchè l'azione governativa è pur sempre disciplinata giuridicamente (anche se la perseguibilità e il giudizio sono poi rimessi alla Commissione inquirente e al Parlamento e cioè ad organismi politici), è impensabile, viceversa, che l'azione dei

parlamentari, inerente alla loro funzione, possa concretare un'ipotesi di reato. La norma, invero, dello art.68, 1° comma, Cost., secondo cui i membri delle Camere non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, riduttivamente è definita di "immunità", sia pure assoluta. Essa, invero, presuppone in effetti, una più importante affermazione: la non ipotizzabilità, sostanziale, di alcun illecito (civile o penale) dei membri del Parlamento nell'esercizio delle funzioni proprie del loro mandato (opinioni espresse, voti dati), proprio perchè l'illecito presuppone sempre la violazione di un limite giuridico: e nessun limite può incontrare l'esplicazione del mandato parlamentare.

L'esclusione, quindi, di ogni azione giudiziaria tesa a "perseguire" quell'attività non è altro che il riflesso, processuale, dell'impossibilità, sostanziale, che l'attività inerente alla funzione legislativa possa concretare la violazione di un obbligo giuridico, e quindi un illecito.

Ed è, sostanzialmente, in base a tali considerazioni che il Procuratore Generale sostiene, con la sua requisitoria, che il carattere politico delle commissioni parlamentari d'inchiesta esclude, in ra-

dice, la protezione giuridica e, quindi, la tutela giurisdizionale, degli interessi dei terzi.

16.— Ma le considerazioni esposte, anche se, in sè, indubbiamente corrette, non paiono, peraltro, a queste Sezioni Unite, riferibili alle commissioni parlamentari in questione.

Anche se, per quel che concerne la fattispecie, dovrà pervenirsi ad una decisione sostanzialmente con forme alle conclusioni della detta requisitoria.

17.— Come, infatti, si è rilevato (paragrafo 11-12) il costituente, se ha inequivocamente concepito le commissioni parlamentari d'inchiesta come organi politici, (espresse dal potere legislativo, destinate all'esercizio di un potere direttamente riconducibile alla attività legislativa), nel contempo, con una disciplina che può dirsi eccezionale, invece di rimetter solo a valutazioni e determinazioni, anch'esse politiche, l'esercizio del detto potere, l'ha ricondotto (per una parte) nell'alveo di una disciplina giuridica.

Disponendo, invero, che le commissioni agiscono "con gli stessi poteri" e le "stesse limitazioni" dell'autorità "giudiziaria" (non, giurisdizionale, in senso lato); richiamando, perciò, in tal modo, le norme, giuridiche, che regolano tali "poteri" e limitazioni,

epperciò l'attività, il "modus procedendi" dell'autorità giudiziaria, il costituente ha delimitato, giuridicamente, la sfera d'azione delle dette commissioni, identificandola con quella delimitata dalle norme che regolano l'attività del giudice o del pubblico ministero nello svolgimento dell'istruzione penale (si è già rilevato che riferire il richiamo dello art.82 Cost. all'istruttoria civile sarebbe incompatibile con i principi del processo civile che rimette alle parti l'onere e la disponibilità della prova, oltre ad esser incompatibile con lo stesso concetto di parte quale è delineato nella lite civile).

E poichè tale delimitazione giuridica dell'azione è dettata, non per l'attività, in genere, delle commissioni d'inchiesta, ma solo per quella relativa "alle indagini e agli esami", - e perciò per l'attività destinata a produrre effetti nei confronti di terzi -, è evidente che tale delimitazione giuridica è diretta proprio a disciplinare, giuridicamente, lo esercizio del potere d'inchiesta per quel che concerne i rapporti tra le commissioni e tali soggetti, (mentre l'esercizio del potere d'inchiesta resta politicamente libero e avulso da ogni delimitazione, sotto ogni altro profilo).

Si tratta, quindi, non di una mera norma d'azio-

ne, ma di una norma tesa anche, e soprattutto, alla instaurazione, tra la commissione e i terzi, di una relazione, non politica, ma giuridica.

Il costituente, perciò, ha ritenuto che, in tal caso, l'attività d'inchiesta, pur afferendo, strumentalmente, come mezzo di conoscenza, alla funzione legislativa, e perciò politica, (art.82 primo comma e capoverso prima parte), dovesse essere esercitata, nei confronti dei terzi, non con le caratteristiche di libertà d'azione propria dell'esercizio di un potere politico, ma nell'ambito di una regolamentazione giuridica; scegliendo, come parametro, quella dell'attività giudiziaria. Con conseguente instaurazione, tra le commissioni d'inchiesta e i terzi, di un rapporto giuridico.

Gli effetti che ne discendono paiono evidenti. I soggetti nei cui confronti si svolgono (o producono i loro effetti) le indagini e gli esami si pongono, dinanzi alle commissioni, come titolari di situazioni giuridiche.

Così come, dinanzi all'autorità giudiziaria, i soggetti nei cui confronti si esercita (o produce effetti) l'attività istruttoria penale.

Gli interessi, perciò, di tali soggetti, a differenza di quel che si è rilevato, ad esempio, per



le commissioni parlamentari inquirenti nei giudizi d'accusa, sono "protetti" da tal giuridica disciplina; ed hanno, conseguentemente, rilevanza di situazioni giuridiche.

Non solo, quindi, i terzi hanno il dovere di sottostare al potere delle commissioni come a quello dell'autorità giudiziaria e le commissioni, correlativamente, hanno il dovere di agire (la commissione "procede....") nei confronti dei terzi con i poteri, e solo con i poteri, dell'autorità giudiziaria; ma se, inoltre, dalle norme che disciplinano i "poteri" dell'autorità giudiziaria, scaturiscono dei diritti per i soggetti nei cui confronti tali poteri si esercitano, egualmente scaturiscono diritti a favore dei terzi nei cui confronti si svolge l'analoga attività delle commissioni d'inchiesta. Col conseguente obbligo giuridico delle commissioni di osservare le norme da cui discendono, per i terzi, diritti soggettivi.

Le commissioni, pertanto, ove agiscano al di fuori o contro la disciplina giuridica richiamata dallo art.82 (e perciò, non solo quella che detta le norme del "modus procedendi" dell'istruttoria penale, ma anche quelle che regolano, in genere, il comportamento degli organi giudiziari e dei suoi componenti), incorrono, non solo in illegittimità dell'azione (in

sostanziale contrasto, cioè, con il dovere di conformità all'ordinamento), ma, se l'illegittimità si risolve nella lesione di una situazione giuridica tutelata come diritto soggettivo, anche in illiceità dell'azione. Allo stesso modo di come l'attività degli organi giudiziari può dar luogo a lesione di diritti soggettivi e, quindi, ad illeciti, sia con l'esecuzione di atti processuali illegittimi, sia con meri comportamenti materiali, commissivi od omissivi, degli organi giudiziari (violatori, ad esempio, del generale principio del "neminem laedere"), sia anche con comportamenti materiali dei componenti dell'organo giudiziario, nel corso dell'istruttoria, non riferibili all'attività istituzionale (magistrato, ad esempio, che minacci o percuota un testimone o si appropri di cose sequestrate o che compia, solo per interesse privato, un atto del suo ufficio).

Illeciti (dell'organo giudiziario o del singolo componente di esso) civili, se la lesione del diritto soggettivo discende dalla inosservanza di una norma posta a tutela solo di un interesse privato; penali, se l'inosservanza concerne una norma posta a tutela di un interesse (o di un "bene") di rilevanza generale, protetto, perciò, da norme per la cui violazione è prevista una pena.

18.— Ma, come è evidente, e come all'inizio si è esposto a proposito delle "limitazioni" richiamate dallo art.82 Cost., tal parallelismo di situazioni giuridiche soggettive, nell'uno e nell'altro caso (inchiesta parlamentare e istruttoria penale), si esaurisce nella egual rilevanza degli interessi suddetti. L'ulteriore tutela, giurisdizionale, di tali interessi resta caratterizzata dal fatto che l'attività delle commissioni d'inchiesta non è attività giurisdizionale, che le commissioni stesse non sono organi giudiziari nè i loro componenti sono giudici (o magistrati, in genere).

Manca, quindi, (anzi, non è neppure ipotizzabile nell'attività di inchiesta) un processo nel cui ambito censurare, a istanza di parte, sulla scorta dello "interesse" previsto dalle norme processuali (art. 190 C.P.P. o anche art.100 c.p.c.), l'illegittimità o il merito degli atti che si assumono lesivi. La tutela (indipendentemente da una tutela "parlamentare", "de jure condendo"), resta, perciò, limitata alla responsabilità per gli eventuali illeciti e tale responsabilità non può ritenersi disciplinata dalle norme speciali che regolano e limitano, sia la responsabilità civile dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero (art.55 e 75 c.p.c.), che quella penale

(ad esempio, art.328 capov. C.P.), o, che in relazione alla <sup>limitata</sup>responsabilità in genere, prevedono, ex art. 28 Cost., quella civile dell'amministrazione governativa (Corte Cost. 14 marzo 1968, n.2; Cass. S.U. civ. 6 novembre 1975 n.3719, - in tema di danni conseguenti a sequestro penale illegittimo -; Cass. sez.III civ. 3 aprile 1979, n.1916, - in tema di responsabilità del giudice per provvedimento non doloso affetto da vizi del procedimento -), così come ovviamente, estranea alla tutela dei terzi rispetto all'attività d'inchiesta parlamentare, è la riserva legislativa dell'art.24 Cost. ult. comma per la riparazione degli errori giudiziari e la disciplina, vigente, dello art.579 C.P.P.

In mancanza, quindi, di un processo e di norme, particolari, applicabili, la disciplina della responsabilità deve ritenersi regolata tutta e solo dalle norme di diritto comune, sia che si tratti di responsabilità civile, diretta, delle commissioni per illeciti derivati dall'esecuzione di atti illegittimi, o da meri comportamenti, commissivi od omissivi, violatori del principio del "neminem laedere", sia che si tratti di illeciti penali: epperò, in ogni caso, con giurisdizione dell'autorità giudiziaria "esterna" all'attività d'inchiesta.

*Verb. altro*  
*Rid*

U.C. : R. T. G. J.  
In tema di responsabilità civile, esula, ovviamente, dai limiti della presente ~~ordinanza~~ l'indagine sulla legittimazione passiva rispetto ad una domanda di risarcimento per danni derivati dall'attività delle commissioni d'inchiesta e sull'applicabilità o meno, a tal materia, della norma dell'art.28 Cost. (estensibilità o meno allo Stato della responsabilità civile in relazione a quella, personale, dei componenti delle commissioni per gli atti illeciti da loro posti in essere (e non riferibili alla commissione).

Mentre, per quel che concerne la responsabilità penale, giova osservare (nei limiti sempre della presente sentenza) che l'indefettibile carattere personale di tal responsabilità (art.27 Cost.) implica che di un illecito di tal tipo possono esser chiamati, ovviamente, a rispondere solo, singolarmente, i membri delle commissioni. E che l'assoluta immunità di cui allo art.68, 1° comma Cost. ("per le opinioni espresse e i voti dati") deve ritenersi estranea all'attività delle commissioni d'inchiesta: proprio perchè, come innanzi si è rilevato, l'immunità suddetta è riferita all'esercizio di funzioni avulse, per definizione, da ogni delimitazione giuridica, sì da non poter, mai, di per sè, dar luogo a violazioni di legge e, quindi, ad illeciti; mentre, la peculiarità dell'art.82, ri-

- 55 -

conducendo l'attività politica d'inchiesta (per le indagini e gli esami) nell'alveo di una regolamentazione giuridica, bene consente l'ipotesi di violazioni di legge, di lesioni di diritti e, quindi, di illeciti.

Il principio dell'art.68 primo comma, riferendosi, infatti, all'esercizio di un'attività tipicamente politica, espressione di sovranità e supremazia, non può trovare ingresso nell'orbita, viceversa, di un rapporto giuridico. Se resta, quindi, applicabile per le opinioni espresse e i voti dati in relazione all'attività politica delle commissioni (quella che non si estrinseca direttamente nelle indagini ed esami), non è applicabile viceversa, in relazione ad un'attività non politicamente libera, ma disciplinata giuridicamente.

E se va ammessa, perciò, in tesi, la possibilità di violazione di tale disciplina, va ammessa, anche, conseguentemente, la possibilità di illeciti: penali, ove si tratti di disciplina penalmente sanzionata; la cui perseguibilità rientra nella generale previsione dell'art.68 capoverso Cost.; e perciò, con l'autorizzazione prevista da tale norma, nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

19.- Poste tali conclusioni, resta, peraltro, il pro

- 56 -

blema dei modi in cui può estrinsecarsi la tutela giurisdizionale di un diritto, allorquando si deduca la lesione di questo conseguente, non ad un mero comportamento materiale, ma all'esecuzione di un atto delle commissioni parlamentari d'inchiesta. In particolare, il problema del se la tutela possa estrinsecarsi nella rimozione o nella modifica dell'atto che si assume aver dato luogo all'illecito.

Orbene, la dicotomia di cui innanzi si è fatto cenno, fra la natura politica delle commissioni di inchiesta e la delimitazione, giuridica, dell'esercizio del potere di cui sono dotate, da un lato fa sì che la delimitazione giuridica (e non la libertà politica) dell'azione rende questa soggetta al sindacato giurisdizionale (e non già o non solo a quello politico che, comunque, non può, certo, esser escluso).

Ma, d'altro canto, il carattere politico, sia del potere (d'inchiesta) sia dello stesso soggetto che l'esercita, fa sì che l'attività relativa, anche se giuridicamente delimitata, è pur sempre espressione del potere legislativo: titolare, in via immediata e diretta, della sovranità popolare (art. 1 cpv., art. 67 Cost.), che, per i suoi fini e in virtù di un suo esclusivo potere, agisce mediante la commissione (anzi, agisce in forma di commissione).

I modi, pertanto, attraverso cui può aver luogo la reintegrazione dell'ordinamento eventualmente violato e, conseguentemente, i mezzi con cui può vedersi alla tutela dei diritti lesi, sono soggetti ai limiti che discendono dalla disciplina, costituzionalmente dettata, per l'esercizio del potere giurisdizionale nei confronti degli altri poteri dello Stato.

Il principio, invero, dell'art. 24 Cost., relativo alla generale tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi, va necessariamente correlato, per quel che attiene ai modi di tale tutela, - e, quindi, alla giurisdizione funzionale a tali modi -, alla disciplina, egualmente costituzionale, che delimita "l'intensità" della tutela allorché la lesione si assume derivata dall'attività, non di privati, ma di altri poteri dello Stato, (anche, come si rileverà in seguito, dello stesso potere giudiziario).

La distinzione, infatti, se non la separazione, dei poteri dello Stato, che è alla base del sistema di garanzia di cui è espressione la costituzione vigente, implica che, in tesi, gli organi di un potere non possono revocare, annullare o modificare gli atti tri di un altro potere.

E il conflitto di attribuzioni (art. 134 Cost. 37 leg-

*N. C. att. / N*



ge n.87 del 1953 cit.) rappresenta, appunto, il momento patologico del mancato rispetto "della sfera di attribuzioni determinate, per i vari poteri, da norme costituzionali" (art.37 cit.).

Tale principio è soggetto, come è noto, all'unica eccezione, costituzionale, costituita dalla riserva legislativa enunciata dall'art.113 Cost.: dalla norma, cioè, con cui, dopo esser stato affermato, al primo comma, (in evidente riferimento all'art.24), il principio della generale tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive, anche se la lesione di queste derivi da atti della pubblica amministrazione, demanda al legislatore ordinario di determinare "gli organi di giurisdizione" cui attribuire il potere di annullare ("nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa") gli atti della pubblica amministrazione.

E' quindi evidente, in primo luogo, che lo stesso costituente ha dato rilievo sistematico alla distinzione concettuale tra tutela giurisdizionale, in sé, e limiti della tutela stessa, escludendo che la prima, solennemente affermata dal primo comma dello art.113, debba necessariamente comprendere anche lo annullamento dell'atto (se dall'esecuzione di questo derivi la lesione dell'interesse protetto).

- 59 -

In secondo luogo, che tale radicale forma di tutela (con la rimozione dell'atto lesivo emesso da un potere dello Stato) ha natura del tutto particolare, se non eccezionale (solo in determinati "casi", con determinati "effetti", e da parte solo degli "organismi di giurisdizione" esclusivamente muniti di tale potestà).

E va notato, a tal proposito, che la riserva legislativa ("sciolta", allo stato, sostanzialmente, dal persistente vigore della legge n.2248 all.E del 20 marzo 1865, epperò dall'attribuzione del potere di annullamento degli atti amministrativi solo agli "organismi di giustizia amministrativa" previsti dall'art. 103 Cost.) è riferita, non agli atti oggettivamente amministrativi, ma agli atti emessi dalla pubblica amministrazione; dando, così, esclusivo, limitato, rilievo (al fine della possibilità di annullamento) alla provenienza degli atti da quel determinato potere dello Stato (quello esecutivo).

La circostanza, pertanto, che tale forma di tutela giurisdizionale sia prevista con una norma di carattere speciale quale l'art.113 cpv., esclusivamente per gli atti del potere esecutivo, (e solo in casi e con effetti determinati) conferma e ribadisce il generale principio costituzionale dell'autonomia

- 60 -

e della sovranità di ciascuno dei poteri dello Stato: e l'impossibilità, quindi, che l'ambito della ordinaria tutela giurisdizionale si estenda sino all'annullamento degli atti lesivi emessi da un altro potere dello Stato. (Altra cosa, ovviamente, è il potere di annullamento "interno" a ciascuno dei poteri dello Stato, così come quello previsto, per i provvedimenti giurisdizionali, dalle norme processuali o, in genere, dall'art. 111 Cost. o come il generale potere di annullamento o revoca dei propri atti, da parte della pubblica amministrazione).

20.- Non v'è, dunque, giurisdizione, in assoluto, nè dell'a.g.o., nè di alcun'altra autorità giurisdizionale, rispetto ad una domanda di annullamento di un atto del potere legislativo. Anzi, non è neppure ipotizzabile (per l'assenza di una qualsiasi riserva legislativa costituzionale) l'istituzione, per lo meno con legge ordinaria, di un "organo di giurisdizione" fornito di tal potere, quale che sia, oggettivamente, la natura giuridica di tali atti; non solo, perciò, ed è ovvio, per quella espressione della funzione primaria di produzione legislativa (soggetti solo al sindacato della Corte Costituzionale che non implica, tuttavia, neppur esso, l'annullamento come conseguenza dell'eventuale illegittimità costituzio-

nale, ma solo la mera inefficacia), ma anche per quelli non riconducibili immediatamente alla funzione primaria e con carattere, oggettivamente, di diversa natura giuridica (v., ad esempio S.U. civ. ord. 11 luglio 1977 n.356 e 10 luglio 1980/23 marzo 1981, in ordine al regime che riserva ai comitati di presidenza di ciascuna Camera la decisione delle questioni relative al rapporto d'impiego dei propri dipendenti: regime ritenuto sospetto di illegittimità costituzionale ma, per ciò stesso, valido ed efficace, allo stato, sì da impedire la decisione, nel merito, della domanda).

21.- Certamente, quindi, non v'è giurisdizione di annullamento per gli atti emessi dalle commissioni parlamentari d'inchiesta che sono direttamente riconducibili, come mezzo di conoscenza, all'esercizio della funzione, primaria, della legislazione.

In particolare, la circostanza che il costituente, pur prevedendo (eccezionalmente) la delimitazione dell'esercizio di un potere politico nell'ambito di una disciplina giuridica (con conseguente instaurazione di rapporti giuridici ed assoggettamento, quindi, dell'attività al sindacato giurisdizionale) non abbia, peraltro, formulato, con l'art.82, una riserva legislativa pari a quella dell'art.113 ult.comma

(o, ancor più, una immediata previsione di annullamento giurisdizionale degli atti delle commissioni di inchiesta), implica manifestamente che, se ha inteso tutelare giuridicamente gli interessi dei terzi rispetto all'attività delle commissioni, con conseguente giurisdizione dell'autorità giudiziaria cui, in via generale è demandata la tutela dei diritti, ha voluto, peraltro, nel contempo, mantener indenne, anche in tal caso, la sovranità delle camere legislative e del potere politico d'inchiesta che da esse promana (solennemente enunciato dal primo comma dell'art.82): escludendo anche la mera ipotesi di una successiva legge ordinaria che potesse estendere il potere giurisdizionale sino all'annullamento degli atti delle dette commissioni parlamentari.

La lesione di diritti derivante dall'esecuzione di atti emessi dalle commissioni d'inchiesta è stata ritenuta, pertanto, dal costituente, tutelabile solo in via indiretta (come è stato ritenuto da autorevole dottrina): fermi ed intangibili gli atti dalla cui esecuzione si assume essere derivata la lesione. Con conseguente limitazione del controllo giurisdizionale della legittimità dell'atto, al solo fine dell'accertamento della liceità o meno del comportamento successivo; mentre, l'annullamento o la modifica dello

- 63 -

atto si risolverebbe in un'evidente invasione della sfera delle attribuzioni costituzionali delle camere legislative che l'inchiesta hanno deciso e che mediante la commissione la svolgono.

22.- E non è superfluo il rilievo che la validità di tali conclusioni concerne non solo i rapporti tra il potere giurisdizionale e quello legislativo ma, - per effetto della limitata, speciale, previsione dello art. 113 u. comma Cost. -, anche i rapporti "interni" allo stesso potere giurisdizionale: tra il potere giurisdizionale investito della tutela di un diritto leso e l'autorità giudiziaria che alla lesione abbia dato luogo.

Se la lesione, invero, è derivata, non da un mero comportamento materiale, ma dell'esecuzione di un atto processuale illegittimo, la tutela giurisdizionale non può estrinsecarsi, autonomamente, nella rimozione dell'atto. Questo è annullabile, modificabile, revocabile, solo nell'ambito del procedimento in cui è stato emesso; e unicamente dagli organi e con le forme previsti, dall'ordinamento, per quello specifico procedimento.

Il giudice, viceversa, dell'illecito, il giudice dinanzi al quale sia proposta azione - civile o penale - per la perseguibilità dell'illecito, il giu

- 64 -

dice, perciò, estraneo al processo in cui l'atto il legittimo è stato emanato, ha solo il potere di accertare, incidentalmente, l'illegittimità dell'atto processuale la cui esecuzione avrebbe causato la lesione del diritto. Ma non ha il potere di tutelare il diritto violato, annullando, revocando o modificando l'atto, pur illegittimo.

23.- Deve, pertanto, escludersi che la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi lesi dall'esecuzione di atti emanati dalle commissioni parlamentari di inchiesta possa estrinsecarsi nell'annullamento o nella modifica degli atti stessi. E poichè la giurissdizione va determinata in base alla domanda, in concreto, proposta, non v'è, quindi, giurisdizione (di alcuna autorità giurisdizionale) in relazione ad una domanda di annullamento o modifica degli atti predetti.

Non v'è, pertanto, giurisdizione rispetto alle domande proposte dal Savina, sia per il riesame, e perciò per la revoca o la modifica del provvedimento di sequestro emesso dalla commissione parlamentare il 23 settembre 1982, sia per l'annullamento dell'atto del 6 ottobre successivo con cui la commissione deliberò di non trasmettere al Tribunale la detta istanza di riesame (domande il cui oggetto è unica-

mente, e direttamente, la rimozione dell'atto: non già l'attribuzione di un "bene della vita" (ad esempio, risarcimento del danno) sul presupposto, incidentalmente sindacabile, dell'illegittimità dell'atto stesso).

Dichiarato, pertanto, il difetto di giurisdizione dell'a.g.o., va, conseguentemente, annullata senza rinvio, in accoglimento delle richieste del Procuratore Generale, l'ordinanza con cui il Tribunale di Roma, in data 29 ottobre 1982, si è pronunciato sulla istanza di riesame (per affermare che la mancata trasmissione degli atti precludeva la sua "potestas decidendi").

24.- Dalle conclusioni esposte, va, infine, osservato, resta escluso in radice, ovviamente, che il rifiuto della commissione di dar esecuzione all'ordinanza con cui il Tribunale, l'11 ottobre 1982, richiese la trasmissione degli atti relativi alla domanda di riesame possa aver dato luogo ad un conflitto di attribuzioni tra la commissione parlamentare e il Tribunale, dato che, nella sfera delle attribuzioni costituzionalmente conferite all'a.g.o. e, quindi, al Tribunale, non è compreso il potere di riesame sugli atti in questione. Ed il rifiuto non incise, perciò, sulle attribuzioni del Tribunale (e, quindi, dell'a.g.o.).

La prospettabilità di un conflitto di giurisdizione



zione è, ovviamente, esclusa, a sua volta, dalla natura non giurisdizionale, nè della commissione parlamentare, nè dell'attività da essa svolta.

25.- Alle pronuncie indicate deve far seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M..


riuniti i ricorsi n.25628 e 22818 del 1982, dichiara il difetto di giurisdizione dell'a.g.o. e, per l'effetto, annulla senza rinvio l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 29 ottobre 1982.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese dei processi riuniti.

Così deciso, in Roma, in Camera di Consiglio, il 12 marzo 1983.


IL PRESIDENTE

Ecc.Dott. MIRABELLI GIUSEPPE




IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dott. SATTÀ-FLORES BRUNO



IL DIRETTORE DI SEZIONE




Depositato in Cancelleria

20 FEB. 1984

Il

IL CANCELLIERE




La pubblicazione dei documenti segue nel tomo XVI.